

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 9 agosto 2016

Aoste, le 9 août 2016

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2644 a 2651

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione	—
Leggi e regolamenti	2652
Corte costituzionale	—
Atti relativi ai referendum	—

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione	—
Atti degli Assessori regionali	—
Atti del Presidente del Consiglio regionale	—
Atti dei dirigenti regionali	2714
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale ...	2722
Avvisi e comunicati	2724
Atti emanati da altre amministrazioni	2725

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi	—
Bandi e avvisi di gara	—

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2649 à la page 2651

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application	—
Lois et règlements	2652
Cour constitutionnelle	—
Actes relatifs aux référendums	—

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région	—
Actes des Assesseurs régionaux	—
Actes du Président du Conseil régional	—
Actes des dirigeants de la Région	2714
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional	2722
Avis et communiqués	2724
Actes émanant des autres administrations	2725

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours	—
Avis d'appel d'offres	—

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 21 luglio 2016, n. 13.

Loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016,

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3
(Disposizioni in materia di politiche abitative).
pag. 2652

portant modification de la loi régionale n° 3 du 13 février
2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).
page 2652

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.

Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

pag. 2675

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Provvedimento dirigenziale 26 maggio 2016, n. 2261.

Acte du dirigeant n° 2261 du 26 mai 2016,

Approvazione dell'elenco dei soggetti attuatori della formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante e concessione di contributi a favore dei soggetti iscritti per lo svolgimento delle relative attività formative. Impegno di spesa.

portant approbation de la liste des organismes réalisateurs des actions relevant de l'offre publique de formation dans le cadre de l'apprentissage professionnalisant et octroi d'aides en faveur des organismes inscrits sur ladite liste pour la réalisation des actions en cause, ainsi qu'engagement de la dépense y afférente.

pag. 2714

page 2714

Provvedimento dirigenziale 15 luglio 2016, n. 3128.

Acte du dirigeant n° 3128 du 15 juillet 2016,

Concessione dell'autorizzazione unica di cui all'art. 41 della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, all'Impresa "Echarton S.r.l." di PRÉ-SAINT-DIDIER e alla Società "Deval S.p.a." di AOSTA per la costruzione e l'esercizio, rispettivamente, di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai torrenti Planey ed Arpettaz e centrale

portant délivrance de l'autorisation unique visée à l'art. 41 de la loi régionale n° 26 du 1^{er} août 2012 à *Écharton srl* de PRÉ-SAINT-DIDIER et à *DEVAL SpA* d'AOSTE en vue de la construction et de l'exploitation, respectivement, d'une installation hydroélectrique dérivant les eaux du Planey et de l'Arpettaz pour alimenter sa cen-

di produzione in loc. Prevoz nel Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, e della linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione (linea n. 715).

pag. 2716

trale de production située à Prévoz, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, et de la ligne électrique de raccordement de ladite installation au réseau de distribution (dossier n° 715).

page 2716

**ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI**

Provvedimento dirigenziale 20 luglio 2016, n. 3168.

Attribuzione, ai sensi della l.r. 33/1984, della classificazione a tre stelle all'azienda alberghiera all'insegna "Mito Hotel" di CHÂTILLON.

pag. 2722

**ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS**

Acte du dirigeant n° 3168 du 20 juillet 2016,

portant classement de l'hôtel dénommé *Mito Hôtel de CHÂTILLON* dans la catégorie 3 étoiles, au sens de la loi régionale n°33 du 6 juillet 1984.

page 2722

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 24 giugno 2016, n. 823.

Approvazione del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, per il triennio 2016-2018, ai sensi della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14.

pag. 2722

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT REGIONAL

Délibération n° 823 du 24 juin 2016,

portant approbation du Plan intégré 2016/2018 de prévention, de lutte et de réduction des risques en matière de jeu pathologique, en application de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015.

page 2722

AVVISI E COMUNICATI

**ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Elenco degli esiti di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, adottati nel periodo gennaio-giugno 2016, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/09. Comunicato.

pag. 2724

AVIS ET COMMUNIQUÉS

**ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Résultats des vérifications de l'applicabilité de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) effectuées au titre de la période janvier-juin 2016, au sens de l'art. 17 de la LR n° 12/2009. Avis.

page 2724

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 22 giugno 2016, n. 38.

Sdemanializzazione, declassificazione di tratto di sedime di proprietà comunale in frazione chef-lieu. Approvazione.

pag. 2725

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune d'AYMAVILLES. Délibération n° 38 du 22 juin 2016,

portant déclassement et désaffectation d'un tronçon de route communale au Chef-lieu.

page 2725

Comune di DONNAS.

Bando per il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante l'uso di posteggi). pag. 2725

Unité des Communes Valdôtaines Walser. Decreto 19 luglio 2016, n. 1.

Pronuncia di esproprio per l'acquisizione dei terreni utilizzati per la realizzazione dei lavori di ampliamento della strada comunale per Mettie e modifiche della viabilità di accesso alla frazione Obro Mettie, nel comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. CUP J94E12000100004. pag. 2730

Azienda USL Valle d'Aosta. Deliberazione del Direttore generale 19 luglio 2016, n. 744

Annullamento della deliberazione del Direttore generale n. 633 del 14 giugno 2016 e individuazione degli incarichi negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, accertati al 1° marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 dell' a.c.n. 2272/2005; pag. 2732

Azienda regionale edilizia residenziale. Deliberazione 21 giugno 2016, n. 29.

Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2015: approvazione. pag. 2748

Commune de DONNAS.

Avis relatif à la délivrance des autorisations d'exercer le commerce sur la voie publique du type A (occupation d'emplacements). page 2725

Unité des Communes valdôtaines Walser. Acte n° 1 du 19 juillet 2016,

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'élargissement de la route communale de Mettie et modification de la voirie d'accès au hameau de Obro Mettie, dans la commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. CUP J94E12000100004. page 2730

Agence USL de la Vallée d'Aoste. Délibération du directeur général n° 744 du 19 juillet 2016,

portant annulation de la délibération du directeur général n° 633 du 14 juin 2016 et détermination, au sens des art. 33 et 34 de l'Accord collectif national n°2272/2005, des postes vacants au 1^{er} mars 2016 dans les zones insuffisamment pourvues en assistance de base. page 2732

Agence régionale pour le logement. Délibération n° 29 du 21 juin 2016,

portant approbation des comptes 2015. page 2748

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 21 luglio 2016, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3
(Disposizioni in materia di politiche abitative).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 5)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2013, le parole: "dagli enti locali proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti proprietari o gestori".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 3/2013, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione.»

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013, è aggiunto,

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016,

portant modification de la loi régionale n°3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modification de l'art. 5)

1. À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n°3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), les mots: «par les collectivités locales propriétaires» sont remplacés par les mots: «par les organismes propriétaires ou gestionnaires».

Art. 2

(Modification de l'art. 7)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n°3/2013, les mots: «trente jours» sont remplacés par les mots: «dix jours».

Art. 3

(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n°3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Afin de faciliter l'accès aux logements locatifs, la Région peut accorder des aides aux personnes démunies, pour réduire le poids des dépenses de loyer à la charge de celles-ci.»

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n°3/2013,

in fine, il seguente periodo: “Tali contributi possono essere anticipati ai proprietari delle abitazioni in locazione per ridurre il ricorso all'emergenza abitativa di cui all'articolo 13.”.

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
(Emergenza abitativa)

1. La Regione promuove interventi di carattere straordinario volti a risolvere gravi, eccezionali e imprevedibili situazioni di emergenza abitativa segnalate dai Comuni a cui è stata presentata la relativa domanda e che non sia possibile affrontare con gli ordinari strumenti di cui alla presente legge.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella ricerca e nel reperimento sul territorio regionale di sistemazioni abitative temporanee da destinare a nuclei familiari che si trovino in situazioni di emergenza abitativa causate da:
 - a) disagi sociali o sanitari;
 - b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolga nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.
3. La valutazione sulla sussistenza delle situazioni di emergenza abitativa è effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25, sulla base dei criteri di cui al comma 7, lettera b).
4. Le soluzioni abitative, anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, sono ricercate, reperite e assegnate dalla struttura competente, nel seguente ordine:
 - a) strutture destinate alla prima accoglienza, per il tramite della struttura regionale competente in materia di servizio sociale;
 - b) alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) alloggi di proprietà privata, da assegnare al nucleo familiare, previa stipulazione di apposito contratto di locazione tra il proprietario e la Regione.
5. In relazione agli alloggi di cui al comma 4, lettera b), i Comuni sono tenuti a comunicare alla struttura competente, entro dieci giorni dalla sopravvenuta disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel proprio territorio, l'utilizzabilità del medesimo ai fini di cui al comma 1.

il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les aides en question peuvent être anticipées aux propriétaires des logements locatifs en vue de la réduction du recours à l'hébergement d'urgence au sens de l'art. 13. ».

Art. 4
(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13
(Besoins en hébergement d'urgence)

1. La Région met en œuvre des actions à caractère extraordinaire pour faire face aux graves, exceptionnels et imprévisibles besoins en hébergement d'urgence que les Communes ayant reçu la demande y afférente signalent et qu'il est impossible de satisfaire par les moyens ordinaires visés à la présente loi.
2. Les actions évoquées au premier alinéa consistent dans la recherche et dans le repérage sur le territoire régional de logements en vue de leur destination temporaire aux ménages ayant besoin d'un hébergement d'urgence du fait :
 - a) De leur situation de malaise social ou sanitaire;
 - b) D'une procédure d'expulsion, lorsqu'ils sont économiquement et socialement faibles.
3. La Commission pour les politiques du logement prévue par l'art. 25 décide s'il existe un besoin d'hébergement d'urgence sur la base des critères visés à la lettre b) du septième alinéa.
4. Les logements nécessaires, qui peuvent déroger aux standards prévus par les dispositions en vigueur, sont recherchés, repérés et attribués par la structure compétente dans l'ordre de priorité indiqué ci-après :
 - a) Établissements d'accueil d'urgence, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de services sociaux;
 - b) Logements sociaux;
 - c) Logements appartenant à des particuliers, à attribuer aux ménages intéressés après que la Région a passé un contrat de location avec les propriétaires.
5. Les Communes sont tenues d'informer la structure compétente de la disponibilité de tout logement du type visé à la lettre b) du quatrième alinéa sur leur territoire aux fins mentionnées au premier alinéa, et ce, dans les dix jours qui suivent la libération dudit logement.

6. Gli oneri derivanti dalla ricerca e dal reperimento di soluzioni abitative per le finalità di cui al comma 1 sono a carico del Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). I Comuni di residenza dei nuclei familiari riconosciuti in situazioni di emergenza abitativa concorrono alla copertura dei predetti oneri nella percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai Comuni che non assolvano all'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 sono, inoltre, addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Regione per il reperimento di soluzioni abitative alternative.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

- a) le modalità di presentazione delle domande al Comune competente per territorio;
- b) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;
- c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;
- d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
- e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 4."

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "nucleo familiare del concorrente all'assegnazione" sono aggiunte le seguenti: "o dell'assegnatario".
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/2013, le parole: "Ai fini di cui al presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai soli fini della domanda di assegnazione".

Art. 6
(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 3/2013, la parola: "anche" è soppressa.

Art. 7
(Modificazione all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "Il bando di concorso" sono inserite le seguenti: ", da sottoporre alla preventiva approvazione della Com-

6. Le Fonds régional pour les politiques du logement visé à l'art. 5 prend en charge les dépenses engagées pour la recherche et le repérage des logements nécessaires aux fins visées au premier alinéa, et ce, dans les limites des crédits qui lui sont alloués et dans le respect des pourcentages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2. Les Communes sur le territoire desquelles résident les ménages dont le besoin d'hébergement d'urgence est constaté participent à la couverture des dépenses susmentionnées selon le pourcentage établi par délibération du Gouvernement régional. Par ailleurs, les Communes qui ne s'acquittent pas de l'obligation de communication au sens du quatrième alinéa doivent prendre en charge les dépenses supplémentaires éventuellement supportées par la Région en vue du repérage d'autres logements.

7. Le Gouvernement régional fixe par délibération :

- a) Les modalités de présentation des demandes à la Commune territorialement compétente ;
- b) Les conditions qui justifient la nécessité d'un hébergement d'urgence ;
- c) Les critères de priorité et les procédures d'attribution des logements aux personnes figurant sur le classement territorial y afférent ;
- d) Les conditions, les critères et les modalités relatifs aux actions utiles aux fins de la réalisation des interventions visées au présent article ;
- e) Les conditions, les critères et les modalités, même d'ordre procédural, relatifs à la mise en place des dispositifs de premier accueil dans l'attente des solutions visées au quatrième alinéa. ».

Art. 5
(Modification de l'art. 18)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2013, après les mots : « le ménage du demandeur » sont insérés les mots : « ou du bénéficiaire ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2013, les mots : « Aux fins du présent titre » sont remplacés par les mots : « Uniquement aux fins de l'instruction de la demande d'attribution ».

Art. 6
(Modification de l'art. 22)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 3/2013, le mot : « même » est supprimé.

Art. 7
(Modification de l'art. 23)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/2013, après les mots : « Les avis de concours doivent » sont insérés les mots : « être soumis à l'approbation préalable de la Commis-

missione per le politiche abitative di cui all'articolo 25,».

Art. 8
(Modificazione all'articolo 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«2. In attuazione degli indirizzi del piano triennale di cui all'articolo 2, la Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) approva i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;
- b) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie, comprese quelle per la mobilità;
- c) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e sugli aggiornamenti delle graduatorie;
- d) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;
- e) valuta le domande di emergenza abitativa;
- f) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione senza titolo di cui agli articoli 41, 42 e 43;
- g) fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, autorizza la deroga ai limiti di cui all'articolo 16, nel caso di particolari situazioni debitamente documentate.».

Art. 9
(Modificazione all'articolo 26)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono, per il tramite del Comune, presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. In sede di esame delle opposizioni non possono essere valutate condizioni non segnalate con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla presente legge e dal bando.».

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 27
(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. Fermi restando i requisiti per l'accesso e le condizio-

sion pour les politiques du logement prévue par l'art. 25 et».

Art. 8
(Modification de l'art. 25)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«2. En application des orientations du plan triennal visé à l'art. 2, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes :

- a) Approuver les avis de concours pour l'attribution des logements sociaux ;
- b) Contrôler l'instruction des demandes aux fins de la formation et de l'actualisation des classements, y compris celui relatif aux demandes de mobilité ;
- c) Se prononcer sur les recours contre la formation et l'actualisation des classements ;
- d) Déclarer les cas d'impayés involontaires ;
- e) Examiner les demandes d'attribution d'urgence d'un logement ;
- f) Dans les cas d'annulation, de déchéance et d'occupation illégale visés aux art. 41, 42 et 43, émettre un avis obligatoire et contraignant ;
- g) Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 29, autoriser la dérogation aux conditions visées à l'art. 16, dans des cas particuliers dûment documentés.».

Art. 9
(Modification de l'art. 26)

1. Le troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3. Dans le délai établi par la Commune en cause, soit vingt jours au plus à compter de l'expiration de la publication du classement, les intéressés peuvent introduire, par l'intermédiaire de ladite Commune, un recours sur papier libre devant la Commission qui se prononce dans les trente jours qui suivent l'expiration dudit délai. Lors de l'examen du recours, les conditions qui n'ont pas été signalées suivant les modalités et dans les délais établis par la présente loi et par l'avis de concours ne peuvent être prises en compte.».

Art. 10
(Remplacement de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 27
(Actualisation du classement)

1. Sans préjudice des conditions requises en vue de

ni determinanti punteggio stabiliti dall'ultimo bando pubblicato, gli aspiranti assegnatari non inseriti in graduatoria e quelli già inseriti che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli possono presentare una nuova domanda al Comune interessato a partire dal 1° febbraio sino al 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi del comma 1, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria.
3. Per le nuove domande presentate ai sensi del comma 1, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 19 e l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 21 sono effettuate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nei confronti degli aspiranti assegnatari già inseriti in graduatoria e che non hanno presentato una nuova domanda, il Comune provvede d'ufficio all'aggiornamento dei punteggi definiti nel bando con riferimento al permanere dei requisiti di residenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), alle condizioni soggettive di cui all'allegato A, lettera a), numero 12, e all'eventuale inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa. Gli aspiranti assegnatari che non risultino più in possesso dei requisiti per l'accesso sono cancellati dalla graduatoria.
5. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, aggiornata con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari, gli interessati possono, per il tramite del Comune, presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
6. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
7. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.”.

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013 è abrogato.

l'accès aux logements locatifs et de l'attribution des points au sens du dernier avis de concours publié, les aspirants à l'attribution d'un logement non encore inscrits au classement et ceux qui le sont déjà et qui souhaitent faire valoir des conditions plus favorables peuvent présenter leur demande aux bureaux de la Commune concernée à compter du 1^{er} février et jusqu'au 30 juin de chaque année.

2. Au plus tard les 31 octobre de chaque année, la Commission procède à l'actualisation du classement sur la base des demandes déposées au sens du premier alinéa.
3. Aux fins de l'instruction des demandes présentées au sens du premier alinéa, la date de référence pour la vérification des conditions requises au sens de l'art. 19 et l'attribution des points visés à l'art. 21 est fixée au 31 décembre de l'année précédente.
4. En ce qui concerne les demandeurs déjà inscrits sur le classement et n'ayant pas déposé de nouvelle demande, la Commune procède d'office à l'actualisation des points aux termes de l'avis de concours, eu égard à la permanence des conditions de résidence visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 19, à la condition personnelle visée au point 12 de la lettre a) de l'annexe A et à l'éventuelle inscription sur le classement relatif au besoin d'hébergement d'urgence. Les demandeurs qui ne remplissent plus l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'accès aux logements locatifs sont radiés du classement.
5. Dans le délai établi par la Commune en cause, soit vingt jours au plus à compter de la publication du classement actualisé par l'insertion de nouveaux demandeurs ou le changement de rang des aspirants à l'attribution d'un logement déjà inscrits, les intéressés peuvent introduire, par l'intermédiaire de la dite Commune, un recours sur papier libre devant la Commission qui se prononce dans les trente jours qui suivent l'expiration dudit délai.
6. À l'issue de l'examen des recours, la Commission dresse le classement définitif en y insérant ou en remplaçant les demandeurs intéressés et le transmet à la Commune concernée en vue de son approbation.
7. Le classement définitif est publié au tableau d'affichage de la Commune concernée pendant quinze jours consécutifs et demeure valable jusqu'à la publication de l'actualisation suivante.».

Art. 11
(Modification de l'art. 28)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

2. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013, le parole: "Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva," sono soppresse.

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 3/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , alla tipologia delle unità immobiliari e alla composizione del nucleo familiare".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:
- «2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio rispondente ad entrambe le caratteristiche di cui all'articolo 16, al soggetto avente titolo può essere proposto, tenuto conto delle esigenze del nucleo familiare, un alloggio adeguato ad una sola delle predette caratteristiche. Al fine di consentire la razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio pubblico, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio rispondente ad una sola o ad entrambe le caratteristiche riferite ai parametri di adeguatezza immediatamente inferiori ai sensi del medesimo articolo 16. In tale ultimo caso, l'eventuale rinuncia non comporta la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.»

Art. 13
(Modificazione all'articolo 35)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono inserite le seguenti: " , per mezzo di apposite graduatorie da sottoporre entro il 31 ottobre di ogni anno all'approvazione della Commissione,".

Art. 14
(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 3/2013 è abrogato.

Art. 15
(Modificazione all'articolo 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:
- «2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'ISEE del nucleo familiare e co-

2. Au troisième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/2013, les mots : « Si une année s'est écoulée depuis la date d'insertion ou de déplacement au sein du classement définitif, » sont supprimés.

Art. 12
(Modification de l'art. 29)

1. Au premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 3/2013, les mots : « sur la base de l'ordre du classement définitif » sont remplacés par les mots : « a lieu sur la base de l'ordre du classement définitif, du type d'unité immobilière disponible et de la composition du ménage et ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
- «2. Au cas où aucun des logements disponibles ne serait approprié au sens du premier alinéa de l'art. 16, il est possible de proposer au bénéficiaire en cause un logement remplissant une seule des conditions visées audit alinéa, sans préjudice des exigences du ménage. Afin de permettre la rationalisation de l'utilisation du parc de logements publics, il peut être proposé au bénéficiaire un logement remplissant l'une ou l'ensemble des conditions visées audit art. 16 mais à un degré immédiatement inférieur à celui qui conviendrait à son ménage. En cette dernière occurrence, la renonciation n'entraîne ni la déchéance du droit à l'attribution, ni l'exclusion du classement.»

Art. 13
(Modification de l'art. 35)

1. Au début du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 3/2013, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Par l'établissement de classements ad hoc destinés à être soumis à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année, les ».

Art. 14
(Modification de l'art. 36)

1. Le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

Art. 15
(Modification de l'art. 37)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
- «2. Aux fins de la fixation du loyer annuel, les organismes gestionnaires demandent chaque année l'attestation de l'ISEE du ménage et, en tout état

munque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione economica determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dalla data stabilita con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 16
(Modificazione all'articolo 39)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/2013, le parole: “con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, devono versare all'ente gestore un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla medesima deliberazione della Giunta regionale”.

Art. 17
(Modificazione all'articolo 48)

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:
“1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono, nell'ordine, i seguenti:
a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;
b) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1;
c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;
d) alloggi in edifici già parzialmente alienati.”.

Art. 18
(Modificazione all'articolo 49)

1. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresi quelli assegnati con le procedure dell'emergenza abitativa con canone a totale carico del nucleo assegnatario”.

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 50)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/2013,

de cause, de toutes les personnes qui occupent habituellement le logement. Tout changement de la situation économique comporte l'application du nouveau loyer à compter de la date établie par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 16
(Modification de l'art. 39)

1. Au troisième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/2013, les mots: « par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 20, verser à l'organisme gestionnaire, à compter du mois suivant la vérification effectuée par ce dernier, un loyer rajusté en fonction des valeurs maximales établies par la délibération du Gouvernement régional évoquée au premier alinéa de l'art. 37 » sont remplacés par les mots: « par la délibération du Gouvernement régional évoquée au premier alinéa de l'art. 37, verser à l'organisme gestionnaire un loyer rajusté en fonction des valeurs maximales établies par ladite délibération ».

Art. 17
(Modification de l'art. 48)

1. Le premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« 1. Les critères de priorité évoqués à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 47 et devant être appliqués par les organismes propriétaires dans l'établissement de leurs propositions de plan de vente sont fixés comme suit:
a) Logements occupés par des locataires ayant manifesté leur volonté de les acheter;
b) Logements dont le loyer correspond aux valeurs maximales définies par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 37;
c) Logements dont les frais d'entretien sont supérieurs à la moyenne;
d) Logements situés dans des immeubles déjà partiellement aliénés. ».

Art. 18
(Modification de l'art. 49)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 3/2013, il est inséré les mots suivants: « y compris celles relatives aux logements attribués selon les procédures d'hébergement d'urgence dont le loyer est entièrement à la charge du ménage bénéficiaire », précédés d'une virgule.

Art. 19
(Modification de l'art. 50)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 50 de la

le parole: “sono venduti” sono sostituite dalle seguenti:
“possono essere venduti”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche in ragione di motivate situazioni personali del nucleo familiare”.

Art. 20
(Modificazione all'articolo 51)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/2013 è soppresso.

Art. 21
(Modificazione all'articolo 52)

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di vent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto, determinato con le modalità di cui al comma 3, è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.”.

Art. 22
(Modificazione all'articolo 56)

1. Il comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono costituire unità abitative indipendenti.”.

Art. 23
(Sostituzione dell'articolo 57)

1. L'articolo 57 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 57
(Agevolazioni)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, secondo le modalità di cui al capo III del titolo IV, mutui agevolati fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.
2. Nei casi di cui al comma 1, in relazione a interventi straordinari in materia di politiche abitative promossi

LR n° 3/2013, les mots : «sont vendus» sont remplacés par les mots : «peuvent être vendus».

2. À la fin de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 3/2013, il est inséré les mots : «notamment en raison de situations personnelles des membres de leur ménage dûment documentées», précédés d'une virgule.

Art. 20
(Modification de l'art. 51)

1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 3/2013 est supprimée.

Art. 21
(Modification de l'art. 52)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«4. Pendant vingt ans à compter de la date de passation du contrat de vente, l'organisme qui cède un logement peut exercer un droit de préemption sur celui-ci. En l'occurrence, le prix calculé au sens du troisième alinéa est augmenté de la valeur des travaux d'amélioration réalisés par le nouveau propriétaire, évaluée par une expertise établie par les soins dudit organisme et tenant compte de l'état d'entretien du logement.».

Art. 22
(Modification de l'art. 56)

1. Le troisième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3. Les logements visés au deuxième alinéa doivent constituer des unités immobilières indépendantes.».

Art. 23
(Modification de l'art. 57)

1. L'art. 57 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 57
(Aides)

1. En vue de la réalisation des travaux visés au premier alinéa de l'art. 56, le Gouvernement régional peut accorder, suivant les modalités visées au chapitre III du titre IV, des prêts bonifiés jusqu'à 80 p. 100 au maximum de la dépense éligible, à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.
2. Au cas où des actions extraordinaires en matière de politiques du logement seraient lancées et financées

e finanziati a livello statale o europeo, la Giunta regionale può inoltre concedere contributi in forma di cofinanziamenti in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammissibile, con proporzionale riduzione della percentuale di finanziamento agevolato di cui al comma 1.”.

Art. 24
(Modificazioni all'articolo 58)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: “dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “delle agevolazioni”.
2. Al comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: “pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “pena la revoca delle agevolazioni ai sensi degli articoli 66, comma 3, e 86, comma 3”.
3. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: “di contributo” sono sostituite dalle seguenti: “di agevolazione”.
4. Il comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di mancata concessione delle agevolazioni, la convenzione non produce alcun effetto.”.

Art. 25
(Modificazione all'articolo 59)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile ad agevolazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, le modalità di calcolo delle superfici e i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.”.

Art. 26
(Modificazioni all'articolo 61)

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 3/2013 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 3/2013, le parole: “In mancanza degli accordi di cui al comma 1,” sono soppresse.

Art. 27
(Modificazioni all'articolo 68)

1. All'articolo 68 della l.r. 3/2013, sono apportate le se-

par l'État ou l'Union européenne relativement aux cas visés au premier alinéa, le Gouvernement régional peut, par ailleurs, octroyer des financements en capital jusqu'à 20 p. 100 au maximum de la dépense éligible. En l'occurrence, le pourcentage de dépense éligible couvert par le prêt bonifié accordé au sens du premier alinéa est réduit proportionnellement.».

Art. 24
(Modification de l'art. 58)

1. Au premier alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots: «des aides» sont remplacés par les mots: «des financements».
2. Au troisième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots: «sous peine de retrait de l'aide selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 66» sont remplacés par les mots: «sous peine de retrait des financements selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 66 et au troisième alinéa de l'art. 86».
3. Au cinquième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots: «d'aide» sont remplacés par les mots: «de financement».
4. Le sixième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«6. Au cas où la demande de financement serait rejetée, la convention ne produit aucun effet.».

Art. 25
(Modification de l'art. 59)

1. Le premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Aux fins du calcul de la dépense éligible, le Gouvernement régional établit, par délibération, le type des travaux admissibles, les modalités de calcul des superficies et le plafond des coûts pour chaque type d'intervention.».

Art. 26
(Modification de l'art. 61)

1. Le premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 3/2013 est abrogé.
2. Au deuxième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 3/2013, les mots: «En l'absence des accords mentionnés au premier alinéa,» sont supprimés.

Art. 27
(Modification de l'art. 68)

1. L'art. 68 de la LR n° 3/2013 subit les modifications sui-

guenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici, definiti dai piani regolatori generali comunali (PRG) come zone territoriali di tipo A, e, all'esterno di tali zone, di quelli classificati monumento, documento o di pregio storico culturale, architettonico o ambientale, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.”;

b) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 3/2013, le parole: “e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1)” sono sostituite dalle seguenti: “e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74”.

Art. 28
(Modificazione all'articolo 69)

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“1. I mutui concessi ai sensi del presente titolo sono, di norma, assistiti da idonea garanzia reale o personale, in relazione alla tipologia dell'intervento finanziato e alle caratteristiche del mutuo, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.”.

Art. 29
(Modificazione all'articolo 72)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 3/2013, le parole: “pari o” sono soppresse.

Art. 30
(Sostituzione dell'articolo 74)

1. L'articolo 74 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 74
(Rinvio)

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui

vantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«1. La Région favorise l'octroi de prêts bonifiés pour la réalisation de mesures relatives à la résidence principale et pour le réaménagement des bâtiments situés dans les centres historiques, définis par le plan régulateur général de chaque commune comme zones A, ou, en dehors des dites zones, des bâtiments classés comme monuments, comme documents ou d'intérêt historique, culturel, architectural et environnemental, à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA.»;

b) À la lettre e) du deuxième alinéa, les mots : « et au règlement régional n°2 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux n°1 du 27 mai 2002 , n°1 du 17 août 2004 et n°1 du 18 janvier 2007) » sont remplacés par les mots : « et à la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 28
(Modification de l'art. 69)

1. Le premier alinéa de l'art. 69 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«1. Tout prêt octroyé au sens du présent titre doit, en règle générale, être garanti par une sûreté réelle ou personnelle appropriée, en fonction de ses caractéristiques et du type d'intervention, aux termes de la délibération du Gouvernement régional prise à cet effet.».

Art. 29
(Modification de l'art. 72)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 72 de la LR n° 3/2013, les mots : « égale ou » sont supprimés.

Art. 30
(Remplacement de l'art. 74)

1. L'art. 74 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 74
(Dispositions de renvoi)

1. Limitativement aux prêts octroyés aux personnes

all'articolo 73, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione adottata previo parere della Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

- a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
- b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;
- c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
- e) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;
- f) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;
- g) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- h) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.”.

Art. 31
(Modificazioni all'articolo 75)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 75 della l.r. 3/2013, le parole: “dal regolam. reg. 2/2009” sono sostituite dalle seguenti: “dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74”.

Art. 32
(Modificazione all'articolo 76)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 3/2013, le parole: “con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009” sono sostituite dalle seguenti: “con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74”.

Art. 33
(Modificazione all'articolo 77)

1. Al numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 3/2013, le parole: “dal regolam. reg. 2/2009” sono sostituite dalle seguenti: “dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74”.

visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73, le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière et publiée au Bulletin officiel de la Région :

- a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts ;
- b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100 ;
- c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles modalités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;
- d) La durée maximale des différents types de prêt, qui ne doit pas dépasser les trente ans, et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;
- e) Les limites maximales de surface des habitations devant être construites, les types de travaux admissibles, ainsi que les critères d'établissement des caractéristiques techniques des bâtiments et des habitations et des dépenses éligibles ;
- f) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;
- g) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;
- h) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci. ».

Art. 31
(Modification de l'art. 75)

1. Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 75 de la LR n° 3/2013, les mots : « par le RR n° 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 32
(Modification de l'art. 76)

1. Au premier alinéa de l'art. 76 de la LR n° 3/2013, les mots : « par délibération du Gouvernement régional au sens du RR n° 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 33
(Modification de l'art. 77)

1. Au point 3) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 77 de la LR n° 3/2013, les mots : « par le RR n° 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 34
(Modificazione all'articolo 78)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 3/2013, le parole: "con il regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 35
(Modificazione all'articolo 84)

1. Il comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, individua l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui al capo III del titolo IV, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione."

Art. 36
(Inserimento del capo IIIbis nel titolo IV)

1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 3/2013, è aggiunto il seguente:

“CAPO IIIBIS
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE
DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RIFACIMENTO
DEL MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA

Art. 86bis
(Interventi)

1. Al fine di salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale tramite la valorizzazione e il mantenimento degli elementi tradizionali, con particolare riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra, la Giunta regionale concede mutui agevolati per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73 e secondo le modalità di cui al capo II.
2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

Art. 86ter
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:
 - a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
 - b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fer-

Art. 34
(Modification de l'art. 78)

1. Au premier alinéa de l'art. 78 de la LR n°3/2013, les mots: «par le RR n°2/2009» sont remplacés par les mots: «par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74».

Art. 35
(Modification de l'art. 84)

1. Le premier alinéa de l'art. 84 de la LR n°3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, le montant des ressources disponibles en vue du financement des travaux visés au chapitre III du titre IV, dans les limites des crédits du fonds de roulement.».

Art. 36
(Insertion du chapitre IIIbis du titre IV)

1. Après le chapitre III du titre IV de la LR n°3/2013, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé:

«CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS POUR L'OCTROI
DE PRÊTS BONIFIÉS EN VUE DE LA RÉFECTION
DES COUVERTURES EN LAUZES

Art. 86bis
(Mesures)

1. Afin de sauvegarder les biens environnementaux et paysagers du territoire régional par la valorisation et le maintien des éléments traditionnels et, notamment, des couvertures en lauzes des bâtiments, le Gouvernement régional octroie des prêts bonifiés en vue de la réfection des dites couvertures aux personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 73, suivant les modalités évoquées au chapitre II.
2. Les prêts bonifiés en cause sont octroyés à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

Art. 86ter
(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région:
 - a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts;

- mo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;
- c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
 - d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
 - e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;
 - f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
 - g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli."

Art. 37

(Inserimento del capo IIIter nel titolo IV)

1. Dopo il capo IIIbis del titolo IV della l.r. 3/2013, come introdotto dall'articolo 36, è aggiunto il seguente:

"CAPO III TER
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE
DI MUTUI AGEVOLATI PER INTERVENTI
DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO

Art. 86quater
(Interventi)

1. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati a prima abitazione, la Regione concede mutui agevolati di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi.
2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

Art. 86quinquies
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:
 - a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
 - b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la detrazione è finanziata fino al 100 per cento;
 - c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammorta-

- b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100;
- c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles modalités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement;
- d) La durée maximale des différents types de prêt, qui ne doit pas dépasser les trente ans, et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes;
- e) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts;
- f) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée;
- g) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci. ».

Art. 37

(Insertion du chapitre IIIter du titre IV)

1. Après le chapitre III bis du titre IV de la LR n° 3/2013, tel qu'il a été introduit par l'art. 36, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE III TER
DISPOSITIONS POUR L'OCTROI
DE PRÊTS BONIFIÉS EN VUE DES TRAVAUX
DE RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS PRIVÉS

Art. 86 quater
(Mesures)

1. Afin d'aider la réalisation des travaux de réaménagement des bâtiments privés à usage de résidence principale, la Région octroie des prêts bonifiés d'un montant non supérieur au montant total théorique des déductions fiscales prévues par les dispositions étatiques en la matière.
2. Les prêts bonifiés en cause sont octroyés à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

Art. 86quinquies
(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région :
 - a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts;
 - b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100;
 - c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles moda-

- mento;
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
 - e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;
 - f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
 - g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.”.

Art. 38
(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/2013, come sostituito dall'articolo 21 della presente legge, si applica anche ai contratti di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli interventi di cui all'articolo 86quater della l.r. 3/2013, introdotto dall'articolo 37 della presente legge, eseguiti negli anni 2015 e 2016, continuano ad essere finanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

Art. 39
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 e gli articoli da 7 a 13 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18);
 - b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18));
 - c) il regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), e l'articolo 32 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23 (Riordino dell'attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali), a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione

- lités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;
- d) La durée maximale des différents types de prêt et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;
 - e) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;
 - f) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;
 - g) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci.».

Art. 38
(Dispositions transitoires)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 3/2013, tel qu'il résulte du remplacement au sens de l'art. 21, s'applique également aux contrats d'achat de logements sociaux déjà passés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les mesures visées à l'art. 86 quater de la LR n° 3/2013, tel qu'il a été introduit par l'art. 37, et réalisées en 2015 et 2016 continuent d'être financées au sens de l'art. 31 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017).

Art. 39
(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions indiquées ci-après sont abrogées :
 - a) La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} et les articles de 7 à 13 de la loi régionale n° 13 du 1^{er} juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) ;
 - b) Les art. 2, 3, 4 et 5 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008 (Modification de la loi régionale n° 13 du 1^{er} juin 2007, portant nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) ;
 - c) Le règlement régional n° 2 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux n° 1 du 27 mai 2002, n° 1 du 17 août 2004 et n° 1 du 18 janvier 2007) et l'art. 32 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011 (Réorganisation de l'activité des Commissions permanentes du Conseil siégeant en formation consultative et modification de lois et de règlements régionaux), à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibé-

della Giunta regionale di cui all'articolo 74 della l.r. 3/2013, come sostituito dall'articolo 30 della presente legge;

- d) il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);
 - e) i commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e ad altre disposizioni in materia di governo del territorio).
2. Al titolo della l.r. 13/2007, le parole: "e disciplina dei relativi benefici economici" sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 luglio 2016

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 79;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 573 del 29 aprile 2016);
- Presentato al Consiglio regionale in data 3 maggio 2016;
- Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 6 maggio 2016;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 27 maggio 2016;
- Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 7 luglio 2016, con emendamenti e relazione del Consigliere MARQUIS;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2016 con deliberazione n. 2272/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 20 luglio 2016;

ration du Gouvernement régional visée à l'art. 74 de la LR n° 3/2013, tel qu'il résulte du remplacement au sens de l'art. 30;

- d) Le premier alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014);
 - e) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 (Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, et d'autres dispositions en matière de gouvernement du territoire).
2. Dans le titre de la LR n° 13/2007, les mots: «réglementation des subventions y afférentes» sont supprimés, ainsi que la virgule qui les précède.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 juillet 2016.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 79;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 573 du 29 avril 2016);
- présenté au Conseil régional en date du 3 mai 2016;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 6 mai 2016;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 27 mai 2016;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 7 juillet 2016, - avec amendements et rapport du Conseiller MARQUIS;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15 juillet 2016 délibération n. 2272/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 20 juillet 2016;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
21 luglio 2016, n. 13.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:
“[2. Il Fondo è alimentato da:...]”

e) *eventuali risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;*”.

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“5. *Ai fini di cui al comma 1, ogni ente proprietario o gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunica alla struttura competente l'elenco degli alloggi assegnabili entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità.*”.

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. *La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di:*

- a) *contributi a favore dei soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione;*
- b) *contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori.*”.

⁽⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. *I contributi non possono coprire integralmente gli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo, tenuto conto di altre provvidenze percepite per le medesime finalità.*”.

Nota all'articolo 4:

⁽⁵⁾ L'articolo 13 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“Art. 13
(Emergenza abitativa)

1. *La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali e imprevedibili emergenze abitative segnalate dai*

Comuni o da altri enti pubblici, promuove e incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.

2. *Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:*

- a) *disagio sociale o sanitario;*
- b) *procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.*

3. *Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa sono coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:*

- a) *le forme e le modalità di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalità di controllo sull'attuazione degli stessi;*
- b) *le modalità di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.*

4. *L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 2 è disposta dal Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione di ammissibilità effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25.*

5. *Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate preferibilmente nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto nella situazione di emergenza attraverso:*

- a) *l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio regionale;*
- b) *la stipula di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata da assegnare al beneficiario;*
- c) *l'acquisizione della disponibilità di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.*

6. *Il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri a carico dei Comuni derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza.*

7. *La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:*

- a) *le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;*

- b) le modalità di presentazione delle domande;
- c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;
- d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
- e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5;
- f) la percentuale di copertura degli oneri a carico dei Comuni di cui al comma 6, in misura, comunque, non superiore all'80 per cento.”.

Nota all'articolo 5:

⁽⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Ai fini di cui al presente titolo, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.”.

⁽⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. Ai fini di cui al presente titolo, i componenti minori del nucleo familiare sono considerati nel solo caso in cui assolvano regolarmente l'obbligo scolastico nel territorio regionale.”.

Nota all'articolo 6:

⁽⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni interessati, l'emanazione di bandi speciali.”.

Nota all'articolo 7:

⁽⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale

pubblica e i relativi punteggi;

- c) il contenuto delle domande e il termine per la loro presentazione, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- d) gli eventuali documenti non direttamente acquisibili dalla pubblica amministrazione da allegare alla domanda.”.

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. La Commissione per le politiche abitative svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;
- b) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e agli aggiornamenti delle graduatorie;
- c) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;
- d) esamina le domande di emergenza abitativa;
- e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione illegale.”.

Nota all'articolo 9:

⁽¹¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.”.

Nota all'articolo 10:

⁽¹²⁾ L'articolo 27 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“Art. 27

(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. A partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, i nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare una nuova domanda al Comune interessato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli interessati possono presenta-

re opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.".

Note all'articolo 11:

⁽¹³⁾ Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"2. Nel caso in cui non sia trascorso un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva o siano intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune verifica il permanere del solo requisito di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c)."

⁽¹⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 19 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, i punteggi relativi alle nuove condizioni sono calcolati per rideterminare il punteggio finale."

Note all'articolo 12:

⁽¹⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune territorialmente competente in base all'ordine della graduatoria definitiva."

⁽¹⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato ad una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 16. In tale caso, l'eventuale rinuncia è giustificata."

Note all'articolo 13:

⁽¹⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 13 feb-

braio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica promuovono la mobilità, anche tra diversi enti gestori, al fine di perseguire una migliore efficienza nell'utilizzo delle unità abitative."

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:

- a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;
- b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico."

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'ISE del nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione reddituale determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo."

Nota all'articolo 16:

⁽²⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"3. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, se in possesso di un valore ISE o ISEE superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1."

Nota all'articolo 17:

⁽²¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

"1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di

piano di vendita, sono i seguenti:

- a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;
- b) alloggi in edifici già parzialmente alienati;
- c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;
- d) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.

Nota all'articolo 18:

⁽²²⁾ Il comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Ai fini del calcolo dei cinque anni di cui al comma 1, lettera a), è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.”

Note all'articolo 19:

⁽²³⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita non acquistati dai rispettivi assegnatari e divenuti disponibili sono venduti, all'interno di ciascuna fascia di priorità, al miglior offerente, sulla base del prezzo di vendita, nel seguente ordine:”

⁽²⁴⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“a) a coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;”

Nota all'articolo 20:

⁽²⁵⁾ L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“Per gli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, il prezzo di vendita è determinato prendendo a riferimento il valore massimo, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dallo stesso osservatorio.”

Nota all'articolo 21:

⁽²⁶⁾ Il comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di trent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto è aumentato del valore delle migliori approntate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.”

Nota all'articolo 22:

⁽²⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
- b) costituire unità abitative indipendenti;
- c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 95 metri quadrati.”

Nota all'articolo 23:

⁽²⁸⁾ L'articolo 57 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“Art. 57
(Contributi)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, a fondo perso, contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammissibile.
2. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.”

Note all'articolo 24:

⁽²⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente e il Comune territorialmente competente.”

⁽³⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“3. Il periodo di cui al comma 2, lettera a), decorre dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione e le eventuali interruzioni sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 3.”

⁽³¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“5. Nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione della convenzione, il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 4.”

⁽³²⁾ Il comma 6 dell'articolo 58 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“6. Qualora la domanda di contributo non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.”.

Nota all'articolo 25:

⁽³³⁾ Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, quali la manutenzione straordinaria, il recupero primario e secondario e il recupero di edifici da acquistare, determina le modalità di calcolo delle superfici e stabilisce i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.”.

Note all'articolo 26:

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. Il canone di locazione è determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).”.

⁽³⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo, definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 87, per gli interventi di nuova edificazione e la superficie utile dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'articolo 59.”.

Note all'articolo 27:

⁽³⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.”.

⁽³⁷⁾ La lettera e) del comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“[2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti risorse:]

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni di cui

all'articolo 86 e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1).”.

Nota all'articolo 28:

⁽³⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“1. I mutui concessi ai sensi del presente Titolo devono essere sempre assistiti da garanzia reale.”.

Nota all'articolo 29:

⁽³⁹⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

“[1. La Regione concede mutui agevolati a favore della prima abitazione per i seguenti interventi:]

a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;”.

Nota all'articolo 30:

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 74 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

*“Art. 74
(Regolamento regionale)*

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), il regolam. reg. 2/2009 disciplina:

- a) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai mutui;*
- b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 per cento;*
- c) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare dell'ISE (*), e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;*
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;*
- e) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT;*
- f) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;*

- g) i tempi di attuazione e le procedure per l'ammissione ai benefici;
- h) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- i) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione degli stessi.”.

Nota all'articolo 31:

⁽⁴¹⁾ I commi 2 e 3 dell'articolo 75 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedevano quanto segue:

- “2. L'accesso ai mutui è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito previsti dal regolam. reg. 2/2009. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soci assegnatari degli alloggi, indipendentemente dalla volontà o meno di usufruire del finanziamento regionale. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.
3. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito, i tassi di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di ammortamento, sono determinati con i criteri stabiliti dal regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 32:

⁽⁴²⁾ Il comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 77, devono essere presentate alla struttura competente, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 33:

⁽⁴³⁾ Il numero 3), lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “3) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 34:

⁽⁴⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “1. La cooperativa edilizia proprietaria dell'abitazione costruita o recuperata con il finanziamenti di cui al presente Capo è soggetta ai vincoli e alle sanzioni fissate con il regolam. reg. 2/2009.”.

Nota all'articolo 35:

⁽⁴⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 13 feb-

braio 2013, n. 3 prevedeva quanto segue:

- “1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata.”.

Note all'articolo 39:

⁽⁴⁶⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

- “[2. La presente legge in particolare:]
c) stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi economici concedibili.”.

⁽⁴⁷⁾ Gli articoli da 7 a 13 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedevano quanto segue:

“Art. 7

(Contributi. Esercizio delle relative funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), e in relazione all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata, di concedere, ai soggetti tenuti al predetto obbligo, i contributi a fondo perduto determinati con le modalità di cui all'articolo 8.(5a)
2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale e le risorse finanziarie occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2013. (6)
4. L'assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie è disposta con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998.

Art. 8

(Modalità di determinazione dei contributi)

1. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose di pietra aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota 1300 metri sul livello del mare.

2. La misura unitaria teorica del contributo è stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, previa determinazione annuale dei costi analitici unitari presunti delle tipologie di tetto di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale definisce, inoltre, in relazione alle disponibilità di bilancio, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile nell'anno di riferimento, determinandola in percentuale rispetto alla misura unitaria teorica.
3. In base al tipo di opere eseguite, la misura unitaria del contributo concedibile è così determinata:
 - a) fino ad un massimo di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di costruzione e ricostruzione totale;
 - b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento dell'orditura principale e sostituzione completa dell'orditura secondaria, restando esclusa ogni altra componente concorrente alla formazione della struttura del tetto, o con recupero delle lose inferiore al 50 per cento;
 - c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di ricostruzione con mantenimento dell'orditura principale e secondaria o con recupero delle lose superiore al 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.
4. Per la determinazione del contributo concedibile, si considera la misura unitaria effettiva relativa all'anno solare di presentazione della relativa domanda.
5. La Giunta regionale dispone un incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione al tipo e alla qualità del materiale utilizzato, sulla base di specifici coefficienti di rispondenza correlati alle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1.
6. La Giunta regionale dispone un ulteriore incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le costruzioni site in zone non raggiungibili con viabilità ordinaria.
7. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo è determinato detraendo dalla superficie del tetto la superficie dell'impianto.

Art. 9
(Divieto di cumulo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche previste per le medesime iniziative.

Art. 10
(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.

Art. 11
(Vigilanza)

1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2.
2. L'esito dei controlli disposti ai sensi del presente articolo è comunicato al Comune territorialmente competente, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Art. 12
(Revoca)

1. Il contributo è revocato quando dai controlli effettuati emerge la non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso.
2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 13
(Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi

preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande, la documentazione da allegare, i termini, gli atti e le operazioni necessari per l'istruttoria e la definizione delle pratiche.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.”.

⁽⁴⁸⁾ Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 prevedevano quanto segue:

“Art. 2

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2007, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2007, le parole: “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2011”.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2007, le parole: “trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso” sono sostituite dalle seguenti: “vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione”.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2.”.

⁽⁴⁹⁾ L'articolo 32 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23 prevedeva quanto segue:

“Art. 32

(Modificazione al regolamento regionale
26 maggio 2009, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), è sostituito dal seguente:

“3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti.”.

⁽⁵⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevedeva quanto segue:

“1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), le parole: “fino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”.

⁽⁵¹⁾ I commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 prevedevano quanto segue:

“3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.

4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 1 e 3, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

- a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;
- b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;
- c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.”.

⁽⁵²⁾ Il titolo della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue: “Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.”.

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.

Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Politica di sviluppo rurale
- Art. 3 Compatibilità con la normativa europea
- Art. 4 Definizioni

CAPO II
TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

- Art. 5 Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria
- Art. 6 Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Art. 7 Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura
- Art. 8 Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
- Art. 9 Aiuti al settore zootecnico
- Art. 10 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria
- Art. 11 Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo
- Art. 12 Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo
- Art. 13 Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Art. 14 Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche
- Art. 15 Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali
- Art. 16 Interventi diretti
- Art. 17 Animazione sociale e culturale delle comunità
- Art. 18 Infrastrutture rurali
- Art. 19 Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 20 Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura
- Art. 21 Vincoli e divieti
- Art. 22 Controlli
- Art. 23 Revoca

CAPO IV
FONDO DI ROTAZIONE

- Art. 24 Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione
- Art. 25 Garanzie
- Art. 26 Convenzione
- Art. 27 Controllo contabile

- Art. 28 Durata del mutuo
- Art. 29 Tasso d'interesse
- Art. 30 Estinzione anticipata e accollo del mutuo

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 Rinvio
- Art. 32 Disposizioni transitorie
- Art. 33 Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24
- Art. 34 Abrogazioni
- Art. 35 Disposizioni finanziarie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.
2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) ammodernamento del sistema agricolo e agro- alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;
 - b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;
 - c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;
 - d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;
 - e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;
 - f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;
 - g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;
 - h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie autoctone;
 - i) valorizzazione del comparto vegetale;
 - j) valorizzazione della biodiversità e delle produzioni integrate e biologiche e sostegno alla biosicurezza.

Art. 2
(Politica di sviluppo rurale)

1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole operanti sul territorio regionale, a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, a incentivare la diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, a valorizzare il patrimonio rurale e ambientale e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.
2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui alla presente legge, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 3

(Compatibilità con la normativa europea)

1. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
 - c) prodotto agricolo: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
 - e) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - f) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita, da parte di un produttore primario, a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
 - g) imprese del settore dell'acquacoltura: le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013;
 - h) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
 - i) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore, calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
 - j) equivalente sovvenzione lorda: l'importo dell'aiuto, se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - k) intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - l) giovane agricoltore: la persona fisica di età non superiore a quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo dell'azienda;
 - m) opere in economia: le opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;
 - n) consulenza: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 5

(Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria)

1. Per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale

nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle norme europee vigenti nelle predette materie;
 - c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
 - d) adempimento degli impegni assunti in materia agro-climatico-ambientale, con particolare riferimento allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità della rete Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;
 - e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. Nel rispetto degli obiettivi elencati, gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi anche al fine di garantire la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza di animali e per la realizzazione di produzioni locali.
3. Sono considerati ammissibili:
- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, ivi compresi gli impianti di colture specializzate, gli impianti e attrezzature fissi; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;
 - b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino al loro valore di mercato;
 - c) i costi per la realizzazione di impianti connessi alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, purché la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa;
 - d) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
 - e) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - f) i costi per gli investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);
 - g) i costi per gli investimenti irrigui che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - h) i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro, nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali;
 - i) i costi relativi a interventi preventivi specifici, nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali;
 - j) gli oneri derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.
4. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) il capitale circolante;
 - b) l'acquisto di diritti di produzione, di diritti all'aiuto e di piante annuali;
 - c) l'impianto di piante annuali;
 - d) i lavori di drenaggio collegati a bonifiche agrarie;
 - e) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani

- agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento;
- f) l'acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti legati agli eventi di cui al comma 1, lettera e).
6. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 3, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato, stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.).
7. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), e per quelli collegati alle predette lettere ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3:
- a) i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola;
- b) gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte delle aziende agricole operanti nel territorio di riferimento.
8. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 6

(Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.
2. Sono considerati ammissibili:
- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;
- b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;
- c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
- d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.
3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I della l.r. 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
4. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) il capitale circolante;
- b) gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- c) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.
5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINAOSTA S.p.A..
6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), e per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma, i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 7

(Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.
2. Sono considerati ammissibili:
 - a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi totali dell'intervento oggetto di aiuto;
 - b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;
 - c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
 - d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici, nonché per l'acquisizione di marchi commerciali;
 - e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.
3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I della l.r. 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
4. Non sono considerati costi ammissibili:
 - a) il capitale circolante;
 - b) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.
5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINAOSTA S.p.A..
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 190/45 del 28 giugno 2014.

Art. 8

(Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli)

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini, sostenuti per la compravendita e la permuta di terreni agricoli.
2. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 9

(Aiuti al settore zootecnico)

1. Al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, nonché al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori:

- a) per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;
 - b) per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, fino al 70 per cento dei costi sostenuti;
 - c) integrativi rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 5bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per la copertura dei costi dei premi assicurativi versati per lo smaltimento dei capi morti. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento del premio assicurativo, nel caso della rimozione, e fino al 75 per cento del premio assicurativo, nel caso della distruzione;
 - d) in alternativa a quanto previsto dalla lettera c), per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti, e per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti;
 - e) per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;
 - f) per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie, nonché per i danni causati dalle medesime, fino al 100 per cento dei costi sostenuti.
2. Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), e) e f), limitatamente agli indennizzi dei danni causati dalle epizoozie, agli aiuti per l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, di medicine e di sostanze per il trattamento degli animali e agli aiuti per la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, che possono essere concessi direttamente agli allevatori, sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
 3. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014.
 4. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ai medesimi beneficiari, attraverso le associazioni di settore, gli operatori sanitari e il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti, sotto forma di servizi agevolati, per le seguenti attività:
 - a) assistenza zoiatrica veterinaria e supporto per gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sanità, benessere animale e sicurezza alimentare;
 - b) analisi sul latte ai fini dell'autocontrollo aziendale e controlli di routine sulla qualità del latte, incluso il campionamento e le analisi, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
 5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1. Eventuali analisi diverse rispetto a quelle previste dal comma 4, lettera b), possono essere effettuate dai laboratori di analisi delle strutture regionali competenti su richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, i relativi oneri restano in capo alle medesime PMI.
 6. Gli aiuti di cui ai commi 1, lettera f), e 4, lettera a), sono concessi sulla base di specifici programmi approvati con deliberazione della Giunta regionale, valutati e proposti, senza oneri a carico del bilancio regionale, da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto:
 - a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, con funzioni di presidente, o suo delegato;
 - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, o suo delegato;
 - c) dai dirigenti dei servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;
 - d) da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico;
 - e) da un rappresentante delle associazioni degli allevatori, operanti nel territorio regionale.

Art. 10

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria)

1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi:
 - a) rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 102/2004, per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di danni alle strutture del settore vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;
 - b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura 17.1, denominata "Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante" del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua dell'agricoltore, rispetto al triennio precedente, o della sua produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;
 - c) rispetto a quanto previsto dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo in attuazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per i rischi sul raccolto dell'uva da vino. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo, a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da fitopatie e da infestazioni parassitarie.
2. La copertura assicurativa deve compensare esclusivamente il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 11

(Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo)

1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e per azioni di informazione.
2. Sono considerati ammissibili i costi per l'organizzazione e la gestione di azioni di formazione professionale e per l'acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching e azioni di informazione.
3. I compensi dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.
5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 12

(Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo)

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno una delle priorità dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti:
 - a) i vincoli derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
 - c) le misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
 - d) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
 - e) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, con particolare riferimento alla conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
 - f) la normativa europea e statale vigente in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza connessa all'azienda agricola;
 - g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la consulenza può riguardare:
 - a) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
 - b) la biodiversità e la protezione delle risorse idriche, in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività;
 - d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.
5. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 euro per consulenza.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 13

(Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di garantire competitività e sostenibilità economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti a fondo perduto per le seguenti spese di funzionamento:
 - a) oneri per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica;
 - b) costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale in Comune di Saint-Marcel;
 - c) altri costi di funzionamento legati all'attività di trasformazione e di commercializzazione.
2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi, tramite il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo sul processo di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti di cui al comma 2 non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

Art. 14

(Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di interesse socio-culturale, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:
 - a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
 - b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica, finalizzata al pescaturismo dilettantistico;
 - c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;
 - d) riqualificazione a fini turistici dei ru tradizionali.
2. Gli aiuti consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 15

(Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali)

1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), alle consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorzierie della Valle d'Aosta), e a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di:
 - a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi;
 - b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;
 - c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 16

(Interventi diretti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la Regione può effettuare interventi diretti al miglioramento e alla valorizzazione di strutture e impianti fissi di proprietà regionale.

2. La Regione può affidare la gestione delle strutture e degli impianti di cui al comma 1 a terzi, secondo modalità, parametri e oneri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17

(Animazione sociale e culturale delle comunità)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:
- organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;
 - assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzii la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;
 - concedere aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.
2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:
- attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;
 - attività di educazione alimentare;
 - attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;
 - progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.
4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità.

Art. 18

(Infrastrutture rurali)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato nella misura massima definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, per la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale:
- studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;
 - interventi di miglioramento della viabilità rurale;
 - interventi di sistemazione e messa a coltura del terreno;
 - interventi di elettrificazione rurale;
 - interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli aiuti ivi previsti possono essere concessi alle consorzio riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere b), c), d) ed e), e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue, limitatamente alle iniziative di cui alla lettera e).
3. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali relativi a fondi siti in comprensori di riordino fondiario, ferma restando la possibilità per la Regione di sostenere direttamente tali spese.

Art. 19

(Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue)

1. Al fine di favorire la realizzazione di unità omogenee rispondenti a criteri di funzionalità e di sostenere una corretta gestione delle infrastrutture rurali, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile per le spese relative:
 - a) alla fusione e alla fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali;
 - b) all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di propria competenza.
2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi anche alle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20

(Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura)

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti previsti dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in relazione al settore interessato dall'agevolazione, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità e valuta l'adeguatezza tecnica e la congruità dei costi dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché di eventuali altri aiuti individuati con deliberazione della Giunta regionale, sono presentate allo sportello unico per l'agricoltura, istituito presso il dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, anche al fine di garantire una corretta informazione agli utenti circa le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di aiuti al settore agricolo, una gestione informatica unitaria delle domande e il coordinamento tra gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge e le corrispondenti misure cofinanziate nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2. Lo sportello unico comunica agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'ottenimento degli aiuti di cui al presente comma e provvede ad inoltrare la relativa domanda alla struttura competente per il prosieguo dell'istruttoria.
3. Fatta eccezione per le domande di aiuto presentate con modalità a sportello, individuate, tenuto conto della tipologia e dell'entità dell'iniziativa finanziata, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto delle scadenze periodiche previste nella medesima deliberazione e negli specifici bandi, nei quali sono anche indicati i criteri di selezione per l'attribuzione dei punteggi utili all'inserimento nelle relative graduatorie.
4. Fatta eccezione per gli aiuti di cui agli articoli 8, 9, comma 1, lettere d) e f), 13, 18 e 19, le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, nella quale devono essere indicati i dati relativi al beneficiario e all'attività finanziata previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31.
5. Nel caso di domande presentate a bando, la Giunta regionale, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con propria deliberazione, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
6. Gli aiuti sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei termini di conclusione dei relativi procedimenti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 31 in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, previo completamento della domanda con la eventuale documentazione integrativa richiesta al fine di consentire l'avvio dei lavori o gli acquisti.
7. La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato o mediante contratti di leasing a canone agevolato, è, in ogni caso, subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l'adegua-

tezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A., nel caso dei mutui, e da parte della società di leasing appositamente convenzionata con la medesima società finanziaria regionale, nel caso del leasing.

8. La concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato in favore dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, delle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 e degli enti locali e delle loro forme associative è subordinata al previo accertamento della sostenibilità dell'investimento, tenuto conto della valenza infrastrutturale e comprensoriale e della rilevanza del medesimo ai fini della preservazione del territorio agro-silvo-pastorale, accertate dalla struttura competente, nonché della capacità di rimborso e dell'adeguatezza delle garanzie, verificate da FINAOSTA S.p.A..
9. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 21
(Vincoli e divieti)

1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili:
 - a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
 - b) vincolo di avvio dell'iniziativa;
 - c) vincolo d'uso;
 - d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;
 - e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto.
2. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.
3. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto.
4. I vincoli di cui al comma 1, lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai commi 2 e 3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.
5. Il dirigente della struttura competente può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario:
 - a) il rinvio della decorrenza del termine annuale per l'avvio dell'iniziativa di cui al comma 4, con conseguente spostamento del termine finale di durata del vincolo d'uso;
 - b) la sospensione del termine di durata del vincolo d'uso, con conseguente spostamento del termine finale di durata del medesimo vincolo. La sospensione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del vincolo;
 - c) la variazione della tipologia colturale sulle superfici cui si applica il divieto di cui al comma 1, lettera e), nella misura massima stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, qualora la suddetta variazione sia finalizzata a una diversificazione dell'attività aziendale. La variazione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del divieto.
6. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attività alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), per i quali continua a trovare applicazione l'articolo 14 della medesima legge.

Art. 22
(Controlli)

1. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, le strutture regionali competenti effettuano controlli, anche a campione, accedendo liberamente, a tale scopo, alle sedi delle imprese interessate per prendere visione della documentazione ivi custodita, nei limiti e con le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, senza oneri a carico del bilancio regionale e mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)).

Art. 23
(Revoca)

1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario:
 - a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e d);
 - b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica;
 - c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;
 - d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;
 - e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.
2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera c), l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la revoca dell'aiuto è disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purché le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3.
3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8:
 - a) l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare;
 - b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo.
4. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 3 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.
5. Gli aiuti sono revocati fino al 10 per cento di quanto percepito, nel caso di aiuto a fondo perduto, e fino al 10 per cento del capitale residuo, nel caso di mutuo, qualora il beneficiario:
 - a) violi i vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;
 - b) violi i vincoli di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c);
 - c) violi il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e).

6. La revoca disposta ai sensi del comma 5 comporta l'obbligo di restituire alla Regione, o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A. l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8. Nei casi di violazione di cui al comma 5, lettera b), il termine finale di durata dei vincoli è conseguentemente rideterminato.
7. La determinazione della percentuale di revoca di cui al comma 5 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione, nonché dell'eventuale tempestivo ripristino del vincolo violato.
8. Nel provvedimento di revoca totale o parziale sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
9. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla l.r. 20/2012 per i quali continua a trovare applicazione l'articolo 14 della medesima legge.

CAPO IV FONDO DI ROTAZIONE

Art. 24 (Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione)

1. Ai fini della concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15 e 18 è istituito, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione regionale.
2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:
 - a) stanziamento iniziale di euro 3.500.000 derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
 - b) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;
 - c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e della l.r. 43/1996;
 - d) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato di cui alla lettera c);
 - e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
 - f) recupero delle somme di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), e comma 5, limitatamente al capitale residuo del mutuo.
3. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 25 (Garanzie)

1. Gli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato, concessi ai sensi della presente legge, devono essere assistiti da idonee garanzie, secondo la valutazione di FINAOSTA S.p.A..

Art. 26 (Convenzione)

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 24 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte di FINAOSTA S.p.A. e, in caso di leasing, da parte della società di leasing, di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti a favore delle PMI e dei soggetti privati.
3. In caso di erogazione di finanziamenti a favore di enti locali e di loro forme associative, di consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 e di consorzierie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, FINAOSTA S.p.A. provvede ad imputare a perdita del fondo le eventuali somme non recuperate.

Art. 27
(Controllo contabile)

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

Art. 28
(Durata del mutuo)

1. La durata del mutuo è ripartita in un periodo:
 - a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c), nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 29;
 - b) di ammortamento, della durata massima di venticinque anni, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere fino ad un massimo di cinquanta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 29, e di capitale.
2. Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Art. 29
(Tasso d'interesse)

1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari al tasso stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, in base all'andamento del mercato.
2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato, non risulti superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.
3. Qualora l'investimento sia oggetto di aiuto a fondo perduto nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, l'eventuale aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato ai sensi della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione lorda non superiore all'intensità massima d'aiuto di cui al comma 2 e il beneficio complessivo non può comunque essere superiore alle intensità massime d'aiuto previste dall'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013.
4. L'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma di contratti di leasing a canone agevolato, ai sensi degli articoli 5, comma 6, 6, comma 5, e 7, comma 5, non può essere superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

Art. 30
(Estinzione anticipata e accollo del mutuo)

1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 26.
2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA S.p.A..
3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza del relativo vincolo prevista dall'articolo 21, comma 3, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, modifichi la destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, nei

limiti di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:
 - a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;
 - c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12;
 - d) il tasso di interesse applicabile, la durata dei periodi di preammortamento e ammortamento, a seconda del tipo di investimento, il limite massimo di mutuo concedibile in rapporto alla spesa ammissibile, comunque non superiore al 90 per cento, e la spesa minima e massima ammissibile a mutuo, con riferimento agli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato;
 - e) le modalità e le condizioni di applicazione con riferimento ai leasing;
 - f) le percentuali di maggiorazione a titolo di penale e le percentuali di revoca parziale di cui all'articolo 23, commi 3 e 5;
 - g) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi l'eventuale utilizzo di costi semplificati, le modalità di pagamento ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle quietanze, i costi giustificabili mediante opere in economia, con i relativi limiti massimi di spesa ammissibili, e i prezzi di riferimento per valutare la congruità della spesa.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e ogni altra deliberazione prevista dalla presente legge sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 32
(Disposizioni transitorie)

1. Qualora di maggior favore e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 5, e quelle concernenti la revoca parziale ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai rapporti derivanti dagli aiuti già concessi e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alle domande di mutuo già ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e ancora oggetto di istruttoria da parte di FINA-OSTA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima l.r. 32/2007 e, in relazione al fondo di rotazione, quelle di cui alla l.r. 43/1996.
3. Le spese di progettazione dei riordini fondiari e delle opere di miglioramento fondiario, sostenute dai consorzi di miglioramento fondiario prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Alle domande di aiuto per le opere di miglioramento fondiario approvate nell'ambito del programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, denominato "Programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007-2013" e alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della l.r. 32/2007 per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti a fondo perduto concedibili. Le domande e le istanze di cui al presente comma sono finanziate in via prioritaria rispetto a quelle pervenute ai sensi dell'articolo 18, fatta eccezione per le nuove domande presentate per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose.
5. L'istruttoria e il finanziamento delle domande di aiuto per le spese di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglio-

mento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, delle consorzierie legalmente costituite e degli altri enti gestori di opere irrigue, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 32/2007, restano sospese sino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31 della presente legge.

6. Le iniziative di investimento avviate dalle PMI o dai proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola, per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione, sotto forma di mutuo a tasso agevolato, ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

Art. 33

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

“4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli alloggi di conduzione a servizio di aziende agricole e agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico.”

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) la l.r. 43/1996;
- b) la legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);
- c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti);
- d) la legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);
- e) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
- f) il titolo III della l.r. 32/2007, fatta eccezione per l'articolo 69;
- g) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7);
- h) la legge regionale 2 aprile 2008, n. 6 (Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);
- i) l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);
- j) l'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013);
- k) l'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014);
- l) l'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria);
- m) il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);
- n) gli articoli 12 e 17 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017).

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.164.500 per l'anno 2016, in euro 5.151.000 per l'anno 2017 e in euro 5.392.500 a decorrere dall'anno 2018.

2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base (UPB) 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale – interventi di parte corrente), 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale – interventi d'investimento) 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico), 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare), 1.11.08.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante:
 - a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
 - 1) nell'UPB 1.03.01.10 (Servizi e spese generali) per euro 35.000 per l'anno 2016 e annui euro 135.000 per gli anni 2017 e 2018;
 - 2) nell'UPB 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale – interventi di parte corrente) per euro 898.000 per l'anno 2016, euro 1.534.000 per l'anno 2017 ed euro 1.599.000 per l'anno 2018;
 - 3) nell'UPB 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale – interventi di investimento) per euro 10.000 per l'anno 2017 ed euro 23.500 per l'anno 2018;
 - 4) nell'UPB 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per euro 100.000 per l'anno 2016, euro 2.884.000 per l'anno 2017 ed euro 2.960.000 per l'anno 2018;
 - 5) nell'UPB 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 6.000 per l'anno 2016 ed annui euro 5.000 per gli anni 2017 e 2018;
 - 6) nell'UPB 1.14.02.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 58.500 per l'anno 2016;
 - b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 per l'anno 2016 nell'UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dal trasferimento alla Regione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo all'anno 2015.
4. La dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. è determinato in 3,5 milioni di euro ed è finanziato mediante prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito ai sensi della l.r. 43/1996.
5. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 4, disponibili sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 43/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi della l.r. 43/1996 confluiscono sul fondo di rotazione di cui all'articolo 24.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio e gli storni fra i richiamati fondi di rotazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2016.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

N.d.R.: il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 88;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 816 del 24 giugno 2016);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 28 giugno 2016;
 - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 1° luglio 2016;
 - Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 1° luglio /0201;
 - Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 22 luglio 2016;
 - Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 21 luglio 2016, su nuovo testo e relazione del Consigliere FOLLIEN;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2016 con deliberazione n. 2296/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 2 agosto 2016;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 88;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 816 du 24 juin 2016);
 - présenté au Conseil régional en date du 28 juin 2016;
 - soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 1^{er} juillet 2016;
 - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 1^{er} juillet 0201;
 - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 22 juillet 2016;
 - examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 21 juillet 2016, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller FOLLIEN;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 27 juillet 2016 délibération n. 2296/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 2 août 2016;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
3 agosto 2016, n. 17

Nota all'articolo 5:

⁽¹⁾ L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 14
Aiuti agli investimenti materiali
o immateriali nelle aziende agricole
connessi alla produzione agricola primaria 1.*

Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni

di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.

L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3.

Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;*
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;*
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;*
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambien-*

tali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

4.

L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.

Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.

2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'U-

nione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10%(percento) dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettera d);
- f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:
- i) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34), deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;
- ii) l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%(percento). Per quanto riguarda la lettera f), non sono tuttavia ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestio-

- ne del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo;
Le condizioni di cui alla lettera f), punti i) e ii), si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;
- h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.
4. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
5. Dal 1°(gradi) gennaio 2017, in materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
6. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) lavori di drenaggio;
 - d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
 - e) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti ai sensi del paragrafo 3, lettera e).
7. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e devono pertanto essere disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.
8. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
9. L'intensità di aiuto è limitata al:
- a) 75%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
 - b) 75%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
 - c) 50%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1°(gradi) gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75%(per cento) della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75%(per cento) della media del PIL dell'UE-27;
 - d) 40%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
10. Le aliquote di cui al paragrafo 12 possono essere migliorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%(per cento) per:
- a) i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;
 - b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
 - c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;
 - d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto da agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;
 - e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali, come previsto al paragrafo 3, lettera b); in questo

caso l'aliquota maggiorata di cui al presente paragrafo si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

11. Nel caso di investimenti non produttivi di cui al paragrafo 3, lettera d), e di investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari al 100%(per cento). Per gli investimenti relativi alle misure preventive di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari all'80%(per cento). Può essere tuttavia aumentata fino al 100%(per cento) se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari. ”.

Nota all'articolo 6:

⁽²⁾ L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

“Articolo 17

*Aiuti agli investimenti nel settore
della trasformazione di prodotti agricoli
e della commercializzazione di prodotti agricoli*

1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2. L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.

3. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.

4. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili

solo in misura non superiore al 10%(per cento) dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

7. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

8. Non possono essere concessi aiuti che contravvengano ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

9. L'intensità di aiuto non supera il:

a) 75%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b) 75%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

c) 50%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75%(per cento) della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75%(per cento) della media del PIL dell'UE-27;

d) 40%(per cento) dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

10. Le aliquote di cui al paragrafo 9 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima di aiuto non superi il 90%(per cento) per operazioni:

a) collegate a una fusione di organizzazioni di produttori; o b) sovvenzionate nell'ambito del PEI. ”.

Nota all'articolo 8:

⁽³⁾ L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 15
Aiuti per la ricomposizione fondiaria
dei terreni agricoli*

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100%(per cento) dei costi effettivamente sostenuti.”.

Note all'articolo 9:

⁽⁴⁾ L'articolo 2, commi 3 e 5bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede quanto segue:

“3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.

...

5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.”.

⁽⁵⁾ L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 24
Aiuti alle azioni promozionali
a favore dei prodotti agricoli*

1. Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;*
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande*

pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

- a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;*
- b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.*

4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera a):

- a) spese di iscrizione;*
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;*
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;*
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;*
- e) premi simbolici fino a un valore di 1.000 EUR per premio e per vincitore.*

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 2, lettera b):

- a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;*
- b) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:*
 - i) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;*
 - ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.*

6. Gli aiuti sono concessi:

- a) in natura o*
- b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.*

Se sono erogati in natura, gli aiuti non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7. *Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.*

Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

8. *L'intensità di aiuto non supera il 100%(percento) dei costi ammissibili."*

- ⁽⁶⁾ L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

"Articolo 26

Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1. *Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.*

2. *Gli aiuti sono erogati unicamente:*

- a) *in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e*
b) *nell'ambito di:*

i) *un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione; o*

ii) *misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o*

iii) *misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.*

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3. *Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.*

4. *Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).*

5. *Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.*

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

6. *I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.*

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

7. *Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziari i seguenti costi ammissibili:*

- a) *controlli sanitari;*
b) *analisi, compresa la diagnostica in vitro;*
c) *test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;*
d) *acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;*
e) *abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'a-*

zienda e delle attrezzature.

8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) test e altre indagini in caso di epizootie, compresi i test TSE e BSE;
- b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

9. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

- a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
 - i) a seguito dell'epizootia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
 - ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizootie od organismi nocivi ai vegetali.

- b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizootie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

10. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizootie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizootie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto:

- a) i focolai, nel caso di epizootie; o
- b) la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

11. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

- a) paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizootie o organismi nocivi ai vegetali; nonché
- b) paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

12. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizootia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

13. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100%(per cento) dei costi ammissibili.”.

(7) L'articolo 27 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

“Art. 27

Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti

1. I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I:

- a) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- b) aiuti fino al 70%(per cento) dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
- c) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75%(per cento) dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

- d) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
- e) aiuti fino al 100%(per cento) dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all'articolo 26, paragrafo 4.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.
Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono versati agli operatori o agli organismi economici che:
- a) operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché
- b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.”.

Note all'articolo 10:

⁽⁸⁾ Vedasi nota 4.

⁽⁹⁾ L'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede quanto segue:

*“Articolo 49
Assicurazione del raccolto*

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.
I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
- a) all'80%(per cento) del costo dei premi assicurati-

- vi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
- b) al 50%(per cento) del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
- i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
- ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100%(per cento) della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.”.

⁽¹⁰⁾ L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 28
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi*

1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
- a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
- b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
- c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.
3. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:
- a) calamità naturali;
- b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
- c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
- d) animali protetti.

4. L'assicurazione:

- a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;
- b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

5. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.

6. L'intensità massima di aiuto è limitata al 65%(percento) del costo del premio assicurativo.”.

Nota all'articolo 11:

⁽¹¹⁾ L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

*“Articolo 21
Aiuti per il trasferimento
di conoscenze e per azioni di informazione*

1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole. Gli aiuti destinati ad attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione;
- b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
- c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
- d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
 - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10%(percento) dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
 - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di mac-

chinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

- iii) spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e iii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
- iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

4. I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

6. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8. L'intensità di aiuto non supera il 100%(percento) dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.”.

Note all'articolo 12:

⁽¹²⁾ L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede quanto segue:

*“Articolo 5
Priorità dell'Unione in materia
di sviluppo rurale*

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;*
 - b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;*
 - c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;*
- 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;*
 - b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;*
- 3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e*

- le organizzazioni interprofessionali;*
- b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;*
- 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;*
 - b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;*
 - c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;*
- 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;*
 - b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;*
 - c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;*
 - d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;*
 - e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;*
- 6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;*
 - b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;*
 - c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.*

Tutte le priorità su elencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando

uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.”.

⁽¹³⁾ L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede quanto segue:

“c) *“attività agricola”:*

- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,*
- ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o*
- iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;*

- *vivai viticoli e viti madri di portainnesti,*
- *vivai di alberi da frutto e piante da bacche,*
- *vivai ornamentali,*
- *vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,*
- *vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.”.*

⁽¹⁴⁾ L'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1107/2009 prevede quanto segue:

“Articolo 55

Usò dei prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto.

Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1°(gradi) gennaio 2014.”.

⁽¹⁵⁾ L'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE prevede quanto segue:

*“Articolo 14
Difesa integrata*

- 1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli .*
- 2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.*
- 3. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione dei paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all'esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata.*
- 4. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1°(gradi) gennaio 2014. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato III per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.*
- 5. Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d'azione nazionali.”.*

⁽¹⁶⁾ L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede quanto segue:

“2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione

tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.”.

⁽¹⁷⁾ L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevede quanto segue:

“Articolo 22

Aiuti per servizi di consulenza

1. *Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.*
2. *Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.*
3. *La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:*
 - a) *gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;*
 - b) *se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;*
 - c) *misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;*
 - d) *i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
 - e) *i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione*

dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- f) *se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;*
- g) *la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.*

4. *La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.*

5. *Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.*

6. *Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.*

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7. *Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.*

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8. *L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 EUR per consulenza.”.*

⁽¹⁸⁾ L'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede quanto segue:

“a) *"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;*”.

Note all'articolo 21:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 73

(Destinazioni d'uso e relative categorie)

1. *L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso.*

2. *Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie:*

- a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;*
- b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;*
- c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;*
- d) destinazione ad abitazione permanente o principale;*
- dbis) destinazione ad abitazione temporanea;*
- e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale;*
- f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;*
- g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;*
- h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
- i) destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
- l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;*
- m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.*

3. *All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso insediativo; di contro, si pre-*

sume che il passaggio dall'una all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e richiede pertanto standard potenzialmente diversi.”.

⁽²⁰⁾ L'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 prevede quanto segue:

“Art. 14

(Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)

1. *I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.*

2. *Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).*

3. *Fatto salvo l'eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità, per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario i terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario sono indivisibili e non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi né essere destinati ad opere di edificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione.*

4. *Il vincolo di cui al comma 3 è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura del Consorzio. La violazione del vincolo comporta la revoca degli aiuti concessi in proporzione alla estensione del fondo interessato in rapporto alla superficie totale del comprensorio di riordino fondiario.*

5. *La revoca comporta l'obbligo, per il proprietario del terreno che ha violato il vincolo di cui al comma 3, di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto, come definito dal comma 4, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.*

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
7. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
8. Nel caso in cui la violazione del vincolo di cui al comma 3 sia commessa da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, oltre alla revoca del contributo, si applica quanto disposto dall'articolo 5bis, comma 2, della l. 97/1994.".

Nota all'articolo 30:

⁽²¹⁾ L'articolo 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*"Art. 74
(Mutamento della destinazione d'uso)*

1. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto.
2. Il mutamento della destinazione d'uso, come disciplinato dal presente articolo, sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali.
3. Il mutamento della destinazione d'uso da cui deriva la necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a concessione edilizia; la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie.
4. Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, permanendo la destinazione esclusa, possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico.
5. L'indicazione delle destinazioni d'uso, in atto e previste, che deve essere contenuta nei progetti delle trasformazioni edilizie o urbanistiche, nei PUD e nei programmi, nelle intese e nelle concertazioni attua-

tivi del PRG, deve risultare idonea ad individuare univocamente la categoria di destinazioni d'uso di appartenenza. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti dei programmi, delle intese e delle concertazioni attuativi del PRG, nonché le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo che eventualmente accompagnino le concessioni edilizie devono contenere l'obbligazione, assunta anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente, senza concessione.

6. I provvedimenti che dispongono o che attuano il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di violazioni edilizie o urbanistiche, ove la violazione attenga al mutamento della destinazione d'uso, contengono le prescrizioni idonee ad assicurare in concreto l'esclusione delle destinazioni d'uso non ammesse in quell'area o per quell'immobile.".

Nota all'articolo 24

⁽²²⁾ Gli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 702/2014 prevedono quanto segue:

*"Articolo 5
Trasparenza degli aiuti*

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti").
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
 - a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - ii) se prima dell'attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al

tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

- d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
- e) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

3. Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6 Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

- a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;
- b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti,

dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;

- c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;
- d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le misure introducono un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
- b) le misure sono state adottate e sono entrate in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

- a) i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria se vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 15 o all'articolo 43 e se:
 - i) il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
 - ii) il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all'articolo 15 o all'articolo 43;
- b) aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
- c) aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25;
- d) aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di

- cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;
- e) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);
 - f) aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole ai sensi dell'articolo 29;
 - g) aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30;
 - h) aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;
 - i) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34.

Articolo 8 Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18 e 45 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.
6. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
7. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del presente regolamento.
8. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, non sono cumulabili con gli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati nel presente regolamento.

Articolo 9 Pubblicazione e informazione

1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato,

ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1°(gradi) un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:

- i) 60.000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- ii) 500.000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

3. Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di euro:

- a) 0,06-0,5 solo per la produzione agricola primaria;
- b) 0,5-1;
- c) da 1 a 2;
- d) da 2 a 5;
- e) da 5 a 10;
- f) da 10 a 30; e
- g) uguale o superiore a 30.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 2, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fi-

scali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Esso è accompagnato dalle relative modifiche e disposizioni attuative.

6. La Commissione pubblica sul suo sito Internet:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;
- b) i link ai siti Internet relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 2, di tutti gli Stati membri.

7. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

Possibilità di evitare una doppia pubblicazione

Se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 11

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisfereb-

bero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 12 Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.
2. La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:
 - a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
 - b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.”.

Nota all'articolo 32:

⁽²³⁾ L'articolo 67 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

*“Art. 67
(Gestione dei consorzi di miglioramento
fondiario, delle consorterie
e degli altri enti gestori di opere irrigue)*

1. Possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti per le spese relative:
 - a) alla costituzione, fusione, incorporazione e modificazione dei confini territoriali;
 - b) all'attività di gestione e di funzionamento.
2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.”.

Nota all'articolo 33:

⁽²⁴⁾ Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2009, n. 24 prevedeva quanto segue:

“4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi

di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.”.

Nota all'articolo 34:

⁽²⁵⁾ L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 prevedeva quanto segue:

*“Art. 28
(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 32/2007)*

1. L'articolo 62 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

*“Art. 62
(Animazione sociale e culturale delle comunità)*

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:
 - a) organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;
 - b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzii la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;
 - c) concedere aiuti ad enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.
2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:
 - a) attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;
 - b) attività di educazione alimentare;
 - c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;
 - d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di annui euro 1.420.000 per il triennio 2010/2012 (UPB 01.10.01.10 Piano di sviluppo rurale - interventi di parte corrente - parz.)."

⁽²⁶⁾ L'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2001, n. 16 prevedeva quanto segue:

*"Art. 19
(Modificazione all'articolo 57
della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

"2bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2."

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 57 della l.r. 32/2007, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2ter. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis."

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2011 e in annui euro 600.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 1.10.1.10 Politiche di sviluppo rurale - Interventi di parte corrente - parz.)."

⁽²⁷⁾ L'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 prevedeva quanto segue:

*"Art. 22
(Modificazioni alla legge regionale
24 dicembre 1996, n. 43)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge

regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è sostituita dalla seguente:

"b) un periodo di ammortamento della durata di anni quindici o venti, decorrenti dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il mutuatario è tenuto a corrispondere trenta o quaranta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi e capitale."

2. Il termine ventennale di durata dei mutui concedibili a valere sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 43/1996, come modificato dal comma 1, si applica limitatamente ai mutui concessi a far data dall'entrata in vigore della presente legge."

⁽²⁸⁾ L'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 prevedeva quanto segue:

*"Art. 4
(Modificazione alla legge regionale
22 aprile 2002, n. 3)*

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituita dalla seguente:

"c) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;"

⁽²⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 prevedeva quanto segue:

"2. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 32/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Regione può, inoltre, conferire i predetti beni alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali)."

⁽³⁰⁾ Gli articoli 12 e 17 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 prevedevano quanto segue:

*"Art. 12
(Modificazione alla legge regionale
12 dicembre 2007, n. 32)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli

anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

"2bis. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 1, lettera cbis).".

Art. 17

(Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali.

Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006, n. 29)

1. *Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interessi non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua."*

2. *Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interesse non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua."*

3. *Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 29/2006, dopo le parole: "mutui a tasso agevolato," sono inserite le seguenti: "non inferiore al 2 per cento su base annua,".*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai mutui non ancora concessi alla data di entrata in vigore della presente legge."*

PARTE SECONDA

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO**

Provvedimento dirigenziale 26 maggio 2016, n. 2261.

Approvazione dell'elenco dei soggetti attuatori della formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante e concessione di contributi a favore dei soggetti iscritti per lo svolgimento delle relative attività formative. Impegno di spesa.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE DEL LAVORO**

decide

1. di approvare l'Elenco dei soggetti attuatori della formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante, così composto:
 - CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA DON BOSCO;
 - EBform-ENTI BILATERALI PER LA FORMAZIONE ;
 - EnAIP VALLEE D'AOSTE ;
 - I.S.A. SRL ;
 - PROGETTO FORMAZIONE SCRL;
 - UOMO & AMBIENTE SRL.
2. di concedere a ciascuno degli enti indicati al punto 1 un contributo massimo di euro 150.177,60 (centocinquantamilacentosettantasette/60) per lo svolgimento delle attività di formazione pubblica di base e trasversale nell'apprendistato professionalizzante, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES,
ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL**

Acte du dirigeant n° 2261 du 26 mai 2016,

portant approbation de la liste des organismes réalisateurs des actions relevant de l'offre publique de formation dans le cadre de l'apprentissage professionnalisant et octroi d'aides en faveur des organismes inscrits sur ladite liste pour la réalisation des actions en cause, ainsi qu'engagement de la dépense y afférente.

**LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
POLITIQUES DU TRAVAIL**

décide

1. La liste des organismes réalisateurs des actions relevant de l'offre publique de formation dans le cadre de l'apprentissage professionnalisant est approuvée comme suit:
 - CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA DON BOSCO;
 - EBform-ENTI BILATERALI PER LA FORMAZIONE ;
 - EnAIP VALLÉE D'AOSTE ;
 - ISA srl;
 - PROGETTO FORMAZIONE scrl;
 - UOMO & AMBIENTE srl.
2. Chacun des organismes visés au point 1 bénéficie d'une aide maximale de 150 177,60 euros (cent cinquante mille cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes) pour le déroulement des actions de formation de base et transversale dans le cadre de l'apprentissage professionnalisant, comme il appert du tableau ci-après :

<i>Ente beneficiario Bénéficiaire</i>	<i>Codice fiscale / Partita IVA Code fiscal/n° d'immatriculation IVA</i>	<i>Codice creditore Code créancier</i>	<i>Importo massimo Montant maximum</i>
CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA	01028270070	B8253	150.177,60
DON BOSCO;			
EBFORM-ENTI BILATERALI PER LA FORMAZIONE.	91042360072	C7815	150.177,60
ENAIIP VALLE D'AOSTA S.C.S	00587160078	63178	150.177,60
I.S.A. s.r.l.;	01001880077	A8038	150.177,60
PROGETTOFORMAZIONE PROJET FORMATION s.c.r.l.;	00642960074	76780	150.177,60
UOMO & AMBIENTE SRL	10874480014	I2235	150.177,60

3. di impegnare per l'anno 2016 l'importo complessivo di euro 901.065,60 (novecentounomilaessantacinque/60) come segue:

- euro 300.355,20 (trecentomilatrecentocinquantacinque/20), a valere sul capitolo 26911 "Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a imprese per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato"- richiesta 20915 "Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a imprese - apprendistato", per l'anno 2016, del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità (fondo di euro 300.355,20 prenotato con la DGR 325/2016 - n. 2016/2783);
- euro 150.177,60 (centocinquantamilacentosettantasette/60), a valere sul capitolo 26911 "Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a imprese per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato"- richiesta 21205 "Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a imprese controllate - apprendistato", per l'anno 2016, del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità (fondo di euro 249.644,80 prenotato con la DGR 325/2016 - n. 2016/2785);
- euro 450.532,80 (quattrocentocinquantamilacinquecentotrentadue/80), a valere sul capitolo 26912 "Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a istituzioni sociali private per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato" - richiesta 20917 "Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a Istituzioni Sociali Private" - apprendistato, per l'anno 2016, del bilancio di gestione della Regione

3. La dépense globale de 901 065,60 euros (neuf cent un mille soixante-cinq euros et soixante centimes) est engagée comme suit au titre de 2016 :

- 300 355,20 euros (trois cent mille trois cent cinquante-cinq euros et vingt centimes) pour 2016 au titre du détail 20915 (Virements ordinaires aux entreprises à valoir sur les fonds alloués par l'Etat - Apprentissage) du chapitre 26911 (Virements aux entreprises à valoir sur les fonds alloués par l'Etat pour les activités de formation dans le cadre des contrats d'apprentissage) du budget de gestion 2016/2018 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires (fonds de 300 355,20 euros, réservé par la délibération du Gouvernement régional n° 325 du 11 mars 2016 - n° 2016/2783) ;
- 150 177,60 euros (cent cinquante mille cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes) pour 2016 au titre du détail 21205 (Virements ordinaires aux entreprises contrôlées à valoir sur les fonds alloués par l'Etat - Apprentissage) du chapitre 26911 (Virements aux entreprises à valoir sur les fonds alloués par l'Etat pour les activités de formation dans le cadre des contrats d'apprentissage) du budget de gestion 2016/2018 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires (fonds de 249 644,80 euros, réservé par la DGR n° 325/2016 - n° 2016/2785) ;
- 450 532,80 euros (quatre cent cinquante mille cinq cent trente-deux euros et quatre-vingt centimes) pour 2016 au titre du détail 20917 (Virements ordinaires aux institutions sociales privées à valoir sur les fonds alloués par l'Etat - Apprentissage) du chapitre 26912 (Virements aux institutions sociales privées à valoir sur les fonds alloués par l'Etat pour les activités de formation dans le cadre des contrats d'apprentissage)

ne per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità (fondo di euro 200.000,00 prenotato con la DGR 325/2016 – n. 2016/2786.

4. di stabilire che la concessione dei contributi a favore di EBform e Uomo & Ambiente s.r.l. è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011;
5. di stabilire che all'erogazione dei contributi concessi si provveda secondo le modalità indicate al punto 18 dell'allegato alla DGR 293/2016;
6. di rinviare a successivi provvedimenti, in relazione al volume delle attività formative realizzate dai soggetti beneficiari, la concessione di ulteriori contributi, nei limiti delle risorse disponibili, ovvero la riduzione dei contributi di cui al presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 dell'allegato alla DGR 293/2016 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 dell'allegato alla DGR 325/2016.

L'Estensore
Gabriella POLIANI

Il Dirigente
Paolo FERRAZZIN

Provvedimento dirigenziale 15 luglio 2016, n. 3128.

Concessione dell'autorizzazione unica di cui all'art. 41 della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, all'Impresa "Echarton S.r.l." di PRÉ-SAINT-DIDIER e alla Società "Deval S.p.a." di AOSTA per la costruzione e l'esercizio, rispettivamente, di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai torrenti Planey ed Arpettaz e centrale di produzione in loc. Prevoz nel Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, e della linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione (linea n. 715).

Omissis

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO
FONTI RINNOVABILI

Omissis

decide

1. di concedere all'Impresa "Echarton S.r.l." di PRÉ-SAINT-DIDIER, Partita I.V.A. 01056060070, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 41 della l.r. 26/2012, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai torrenti Planey ed Arpettaz e centrale di produzione in loc. Prevoz nel Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nelle riunioni del 15

du budget de gestion 2016/2018 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires (fonds de 200 000 euros, réservé par la DGR n° 325/2016 – n° 2016/2786).

4. L'octroi de l'aide en faveur de *EBform* et de *Uomo & Ambiente srl* est soumis à une condition résolutoire au sens du troisième alinéa de l'art. 92 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011.
5. Les aides accordées sont versées suivant les modalités prévues par le point 18 de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 293 du 4 mars 2016.
6. L'octroi d'aides supplémentaires, dans les limites des ressources disponibles, ou la réduction des aides visées au présent acte sont reportés à des actes ultérieurs, en fonction du volume des actions de formation réalisées par les bénéficiaires, au sens des dispositions de l'art. 17 de l'annexe de la DGR n° 293/2016 et du dernier paragraphe de l'art. 7 de l'annexe de la DGR n° 325/2016.

La rédactrice,
Gabriella POLIANI

Le dirigeant,
Paolo FERRAZZIN

Acte du dirigeant n° 3128 du 15 juillet 2016,

portant délivrance de l'autorisation unique visée à l'art. 41 de la loi régionale n° 26 du 1^{er} août 2012 à *Écharton srl* de PRÉ-SAINT-DIDIER et à *DEVAL SpA* d'AOSTE en vue de la construction et de l'exploitation, respectivement, d'une installation hydroélectrique dérivant les eaux du Planey et de l'Arpettaz pour alimenter sa centrale de production située à Prévoz, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, et de la ligne électrique de raccordement de ladite installation au réseau de distribution (dossier n° 715).

Omissis

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT
DES SOURCES RENOUVELABLES

Omissis

décide

1. L'autorisation unique visée à l'art. 41 de la loi régionale n° 26 du 1^{er} août 2012 est délivrée à *Écharton srl* de PRÉ-SAINT-DIDIER (numéro d'immatriculation *IVA* 01056060070) en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation hydroélectrique dérivant les eaux du Planey et de l'Arpettaz pour alimenter sa centrale de production située à Prévoz, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, sur la base du projet examiné par la

- maggio 2014 e del 10 giugno 2016;
2. di rilasciare all'Impresa "Deval S.p.a." di AOSTA, secondo quanto previsto dal punto 7 del d.m. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto di cui al punto 1. alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata "Linea 715", tramite cavidotto interrato, dalla cabina di consegna, da realizzare presso la centrale di produzione, alla linea elettrica esistente autorizzata dall'Assessorato al Territorio, ambiente e opere pubbliche con decreto n. 19 del 24 agosto 2005, denominata "Linea 434";
 3. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER indicate nell'elaborato "Elaborati procedura espropriativa - EPE_02" allegato al progetto;
 4. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con decreti del Presidente della Regione 160/2012 e 11/2013, relativi alla subconcessione di derivazione delle acque;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - la documentazione progettuale da predisporre in applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà tenere conto anche della pericolosità esistente legata alle frequenti colate detritiche in corrispondenza dell'opera di presa, a tutela, in particolare, delle maestranze;
 - le tubazioni interrate che accoglieranno la linea elettrica di connessione di cui al punto 2. dovranno essere posate ad una adeguata distanza di sicurezza dalla condotta forzata per poter garantire la manutenzione;
 - tutte le operazioni di scavo previste fino alla quota di 1220 metri, siano accompagnate da sorveglianza archeologica, da effettuarsi da parte di archeologi professionisti, compresa la realizzazione di documentazione integrale (grafica, fotografica e
- Conférence de services qui s'est réunie le 15 mai 2014 et le 10 juin 2016.
2. Aux termes du point 7 du décret ministériel du 10 septembre 2010, *Deval SpA* d'AOSTE est autorisée à construire et à exploiter la ligne électrique enterrée moyenne tension (15 kV) n°715 servant à raccorder l'installation visée au point 1 au réseau de distribution, du poste de distribution, qui sera réalisé dans le cadre de la centrale en cause à la ligne n° 434, autorisée par l'arrêté de l'assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics n° 19 du 24 août 2005.
 3. L'installation hydroélectrique et les ouvrages qui y sont étroitement liés sont déclarés d'utilité publique, non différenciables et urgents au sens du premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n°387 du 29 décembre 2003 et une servitude préjudant à l'expropriation est établie sur les parcelles inscrites au cadastre de la Commune de Pré-Saint-Didier et indiquées dans le document intitulé *Elaborati procedura espropriativa - EPE_02*, annexé au projet.
 4. Il est établi ce qui suit :
 - a. Les ouvrages doivent être réalisés conformément au projet examiné par la Conférence de services ;
 - b. Les prescriptions fixées par les arrêtés du président de la Région n° 160 du 28 mars 2002 et n° 11 du 15 janvier 2013 (autorisation, par sous-concession, de dérivation d'eau) doivent être respectées ;
 - c. Les prescriptions formulées au cours de la procédure doivent être respectées, à savoir :
 - la documentation du projet, qui doit être établie en application des dispositions en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, doit également tenir compte de la dangerosité due aux fréquentes coulées de débris à la hauteur de l'ouvrage de prise, et ce, notamment, aux fins de la protection des travailleurs ;
 - les canalisations enterrées qui accueilleront la ligne électrique de raccordement visée au point 2 doivent être posées à une distance adéquate de la conduite forcée, et ce, en vue de la réalisation des opérations d'entretien ;
 - toutes les opérations de fouille prévues au-dessous de 1220 m d'altitude doivent être accompagnées d'une surveillance archéologique, assurée par des archéologues professionnels qui doivent former un dossier (pièces graphiques, photos et

- schedografica) delle stratigrafie esposte qualora ritenute di interesse;
- lo scavo di sbancamento per la realizzazione della centrale in loc. Prevoz sia accompagnato da assistenza archeologica continua, da effettuarsi da parte di archeologi professionisti, compresa la realizzazione di documentazione integrale (grafica, fotografica e schedografica) delle stratigrafie esposte qualora ritenute di interesse;
 - prima delle operazioni di sbancamento, dovrà essere accantonato lo strato di terreno vegetale superficiale da riutilizzare al termine dei lavori per consentire una più pronta ripresa del manto erboso;
 - dovrà essere posta la massima attenzione a non creare delle vie preferenziali di scorrimento delle acque superficiali al di fuori degli impluvi esistenti, garantendo inoltre il ripristino della conformazione morfologica preesistente del terreno attraversato;
 - le operazioni di scavo e riporto ed ogni movimentazione di terreno non dovranno essere effettuate in concomitanza con piogge intense e prolungate; l'apertura del fronte di scavo dovrà essere graduale e realizzata per conci di ridotte dimensioni con l'immediata realizzazione delle opere; dovranno essere inoltre adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il rotolamento di materiale a valle e nel torrente;
 - le aree occupate dal cantiere, così come le superfici interessate dal passaggio dei mezzi, dovranno essere ridotte allo stretto indispensabile ed opportunamente segnalate e perimetrate; dovrà inoltre essere garantito il passaggio lungo la rete escursionistica presente in zona assicurando la corretta informazione al pubblico e concordando con i tecnici della Struttura forestazione e sentieristica le modalità esecutive anche per quanto concerne l'aggiornamento del "geoportale" dei sentieri;
 - dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le modalità operative illustrate nella relazione forestale, ponendo particolare attenzione a non accumulare, neanche temporaneamente, materiale legnoso nei pressi dell'alveo torrentizio;
 - al termine degli interventi, tutte le superfici interessate dai lavori dovranno essere opportunamente sistemate, livellate e, laddove possibile, inerbite con specie erbacee idonee al sito;
 - nell'attività di cantiere dovranno essere adottati
- fiches) sur les couches stratigraphiques dégagées, si elles sont considérées intéressantes ;
- les travaux de terrassement en vue de la réalisation de la centrale à Prévoz doivent être accompagnés d'une surveillance archéologique continue, assurée par des archéologues professionnels qui doivent former un dossier (pièces graphiques, photos et fiches) sur les couches stratigraphiques dégagées, si elles sont considérées intéressantes ;
 - la terre végétale doit être enlevée avant les opérations de terrassement et stockée pour être réutilisée à la fin des travaux, et ce, afin que l'herbe puisse repousser plus rapidement ;
 - la création de voies d'écoulement des eaux superficielles autres que les talwegs existants doit être soigneusement évitée et le rétablissement de la morphologie précédente du terrain concerné doit être garanti ;
 - les opérations de fouille, de remblayage et de terrassement sont interdites en cas de pluies intenses et prolongées. Les fouilles doivent être ouvertes de manière graduelle et les travaux effectués rapidement par petites tranches et toutes les précautions nécessaires doivent être adoptées pour éviter le glissement de matériaux vers l'aval et dans le torrent ;
 - les aires de chantier et les zones concernées par le passage des engins doivent être réduites au minimum indispensable et opportunément signalées et délimitées ; la circulation sur les sentiers de randonnée doit être garantie, tout comme une information correcte du public, et les modalités d'exécution, relatives, entre autres, à la mise à jour du géo-portail des sentiers, doivent être établies de concert avec les techniciens de la structure «Forêts et sentiers» ;
 - toutes les prescriptions et les modalités opérationnelles indiquées dans le rapport forestier doivent être respectées et il y a lieu d'éviter soigneusement d'accumuler des matériaux ligneux dans le lit du torrent, ne serait-ce que temporairement ;
 - à l'issue des travaux, toutes les surfaces concernées doivent être opportunément réaménagées, nivelées et, lorsque cela est possible, enherbées avec des espèces herbacées adaptées au site ;
 - toutes les mesures nécessaires afin de limiter

tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse di polveri;

- d. L'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di edilizia e di urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e di distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- e. relativamente alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ha durata quinquennale e, relativamente all'esercizio dell'impianto, ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 27 marzo 2032; laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
- f. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- g. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- h. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare al Comune di Pré-Saint-Didier, alla Stazione forestale competente per territorio, alla Struttura tutela qualità aria e acque e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- i. prima di iniziare i lavori, l'Impresa autorizzata dovrà consegnare copia del progetto esecutivo alla Stazione forestale competente per territorio;

l'émission diffuse de poussières doivent être adoptées;

- d. La présente autorisation est accordée sans préjudice des droits des tiers et est subordonnée au respect de toutes les dispositions en vigueur en matière de construction et d'urbanisme, de lignes électriques de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que de production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables; l'entreprise autorisée assume donc la pleine responsabilité pour ce qui est des droits des tiers ou des éventuels dommages causés par la réalisation des travaux, en déchargeant l'Administration régionale et la Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER de toute prétention de la part de tiers pouvant s'estimer lésés;
- e. La présente autorisation a une durée de cinq ans pour ce qui est de la réalisation des travaux et expire en même temps que l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux pour ce qui est de l'exploitation de l'installation en cause, à savoir le 27 mars 2032. Au cas où la durée de la présente autorisation dépasserait celle des autres autorisations prévues dans le cadre de la procédure, le titulaire doit demander le renouvellement de celles-ci dans les délais prévus par les dispositions y afférentes. L'entreprise autorisée est tenue, par ailleurs, de transmettre copie de la documentation attestant le renouvellement desdites autorisations à la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables»;
- f. Au cas où l'entreprise autorisée souhaiterait apporter des modifications à l'installation, même en cours de chantier, elle est tenue de présenter une demande ad hoc au sens du troisième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 28 du 3 mars 2011;
- g. Aux fins du renouvellement de l'autorisation d'exploiter l'installation, l'entreprise visée au point 1 est tenue de présenter une demande à la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables», et ce, six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cause;
- h. L'entreprise autorisée est tenue de communiquer les dates de début et d'achèvement des travaux à la Commune de Pré-Saint-Didier, au poste forestier territorialement compétent et à la structure «Protection de la qualité de l'air et des eaux» ainsi que, pour information, à la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables»;
- i. Avant de commencer les travaux, l'entreprise autorisée doit remettre une copie du projet d'exécution au poste forestier territorialement compétent;

- | | |
|--|--|
| <p>j. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Pré-Saint-Didier, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 7.275,74 euro;</p> <p>k. almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori interferenti con le superfici appartenenti al demanio idrico, i soggetti di cui ai punti 1. e 2. dovranno formulare apposita istanza alla Struttura affari generali, demanio e risorse idriche per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle opere sulle superfici appartenenti al demanio idrico;</p> <p>l. prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori interessanti le aree indicate al punto 3., l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura espropriazioni e sviluppo fonti rinnovabili, il verbale di immissione in possesso di cui all'art. 24 del DPR 327/2001, dando pertanto esecuzione al decreto di esproprio;</p> <p>m. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Pré-Saint-Didier ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);</p> <p>n. l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura tutela qualità aria e acque, all'ARPA e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti e delle opere accessorie oggetto di intervento, nonché la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, della l.r. 8/2011;</p> <p>o. prima dell'ultimazione dei lavori, l'Impresa autorizzata dovrà comunicare alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili le specifiche tecniche delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;</p> <p>p. l'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;</p> <p>q. l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata al conseguimento del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo</p> | <p>j. Lors de l'ouverture du chantier, l'entreprise autorisée se doit de constituer un cautionnement en faveur de la Commune de Pré-Saint-Didier à titre de garantie de l'exécution des travaux de réinsertion ou de récupération environnementale, le montant de ladite garantie étant établi sur la base du plan de désaffectation et se chiffrant à 7275,74 euros;</p> <p>k. Trente jours au moins avant de commencer effectivement les travaux sur les surfaces appartenant au domaine hydrique, les entreprises autorisées doivent demander à la structure «Affaires générales, domaine et ressources hydriques» l'autorisation y afférente, réglémentant les modalités d'exécution des travaux sur lesdites surfaces;</p> <p>l. Avant de commencer les travaux concernant les zones visées au point 3, l'entreprise autorisée doit transmettre à la structure «Expropriations et valorisation du patrimoine» et, pour information, à la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables», le procès-verbal de la prise de possession des biens concernés visé à l'art. 24 du décret du président de la République n° 327 du 8 juin 2001 et valant exécution de l'arrêté portant expropriation desdits biens;</p> <p>m. Avant de réaliser les ouvrages de structure, l'entreprise autorisée doit présenter à la Commune de Pré-Saint-Didier la déclaration prévue par la loi régionale n° 23 du 31 juillet 2012 (Réglementation des actions de contrôle des ouvrages et des constructions en zone sismique);</p> <p>n. L'entreprise autorisée doit transmettre à la structure «Protection de la qualité de l'air et des eaux», à l'ARPE et, pour information, à la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables» une déclaration attestant la régularité de la mise en service des lignes électriques et des ouvrages accessoires en cause, ainsi que la déclaration visée au septième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 8 du 28 avril 2011;</p> <p>o. Avant la fin des travaux, l'entreprise autorisée doit communiquer à la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables» les caractéristiques techniques des turbines, des générateurs et des transformateurs qu'elle a installés;</p> <p>p. L'entreprise autorisée est tenue d'inscrire au cadastre les ouvrages et bâtiments en cause;</p> <p>q. La mise en service de l'installation est subordonnée à l'obtention du certificat de conformité y afférent, au sens de l'art. 25 du décret du président de la Ré-</p> |
|--|--|

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

- r. L'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura tutela qualità aria e acque e subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della l.r. 8/2011; l'Impresa autorizzata di cui al punto 2. dovrà eseguire, anche durante l'esercizio medesimo, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento, nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- s. al fine di consentire eventuali attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, l'Impresa autorizzata dovrà consentire al personale della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (o dalla stessa autorizzato) e del Comune di Pré-Saint-Didier il libero accesso all'impianto;
- t. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di realizzare le opere di recupero ambientale previste nella relazione tecnica allegata al progetto e quelle che saranno eventualmente stabilite dal Comune di Pré-Saint-Didier;
- u. il presente provvedimento è trasmesso alle Imprese autorizzate, al Comune di Pré-Saint-Didier, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Pré-Saint-Didier la documentazione e le comunicazioni prescritte;
- b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni

publique n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction);

- r. L'autorisation définitive d'exploiter la ligne électrique de raccordement est délivrée par acte du dirigeant de la structure «Protection de la qualité de l'air et des eaux» à la suite de l'établissement des actes de soumission visés à l'art. 120 du décret du roi n° 1775 du 11 décembre 1933 (Texte unique des dispositions en matière d'eaux publiques et d'installations électriques), à l'accord de l'administration des postes et des communications – *Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche* de Turin, ainsi qu'au résultat positif de l'essai prévu par l'art. 11 de la LR n° 8/2011. L'entreprise visée au point 2 demeure dans l'obligation d'exécuter, même durant l'exploitation de la ligne, tous ouvrages ultérieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation – et de procéder, à la fin de l'exploitation, au démantèlement et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu'à la remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la pose des poteaux;
- s. Aux fins de la collecte des données, de l'analyse des prestations et du suivi de l'installation, l'entreprise autorisée doit permettre aux personnels de la Commune de Pré-Saint-Didier et de la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables», ou aux personnes autorisées par celle-ci, d'accéder librement à l'installation;
- t. Une fois l'installation désaffectée, l'entreprise autorisée doit réaliser les travaux de récupération environnementale prévus par le rapport technique annexé au projet ainsi que ceux qui seront éventuellement établis par la Commune de Pré-Saint-Didier;
- u. Le présent acte est transmis aux entreprises autorisées, à la Commune de Pré-Saint-Didier, aux structures régionales concernées, au poste forestier territorialement compétent et à tout autre acteur impliqué dans la procédure au sens de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007.
5. Il est pris acte de ce qui suit:
- a. Aux fins de l'application des dispositions en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, l'entreprise autorisée doit transmettre la documentation et les communications requises à la Commune de Pré-Saint-Didier;
- b. Les contrôles sur le respect des prescriptions norma-

normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore,
Jean Claude PESSION

Il dirigente,
Mario SORSOLONI

**ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI**

Provvedimento dirigenziale 20 luglio 2016, n. 3168.

Attribuzione, ai sensi della l.r. 33/1984, della classificazione a tre stelle all'azienda alberghiera all'insegna "Mito Hotel" di CHÂTILLON.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA STRUTTURE
RICETTIVE E COMMERCIO

Omissis

decide

- 1) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, la classificazione a tre stelle all'azienda alberghiera all'insegna "Mito Hotel", situata in via Chanoux n. 189 nel comune di CHÂTILLON;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'Estensore
Gianpaolo DE GUIO

Il Dirigente
Enrico DI MARTINO

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 24 giugno 2016, n. 823.

Approvazione del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo

tives lors de la réalisation des travaux et sur le fonctionnement correct des installations sont du ressort des différents acteurs institutionnels concernés, qui les effectuent dans le cadre de leurs compétences respectives.

6. Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
7. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,
Jean Claude PESSION

Le dirigeant,
Mario SORSOLONI

**ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE
ET DES TRANSPORTS**

Acte du dirigeant n° 3168 du 20 juillet 2016,

portant classement de l'hôtel dénommé *Mito Hôtel* de CHÂTILLON dans la catégorie 3 étoiles, au sens de la loi régionale n°33 du 6 juillet 1984.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
STRUCTURES D'ACCUEIL ET COMMERCIO

Omissis

décide

- 1) Pour les raisons visées au préambule, l'hôtel dénommé *Mito Hôtel* et situé à Châtillon (189, rue Chanoux) est classé 3 étoiles;
- 2) Le présent acte est publié, par extrait, au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,
Gianpaolo DE GUIO

Le dirigeant,
Enrico DI MARTINO

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT REGIONAL

Délibération n° 823 du 24 juin 2016,

portant approbation du Plan intégré 2016/2018 de prévention, de lutte et de réduction des risques en matière

patologico, per il triennio 2016-2018, ai sensi della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, per il triennio 2016-2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14;
2. di stabilire che il Piano integrato di cui al punto 1 ha durata triennale e resta in vigore fino all'adozione del successivo Piano integrato;
3. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, attraverso il Servizio per le dipendenze (Ser.D), il coordinamento delle azioni previste dal piano integrato di cui al punto 1 attraverso la definizione di programmi attuativi annuali da concordare, di anno in anno, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Università della Valle d'Aosta, gli enti e le associazioni del terzo settore operanti in Valle d'Aosta e la Casa da gioco di Saint-Vincent;
4. di stabilire che l'Azienda USL trasmetta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, un resoconto relativo al monitoraggio delle azioni di cui al Piano integrato, al fine della predisposizione della relazione alla competente commissione consiliare permanente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14/2015;
5. di dare atto che l'accertamento e l'impegno delle somme di competenza della Regione Valle d'Aosta di cui al Fondo statale per il gioco d'azzardo patologico istituito dall'articolo 1, comma 946, della legge 208/2015 saranno effettuati dalla competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali a seguito dell'approvazione del relativo piano di riparto tra le regioni e le province autonome, che provvederà altresì a istituire i pertinenti capitoli sui quali impegnare le somme da trasferire all'Azienda USL;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegati: Omissis.

de jeu pathologique, en application de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le Plan intégré 2016/2018 de prévention, de lutte et de réduction des risques en matière de jeu pathologique est approuvé tel qu'il figure à l'annexe faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération, en application du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015.
2. Le plan visé au point 1 a une durée de trois ans et reste en vigueur jusqu'à approbation du nouveau plan.
3. L'Agence USL de la Vallée d'Aoste, par l'intermédiaire du Service des dépendances (Ser.D), est chargée de la coordination des actions prévues par le plan en cause et de la définition des programmes annuels d'application y afférents, qui doivent être établis de concert avec les collectivités locales, les institutions scolaires, l'Université de la Vallée d'Aoste, les organismes et les associations du troisième secteur œuvrant en Vallée d'Aoste et la maison de jeu de Saint-Vincent.
4. L'Agence USL de la Vallée d'Aoste doit transmettre à la structure compétente de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu sur le suivi des actions prévues par le plan en cause, et ce, aux fins de l'établissement du rapport devant être présenté à la commission permanente du Conseil compétente en la matière au sens du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 14/2015.
5. À la suite de l'approbation du plan de répartition, entre les Régions et les provinces autonomes, des crédits inscrits au fonds national pour la lutte contre le jeu pathologique, institué par le neuf cent quarante-sixième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 208 du 28 décembre 2015, la structure compétente de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales procède à la constatation et à l'engagement des sommes destinées à la Vallée d'Aoste et à la création des chapitres du budget sur lesquels les crédits à virer à l'Agence USL seront engagés.
6. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

L'annexe n'est pas publiée.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Elenco degli esiti di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, adottati nel periodo gennaio-giugno 2016, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/09. Comunicato.

Il Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato Territorio e Ambiente comunica l'elenco degli esiti delle verifiche di assoggettabilità a procedura di VIA istruite, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009 (concernente la disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), nel periodo gennaio-giugno 2016.

ELENCO DEGLI ESITI DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VIA,
AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 12/09
RILASCIATI NEL PERIODO
GENNAIO 2016-GIUGNO 2016.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Résultats des vérifications de l'applicabilité de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) effectuées au titre de la période janvier-juin 2016, au sens de l'art. 17 de la LR n° 12/2009. Avis.

Le Service de l'évaluation de l'impact environnemental de l'Assessorat du territoire et de l'environnement communique les résultats des vérifications de l'applicabilité de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) effectuées au titre de la période janvier-juin 2016, au sens de l'art. 17 de la LR n° 12/2009 relatif à l'évaluation de l'impact sur l'environnement.

RESULTATS DES VERIFICATIONS
DE L'APPLICABILITE DE LA PROCEDURE D'ÉIE
REQUISES AU TITRE DE LA PERIODE
JANVIER - JUIN 2016, AU SENS DE L'ART. 17
DE LA L.R. N° 12/2009.

<i>Progetto Comune - Tipo di intervento - Località</i>	<i>P.D.</i>	<i>Esito</i>
LA SALLE. Variante alle subconcessioni degli impianti idroelettrici sul torrente Lenteny denominati La Salle I e La Salle II in loc. Chabodey.	230 – 27/01/2016	SI VIA
HÔNE. Varianti relative al progetto di impianto idroelettrico "Hone III" in loc. Capoluogo.	456 – 11/02/2016	SI VIA
NUS. Utilizzo a scopo irriguo e idroelettrico delle acque del Rivo Val, con centrale in loc. Guerdze.	1316 – 04/04/2016	SI VIA
NUS. Utilizzo a scopo irriguo e idroelettrico delle acque del Rivo Val, con centrale in loc. Toulaseche.	1317 – 04/04/2016	SI VIA
NUS. Utilizzo a scopo irriguo e idroelettrico delle acque del Rivo Val, con centrale in loc. Golette.	1318 – 04/04/2016	SI VIA
AOSTA. P.U.D. privato inerente alla zona AIU6 Via Antica Zecca "Pizzeria Manuel" in loc. Capoluogo.	1651 – 20/04/2016	NO VIA
NUS. Realizzazione centro di recupero terre e rocce da scavo in loc. La Plantaz.	1957 – 10/05/2016	SI VIA
MORGEX. Realizzazione centrale idroelettrica in loc. Villair, con prelievo dal torrente Licony in loc. Villottes.	2472 – 07/06/2016	NO VIA
COURMAYEUR. Riposizionamento della seggiovia triposto denominata Skihutte in sostituzione della seggiovia biposto in loc. Pra Neyron – Dzeleuna.	2565 – 09/06/2016	NO VIA
MORGEX. Permesso di ricerca - realizzazione sondaggio di esplorazione finalizzato alla ricerca di acqua minerale, in loc. Biolley.	2566 – 09/06/2016	NO VIA
POLLEIN. Raccolta rifiuti inerti mediante installazione di container presso il centro di raccolta rifiuti ubicato in loc. Saint-Benin.	2878 – 27/06/2016	NO VIA
POLLEIN. Rinnovo e modifica autorizzazione per la gestione di impianto di recupero rifiuti non pericolosi e centro raccolta veicoli fuori uso in loc. Les Iles.	2879 – 28/06/2016	NO VIA

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura della redazione del Bollettino ufficiale.

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins du bureau du Bulletin officiel.

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 22 giugno 2016, n. 38.

Sdemanializzazione, declassificazione di tratto di sedime di proprietà comunale in frazione chef-lieu. Approvazione.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di declassificare il tratto di sedime di proprietà comunale evidenziato nelle planimetrie allegate alla presente deliberazione;
2. di sdemanializzare il tratto di sedime di cui al punto precedente;
3. di autorizzare la vendita ai Sig.ri Gabriele PESSE e Stefano JORIOZ in qualità di legali rappresentanti dell'Impresa Edile s.n.c. di PESSE Gabriele e JORIOZ Stefano avente sede in AOSTA la porzione di sedime oggetto di declassificazione e sdemanializzazione censito al catasto al foglio 3 mappale n° 1171 di mq 39, in quanto unici confinanti con il terreno oggetto di vendita;
4. di stabilire che tutti gli oneri derivanti dal frazionamento, dalla registrazione, trascrizione e voltura dell'atto di compravendita saranno a carico dei Sig.ri Gabriele PESSE e Stefano JORIOZ in qualità di legali rappresentanti dell'Impresa Edile s.n.c. di PESSE Gabriele e JORIOZ Stefano.

Allegati Omissis.

Comune di DONNAS.

Bando per il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo A (mediante l'uso di posteggi).

Articolo 1

Tipologia enumerata delle autorizzazioni da rilasciare

Nel Comune di DONNAS al mercato che si svolge il venerdì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 sul piazzale sovrastante il parcheggio coperto di Via Roma (di fronte Istituto bancario S. Paolo) sono vacanti n°4 posteggi per l'esercizio del com-

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune d'AYMAVILLES. Délibération n° 38 du 22 juin 2016,

portant déclassement et désaffectation d'un tronçon de route communale au Chef-lieu.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Le tronçon de route mis en évidence sur le plan annexé à la présente délibération est désaffecté.
2. Le tronçon de route visé au point précédent est déclassé.
3. La vente du tronçon de route en cause, inscrit au cadastre à la feuille 3, parcelle 1171 (39 m²), est autorisée en faveur de MM. Gabriele PESSE et Stefano JORIOZ, représentants légaux de *Impresa Edile snc di Pesse Gabriele e Jorioz Stefano*, dont le siège est à AOSTE, propriétaire des fonds limitrophes.
4. Tous les frais dérivant des opérations de fractionnement ainsi que les frais dérivant de l'enregistrement et de la transcription du présent acte et de l'inscription au cadastre du transfert du droit de propriété y afférent sont à la charge de MM. Gabriele Pesse et Stefano Jorioz, représentants légaux de *Impresa Edile snc di Pesse Gabriele e Jorioz Stefano*.

Annexes Omissis.

Commune de DONNAS.

Avis relatif à la délivrance des autorisations d'exercer le commerce sur la voie publique du type A (occupation d'emplacements).

Art. 1^{er}

Type et nombre d'autorisations à délivrer

Quatre emplacements de 32 m² (8 x 4 m) sont vacants dans le cadre du marché de DONNAS, qui se déroule le vendredi, de 7 h à 13 h, au-dessus du parking couvert de la rue de Rome (en face de l'*Istituto bancario San Paolo*). Ledit

mercio su aree pubbliche, di mq. 32, dimensioni m. 8x4. Il mercato si compone complessivamente di 6 posteggi, di cui riservato agli agricoltori, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

1. I posteggi sono assegnati dietro rilascio di apposito titolo abilitativo secondo i termini e le procedure di cui ai successivi articoli. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.
2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a. la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
 - b. la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;
 - c. limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati regionali.
3. La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 2 agosto 1999, n.20.

Articolo 2

Requisiti richiesti per il rilascio dei titoli abilitativi

1. Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, del decreto legislativo n.59/2010;
2. Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali necessari per l'esercizio del commercio nel settore alimentare:
 - a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre

marché comporte six emplacements, dont un réservé aux agriculteurs, pour la vente de produits alimentaires et non alimentaires.

1. Les emplacements sur le marché sont attribués aux demandeurs ayant obtenu l'autorisation requise selon les procédures et dans les délais visés aux articles suivants. L'autorisation susdite doit être octroyée en même temps que la concession d'un emplacement, concession qui ne peut être cédée qu'avec l'ensemble des biens destinés à l'exercice de l'activité concernée.
2. L'autorisation d'exercer une activité du type A permet, en sus de l'exercice de l'activité comportant l'utilisation d'un emplacement :
 - a. De participer aux foires, le cas échéant sur le territoire d'une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ;
 - b. De pratiquer le commerce ambulante sur le territoire régional en dehors du temps d'utilisation desdits emplacements ;
 - c. D'exercer le commerce sur les marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement non occupés.
3. La procédure de délivrance des autorisations administratives est régie par l'art.6 de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999.

Art. 2

Conditions de délivrance des autorisations

1. Tout candidat doit réunir les qualités morales prévues par l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010.
2. Pour exercer le commerce dans le secteur alimentaire, tout candidat doit remplir au moins l'une des conditions professionnelles suivantes :
 - a) Avoir participé avec succès à un cours de formation professionnelle pour l'exercice du commerce ou pour la préparation ou la fourniture d'aliments organisé ou reconnu par les Régions ou les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano ;
 - b) Avoir exercé pour son compte pendant deux ans au moins, même non continu, au cours des cinq dernières années une activité d'entreprise dans le secteur alimentaire ou dans le secteur de la fourniture d'aliments et de boissons ou bien avoir travaillé dans des entreprises de ce type en tant que salarié qualifié préposé à la vente, à la gestion ou à la préparation des aliments, en tant que salarié associé ou profil équiva-

posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale;

- c) Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 - d) Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da parte di persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Articolo 3

Termini per la presentazione delle domande

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati devono trasmettere, tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.donnas.ao.it l'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A mediante l'uso di posteggio). Le domande pervenute al Comune oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno luogo ad alcuna priorità in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.

Articolo 4

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 6 della l.r. 20/1999, il Comune, nel caso di pluralità di domande concorrenti, esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo all'esercizio di attività di tipo A e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di selezione e dei relativi punteggi di priorità:

lent ou – s'il s'agit du conjoint ou d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré du titulaire – en tant que collaborateur familial, régulièrement inscrit auprès de l'*Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale*;

- c) Justifier d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré, d'une licence ou d'une licence spécialisée, ou encore d'un titre délivré par une école professionnelle à l'issue d'un cours d'une durée au moins triennale, à condition que le programme y afférent prévoit des matières ayant un rapport avec le commerce et la préparation ou la fourniture d'aliments.
 - d) Tant pour les entreprises individuelles que pour les sociétés, les associations et les organismes collectifs, les conditions professionnelles requises doivent être remplies par le titulaire, par le représentant légal ou par la personne éventuellement préposée à l'activité commerciale.
3. Le commerce sur la voie publique peut être exercé par les personnes physiques, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux régulièrement constituées et les coopératives.

Art. 3

Délai de dépôt des demandes d'autorisation

Les demandes d'autorisation doivent être établies sur le modèle *Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A mediante l'uso del posteggio* téléchargeable à partir du site www.celva.it/fines et transmises par courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*) à l'adresse protocollo@pec.comune.donnas.ao.it dans les trente jours qui suivent la publication du présent avis au Bulletin officiel de la Région. Les demandes qui parviennent après l'expiration dudit délai sont rejetées et ne seront plus prises en compte. Le résultat de l'instruction y afférente est communiqué aux intéressés sous quatre-vingt-dix jours.

Art. 4

Critères de délivrance des autorisations

1. Le résultat de l'instruction est communiqué à l'intéressé sous quatre-vingt-dix jours. Si aucune réponse de la Commune n'intervient dans ledit délai, la demande est considérée comme acceptée. Dans le cadre de la procédure visée à l'art. 6 de la LR n° 20/1999, en cas de plusieurs demandes, la Commune examine celles parvenues dans les délais et octroie l'autorisation d'exercer une activité du type A et la concession y afférente pour chaque emplacement libre, sur la base d'un classement établi selon les critères de priorité et les points y afférents indiqués ci-après, dans l'ordre :

- | | |
|--|---|
| <p>a) anzianità di esercizio dell'impresa nel settore del commercio su area pubblica, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione al bando cumulata con quella maturata da tutti gli altri eventuali precedenti subentranti nella titolarità del medesimo posteggio attraverso abilitazione giuridicamente valida:</p> <ul style="list-style-type: none">• anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 40;• anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50;• anzianità di iscrizione oltre 10 anni: punti 60; <p>b) anzianità di esercizio dell'impresa acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.
Per posteggio si intende un qualsiasi posteggio dell'area mercatale o, nelle ipotesi di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della l.r. 20/1999, un qualsiasi posteggio del gruppo di posteggio:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione: punti 40; <p>c) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, così come stabiliti dal Comune a tutela delle aree predette: punti 7;</p> <p>d) nel caso di operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell'ambito dello stesso mercato: punti 2</p> <p>e) nel caso di operatore totalmente sprovvisto di posteggio in mercati nell'ambito del territorio regionale: punti 3;</p> <p>f) ordine cronologico di presentazione della domanda in caso di parità in graduatoria;</p> <p>g) Sorteggio in caso di parità in graduatoria.</p> | <p>a) Ancienneté de l'entreprise au titre de l'exercice du commerce sur la voie publique, attestée par la durée de l'immatriculation, en qualité d'entreprise active, au Registre des entreprises; aux fins du calcul de l'ancienneté, il est fait référence à l'ancienneté du titulaire de l'entreprise au moment de la présentation de sa demande et à celle acquise par tous les éventuels précédents titulaires de la concession relative au même emplacement en vertu d'une habilitation juridiquement valable :</p> <ul style="list-style-type: none">• ancienneté d'immatriculation inférieure ou égale à cinq ans : 40 points ;• ancienneté d'immatriculation supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans : 50 points ;• ancienneté d'immatriculation supérieure à dix ans : 60 points ; <p>b) Ancienneté d'exercice de l'entreprise sur l'emplacement concerné (l'on entend par « emplacement » tout emplacement du marché ou, dans les cas visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 6 de la LR n° 20/1999, d'un groupe d'emplacements):</p> <ul style="list-style-type: none">• concession qui arrive à échéance entre 2017 et 2020 : 40 points. Lesdits points sont attribués au titulaire de la concession échue qui présente une demande ; <p>c) Pour ce qui est des emplacements situés dans les centres historiques, ainsi que dans les zones ou à proximité des immeubles revêtant un intérêt historique, archéologique, artistique ou environnemental, engagement du demandeur à l'effet de rendre l'exercice du commerce compatible avec les caractéristiques du milieu concerné et de respecter les conditions spéciales – telles que celles liées à la typologie des produits en vente et aux particularités de la structure utilisée – fixées par la Commune aux fins de la protection des centres, zones et immeubles en question : 7 points ;</p> <p>d) Entreprise n'occupant aucun autre emplacement sur le même marché : 2 points ;</p> <p>e) Entreprise n'occupant aucun emplacement sur aucun marché du territoire régional : 3 points ;</p> <p>f) Ordre chronologique d'envoi des demandes.</p> <p>g) En cas d'égalité de points à la suite de l'application des critères susmentionnés, il sera procédé par tirage au sort.</p> |
|--|---|

2. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente, all'albo pretorio oltre che presso le aree mercatali per 15 giorni. Gli operatori potranno presentare osservazioni e proposte di modifica all'Ufficio Commercio Comunale che si pronuncerà nei successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento delle istanze la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori 15 giorni sul sito internet istituzionale dell'ente (all'albo pretorio) oltre che presso le aree mercatali. Successivamente a detti termini si procederà all'assegnazione dei posteggi con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito dei relativi settori. Gli operatori dovranno decidere immediatamente, pena la retrocessione all'ultimo posto in graduatoria.

Articolo 5
*Produttori agricoli e assegnazione
dei posti agli agricoltori*

1. Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati e nelle fiere i produttori agricoli che sono in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Le aree destinate alla vendita da parte dei produttori agricoli, sono delimitate e meglio evidenziate nelle planimetrie del mercato e delle fiere allegate al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche:
3. In caso di assegnazione di posti vacanti, si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul mercato o fiera desunta dagli atti d'ufficio;
 - b) anzianità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
 - c) minor distanza chilometrica della sede dell'azienda dal mercato e/o dalla fiera;
4. Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.
5. Potranno essere riservati posti a produttori locali.

Donnas, 14 luglio 2016.

Il Segretario comunale
Marina LONGIS

2. Le classement en cause est publié pendant quinze jours au tableau d'affichage mis en place sur le site institutionnel de la Commune et sur les lieux du marché. Les entreprises intéressées peuvent présenter leurs observations et leurs propositions de modification au bureau communal compétent en matière de commerce, qui se prononce dans les quinze jours suivants. Au cas où le classement serait modifié, celui-ci est publié au tableau d'affichage mis en place sur le site institutionnel de la Commune et sur les lieux du marché pendant quinze jours supplémentaires. Les emplacements sont attribués à l'expiration dudit délai. Chaque entreprise est appelée, suivant l'ordre du classement, à choisir sans délai, sous peine de rétrogradation au dernier rang, l'emplacement qu'elle souhaite occuper dans le secteur qui la concerne.

Art. 5
*Attribution des emplacements r
éservés aux agriculteurs*

1. Les agriculteurs qui justifient des autorisations prévues par les dispositions en vigueur en la matière peuvent participer aux marchés et aux foires.
2. Les emplacements destinés aux producteurs agricoles sont délimités et mis en évidence sur les plans du marché et des foires annexés au règlement communal du commerce sur la voie publique.
3. Le classement pour l'attribution des emplacements vacants est établi selon les critères de priorité suivants :
 - a) Ancienneté de présence sur le marché ou sur la foire résultant du dossier ;
 - b) Nombre d'années d'activité exercées en qualité d'agriculteur ou d'exploitant agricole à titre principal ;
 - c) Nombre de kilomètres entre le siège de l'exploitation et le marché ou la foire.
4. Au cas où deux demandeurs seraient classés au même rang, l'emplacement est attribué au candidat le plus âgé ; si l'égalité subsiste, il est procédé par tirage au sort.
5. Il est possible de réserver des emplacements aux producteurs locaux.

Fait à Donnas, le 14 juillet 2016.

La secrétaire communale,
Marina LONGIS

Unité des Communes Valdôtaines Walser. Decreto 19 luglio 2016, n. 1.

Pronuncia di esproprio per l'acquisizione dei terreni utilizzati per la realizzazione dei lavori di ampliamento della strada comunale per Mettie e modifiche della viabilità di accesso alla frazione Obro Mettie, nel comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. CUP J94E12000100004.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CONVENZIONATO
PER LE ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

Articolo 1

È pronunciata a favore dell'Amministrazione comunale di Gressoney Saint Jean, codice fiscale 00108510074, l'espropriazione dei fondi utilizzati per la realizzazione dei lavori di ampliamento della strada comunale per Mettie e modifiche della viabilità di accesso alla frazione Obro Mettie, come di seguito descritto:

ELENCO DITTE

1. SQUINDO Ada,
nata a GRESSONEY-SAINT-JEAN il 22.01.1944
c.f.: SQN DAA 44A62 E168C
proprietà 1/1
Catasto terreni Fg. 28 n. 864 (ex 809, ex 815 b)
Zona omogenea PRGC Ae18
superficie oggetto di espropriazione mq. 306
Indennità di espropriazione € 12.240,00=
sottoposta alla ritenuta del 20% Catasto terreni
Fg. 28 n. 867 (ex 810 b)
Zona omogenea PRGC Ae18
superficie oggetto di espropriazione mq. 24
Indennità di espropriazione € 960,00=
sottoposta alla ritenuta del 20%
2. RIAL Edilio,
nato a GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) il
02.11.1934
c.f.: RLIDLE34S02E168C
proprietà 5/15
RIAL Fabrizio, nato a IVREA (TO) il 10.04.1966
c.f.: RLIFRZ66D10E379P
proprietà 2/15
RIAL Flavio, nato a IVREA (TO) il 16.07.1968
c.f.: RLIFLV68L16E379U
proprietà 2/15
RIAL Loretta, nata a IVREA (TO) il 17.05.1973
c.f.: RLILTT73E57E379Q

Unité des Communes valdôtaines Walser. Acte n° 1 du 19 juillet 2016,

portant expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'élargissement de la route communale de Mettie et modification de la voirie d'accès au hameau de Obro Mettie, dans la commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. CUP J94E12000100004.

LA RESPONSABILE
DU BUREAU
DES ESPROPRIATIONS

Omissis

décide

Art. 1

Les terrains indiqués ci-après et nécessaires aux travaux d'élargissement de la route communale de Mettie et de modification de la voirie d'accès au hameau de Obro Mettie, sont expropriés en faveur de la Commune de Gressoney-Saint-Jean, code fiscal 00108510074 :

LISTE DES PROPRIÉTAIRES

- proprietà 2/15
RIAL Tiziana, nata a IVREA (TO) il 16.04.1975
c.f.: RLITZN75D56E379Z
proprietà 2/15
RIAL Vilma, nata a IVREA (TO) il 04.05.1964
c.f.: RLIVLM64E44E379Z
proprietà 2/15
Catasto terreni Fg. 28 n. 862 (ex 319 b)
Zona omogenea PRGC Ae18
superficie oggetto di espropriazione mq. 185
Indennità di espropriazione € 7.400,00=
sottoposta alla ritenuta del 20%
Indennità integrativa ai sensi dell'articolo
38 del D.P.R. 327/2001 € 4.381,98=
3. MONTRASIO Maria Grazia
nata a MONZA il 25.03.1957
c.f.: MNTMGR57C65F704I
proprietà 1/1
Catasto fabbricati Fg. 28 n. 860 (ex 276 b)
Zona omogenea PRGC Ae18
superficie oggetto di espropriazione mq. 26
Indennità di espropriazione € 1.040,00=
sottoposta alla ritenuta del 20%
4. NOSETTI Franco
nato ad. ALBENGA (SV) il 26.05.1943
c.f.: NSTFNC43E26A145E

- proprietà 1/1
Catasto terreni Fg. 28 n. 859 (ex 277 b)
Zona omogenea PRGC Ae18
superficie oggetto di espropriazione mq. 3
Indennità di espropriazione € 120,00=
sottoposta alla ritenuta del 20%
Catasto terreni
Fg. 28 n. 850 (ex 31 b)
Zona omogenea PRGC Eg20
Coltura catastale incolto sterile
superficie oggetto di espropriazione mq. 33
Indennità di espropriazione € 49,50=
Catasto terreni
Fg. 28 n. 852 (ex 32 b) Zona omogenea PRGC Eg20
Coltura catastale incolto
produttivo superficie oggetto di espropriazione mq. 37
Indennità di espropriazione € 74,00=
Catasto fabbricati
Fg. 28 n. 857 (ex 34 b) Zona omogenea PRGC Ae18
superficie oggetto di espropriazione mq. 2
Indennità di espropriazione € 80,00=
sottoposta alla ritenuta del 20%
5. COLLÉ Laura Palmira
nata a LOCOROTONDO (BA) il 14.04.1946
proprietà 1/3
c.f.: CLLLPL46D54E645N
COLLÉ Elio
nato a GRESSONEY-SAINT-JEAN il 12.01.1949
proprietà 1/3
c.f.: CLLLEI49A12E168Y
COLLÉ Rino

Articolo 2

Il presente provvedimento di espropriazione è notificato al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili e trasmesso al beneficiario dell'esproprio per il pagamento delle indennità.

Articolo 3

Il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'amministrazione comunale. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 4

Una copia del presente decreto dovrà essere trasmessa all'ufficio regionale per le espropriazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

- nato GRESSONEY-SAINT-JEAN
il 21.08.1954
proprietà 1/3
c.f.: CLLRNI54M21E168B
Catasto terreni Fg. 28 n. 856 (ex 38 b)
Zona omogenea PRGC Eg20
Coltura catastale prato irriguo
superficie oggetto di espropriazione mq. 8
Indennità di espropriazione € 64,00=
Catasto terreni Fg. 28 n. 854 (ex 245 b)
Zona omogenea PRGC Eg20
Coltura catastale prato irriguo
superficie oggetto di espropriazione mq. 12
Indennità di espropriazione € 108,00=

6. RIAL Anna
nata a GRESSONEY-SAINT-JEAN il 07.09.1935
proprietà 1/1 c.f.: RLINNA35P47E168G
Catasto terreni Fg. 26 n. 969
(ex 767 b)
Zona omogenea PRGC Eg20
Coltura catastale prato irriguo
superficie oggetto di espropriazione mq. 110
Indennità di espropriazione € 880,00=
Catasto terreni Fg. 26 n. 966
(ex 768 b)
Zona omogenea PRGC Eg20
Coltura catastale prato irriguo
superficie oggetto di espropriazione mq. 73
Indennità di espropriazione € 584,00=

Art. 2

Le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile et transmis au bénéficiaire de l'expropriation en vue du paiement des indemnités.

Art. 3

Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription avec procédure d'urgence et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de l'Administration communale. Un extrait du présent acte est transmis sous cinq jours au Bulletin officiel de la Région en vue de sa publication.

Art. 4

Le présent acte est transmis en copie au bureau régional chargé des expropriations, au sens du premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

Articolo 5

A seguito dell'indennizzo calcolato sul valore di mercato, ai sensi della sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale, ai proprietari dei terreni non spetta alcuna ulteriore indennità aggiuntiva in caso di accettazione né integrativa, ai sensi della Legge regionale 44/74.

Articolo 6

Adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 – co. 3 della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Articolo 7

Il presente decreto è stato eseguito tramite occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 11/2004, in data 26 maggio 2014.

Il Responsabile dell'ufficio espropri
Laura MONTANI

Azienda USL Valle d'Aosta. Deliberazione del Direttore generale 19 luglio 2016, n. 744

Annullamento della deliberazione del Direttore generale n. 633 del 14 giugno 2016 e individuazione degli incarichi negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, accertati al 1° marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 dell' a.c.n. 2272/2005;

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

delibera

1. di annullare la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 14/06/2016, in quanto, per mero errore materiale determinato da una errata estrapolazione dei dati degli assistiti 0-14 anni, i conteggi per l'individuazione delle zone carenti risultavano inesatti;
2. di approvare l'individuazione degli incarichi negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, accertati al 1° marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 dell' A.C.N. 2272/2005, così come risulta dal prospetto allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire che possono concorrere al conferimento de-

Art. 5

Étant donné que l'indemnisation a été calculée sur la base des valeurs du marché, au sens du jugement de la Cour constitutionnelle n° 181/2011, les propriétaires n'ont droit à aucune indemnité supplémentaire, en cas d'acceptation, ni à aucune indemnité complémentaire, au sens de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974.

Art. 6

Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, tous les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.

Art. 7

Le présent acte a été exécuté à travers l'occupation d'urgence en vue de l'expropriation, au sens de l'art. 21 de la LR n° 11/2004, qui a eu lieu le 26 mai 2014.

La responsable du Bureau des expropriations,
Laura MONTANI

Agence USL de la Vallée d'Aoste. Délibération du directeur général n° 744 du 19 juillet 2016,

portant annulation de la délibération du directeur général n° 633 du 14 juin 2016 et détermination, au sens des art. 33 et 34 de l'Accord collectif national n° 2272/2005, des postes vacants au 1^{er} mars 2016 dans les zones insuffisamment pourvues en assistance de base.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Omissis

délibère

1. La délibération du directeur général n° 633 du 14 juin 2016 est annulée car les comptes pour la détermination des zones insuffisamment pourvues en assistance de base n'étaient pas corrects, du fait d'une erreur matérielle lors de l'extraction des données relatives aux patients âgés de zéro à quatorze ans.
2. Aux termes des art. 33 et 34 de l'Accord collectif national n° 2272/2005, la détermination des postes vacants au 1^{er} mars 2016 dans les zones insuffisamment pourvues en assistance de base est approuvée comme il appert du tableau visé à l'annexe faisant partie intégrante de la présente délibération.
3. Aux termes des lettres a) et b) du deuxième alinéa de

- gli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici, i medici di cui al 2° comma, lettere a) e b) dell'art. 34 del A.C.N. 2272/2005, con riferimento alla graduatoria unica regionale di medicina generale valevole per l'anno 2016, approvata con provvedimento dirigenziale n. 1067 in data 17/03/2016;
4. di prendere atto che i trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili e che i quozienti frazionali ottenuti dal calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
 5. di stabilire che gli aspiranti devono, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, presentare all'U.S.L. Valle d'Aosta – Ufficio Convenzioni Uniche Nazionali – Via Guido Rey, 1 11100 Aosta – apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati, utilizzando lo schema di cui agli Allegati Q e Q3, che saranno pubblicati integralmente sul B.U.R.;
 6. di stabilire, che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per specifiche ragioni di urgenza.

Il Direttore generale
Massimo VEGLIO

l'art. 34 de l'Accord collectif national n° 2272/2005, les médecins inscrits au classement unique régional 2016, approuvé par l'acte du dirigeant n° 1067 du 17 mars 2016, peuvent faire acte de candidature en vue de l'attribution des postes en cause.

4. Les mutations sont possibles jusqu'à un tiers au maximum des postes à pourvoir et les fractions résultant du calcul dudit tiers sont arrondies à l'entier le plus proche. Au cas où un seul poste serait vacant, il peut être pourvu par mutation.
5. Dans les quinze jours qui suivent la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région, les intéressés doivent faire parvenir à l'USL de la Vallée d'Aoste (Direction de l'aire territoriale – Bureau des conventions collectives nationales uniques – 1, rue Guido Rey – 11100 Aoste) leur acte de candidature à un ou à plusieurs des postes à pourvoir, établi conformément aux modèles visés aux annexes Q et Q/3, intégralement publiées audit Bulletin.
6. La présente délibération est intégralement publiée au Bulletin officiel de la Région.
7. La présente délibération est immédiatement applicable pour des raisons d'urgence.

Le directeur général,
Massimo VEGLIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 744 IN DATA 19/07/2016

Popolazione residente al 30/12/2015

ELENCO DELLE ZONE CARENTI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA

N° DISTRETTO	AMBITI TERRITORIALI	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2015	POPOLAZIONE 0 - 14 ANNI AL 31 DICEMBRE 2015	POPOLAZIONE UTILE PER ISCRIZIONE MEDICI GENERICI	MEDICI GENERICI GIA' OPERANTI NELL'USL	POPOLAZIONE ASSISTITA CON RAPPORTO OTTIMALE	POSTI VACANTI GIA' ACCERTATI E IN CORSO DI ASSEGNAZIONE	POSTI VACANTI INDIVIDUATI AL 1° MARZO 2016	NOTE
1	1	8.809	1.101	7.708	7	8.400	nessuno	nessuno	
	2	12.961	1734	11.227	8	9.600	nessuno	UNO	Detratti gli assistiti di Sarre *
2	1	5.796	789	5.007	4	4.800	nessuno	nessuno	
	2	59.898	7.620	52.278	45	54.000	nessuno	nessuno	Aggiunti gli assistiti di Sarre *
3	1	3.643	460	3.183	2	2.400	nessuno	UNO	
	2	13.086	1522	11.564	9	10.800	nessuno	UNO	
4	1	3.049	401	2.648	3	3.600	nessuno	nessuno	
	2	8.446	1.054	7.392	5	6.000	nessuno	UNO	
	3	4.421	475	3.946	3	3.600	nessuno	nessuno	
	4	7220	860	6.360	5	6.000	nessuno	nessuno	

* ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 9 maggio 2008

Allegato Q

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)**

RACCOMANDATA

ALL'AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA
Direzione Area Territoriale
Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche
VIA GUIDO REY, 1
11100 AOSTA

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
Prov. ___ il _____ M ___ F ___ Codice Fiscale _____
residente a _____ prov. _____
Via _____ n. _____ CAP _____ tel. _____
a far data dal _____, inserito nella graduatoria regionale di settore di cui all'articolo 15 dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina generale, laureato dal _____, con voto _____,

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale per la
medicina generale, di assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l'assistenza primaria pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione _____ n. _____ del _____, e
segnatamente per i seguenti ambiti:

Ambito n.		Distretto	

segue Allegato Q

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7 e 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (*barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata*):

- a) riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a,)
- b) riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b,)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:

- la propria residenza
- il domicilio sotto indicato:

c/o _____ Comune _____ CAP _____ provincia _____
indirizzo _____ n. _____

Allega, alla presente, certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.

Data _____

firma per esteso (*)

(*) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.

segue Allegato Q

AVVERTENZE GENERALI

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo Raccomandata, **all'Azienda U.S.L. Valle D'Aosta – Direzione Area Territoriale - Via Guido Rey n. 1 – 11100 AOSTA**, entro e non oltre il **15° giorno successivo** alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.

Possono presentare domanda di inserimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per l'anno 2016

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda**, conforme allo schema allegato, disponibile presso la **Direzione di Area Territoriale dell'U.S.L.** di Aosta. Si raccomanda di scrivere in stampatello.

Alla domanda di inserimento va allegato il certificato di residenza con indicazione della data di acquisizione della stessa (giorno, mese, anno) ovvero, ai sensi dell'art. 46 del "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione sostitutiva (come da modello di domanda allegato) attestante il possesso della residenza sempre con indicazione della data di acquisizione.

In caso di **mancata indicazione della data di acquisizione della residenza**, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza.

ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Si precisa che i **5 punti** per la residenza nella "località carente" previsti dall'art. 34 comma 3, lettera b) dell'A.C.N. 2272/2005 saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'ambito territoriale, ove viene pubblicata la zona carente, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2016, ossia il 31.01.2015.

Lo stesso termine vale per l'attribuzione dei **20 punti** per la residenza nella Regione Valle d'Aosta previsti dall'art. 34, comma 3, lettera c) dell'A.C.N. 2272/2005.

Ai sensi del sopracitato art. 34, comma 2 del dell'A.C.N. 2272/2005 il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.

Allegato Q3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)

RACCOMANDATA

ALL'AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA
Direzione Area Territoriale
Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche
VIA GUIDO REY, 1
11100 AOSTA AO

Il sottoscritto Dott. _____ nato a _____
Prov. ___ il _____ M ___ F ___ Codice Fiscale _____
residente a _____ prov. _____
Via _____ n. _____ CAP _____ tel. _____
a far data dal _____, titolare di incarico a tempo indeterminato per l'assistenza
primaria presso la Azienda Sanitaria Locale n. _____ di _____,
per l'ambito territoriale di _____ della Regione
_____, dal _____ e con anzianità complessiva di assistenza
primaria pari a mesi _____,

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale, per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l'assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. _____ del _____, e segnatamente per i seguenti ambiti:

Distretto n.		Ambito n.	
Distretto n.		Ambito n.	
Distretto n.		Ambito n.	
Distretto n.		Ambito n.	
Distretto n.		Ambito n.	
Distretto n.		Ambito n.	

Segue allegato Q3

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva
atta a comprovare il diritto a concorrere all'assegnazione dell'incarico ai sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
generale e l'anzianità complessiva di incarico in assistenza primaria:
allegati n. __ (_____) documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:

- la propria residenza
- il domicilio sotto indicato:

c/o _____ Comune _____ CAP _____
provincia ____ indirizzo _____ n. _____

Data _____

firma per esteso (*)

(*) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.

Segue allegato Q3

AVVERTENZE GENERALI

La domanda di trasferimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria dovrà essere spedita a mezzo Raccomandata, **all'Azienda U.S.L. Valle D'Aosta – Direzione Area Territoriale - Via Guido Rey n. 1 – 11100 AOSTA**, entro e non oltre **il 15° giorno successivo** alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.

Possono presentare **domanda di trasferimento** i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della **regione** che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di **altra regione**, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno **due anni** e da almeno **quattro anni** nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale, così come previsto dall'art. 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale 2272/2005.

I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di **un terzo dei posti disponibili** in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina.

In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento, ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale 2272/2005.

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda**, conforme allo schema allegato, disponibile presso la **Direzione di Area Territoriale dell'U.S.L.** di Aosta.

Si raccomanda di scrivere in stampatello.

La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.

Annexe de la délibération n° 744 du 19 juillet 2016

Population résidante au 30 décembre 2015

Liste des zones insuffisamment pourvues en assistance de base

N° DISTRETTO	AMBITI TERRITORIALI	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2015	POPOLAZIONE 0 - 14 ANNI AL 31 DICEMBRE 2015	POPOLAZIONE UTILE PER ISCRIZIONE MEDICI GENERICI	MEDICI GENERICI GIA' OPERANTI NELL'USL	POPOLAZIONE ASSISTITA CON RAPPORTO OTTIMALE	POSTI VACANTI GIA' ACCERTATI E IN CORSO DI ASSEGNAZIONE	POSTI VACANTI INDIVIDUATI AL 1° MARZO 2016	NOTE
1	1	8.809	1.101	7.708	7	8.400	nessuno	nessuno	
	2	12.961	1734	11.227	8	9.600	nessuno	UNO	Detratti gli assistiti di Sarre *
2	1	5.796	789	5.007	4	4.800	nessuno	nessuno	
	2	59.898	7.620	52.278	45	54.000	nessuno	nessuno	Aggiunti gli assistiti di Sarre *
3	1	3.643	460	3.183	2	2.400	nessuno	UNO	
	2	13.086	1522	11.564	9	10.800	nessuno	UNO	
4	1	3.049	401	2.648	3	3.600	nessuno	nessuno	
	2	8.446	1.054	7.392	5	6.000	nessuno	UNO	
	3	4.421	475	3.946	3	3.600	nessuno	nessuno	
	4	7220	860	6.360	5	6.000	nessuno	nessuno	

...

* Aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 1304 du 9 mai 2008 et de la délibération du directeur général n° 2070 du 24 novembre 2008

**ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L'ATTRIBUTION
DES POSTES VACANTS DANS LES ZONES INSUFFISAMMENT POURVUES
EN ASSISTANCE DE BASE
- LISTE D'APTITUDE -**

Lettre recommandée
À l'Agence USL de la Vallée d'Aoste
Direction de l'aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____, né(e) le _____,
à _____, province de _____, H q F q, code fiscal _____
_____, résidant depuis le _____ à _____, province de _____, rue
_____, n° _____, code postal _____, tél. _____, titu-
laire d'une maîtrise/licence obtenue le _____, avec la note _____, et inscrit(e) au classement régional visé à l'art. 15
de l'Accord collectif national des médecins généralistes,

DEMANDE

au sens des dispositions de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 34 de l'Accord collectif national des médecins généralistes,
que me soit attribué l'un des postes vacants dans les zones insuffisamment pourvues en assistance de base figurant sur la liste
publiée au Bulletin officiel de la Région n° _____ du _____, et précisément :

Zone		District	

Aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l'art. 16 de l'Accord collectif national des médecins généralistes, je demande que me soit attribué l'un des postes réservés ci-après (*cocher une seule case; si les deux cases sont cochées ou si aucune case n'est cochée, cette requête n'est pas prise en compte*):

- a) Postes réservés aux médecins qui possèdent le titre de formation spécifique en médecine générale visé au décret législatif n° 256/1991 ou au décret législatif n° 277/2003, au sens de la lettre a) du septième alinéa de l'art. 16 de l'Accord susmentionné;
- b) Postes réservés aux médecins qui possèdent un titre équivalent au titre susdit, au sens de la lettre b) du septième alinéa de l'art. 16 de l'Accord susmentionné.

Je demande que toute communication soit envoyée :

- à l'adresse de ma résidence;
- à l'adresse indiquée ci-après :

c/o _____, commune de _____, code postal _____, province de _____, rue/hameau de _____
_____, n° _____.

Je joins au présent acte de candidature mon certificat historique de résidence ou l'autocertification y afférente.

Date _____ . Signature en toutes lettres* _____

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tout acte de candidature en vue de l'attribution des postes vacants dans les zones insuffisamment pourvues en assistance de base doit être envoyé sous pli recommandé à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (Direction de l'aire territoriale – Bureau des conventions collectives nationales uniques – 1, rue Guido Rey – 11100 Aoste) dans les quinze jours qui suivent la publication du présent texte au Bulletin officiel de la Région.

Peuvent faire acte de candidature les médecins inscrits au classement unique régional 2016.

Les intéressés ne peuvent présenter qu'un seul acte de candidature, rédigé en lettres capitales conformément au modèle annexé, disponible à la Direction de l'aire territoriale de l'USL de la Vallée d'Aoste.

Tout candidat doit joindre à son acte de candidature un certificat de résidence précisant la date à laquelle celle-ci a été obtenue (jour, mois et année) ou, au sens de l'art. 46 du TU des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs visé au DPR n°445 du 28 décembre 2000, une autocertification attestant la résidence et la date à laquelle celle-ci a été obtenue.

À défaut d'indication de la date à laquelle la résidence a été obtenue, les points relatifs à la possession de celle-ci ne sont pas attribués.

ATTENTION: en cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales indiquées à l'art. 76 du DPR n° 445/2000.

Les cinq points prévus par la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 34 de l'Accord collectif national n° 2272/2005 en cas de résidence dans une zone insuffisamment pourvue en assistance de base sont attribués aux candidats qui, à la date d'expiration du délai de dépôt des demandes d'inscription au classement régional 2016, soit au 31 janvier 2015, étaient résidents dans l'une des communes de la zone concernée depuis deux ans au moins.

Ce même délai est fixé pour ce qui est de l'attribution des vingt points prévus par la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 34 dudit Accord en cas de résidence en Vallée d'Aoste.

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 34 de l'Accord susmentionné, la condition qui donne droit aux points relatifs à la résidence doit être remplie jusqu'à la date d'attribution du poste.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein droit renonciation au poste.

ANNEXE Q/3

**ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L'ATTRIBUTION DES POSTES VACANTS
DANS LES ZONES INSUFFISAMMENT POURVUES EN ASSISTANCE DE BASE
– MUTATION –**

Lettre recommandée
À l'Agence USL de la Vallée d'Aoste
Direction de l'aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____, né(e) le _____,
à _____, province de _____, H q F q, code fiscal _____,
résidant depuis le _____ à _____, province de _____,
rue _____, n° _____, code postal _____,
tél. _____, titulaire d'un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de l'assistance de base dans le cadre
de l'Agence sanitaire locale n° _____ de _____, dans la zone _____ de la région _____
depuis le _____ et justifiant d'une ancienneté globale de _____ mois au titre de l'assistance
de base,

DEMANDE À ÊTRE MUTÉ(E),

au sens des dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 34 de l'Accord collectif national des médecins généralistes, sur l'un des postes vacants dans les zones insuffisamment pourvues en assistance de base figurant sur la liste publiée au Bulletin officiel de la Région n° _____ du _____, et précisément :

District		Zone	

Je joins au présent acte la documentation ou l'autocertification attestant, d'une part, mon droit à faire acte de candidature en vue de l'attribution de l'un des postes en cause, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 34 de l'Accord collectif national des médecins généralistes, et, d'autre part, mon ancienneté globale au titre de l'assistance de base.

Pièces jointes :

– nombre de documents : ____ (_____).

Je demande que toute communication soit envoyée :

- à l'adresse de ma résidence ;
- à l'adresse indiquée ci-après :

c/o _____, commune de _____, code postal _____, province de _____,

rue/hameau de _____, n° _____.

Date _____ Signature en toutes lettres* _____

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tout acte de candidature en vue de la mutation sur l'un des postes vacants dans les zones insuffisamment pourvues en assistance de base doit être envoyé sous pli recommandé à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (Direction de l'aire territoriale – Bureau des conventions collectives nationales uniques – 1, rue Guido Rey – 11100 Aoste) dans les quinze jours qui suivent la publication du présent texte au Bulletin officiel de la Région.

Aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 34 de l'Accord collectif national n° 2272/2005, peuvent faire acte de candidature les médecins qui figurent sur l'une des listes des médecins conventionnés dans le secteur de l'assistance de base sur le territoire de la Vallée d'Aoste, ainsi que les médecins figurant sur une liste des médecins de l'assistance de base d'une autre région, bien qu'ils n'aient pas demandé à être insérés dans le classement régional, à condition qu'ils soient inscrits depuis, respectivement, deux et quatre ans dans la liste de provenance et qu'au moment de l'attribution du nouveau poste ils n'exercent aucune autre activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national, exception faite des fonctions exercées au titre de la continuité des soins.

Les mutations sont possibles jusqu'à un tiers au maximum des postes à pourvoir dans chaque Agence et les fractions résultant du calcul dudit tiers sont arrondies à l'entier le plus proche.

Au cas où un seul poste serait vacant, il peut être pourvu par mutation, au sens des dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 34 de l'Accord collectif national n° 2272/2005.

Les intéressés ne peuvent présenter qu'un seul acte de candidature, établi conformément au modèle annexé, disponible à la Direction de l'aire territoriale de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Les actes de candidature doivent être rédigés en lettres capitales.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein droit renonciation au poste.

* En lieu et place de la signature légalisée, une photocopie non authentifiée d'une pièce d'identité suffit.

* En lieu et place de la signature légalisée, une photocopie non authentifiée d'une pièce d'identité suffit.

Azienda regionale edilizia residenziale. Deliberazione 21 giugno 2016, n. 29.

Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2015: approvazione.

Omissis

IL CONSIGLIO

Omissis

delibera

1. di approvare i documenti prospettici che compongono il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 (Rendiconto Finanziario, Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Situazione Amministrativa), la relazione tecnico-amministrativa del Direttore e la relazione del Presidente;
2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali che seguono:

Agence régionale pour le logement. Délibération n° 29 du 21 juin 2016,

portant approbation des comptes 2015.

Omissis

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

1. Les tableaux qui composent les comptes 2015 (compte rendu financier, situation patrimoniale, compte économique et situation administrative), le rapport technique et administratif du directeur et le rapport du président sont approuvés.
2. Les comptes 2015 sont approuvés tels qu'ils figurent aux tableaux et aux récapitulatifs ci-après :

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio 2015	€ 4.134.014,86
Riscossioni effettuate nell'esercizio 2015	€ + <u>7.325.480,73</u>
Totale delle riscossioni	€ 11.459.495,59
Pagamenti effettuati nell'esercizio 2015	€ - <u>4.768.756,86</u>
Fondo cassa al 31 dicembre 2015	€ <u>6.690.738,73</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA

Fondo cassa al 31/12/2015	€ 6.690.738,73
Residui attivi al 31/12/2015	€ + <u>12.987.351,24</u>
Totale dell'attivo al 31/12/2015	€ 19.678.089,97
Residui passivi al 31/12/2015	€ - <u>18.161.002,52</u>
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2015	€ <u>1.517.087,45</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo: Disponibilità liquide	€	6.437.009,43	
Crediti (residui attivi)	€	12.987.351,24	
Risconti attivi	€	876,39	
Crediti bancari e finanziari	€	1.326.809,46	
Immobili	€	45.375.133,49	
Immobilizzazioni tecniche	€	469.116,51	
Disavanzi economici esercizi precedenti	€	5.261.705,44	
Conti d'ordine	€	<u>261.404,32</u>	
			€ 72.119.406,28
Passivo: Debiti (residui passivi)	€	18.161.002,52	
Debiti diversi	€	864.445,55	
Risconti passivi	€	16.553,23	
Fondi vari	€	12.104.603,99	
Patrimonio netto	€	42.085.283,82	
Conti d'ordine	€	<u>261.404,32</u>	
			€ - 73.493.293,43
			€ <u>1.373.887,15</u>

Disavanzo economico dell'esercizio 2015 € **1.373.887,15**

CONTO ECONOMICO

Entrate correnti	€	2.794.550,75
Spese correnti	€ -	2.692.484,45
Componenti positivi che non danno luogo a movimenti finanziari	€	571.421,38
Componenti negativi che non danno luogo a movimenti finanziari	€ -	<u>2.047.374,83</u>
Disavanzo economico dell'esercizio 2015	€	<u>1.373.887,15</u>

3: di approvare il seguente quadro riassuntivo della gestione di competenza:

3. Le tableau récapitulatif de la gestion relative à l'exercice budgétaire est approuvé tel qu'il figure ci-après :

<u>ENTRATE:</u> accertate	€	6.837.920,56
riscosse	€ -	<u>4.483.230,31</u>
rimaste da riscuotere	€	<u>2.354.690,25</u>
<u>SPESE:</u> impegnate	€	6.773.057,34
pagate	€ -	<u>3.240.823,35</u>

rimaste da pagare € 3.532.233,99

ENTRATE E SPESE:

Entrate di competenza esercizio 2015 € 6.837.920,56
Spese di competenza esercizio 2015 € - 6.773.057,34

Avanzo della gestione di competenza esercizio 2015 € 64.863,22

4. di approvare la cancellazione dei seguenti residui;

4. Les restes ci-après sont éliminés :

ATTIVI:

all'art. 20504/1 di € 15.000,00 – ogg. n. 53 dell'1/10/2015
all'art. 20601/1 di € 7.322,84 – ogg. n. 55 dell'1/10/2015
all'art. 20701/5 di € 567,41 – ogg. n. 54 e 55 dell'1/10/2015
all'art. 41301/1 di € 15.267,51 – ogg. n. 50 dell'1/10/2015
all'art. 51802/1 di € 4.008,77 – ogg. n. 53 e 55 dell'1/10/2015
all'art. 61903/4 di € 1.331,06 – ogg. n. 55 dell'1/10/2015
totale € 43.497,59 in conformità al parere favorevole espresso dal Collegio
dei Revisori dei conti nella propria relazione;

PASSIVI:

all'art. 10501/3 di € 1.332,85 – ogg. n. 54 dell'1/10/2015
all'art. 10801/1 di € 2.458,26 – ogg. n. 55 dell'1/10/2015
all'art. 21001/2 di € 13.879,56 – ogg. n. 50 dell'1/10/2015
all'art. 21001/3 di € 1.387,95 – ogg. n. 50 dell'1/10/2015
totale € 19.058,62 a causa del venir meno delle obbligazioni ad essi
relative;

5. di approvare i residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 secondo le risultanze che seguono:

5. Les restes à la clôture de l'exercice 2015 sont approuvés tels qu'ils figurent ci-après :

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi iscritti in c/esercizi precedenti
in carico all'inizio dell'esercizio 2015 € 13.518.409,00
Minori accertamenti in conto residui attivi
degli anni precedenti € - 43.497,59
Residui attivi riscossi € - 2.842.250,42
Residui attivi degli esercizi precedenti

rimasti da riscuotere al 31/12/2015	€ 10.632.660,99
Residui attivi accertati in conto esercizio 2015	€ + 2.354.690,25
Totale residui attivi al 31/12/2015	€ <u>12.987.351,24</u>

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi iscritti in c/esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 2015	€ 16.175.760,66
Minori accertamenti in conto residui passivi degli anni precedenti	€ - 19.058,62
Residui passivi pagati	€ - 1.527.933,51
Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31/12/2015	€ 14.628.768,53
Residui passivi accertati in conto esercizio 2015	€ + 3.532.233,99
Totale residui passivi al 31/12/2015	€ <u>18.161.002,52</u>

6. di approvare nell'ammontare di euro 1.517.087,45 l'avanzo di amministrazione allac hiusura dell'esercizio finanziario 2015, come sottoindicato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 4.134.014,86
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	€ + 13.518.409,00
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	€ - 16.175.760,66

Avanzo di amministrazione al 1/1/2015	€ 1.476.663,20
Peggioramento della gestione dei residui attivi	€ - 43.497,59
Miglioramento della gestione dei residui passivi	€ + 19.058,62
Avanzo della gestione di competenza	€ + 64.863,22

Avanzo d'amministrazione al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'esercizio 2016 € **1.517.087,45**

6. L'excédent de gestion à la clôture de l'exercice 2015 est approuvé comme suit, pour un montant de 1 517 087,45 € :

7: di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 30.

7. La présente délibération est soumise au contrôle du Gouvernement régional, aux termes du premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999.

ALLEGATI

AL BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2015

- A: RENDICONTO FINANZIARIO**
- B: SITUAZIONE PATRIMONIALE**
- C: CONTO ECONOMICO**
- D: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



ALLEGATO A:
RENDICONTO FINANZIARIO

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 1

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.476.663,20	1.476.663,20			
2	FONDO INIZIALE DI CASSA	4.134.014,86		4.134.014,86		
	TITOLO I					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Categoria 2a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
	TOTALE Categoria 2a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE TITOLO I	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TITOLO II					
	ALTRE ENTRATE					
	Categoria 5a					
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
20501/0	Corrispettivi per amministrazione degli stabili	*RS*	7.523,64	7.523,64	909,50	6.614,14
		CP	141.084,45	141.036,30	140.350,94	48,15
		CS	148.608,09		141.260,44	7.347,65
						Totale
						7.299,50
20501/1	Quote amministrazione alloggi a riscatto rateale	*RS*	195,00	195,00	95,00	100,00
		CP	610,00	610,00	460,00	150,00
		CS	805,00		555,00	250,00
						Totale
						250,00
20501/4	Compensi per rendicontazione spese per servizi e per amministrazione condomini	*RS*				
		CP	130.539,09	131.607,39	131.607,39	-1.068,30
		CS	130.539,09		131.607,39	-1.068,30
						Totale
20501/5	Corrispettivi gestione rientri e rendicontazione vendite	*RS*	6.964,64	6.964,64	450,50	6.514,14
		CP	535,36	535,36		535,36
		CS	7.500,00		450,50	7.049,50
						Totale
						7.049,50
20501/6	Corrispettivi diversi	*RS*	364,00	364,00	364,00	
		CP	9.400,00	8.283,55	8.283,55	1.116,45
		CS	9.764,00		8.647,55	1.116,45
						Totale
20503/0	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	*RS*				
		CP	143.000,00	140.360,00	140.360,00	2.640,00
		CS	143.000,00		140.360,00	2.640,00
						Totale
20503/1	Compensi tecnici per interventi costruttivi e di	*RS*				

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 2

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Residui a fine	
			Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	recupero	*CP*	131.360,00	131.360,00	131.360,00		
		CS	131.360,00		131.360,00		
						Totale	
20503/2	Compensi tecnici per interventi di manutenzione straordinaria	*RS*					
		CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		CS	9.000,00		9.000,00		
						Totale	
20503/3	Compensi tecnici per interventi per conto terzi	*RS*					
		CP	2.640,00			2.640,00	
		CS	2.640,00			2.640,00	
						Totale	
20504/0	Servizi per conto terzi	*RS*	32.394,54	17.394,54	17.394,54	15.000,00	
		CP	19.652,24	19.252,24	5.840,00	400,00	13.412,24
		CS	52.046,78		23.234,54	28.812,24	
						Totale	13.412,24
20504/1	Servizio gestione bandi assegnazione alloggi	*RS*	18.200,00	3.200,00	3.200,00	15.000,00	
		CP	6.240,00	5.840,00	5.840,00	400,00	
		CS	24.440,00		9.040,00	15.400,00	
						Totale	
20504/3	Servizio raccolta dati e analisi domande Fondo L. 431/98	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
20504/4	Servizio gestione patrimonio E.R.P. per conto Comuni	*RS*	14.194,54	14.194,54	14.194,54		
		CP	13.412,24	13.412,24			13.412,24
		CS	27.606,78		14.194,54	13.412,24	
						Totale	13.412,24
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	39.918,18	24.918,18	18.304,04	15.000,00	6.614,14
		CP	303.736,69	300.648,54	286.550,94	3.088,15	14.097,60
		CS	343.654,87		304.854,98	38.799,89	
						Totale	20.711,74
	Categoria 6a						
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
20601/0	Canoni di locazione	*RS*	1.327.130,92	1.319.808,08	407.976,82	7.322,84	911.831,26
		CP	1.952.448,11	1.951.865,09	1.423.649,10	583,02	528.215,99
		CS	3.279.579,03		1.831.625,92	1.447.953,11	
						Totale	1.440.047,25
20601/1	Canoni di locazione immobili di proprietà costruiti con contributo dello Stato	*RS*	1.133.507,85	1.126.185,01	334.656,20	7.322,84	791.528,81
		CP	1.577.000,00	1.575.854,02	1.144.551,54	1.145,98	431.302,48
		CS	2.710.507,85		1.479.207,74	1.231.300,11	
						Totale	1.222.831,29
20601/2	Canoni di locazione immobili di proprietà costruiti	*RS*	76.791,76	76.791,76	27.236,61		49.555,15

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 3

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
			Definitiva	Accartati	Incaassi		
	senza contributo dello Stato	*CP*	130.000,00	130.920,93	90.145,70	-920,93	40.775,23
		CS	206.791,76		117.382,31	89.409,45	-----
						Totale	90.330,38
20601/3	Canoni di locazione immobili di proprietà adibiti a uso	*RS*	51.114,11	51.114,11	21.226,15		29.887,96
	diverso	*CP*	130.800,00	130.964,68	103.119,04	-164,68	27.845,64
		CS	181.914,11		124.345,19	57.568,92	-----
						Totale	57.733,60
20601/5	Canoni alloggi di terzi costruiti con il contributo	*RS*	1.717,79	1.717,79			1.717,79
	dello Stato	*CP*					
		CS	1.717,79			1.717,79	-----
						Totale	1.717,79
20601/6	Affitti delle aree	*RS*	327,30	327,30	167,36		159,94
		CP	848,11	848,11	806,32		41,79
		CS	1.175,41		973,68	201,73	-----
						Totale	201,73
20601/7	Immobili a canone concordato	*RS*	63.672,11	63.672,11	24.690,50		38.981,61
		CP	113.800,00	113.277,35	85.026,50	522,65	28.250,85
		CS	177.472,11		109.717,00	67.755,11	-----
						Totale	67.232,46
20603/0	Interessi su depositi	*RS*	5.111,65	5.111,65	5.111,65		
		CP	17.010,00	17.299,40	11.989,70	-289,40	5.309,70
		CS	22.121,65		17.101,35	5.020,30	-----
						Totale	5.309,70
20603/1	Interessi attivi c/o Banche	*RS*	5.101,18	5.101,18	5.101,18		
		CP	17.000,00	17.298,61	11.989,70	-298,61	5.308,91
		CS	22.101,18		17.090,88	5.010,30	-----
						Totale	5.308,91
20603/2	Interessi attivi c/o Poste	*RS*	10,47	10,47	10,47		
		CP	10,00	0,79		9,21	0,79
		CS	20,47		10,47	10,00	-----
						Totale	0,79
20604/0	Interessi da assegnatari	*RS*					
		CP	1.000,00	1.177,60	1.177,60	-177,60	
		CS	1.000,00		1.177,60	-177,60	-----
						Totale	
20604/1	Interessi da assegnatari per ritardati pagamenti canoni	*RS*					
	e servizi	*CP*	1.000,00	1.177,60	1.177,60	-177,60	
		CS	1.000,00		1.177,60	-177,60	-----
						Totale	
20605/0	Interessi da cessionari	*RS*	1.355,69	1.355,69	702,81		652,88
		CP	3.638,70	3.638,70	2.744,70		894,00
		CS	4.994,39		3.447,51	1.546,88	-----
						Totale	1.546,88

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 4

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Residui a fine	
			Definitiva	Accartati	Incaassi	Previsione	Esercizio
20605/3	Interessi da cessionari di alloggi L.R. 40/95	*RS*	1.293,79	1.293,79	640,91		652,88
		CP	3.308,60	3.308,60	2.464,70		843,90
		CS	4.602,39		3.105,61	1.496,78	
						Totale	1.496,78
20605/4	Interessi da cessionari di alloggi costruiti senza contributo dello Stato	*RS*	61,90	61,90	61,90		
		CP	330,10	330,10	280,00		50,10
		CS	392,00		341,90	50,10	
						Totale	50,10
20606/0	Interessi attivi	*RS*	2.300.673,47	2.300.673,47			2.300.673,47
		CP	321.649,20	321.649,20			321.649,20
		CS	2.622.322,67			2.622.322,67	
						Totale	2.622.322,67
20606/1	Interessi attivi	*RS*	2.300.673,47	2.300.673,47			2.300.673,47
		CP	321.649,20	321.649,20			321.649,20
		CS	2.622.322,67			2.622.322,67	
						Totale	2.622.322,67
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	3.634.271,73	3.626.948,89	413.791,28	7.322,84	3.213.157,61
		CP	2.295.746,01	2.295.629,99	1.439.561,10	116,02	856.068,89
		CS	5.930.017,74		1.853.352,38	4.076.665,36	
						Totale	4.069.226,50
	Categoria 7a						
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
20701/0	Recuperi e rimborsi diversi	*RS*	21.953,03	21.385,62	7.408,64	567,41	13.976,98
		CP	103.500,00	104.162,38	94.496,23	-662,38	9.666,15
		CS	125.453,03		101.904,87	23.548,16	
						Totale	23.643,13
20701/1	Rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati	*RS*					
		CP	58.500,00	59.685,00	59.685,00	-1.185,00	
		CS	58.500,00		59.685,00	-1.185,00	
						Totale	
20701/4	Rimborsi per procedimenti legali	*RS*	66,63	66,63			66,63
		CP	4.000,00	4.211,21	4.211,21	-211,21	
		CS	4.066,63		4.211,21	-144,58	
						Totale	66,63
20701/5	Recuperi e rimborsi diversi	*RS*	21.886,40	21.318,99	7.408,64	567,41	13.910,35
		CP	41.000,00	40.266,17	30.600,02	733,83	9.666,15
		CS	62.886,40		38.008,66	24.877,74	
						Totale	23.676,50
20702/0	Rimborsi G.S. e L.R. 40/95	*RS*	58.574,46	58.574,46			58.574,46
		CP					
		CS	58.574,46			58.574,46	
						Totale	58.574,46

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/05/2016 Pag. 5

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) A n n o 2 0 1 5

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
[20702/1	Interessi ammortamento mutui con contributo Stato	*RS* 58.574,46	58.574,46			58.574,46
		CP				
		CS 58.574,46			58.574,46	
					Totale	58.574,46
	TOTALE Categoria 7a	*RS* 80.527,49	79.960,08	7.408,64	567,41	72.551,44
		CP	104.162,38	94.496,23	-662,38	9.666,15
		CS 184.027,49		101.904,87	82.122,62	
					Totale	82.217,59
	Categoria 8a					
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
[20801/0	Entrate eventuali	*RS* 3.606,09	3.606,09	2.812,38		793,71
		CP	94.109,84	91.101,72	-11.195,22	3.008,12
		CS	86.520,71	93.914,10	-7.393,39	
					Totale	3.801,83
[20801/1	Entrate eventuali	*RS* 3.606,09	3.606,09	2.812,38		793,71
		CP	3.008,21	0,09	12.346,87	3.008,12
		CS	18.961,17	2.812,47	16.148,70	
					Totale	3.801,83
[20801/2	Corrispettivi estinzione diritto di prelazione	*RS*				
		CP	91.101,63	91.101,63	-23.542,09	
		CS	67.559,54	91.101,63	-23.542,09	
					Totale	
[20802/0	Rimborsi L.R. 40/95	*RS* 99.432,96	99.432,96			99.432,96
		CP				
		CS	99.432,96		99.432,96	
					Totale	99.432,96
[20802/1	Quote capitale mutui con contributo Stato	*RS* 99.432,96	99.432,96			99.432,96
		CP				
		CS	99.432,96		99.432,96	
					Totale	99.432,96
	TOTALE Categoria 8a	*RS* 103.039,05	103.039,05	2.812,38		100.226,67
		CP	94.109,84	91.101,72	-11.195,22	3.008,12
		CS 185.953,67		93.914,10	92.039,57	
					Totale	103.234,79
	TOTALE TITOLO II	*RS* 3.857.755,45	3.834.865,20	442.316,34	22.890,25	3.392.549,86
		CP	2.794.550,75	1.911.709,99	-8.653,43	882.840,76
		CS 6.643.653,77		2.354.026,33	4.289.627,44	
					Totale	4.275.390,62
	TITOLO III					
	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E					

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 6

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Accertati	Incassati	Previsione	Esercizio
	TITOLO III					
	Categoria 9a					
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
30902/0	Alienazione stabili di proprietà	*RS*				
		CP	700.000,00	591.136,22	591.136,22	108.863,78
		CS	700.000,00		591.136,22	108.863,78
						Totale
30902/3	Vendita alloggi L.R. 3/2013	*RS*				
		CP	700.000,00	591.136,22	591.136,22	108.863,78
		CS	700.000,00		591.136,22	108.863,78
						Totale
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				
		CP	700.000,00	591.136,22	591.136,22	108.863,78
		CS	700.000,00		591.136,22	108.863,78
						Totale
	Categoria 10a					
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
	TOTALE Categoria 10a	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
	Categoria 11a					
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
31101/0	Realizzo di valori mobiliari	*RS*	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
		CP				
		CS	3.500.000,00			3.500.000,00
						Totale
31101/1	Realizzo di titoli	*RS*	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
		CP				
		CS	3.500.000,00			3.500.000,00
						Totale
	TOTALE Categoria 11a	*RS*	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
		CP				
		CS	3.500.000,00			3.500.000,00
						Totale
	Categoria 12a					
	RISCOSSIONE DI CREDITI					
31202/0	Cessionari per quote capitale	*RS*	10.046,40	10.046,40	6.875,83	3.170,57
		CP	35.439,41	35.439,41	27.685,54	7.753,87
		CS	45.485,81		34.561,37	10.924,44
						Totale
31202/1	Cessionari per quote capitale di alloggi ceduti con	*RS*				

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA
** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

Stampato il 08/06/2016 Pag. 7

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
			Definitiva	Accertati	Incassi		
	ipoteca legale (ante L.R. 40/95)	*CP*					
		CS					
						Totale	
31202/4	Cessionari per quote capitale di alloggi L.R. 40/95	*RS*	9.543,72	9.543,72	6.373,15		3.170,57
		CP	32.382,03	32.382,03	25.142,64		7.239,39
		CS	41.925,75		31.515,79	10.409,96	
						Totale	10.409,96
31202/5	Cessionari per quote capitale di alloggi costruiti senza	*RS*	502,68	502,68	502,68		
	contributo dello Stato	*CP*	3.057,38	3.057,38	2.542,90		514,48
		CS	3.560,06		3.045,58	514,48	
						Totale	514,48
31203/0	Mutuatari per quote capitale	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
31203/1	Mutuatari per rate ammortamento soci di cooperative	*RS*					
	edilizie L. 60	*CP*					
		CS					
						Totale	
31204/0	Anticipazioni e crediti diversi	*RS*	49.077,81	49.077,81	6.649,52		42.428,29
		CP	20.000,00	15.513,74	2.341,16	4.486,26	13.172,58
		CS	69.077,81		8.990,68	60.087,13	
						Totale	55.600,87
31204/2	Crediti diversi	*RS*	49.077,81	49.077,81	6.649,52		42.428,29
		CP	20.000,00	15.513,74	2.341,16	4.486,26	13.172,58
		CS	69.077,81		8.990,68	60.087,13	
						Totale	55.600,87
	TOTALE Categoria 12a	*RS*	59.124,21	59.124,21	13.525,35		45.598,86
		CP	55.439,41	50.953,15	30.026,70	4.486,26	20.926,45
		CS	114.563,62		43.552,05	71.011,57	
						Totale	66.525,31
	TOTALE TITOLO III	*RS*	3.559.124,21	3.559.124,21	13.525,35		3.545.598,86
		CP	755.439,41	642.089,37	621.162,92	113.350,04	20.926,45
		CS	4.314.563,62		634.688,27	3.679.875,35	
						Totale	3.566.525,31
	TITOLO IV						
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
	Categoria 13a						
	TRASFERIMENTI E REINVESTIMENTI						
41301/0	Finanziamenti in c/capitale Stato e Regione	*RS*	3.117.197,74	3.101.930,23	245.468,03	15.267,51	2.856.462,20
		CP	948.566,00	942.495,07	74.523,40	6.070,93	867.971,67
		CS	4.065.763,74		319.991,43	3.745.772,31	

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 8

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
					Totale	3.724.433,87
41301/1	Finanziamenti in conto capitale Stato e RAVA per	*RS* 3.117.197,74	3.101.930,23	245.468,03	15.267,51	2.856.462,20
	acquisizione immobili e interventi costruttivi e di	*CP* 207.445,07	207.445,07	74.523,40		132.921,67
	recupero	*CS* 3.324.642,81		319.991,43	3.004.651,38	
					Totale	2.989.383,87
41301/2	Finanziamenti per interventi di manutenzione	*RS*				
	straordinaria	*CP* 741.120,93	735.050,00		6.070,93	735.050,00
		CS 741.120,93			741.120,93	
					Totale	735.050,00
41302/0	Reinvestimenti proventi vendite L.R. 40/95	*RS* 69.631,45	69.631,45			69.631,45
		CP 89.518,27	89.518,27	85.349,90		4.168,37
		CS 159.149,72		85.349,90	73.799,82	
					Totale	73.799,82
41302/1	Reinvestimenti proventi L.R. 40/95 per interventi	*RS* 8.832,55	8.832,55			8.832,55
	costruttivi e di recupero	*CP*				
		CS 8.832,55			8.832,55	
					Totale	8.832,55
41302/2	Reinvestimenti proventi L.R. 40/95 per interventi di	*RS* 60.798,90	60.798,90			60.798,90
	manutenzione straordinaria	*CP* 89.518,27	89.518,27	85.349,90		4.168,37
		CS 150.317,17		85.349,90	64.967,27	
					Totale	64.967,27
	TOTALE Categoria 13a	*RS* 3.186.829,19	3.171.561,68	245.468,03	15.267,51	2.926.093,65
		CP 1.038.084,27	1.032.013,34	159.873,30	6.070,93	872.140,04
		CS 4.224.913,46		405.341,33	3.819.572,13	
					Totale	3.798.233,69
	Categoria 14a					
	TRASFERIMENTI DA RAVA					
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 15a					
	TRASFERIMENTI DAL COMUNE					
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE TITOLO IV	*RS* 3.186.829,19	3.171.561,68	245.468,03	15.267,51	2.926.093,65
		CP 1.038.084,27	1.032.013,34	159.873,30	6.070,93	872.140,04
		CS 4.224.913,46		405.341,33	3.819.572,13	

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 9

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) A n n o 2 0 1 5

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Accertati	Incaassi	Previsione	Esercizio
					Totale	3.798.233,69
	TITOLO V					
	ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 17a					
	MUTUI BANCARI					
	TOTALE Categoria 17a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 18a					
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
51801/0	Depositi cauzionali	*RS*				
		CP	13.100,00	12.853,05	12.853,05	246,95
		CS	13.100,00		12.853,05	246,95
					Totale	
51801/1	Depositi cauzionali infruttiferi da utenti	*RS*				
		CP	13.100,00	12.853,05	12.853,05	246,95
		CS	13.100,00		12.853,05	246,95
					Totale	
51802/0	Assunzione di debiti diversi	*RS*	30.066,78	26.058,01	5.714,70	4.008,77
		CP	65.000,00	67.580,80	62.672,70	-2.580,80
		CS	95.066,78		68.387,40	26.679,38
					Totale	25.251,41
51802/1	IVA su prestazioni diverse	*RS*	30.066,78	26.058,01	5.714,70	4.008,77
		CP	65.000,00	67.580,80	62.672,70	-2.580,80
		CS	95.066,78		68.387,40	26.679,38
					Totale	25.251,41
	TOTALE Categoria 18a	*RS*	30.066,78	26.058,01	5.714,70	4.008,77
		CP	78.100,00	80.433,85	75.525,75	-2.333,85
		CS	108.166,78		81.240,45	26.926,33
					Totale	25.251,41
	TOTALE TITOLO V	*RS*	30.066,78	26.058,01	5.714,70	4.008,77
		CP	78.100,00	80.433,85	75.525,75	-2.333,85
		CS	108.166,78		81.240,45	26.926,33
					Totale	25.251,41
	TITOLO VI					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 19a					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
61901/0	Ritenute erariali	*RS*				
		CP	185.000,00	162.786,25	162.786,25	22.213,75
		CS	185.000,00		162.786,25	22.213,75

A.R.R.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 10

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accartati	Incassi		
					Totale	
61901/1	Ritenute erariali a dipendenti	*RS*				
		CP	162.000,00	144.215,14	144.215,14	17.784,86
		CS	162.000,00		144.215,14	17.784,86
					Totale	
61901/2	Ritenute erariali a terzi	*RS*				
		CP	23.000,00	18.571,11	18.571,11	4.428,89
		CS	23.000,00		18.571,11	4.428,89
					Totale	
61901/3	Riscossione ritenute erariali p/c Condomini	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
61902/0	Contributi assicurativi e previdenziali	*RS*				
		CP	85.000,00	81.037,32	81.015,64	3.962,68
		CS	85.000,00		81.015,64	3.984,36
					Totale	21,68
61902/1	Contributi assicurativi e previdenziali	*RS*				
		CP	85.000,00	81.037,32	81.015,64	3.962,68
		CS	85.000,00		81.015,64	3.984,36
					Totale	21,68
61903/0	Partite diverse	*RS*	1.217.359,72	1.216.028,66	467.953,35	1.331,06
		CP	1.585.161,54	1.495.031,27	921.178,05	90.130,27
		CS	2.802.521,26		1.389.131,40	1.413.389,86
					Totale	1.321.928,53
61903/1	Contributi sindacali	*RS*				
		CP	1.400,00	1.287,94	1.287,94	112,06
		CS	1.400,00		1.287,94	112,06
					Totale	
61903/2	Canoni immobili gestiti per conto terzi	*RS*	19.951,68	19.951,68	8.685,07	11.266,61
		CP	24.243,95	24.243,95	20.348,20	3.895,75
		CS	44.195,63		29.033,27	15.162,36
					Totale	15.162,36
61903/4	Rimborsi per gestione stabili e amministrazione condomini	*RS*	1.049.518,23	1.048.187,17	357.353,30	1.331,06
		CP	1.350.000,00	1.261.812,72	790.071,37	88.187,28
		CS	2.399.518,23		1.147.424,67	1.252.093,56
					Totale	1.162.575,22
61903/5	Rimborsi da FEDERCASA per partecipazione a riunioni	*RS*	601,53	601,53	380,85	220,68
		CP	1.517,59	325,09		1.192,50
		CS	2.119,12		380,85	1.738,27
					Totale	545,77
61903/6	Rimborsi per gestione stabili e amministrazione	*RS*				

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 11

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	condomini - Quartiere Cogne	*CP*				
		CS				
					Totale	
61903/7	Interventi per conto Comune di Aosta	*RS*	47.408,41	47.408,41	47.408,41	
		CP				
		CS	47.408,41		47.408,41	
					Totale	
61903/10	Rimborsi da alloggi locati in condominio	*RS*	99.879,87	99.879,87	54.125,72	45.754,15
		CP	208.000,00	207.361,57	109.470,54	638,43
		CS	307.879,87		163.596,26	144.283,61
					Totale	143.645,18
61904/0	Finanziamenti RAVA per interventi	*RS*	1.667.272,65	1.667.272,65	1.667.272,65	
		CP	522.052,28	493.848,28	493.848,28	28.204,00
		CS	2.189.324,93		2.161.120,93	28.204,00
					Totale	
61904/1	Verres - Via Caduti per la liberta'/Via Martorey	*RS*	1.667.272,65	1.667.272,65	1.667.272,65	
		CP	132.727,35	132.727,35	132.727,35	
		CS	1.800.000,00		1.800.000,00	
					Totale	
61904/2	Arvier - Localita' Leverogne	*RS*				
		CP	28.204,00			28.204,00
		CS	28.204,00			28.204,00
					Totale	
61904/3	Trasferimento Fondi da RAVA: Hone	*RS*				
		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		CS	20.000,00		20.000,00	
					Totale	
61904/9	Saint Pierre - Via Chanoux n. 16	*RS*				
		CP	234.240,00	234.240,00	234.240,00	
		CS	234.240,00		234.240,00	
					Totale	
61904/10	Installazione sistemi di termoregolazione	*RS*				
		CP	106.880,93	106.880,93	106.880,93	
		CS	106.880,93		106.880,93	
					Totale	
61905/0	Finanziamenti residuali e in esubero	*RS*				
		CP	56.130,13	56.130,13	56.130,13	
		CS	56.130,13		56.130,13	
					Totale	
61905/1	Fondi CER e RAVA finanziamento residuale	*RS*				
		CP	56.130,13	56.130,13	56.130,13	
		CS	56.130,13		56.130,13	
					Totale	

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA
** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

Stampato il 08/06/2016 Pag. 12

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 19a	*RS* 2.884.632,37	2.883.301,31	2.135.226,00	1.331,06	748.075,31
		CP 2.433.343,95	2.288.833,25	1.714.958,35	144.510,70	573.874,90
		CS 5.317.976,32		3.850.184,35	1.467.791,97	
					Totale	1.321.950,21
	TOTALE TITOLO VI	*RS* 2.884.632,37	2.883.301,31	2.135.226,00	1.331,06	748.075,31
		CP 2.433.343,95	2.288.833,25	1.714.958,35	144.510,70	573.874,90
		CS 5.317.976,32		3.850.184,35	1.467.791,97	
					Totale	1.321.950,21
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS* 13.518.409,00	13.474.911,41	2.842.250,42	43.497,59	10.632.660,99
		CP 7.090.864,95	6.837.920,56	4.483.230,31	252.944,39	2.354.690,25
		CS 20.609.273,95		7.325.480,73	13.283.793,22	
					Totale	12.987.351,24

A.R.E.M. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 13

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I						
		RS				
		CP				
		CS				
					Totale	
TITOLO II						
		RS	3.857.756,45	3.934.866,20	442.316,34	22.890,25
		CP	2.785.897,32	2.794.550,75	1.911.709,99	-8.653,43
		CS	6.643.653,77		2.354.026,33	4.289.627,44
						Totale
TITOLO III						
		RS	3.559.124,21	3.559.124,21	13.525,35	
		CP	755.439,41	642.089,37	621.162,92	113.350,04
		CS	4.314.563,62		634.688,27	3.679.875,35
						Totale
TITOLO IV						
		RS	3.186.829,19	3.171.561,68	245.468,03	15.267,51
		CP	1.039.084,27	1.032.013,34	159.873,30	6.070,93
		CS	4.224.913,46		405.341,33	3.819.572,13
						Totale
TITOLO V						
		RS	30.066,78	26.058,01	5.714,70	4.008,77
		CP	78.100,00	80.433,85	75.525,75	-2.333,85
		CS	108.166,78		81.240,45	26.926,33
						Totale
TITOLO VI						
		RS	2.884.632,37	2.883.301,31	2.135.226,00	1.331,06
		CP	2.433.343,95	2.288.933,25	1.714.958,35	144.510,70
		CS	5.317.976,32		3.850.184,35	1.467.791,97
						Totale
TOTALE GENERALE ENTRATE						
		RS	13.518.409,00	13.474.911,41	2.842.250,42	43.497,59
		CP	8.567.528,15	8.314.583,76	4.483.230,31	252.944,39
		CS	24.743.288,81		11.459.495,59	13.283.793,22
						Totale
	DIFFERENZA PER PERENZIONI			-24.438,97		
	TOTALE A PAREGGIO			8.290.144,79		

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 3

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
10401/6	Formazione professionale e avviamento	*RS* 340,00	340,00	340,00		
		CP 1.000,00	477,00	477,00	523,00	
		CS 1.340,00		817,00	523,00	
					Totale	
10402/0	Spese diverse di amministrazione	*RS* 11.649,03	11.649,03	7.459,49		4.189,54
		CP 64.171,95	58.934,55	31.586,66	5.237,40	27.347,89
		CS 75.820,98		39.046,15	36.774,83	
					Totale	31.537,43
10402/1	Contributi associativi	*RS*				
		CP 11.621,00	11.621,00	11.621,00		
		CS 11.621,00		11.621,00		
					Totale	
10402/2	Concorsi, commissioni, seminari e convegni	*RS*				
		CP 500,00			500,00	
		CS 500,00			500,00	
					Totale	
10402/3	Consulenze e prestazioni professionali	*RS* 11.020,47	11.020,47	6.830,93		4.189,54
		CP 44.000,00	41.011,40	13.992,07	2.988,60	27.019,33
		CS 55.020,47		20.823,00	34.197,47	
					Totale	31.208,87
10402/4	Minute spese bancarie e arrotondamenti	*RS* 2,40	2,40	2,40		
		CP 250,00	203,68	194,23	46,32	9,45
		CS 252,40		196,63	55,77	
					Totale	9,45
10402/5	Spese di viaggio e gestione automezzo	*RS* 626,16	626,16	626,16		
		CP 4.500,00	2.889,52	2.570,41	1.610,48	319,11
		CS 5.126,16		3.196,57	1.929,59	
					Totale	319,11
10402/7	Pubblicita'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10402/8	Spese per comunicazione e informazione	*RS*				
		CP 2.600,95	2.600,95	2.600,95		
		CS 2.600,95		2.600,95		
					Totale	
10402/9	Spese per servizi telematici	*RS*				
		CP 700,00	608,00	608,00	92,00	
		CS 700,00		608,00	92,00	
					Totale	
10402/10	Quota di partecipazione al fondo regionale per l'abitazione	*RS*				
		CP				
		CS				

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/05/2015 Pag. 4

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
	TOTALE Categoria 4a	*RS* 25.530,89	25.530,89	21.341,35		4.189,54
		CP 169.771,95	146.810,91	104.886,45	22.961,04	41.924,46
		CS 195.302,84		126.227,80	69.075,04	
					Totale	46.114,00
	Categoria 5a					
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
10501/0	Spese di amministrazione degli stabili	*RS* 42.922,13	41.589,28	6.007,33	1.332,85	35.581,95
		CP 143.636,70	133.748,35	128.170,06	9.886,35	5.578,29
		CS 186.558,83		134.177,39	52.381,44	
					Totale	41.160,24
10501/1	Spese per assicurazione degli stabili	*RS*				
		CP 63.766,70	63.766,70	63.766,70		
		CS 63.766,70		63.766,70		
					Totale	
10501/2	Spese per bollettazione e riscossione canoni e servizi	*RS*				
		CP 8.870,00	8.862,00	8.862,00	8,00	
		CS 8.870,00		8.862,00	8,00	
					Totale	
10501/3	Spese per procedimenti legali	*RS* 38.885,98	37.553,13	1.971,18	1.332,85	35.581,95
		CP 6.000,00	2.712,41	1.212,41	3.287,59	1.500,00
		CS 44.885,98		3.183,59	41.702,39	
					Totale	37.081,95
10501/4	Spese per quote amministrazione alloggi in condominio	*RS* 4.036,15	4.036,15	4.036,15		
		CP 62.000,00	56.115,22	52.036,93	5.884,78	4.078,29
		CS 66.036,15		56.073,08	9.963,07	
					Totale	4.078,29
10501/5	Istruttorie pratiche diverse	*RS*				
		CP 3.000,00	2.292,02	2.292,02	707,98	
		CS 3.000,00		2.292,02	707,98	
					Totale	
10502/0	Spese di manutenzione degli stabili	*RS* 1.812.555,05	1.812.555,05	344.331,87		1.468.223,18
		CP 767.000,00	765.732,19	13.547,49	1.267,81	752.184,70
		CS 2.579.555,05		357.879,36	2.221.675,69	
					Totale	2.220.407,88
10502/2	Manutenzione stabili	*RS* 1.811.963,05	1.811.963,05	343.739,87		1.468.223,18
		CP 750.000,00	750.000,00			750.000,00
		CS 2.561.963,05		343.739,87	2.218.223,18	
					Totale	2.218.223,18
10502/3	Quote manutenzione alloggi in condominio	*RS* 592,00	592,00	592,00		
		CP 17.000,00	15.732,19	13.547,49	1.267,81	2.184,70
		CS 17.592,00		14.139,49	3.452,51	

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 5

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	2.184,70
10504/0	Spese per interventi di e.r.p.	*RS* 32.903,28	32.903,28	7.803,28		25.100,00
		CP 3.580,00	3.580,00			3.580,00
		CS 36.483,28		7.803,28	28.680,00	
					Totale	28.680,00
10504/1	Proiezioni, direzione lavori, perizie, ecc.	*RS* 7.111,28	7.111,28	5.411,28		1.700,00
		CP 3.580,00	3.580,00			3.580,00
		CS 10.691,28		5.411,28	5.280,00	
					Totale	5.280,00
10504/2	Collaudi	*RS* 25.792,00	25.792,00	2.392,00		23.400,00
		CP				
		CS 25.792,00		2.392,00	23.400,00	
					Totale	23.400,00
10504/4	Valutazioni tecnico-estimative e consulenze specialistiche	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 5a	*RS* 1.888.380,46	1.887.047,61	358.142,48	1.332,85	1.528.905,13
		CP 914.216,70	903.060,54	141.717,55	11.156,16	761.342,99
		CS 2.802.597,16		499.860,03	2.302.737,13	
					Totale	2.290.248,12
	Categoria 6a					
	ONERI FINANZIARI					
10601/1	Interessi su mutui con contributo Stato	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 6a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 7a					
	ONERI TRIBUTARI					
10701/0	Imposte e tasse	*RS* 23.664,42	23.664,42	23.664,42		
		CP 621.601,55	615.949,62	477.330,10	5.661,93	138.619,52
		CS 645.265,97		500.994,52	144.271,45	
					Totale	138.619,52
10701/1	Imposta di bollo	*RS* 33,40	33,40	33,40		
		CP 4.189,94	4.189,94	4.098,54		91,40
		CS 4.223,34		4.231,94	91,40	
					Totale	91,40

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 7

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
10802/1	Interessi da cessionari alloggi con contributo dello Stato ceduti ante L.R. 40/95	*RS* 28.091,26	28.091,26			28.091,26
		CP				
		CS	28.091,26		28.091,26	
					Totale	28.091,26
10802/3	Interessi da cessionari alloggi L.R. 40/95	*RS* 18.360,78	18.360,78	450,50		17.910,28
		CP	3.308,60	3.308,60		3.308,60
		CS	21.669,38		450,50	21.218,88
					Totale	21.218,88
	TOTALE Categoria 9a	*RS*	1.161.028,32	1.158.570,06	450,50	2.458,26
		CP	3.308,60	3.308,60		3.308,60
		CS	1.164.336,92		450,50	1.163.886,42
					Totale	1.161.428,16
	Categoria 9a					
	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE TITOLO I	*RS*	3.232.920,49	3.229.129,38	493.992,91	3.791,11
		CP	2.746.273,90	2.692.484,45	1.669.918,54	53.789,45
		CS	5.979.194,39		2.163.911,45	3.815.282,94
					Totale	3.757.702,38
	TITOLO II					
	SPESA IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 10a					
	ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
21001/0	Interventi costruttivi e di recupero in conto capitale	*RS*	3.117.817,49	3.102.549,98	245.468,03	15.267,51
		CP	207.445,07	207.445,07	74.523,40	132.921,67
		CS	3.325.262,56		319.991,43	3.005.271,13
					Totale	2.990.003,62
21001/1	Acquisizione aree con diritto di superficie	*RS*	619,75	619,75		619,75
		CP				
		CS	619,75			619,75
					Totale	619,75
21001/2	Corrispettivi di appalto e lavori in economia	*RS*	2.632.295,25	2.618.415,69	103.450,06	13.879,56
		CP	183.177,70	183.177,70	62.558,00	120.619,70
		CS	2.815.472,95		166.008,06	2.649.464,89
					Totale	2.635.585,33
21001/3	Costi diretti diversi	*RS*	484.902,49	483.514,54	142.017,97	1.387,95
		CP	24.267,37	24.267,37	11.965,40	12.301,97
		CS	509.169,86		153.983,37	355.186,49
					Totale	353.798,54

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 8

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
21002/0	Interventi di manutenzione straordinaria in conto	*RS*				
	capitale	*CP*	741.120,93	735.050,00	6.070,93	735.050,00
		CS	741.120,93		741.120,93	-----
					Totale	735.050,00
21002/1	Corrispettivi di appalto e lavori in economia	*RS*				
		CP	605.070,93	602.500,00	2.570,93	602.500,00
		CS	605.070,93		605.070,93	-----
					Totale	602.500,00
21002/2	Costi diretti diversi	*RS*				
		CP	136.050,00	132.550,00	3.500,00	132.550,00
		CS	136.050,00		136.050,00	-----
					Totale	132.550,00
21005/0	Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per nuova	*RS*	8.832,55	8.832,55		8.832,55
	costruzione e recupero	*CP*				
		CS	8.832,55		8.832,55	-----
					Totale	8.832,55
21005/1	Acquisizione aree e immobili	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
21005/2	Corrispettivi di appalto e lavori in economia	*RS*	8.029,59	8.029,59		8.029,59
		CP				
		CS	8.029,59		8.029,59	-----
					Totale	8.029,59
21005/3	Costi diretti diversi	*RS*	802,96	802,96		802,96
		CP				
		CS	802,96		802,96	-----
					Totale	802,96
21007/0	Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione	*RS*	60.798,90	60.798,90		60.798,90
	straordinaria	*CP*	89.518,27	89.518,27	85.349,90	4.168,37
		CS	150.317,17		85.349,90	64.967,27
					Totale	64.967,27
21007/1	Corrispettivi di appalto e lavori in economia	*RS*	55.271,73	55.271,73		55.271,73
		CP	73.198,43	73.198,43	69.409,00	3.789,43
		CS	128.470,16		69.409,00	59.061,16
					Totale	59.061,16
21007/2	Costi diretti diversi	*RS*	5.527,17	5.527,17		5.527,17
		CP	16.319,84	16.319,84	15.940,90	378,94
		CS	21.847,01		15.940,90	5.906,11
					Totale	5.906,11
21008/0	Interventi con fondi propri	*RS*	150.000,00	150.000,00		150.000,00
		CP				

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 9

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) A n n o 2 0 1 5

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CS	150.000,00			150.000,00	
					Totale		150.000,00
21008/3	Riqualificazione Sede aziendale	*RS*	150.000,00	150.000,00			150.000,00
		CP					
		CS	150.000,00			150.000,00	
					Totale		150.000,00
	TOTALE Categoria 10a	*RS*	3.337.448,94	3.322.181,43	245.468,03	15.267,51	3.076.713,40
		CP	1.038.084,27	1.032.013,34	159.873,30	6.070,93	872.140,04
		CS	4.375.533,21		405.341,33	3.970.191,88	
					Totale		3.948.853,44
	Categoria 11a						
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
21101/0	Acquisto immobilizzazioni tecniche	*RS*	61.461,82	61.461,82	16.795,90		44.665,92
		CP	30.000,00	30.000,00			30.000,00
		CS	91.461,82		16.795,90	74.665,92	
					Totale		74.665,92
21101/1	Acquisto mobili e arredi	*RS*	11.191,61	11.191,61	1.932,00		9.259,61
		CP					
		CS	11.191,61		1.932,00	9.259,61	
					Totale		9.259,61
21101/2	Acquisto macchine e programmi	*RS*	50.270,21	50.270,21	14.863,90		35.406,31
		CP	30.000,00	30.000,00			30.000,00
		CS	80.270,21		14.863,90	65.406,31	
					Totale		65.406,31
21102/0	Acquisto attrezzature	*RS*	669,70	669,70	669,70		
		CP	1.000,00	1.000,00	180,46		819,54
		CS	1.669,70		850,16	819,54	
					Totale		819,54
21102/1	Acquisto attrezzatura varia	*RS*	669,70	669,70	669,70		
		CP	1.000,00	1.000,00	180,46		819,54
		CS	1.669,70		850,16	819,54	
					Totale		819,54
21104/0	Acquisto arredi per alloggi	*RS*					
		CP					
		CS					
					Totale		
21104/2	Arredi per alloggi da ammobiliare a seguito di eventi imprevedibili	*RS*					
		CP					
		CS					
					Totale		
	TOTALE Categoria 11a	*RS*	62.131,52	62.131,52	17.465,60		44.665,92

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag 10

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	31.000,00	31.000,00	180,46	30.819,54
		CS	93.131,52		17.646,06	75.485,46
					Totale	75.485,46
	Categoria 12a					
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
	TOTALE Categoria 12a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 14a					
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
21401/0	Trattamento di fine rapporto	*RS*	328,90	328,90	328,90	
		CP	7.200,00	7.138,67	6.588,67	61,33
		CS	7.528,90		6.917,57	611,33
					Totale	550,00
21401/1	T.F.R.: indennita' a carico dell'Ente	*RS*	328,90	328,90	328,90	
		CP	7.200,00	7.138,67	6.588,67	61,33
		CS	7.528,90		6.917,57	611,33
					Totale	550,00
	TOTALE Categoria 14a	*RS*	328,90	328,90	328,90	
		CP	7.200,00	7.138,67	6.588,67	61,33
		CS	7.528,90		6.917,57	611,33
					Totale	550,00
	TOTALE TITOLO II	*RS*	3.399.909,36	3.384.641,85	263.262,53	15.267,51
		CP	1.076.284,27	1.070.152,01	166.642,43	6.132,26
		CS	4.476.193,63		429.904,96	4.046.288,67
					Totale	4.024.888,90
	TITOLO III					
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 15a					
	RIMBORSI DI MUTUI					
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 17a					
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
31701/0	Depositi cauzionali	*RS*				
		CP	15.000,00	14.974,84	14.260,71	25,16
		CS	15.000,00		14.260,71	739,29
					Totale	714,13

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 11

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
[31702/1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	*RS*				
		CP	15.000,00	14.974,84	14.260,71	25,16
		CS	15.000,00		14.260,71	739,29
						Totale
						714,13
[31702/0	Stato per G.S. e reinvestimento fondi L.R. 40/95	*RS*	2.996.325,29	2.996.325,29	85.349,90	2.910.975,39
		CP	732.382,03	623.518,25		108.863,78
		CS	3.728.707,32		85.349,90	3.643.357,42
						Totale
						3.534.493,64
[31702/1	Somme ricavate da alienazione alloggi c/contributo	*RS*	2.202.704,20	2.202.704,20	85.349,90	2.117.354,30
	Stato ai sensi della L.R. 40/95	*CP*				
		CS	2.202.704,20		85.349,90	2.117.354,30
						Totale
						2.117.354,30
[31702/2	Quote capitale da cessionari alloggi con ipoteca legale	*RS*	65,60	65,60		65,60
		CP				
		CS	65,60			65,60
						Totale
						65,60
[31702/4	Quote capitale da cessionari di alloggi con ipoteca	*RS*	109.880,89	109.880,89		109.880,89
	legale (ante L.R. 40/95)	*CP*				
		CS	109.880,89			109.880,89
						Totale
						109.880,89
[31702/5	Somme ricavate da cessionari di alloggi con ipoteca	*RS*	623,73	623,73		623,73
	legale (ex Gescal)	*CP*				
		CS	623,73			623,73
						Totale
						623,73
[31702/7	Somme ricavate da soci di cooperative edilizie legge 60	*RS*	23.890,27	23.890,27		23.890,27
		CP				
		CS	23.890,27			23.890,27
						Totale
						23.890,27
[31702/10	Rientri ante 513/1977	*RS*	382.892,81	382.892,81		382.892,81
		CP				
		CS	382.892,81			382.892,81
						Totale
						382.892,81
[31702/11	Quote capitale cessionari alloggi L.R. 40/95	*RS*	276.267,79	276.267,79		276.267,79
		CP	32.382,03	32.382,03		32.382,03
		CS	308.649,82			308.649,82
						Totale
						308.649,82
[31702/12	Alienazione alloggi L.R. 3/2013	*RS*				
		CP	700.000,00	591.136,22		108.863,78
		CS	700.000,00			700.000,00
						Totale
						591.136,22
[31703/0	Estinzione di altri debiti	*RS*	10.013,31	10.013,31	7.153,82	2.859,49
		CP	87.580,80	83.094,54	63.282,77	4.486,26
						19.811,77

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 12

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CS	97.594,11		70.436,59	27.157,52	
						Totale	22.671,26
31703/1	I.V.A. (Versamenti all'erario)	*RS*	4.463,90	4.463,90	4.463,90		
		CP	67.580,80	67.580,80	57.657,52		9.923,28
		CS	72.044,70		62.121,42	9.923,28	
						Totale	9.923,28
31703/2	Debiti diversi	*RS*	5.549,41	5.549,41	2.689,92		2.859,49
		CP	20.000,00	15.513,74	5.625,25	4.486,26	9.888,49
		CS	25.549,41		8.315,17	17.234,24	
						Totale	12.747,98
31703/3	Anticipazioni p/c RAVA	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
	TOTALE Categoria 17a	*RS*	3.006.338,60	3.006.338,60	92.503,72		2.913.834,88
		CP	834.962,83	721.587,63	77.543,48	113.375,20	644.044,15
		CS	3.841.301,43		170.047,20	3.671.254,23	
						Totale	3.557.879,03
	TOTALE TITOLO III	*RS*	3.006.338,60	3.006.338,60	92.503,72		2.913.834,88
		CP	834.962,83	721.587,63	77.543,48	113.375,20	644.044,15
		CS	3.841.301,43		170.047,20	3.671.254,23	
						Totale	3.557.879,03
	TITOLO IV						
	PARTITE DI GIRO						
	Categoria 18a						
	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
41801/0	Versamenti all' Erario	*RS*	25.312,92	25.312,92	25.312,92		
		CP	185.000,00	162.786,25	137.718,05	22.213,75	25.068,20
		CS	210.312,92		163.030,97	47.281,95	
						Totale	25.068,20
41801/1	Versamenti all'Erario ritenute ai dipendenti	*RS*	23.866,33	23.866,33	23.866,33		
		CP	162.000,00	144.215,14	120.343,87	17.784,86	23.871,27
		CS	185.866,33		144.210,20	41.656,13	
						Totale	23.871,27
41801/2	Versamenti all'Erario ritenute a terzi	*RS*	1.446,59	1.446,59	1.446,59		
		CP	23.000,00	18.571,11	17.374,18	4.428,89	1.196,93
		CS	24.446,59		18.820,77	5.625,82	
						Totale	1.196,93
41801/3	Versamento ritenute erariali p/c Condomini	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA
** CONTABILITA' FINANZIARIA **

Stampato il 08/06/2016 Pag. 13
RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
41802/0	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali	*RS* 10.226,44	10.226,44	9.890,95		335,49
		CP 85.000,00	81.037,32	70.914,36	3.962,68	10.122,96
		CS 95.226,44		80.805,31	14.421,13	
					Totale	10.458,45
41802/1	Contributi Assicurativi e Previdenziali	*RS* 10.226,44	10.226,44	9.890,95		335,49
		CP 85.000,00	81.037,32	70.914,36	3.962,68	10.122,96
		CS 95.226,44		80.805,31	14.421,13	
					Totale	10.458,45
41803/0	Partite diverse	*RS* 333.120,00	333.120,00	313.168,32		19.951,68
		CP 1.585.161,54	1.495.031,27	1.071.767,09	90.130,27	423.264,18
		CS 1.918.281,54		1.384.935,41	533.346,13	
					Totale	443.215,86
41803/1	Contributi sindacali	*RS*				
		CP 1.400,00	1.287,94	1.287,94	112,06	
		CS 1.400,00		1.287,94	112,06	
					Totale	
41803/2	Canoni immobili gestiti per conto terzi	*RS* 45.212,29	45.212,29	25.260,61		19.951,68
		CP 24.243,95	24.243,95			24.243,95
		CS 69.456,24		25.260,61	44.195,63	
					Totale	44.195,63
41803/3	Interventi per conto terzi finanziati dallo Stato	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41803/4	Spese per gestione stabili e amministrazione condomini	*RS* 240.499,30	240.499,30	240.499,30		
		CP 1.350.000,00	1.261.812,72	862.792,49	88.187,28	399.020,23
		CS 1.590.499,30		1.103.291,79	487.207,51	
					Totale	399.020,23
41803/5	Spese per partecipazione riunioni FEDERCASA	*RS*				
		CP 1.517,59	325,09	325,09	1.192,50	
		CS 1.517,59		325,09	1.192,50	
					Totale	
41803/7	Interventi per conto Comune di Aosta	*RS* 47.408,41	47.408,41	47.408,41		
		CP				
		CS 47.408,41		47.408,41		
					Totale	
41803/10	Spese per alloggi locati in condominio	*RS*				
		CP 208.000,00	207.361,57	207.361,57	638,43	
		CS 208.000,00		207.361,57	638,43	
					Totale	
41804/0	Utilizzo finanziamenti RAVA per interventi	*RS* 3.566.264,36	3.566.264,36	329.802,16		3.236.462,20
		CP 522.052,28	493.848,28	46.319,40	28.204,00	447.528,88

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

Stampato il 08/06/2016 Pag. 14

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS	4.088.316,64		376.121,56	3.712.195,08
						Totale
						3.683.991,08
41804/1	Verres - Via Caduti per la liberta'/Via Martorey	*RS*	2.959.643,96	2.959.643,96	103.181,76	2.856.462,20
		CP	132.727,35	132.727,35	46.319,40	86.407,95
		CS	3.092.371,31		149.501,16	2.942.870,15
						Totale
						2.942.870,15
41804/2	Arvier - Frazione Leverogne	*RS*	226.620,40	226.620,40	226.620,40	
		CP	28.204,00			28.204,00
		CS	254.824,40		226.620,40	28.204,00
						Totale
41804/3	Utilizzo Fondi RAVA: Hone	*RS*	380.000,00	380.000,00		380.000,00
		CP	20.000,00	20.000,00		20.000,00
		CS	400.000,00			400.000,00
						Totale
						400.000,00
41804/8	Hone: acquisto immobile	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
41804/9	Saint Pierre - Via Chanoux n. 16	*RS*				
		CP	234.240,00	234.240,00		234.240,00
		CS	234.240,00			234.240,00
						Totale
						234.240,00
41804/10	Installazione sistemi di termoregolazione	*RS*				
		CP	106.880,93	106.880,93		106.880,93
		CS	106.880,93			106.880,93
						Totale
						106.880,93
41805/0	Finanziamenti residuali e in esubero	*RS*	2.601.668,49	2.601.668,49		2.601.668,49
		CP	56.130,13	56.130,13		56.130,13
		CS	2.657.798,62			2.657.798,62
						Totale
						2.657.798,62
41805/1	Fondi CER e RAVA: finanziamento residuale	*RS*	2.601.668,49	2.601.668,49		2.601.668,49
		CP	56.130,13	56.130,13		56.130,13
		CS	2.657.798,62			2.657.798,62
						Totale
						2.657.798,62
	TOTALE Categoria 18a	*RS*	6.536.592,21	6.536.592,21	678.174,35	5.858.417,86
		CP	2.433.343,95	2.288.833,25	1.326.718,90	962.114,35
		CS	8.969.936,16		2.004.893,25	6.965.042,91
						Totale
						6.820.532,21
	TOTALE TITOLO IV	*RS*	6.536.592,21	6.536.592,21	678.174,35	5.858.417,86
		CP	2.433.343,95	2.288.833,25	1.326.718,90	962.114,35
		CS	8.969.936,16		2.004.893,25	6.965.042,91

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA
 ** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

Stampato il 08/06/2016 Pag. 15

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	previsione	Esercizio
					Totale	6.820.532,21
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS* 16.175.760,66	16.156.702,04	1.527.933,51	19.058,62	14.628.768,53
		CP 7.090.864,95	6.773.057,34	3.240.823,35	317.807,61	3.532.233,99
		CS 23.266.625,61		4.768.756,86	18.497.868,75	
					Totale	18.161.002,52

A.R.F.R. DELLA VALLE D'AOSTA
** CONTABILITA' FINANZIARIA **

Stampato il 08/06/2016 Pag. 16
RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2015

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I							
		RS	3.232.920,49	3.229.129,38	493.992,91	3.791,11	2.735.136,47
		CP	2.746.273,90	2.692.484,45	1.669.918,54	53.789,45	1.022.565,91
		CS	5.979.194,39		2.163.911,45	3.815.282,94	
						Totale	3.757.702,38
TITOLO II							
		RS	3.399.909,36	3.384.641,85	263.262,53	15.267,51	3.121.379,32
		CP	1.076.284,27	1.070.152,01	166.642,43	6.132,26	903.509,58
		CS	4.476.193,63		429.904,96	4.046.288,67	
						Totale	4.024.888,90
TITOLO III							
		RS	3.006.338,60	3.006.338,60	92.503,72		2.913.834,88
		CP	834.962,83	721.587,63	77.543,48	113.375,20	644.044,15
		CS	3.841.301,43		170.047,20	3.671.254,23	
						Totale	3.557.879,03
TITOLO IV							
		RS	6.536.592,21	6.536.592,21	678.174,35		5.858.417,86
		CP	2.433.343,95	2.288.833,25	1.326.718,90	144.510,70	962.114,35
		CS	8.969.936,16		2.004.893,25	6.965.042,91	
						Totale	6.820.532,21
TOTALE GENERALE USCITE							
		RS	16.175.760,66	16.156.702,04	1.527.933,51	19.058,62	14.628.768,53
		CP	7.090.864,95	6.773.057,34	3.240.823,35	317.807,61	3.532.233,99
		CS	23.266.625,61		4.768.756,86	18.497.868,75	
						Totale	18.161.002,52
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.517.087,45			
	TOTALE A PAREGGIO			8.290.144,79			

ALLEGATO B:
SITUAZIONE PATRIMONIALE

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	+ o -
A	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
10301	Tesoriere e valori diversi	3.870.540,40	6.429.386,06 +	2.558.845,66
10302	Conti correnti postali	2.579,12	7.623,37 +	5.044,25
		3.873.119,52	6.437.009,43 +	2.563.889,91
B	RESIDUI ATTIVI			
1040101000	Crediti v/utenti per canoni	1.327.130,92	1.440.047,25 +	112.916,33
1040102000	Crediti v/utenti per Iva	26.090,40	25.197,01 -	893,39
10402	Crediti v/utenti per servizi	1.087.115,05	1.153.006,52 +	65.891,47
10403	Crediti per G.S. e L.R. 40/95	164.972,06	165.056,92 +	84,86
10404	Crediti verso l'Erario	49.390,97	47.874,96 -	1.516,01
10405	Erario c/Iva	3.601,38	3.797,12 +	195,74
10406	Crediti diversi	9.170.033,56	10.152.000,43 +	981.966,87
10408	Corrispettivi diversi	444,08	-	444,08
10409	Cessionari: quote riscossione	237,30	304,40 +	67,10
10430	Procedimenti legali	66,63	66,63	
10437	Gestione Bandi di concorso per assegnazione alloggi	22.054,00	-	22.054,00
10499	Finanziamenti RAVA per interventi	1.667.272,65	-	1.667.272,65
		13.518.409,00	12.987.351,24 -	531.057,76
C	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
1080101001	Risconti attivi	1.052,91	876,39 -	176,52
		1.052,91	876,39 -	176,52
D	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
1050102000	Cessionari alloggi per debito residuo	364,01	364,01	
1050103000	Crediti cessione alloggi L.R. 40/95	119.884,94	87.502,91 -	32.382,03
1050104000	Crediti cessione alloggi ARER	14.046,38	10.989,00 -	3.057,38
1050117000	Eccedenza fondi Stato - CER da reinvestire	1.274.467,26	1.227.953,54 -	46.513,72
		1.408.762,59	1.326.809,46 -	81.953,13
F	IMMOBILI			
10101	Stabili in locazione	42.280.890,28	43.240.004,77 +	959.114,49
10102	Interventi ex legge 457 in corso	1.242.648,97	1.242.648,97	
10105	Interventi di reinvestimento L.R. 40/95		85.349,90 +	85.349,90
10106	Interventi finanziati da Stato e Regione	1.348.508,29	657.129,85 -	691.378,44
10108	Riqualficazione Sede Aziendale	150.000,00	150.000,00	
		45.022.047,54	45.375.133,49 +	353.085,95
G	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
1020101000	Mobili arredi macchine ufficio e attrezzatura	125.989,06	129.317,61 +	3.328,55
1020102000	Hardware e software	166.891,25	182.649,15 +	15.757,90
1020104000	Impianti	27.794,02	27.794,02	
1020107000	Automezzi	11.346,69	11.346,69	
1020108000	Arredi per alloggi da ammobiliare a seguito di eventi imprevedibili	7.814,63	7.814,63	
1020109000	Arredi fabbricato Corso saint Martin de corleans 212	36.800,00	36.800,00	
1020202000	Hardware e Software: impegni di spesa	49.630,21	63.872,31 +	14.242,10
1020203000	Mobili: impegni di spesa	11.850,65	9.522,10 -	2.328,55
		438.116,51	469.116,51 +	31.000,00
H	DEFICIT PATRIMONIALE			
1070101000	Disavanzo economico d'esercizio	1.153.769,45	1.373.887,15 +	220.117,70
1070102000	Disavanzi economici di esercizi precedenti	4.107.935,99	5.261.705,44 +	1.153.769,45

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
		5.261.705,44	6.635.592,59 +	1.373.887,15
	TOTALE ATTIVITA'	69.523.213,51	73.231.889,11 +	3.708.675,60
L	CONTI D'ORDINE			
1100101000	Cauzioni da assegnatari	263.474,46	261.352,67 -	2.121,79
11003	Cauzioni del personale	51,65	51,65	
		263.526,11	261.404,32 -	2.121,79
	TOTALE GENERALE	69.786.739,62	73.493.293,43 +	3.706.553,81

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
A	RESIDUI PASSIVI			
201000	Fornitori Condomini	40.224,85	40.306,59 -	81,74
201001	Fornitori condomini Quartiere Cogne			
201010	Fornitori ARER	85.542,39	43.594,84 +	41.947,55
20102	Fornitori e professionisti c/fatture da ricevere	4.979.334,40	6.141.541,96 -	1.162.207,56
20103	Erario c/Iva	2.812,38	3.377,12 -	564,74
20104	Entrata per Iva		3.935,22 -	3.935,22
20105	Erario	44.701,79	160.134,20 -	115.432,41
20108	Debiti diversi	1.150.382,65	1.233.607,44 -	83.224,79
20109	Debiti per G.S. e per L.R. 40/95	3.704.829,35	4.239.229,17 -	534.399,82
20113	Debiti verso RAVA e Stato	6.167.932,85	6.295.275,98 -	127.343,13
		16.175.760,66	18.161.002,52 -	1.985.241,86
C	DEBITI DIVERSI			
20201	Mutui passivi	856.822,18	856.822,18	
20202	Movimenti postali	2.579,12	7.623,37 -	5.044,25
		859.401,30	864.445,55 -	5.044,25
D	FONDI VARI			
2030101000	Fondo T.F.R.	1.012.279,26	1.073.111,37 -	60.832,11
2030103000	Fondo riserva inesigibilita'	99.849,72	125.707,78 -	25.858,06
2030104000	Fondo ammortamento fabbricati	9.238.275,76	10.498.614,85 -	1.260.339,09
2030105000	Fondo ammortamento mobili, arredi, macchine ufficio	125.001,18	128.533,81 -	3.532,63
2030106000	Fondo ammortamento hardware e software	159.906,47	168.948,99 -	9.042,52
2030107000	Fondo ammortamento impianti	27.794,02	27.794,02	
2030108000	Fondo stabili riscattati ex-incis	26.503,85	26.503,85	
2030110000	Fondo ammortamento automezzi	11.346,69	11.346,69	
2030120000	Fondo ammortamento arredi Croix Noire	6.978,63	7.242,63 -	264,00
2030130000	Fondo ammortamento arredi immobile Corso Saint martin de Corleans 212	36.800,00	36.800,00	
		10.744.735,58	12.104.603,99 -	1.359.868,41
E	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO			
2050101001	Risconti passivi	16.859,76	16.553,23 +	306,53
		16.859,76	16.553,23 +	306,53
G	PATRIMONIO NETTO			
20401	Fondo di dotazione	26.545,42	26.545,42	
20402	Contributi c/capitale interventi ultimati	12.713.966,76	12.667.453,04 +	46.513,72
2040402000	Riserva contributi in sospensione DL 554	375.515,29	375.515,29	
2040404000	Riserva contributi in sospensione DL 503	516.791,56	516.791,56	
2040406000	Riserva contributi in sospensione DL 323	1.464.101,08	1.464.101,08	
2040408000	Riserva contributi in sospensione DL 323	199.091,97	199.091,97	
20407	Reinvestimenti L.R. 40/95	12.952.722,89	13.038.072,79 -	85.349,90
20409	Finanziamenti e contributi RAVA	13.477.721,24	13.797.712,67 -	319.991,43
		41.726.456,21	42.085.283,82 -	358.827,61
	TOTALE A PAREGGIO	69.523.213,51	73.231.889,11 -	3.708.675,60

A.R.E.R. DELLA VALLE D'AOSTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
H	CONTI D'ORDINE			
2100101000	Cauzioni di assegnatari	263.474,46	261.352,67 +	2.121,79
21003	Cauzioni del personale	51,65	51,65	
		263.526,11	261.404,32 +	2.121,79
	TOTALE GENERALE	69.786.739,62	73.493.293,43 +	3.706.553,81

ALLEGATO C:
CONTO ECONOMICO

Titolo I		
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
Cat. 2a	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE Contributi della Regione in c/esercizio	
	Totale titolo I	
Titolo II		
<u>ALTRE ENTRATE</u>		
Cat. 5a	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Corrispettivi per amministrazione degli stabili Corrispettivi tecnici per interventi edilizi Servizi per conto terzi	141.036,30 140.360,00 19.252,24
Cat. 6a	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Canoni di locazione Interessi su depositi Interessi da assegnatari Interessi da cessionari Interessi attivi	1.951.865,09 17.299,40 1.177,60 3.638,70 321.649,20
Cat. 7a	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI Recuperi e rimborsi diversi	104.162,38
Cat. 8a	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate eventuali	94.109,84
	Totale titolo II	2.794.550,75
	Totale parte prima	2.794.550,75

		Titolo I	
		<u>SPESE CORRENTI</u>	
Cat. 1a	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Amministratori e Revisori		72.413,11
Cat. 2a	ONERI PER IL PERSONALE Prestazioni di lavoro e relativi contributi		950.941,67
Cat. 4a	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER SERVIZI Spese per il funzionamento degli uffici Spese diverse di amministrazione		87.876,36 58.934,55
Cat. 5a	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese di amministrazione degli stabili Spese di manutenzione degli stabili Spese per interventi di e.r.p.		133.748,35 765.732,19 3.580,00
Cat. 6a	ONERI FINANZIARI Interessi su mutui Interessi su mutui bancari		
Cat. 7a	ONERI TRIBUTARI Imposte e tasse		615.949,62
Cat. 8a	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Interessi da cessionari alloggi L.R. 40/95		3.308,60
Cat. 9a	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Fondo di riserva		
		Totale titolo I	2.692.484,45
		Totale parte prima	2.692.484,45

A	<i>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</i>	
	Sopravvenienza attiva per cancellazione residui passivi	3.791,11
		<u>3.791,11</u>
B	<i>PLUSVALENZA CESSIONE ALLOGGI</i>	
	Plusvalenze cessione alloggi L.R. 3/2013	551.147,35
		<u>551.147,35</u>
C	<i>ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</i>	
	Entrate di competenza dell'esercizio accertate in precedenti esercizi	15.606,53
		<u>15.606,53</u>
D	<i>SPESE PAGATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</i>	
	Spese pagate di competenza di successivi esercizi	876,39
		<u>876,39</u>
	<i>Totale parte seconda</i>	<u>571.421,38</u>
	TOTALE GENERALE	3.365.972,13
	DISAVANZO ECONOMICO	1.373.887,15
	TOTALE A PAREGGIO	4.739.859,28

A	<i>PERDITE PER RENDICONTAZIONE VENDITE L.R. 40/95 E 3/13</i>	
	Quote capitale alloggi L.R. 40/95	32.382,03
	Prezzo e acconti L.R. 3/2013	591.136,22
		<u>623.518,25</u>
B	<i>AMMORTAMENTI</i>	
	Ammortamento fabbricati	1.272.605,60
	Ammortamento mobili e macchine	3.532,63
	Ammortamento hardware-software	9.042,52
	Ammortamento arredi Croix Noire	264,00
		<u>1.285.444,75</u>
C	<i>ACCANTONAMENTI</i>	
	Accantonamento al Fondo T.F.R.	67.970,78
	Accantonamento al Fondo riserva inesigibilita'	54.088,14
		<u>122.058,92</u>
D	<i>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI FUTURI ESERCIZI</i>	
	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	15.300,00
		<u>15.300,00</u>
G	<i>SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO PAGATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</i>	
	Spese di competenza dell'esercizio pagate in precedenti esercizi	1.052,91
		<u>1.052,91</u>
	<i>Totale parte seconda</i>	2.047.374,83
	TOTALE GENERALE	4.739.859,28
	AVANZO ECONOMICO	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	4.739.859,28

ALLEGATO D:
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		4.134.014,86
Riscossioni		
in c/competenza	4.483.230,31	
in c/residui	<u>2.842.250,42</u>	7.325.480,73
Pagamenti		
in c/competenza	3.240.823,35	
in c/residui	<u>1.527.933,51</u>	<u>4.768.756,86</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u><u>6.690.738,73</u></u>
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	10.632.660,99	
dell'esercizio	<u>2.354.690,25</u>	12.987.351,24
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	14.628.768,53	
dell'esercizio	<u>3.532.233,99</u>	<u>18.161.002,52</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015		<u><u>1.517.087,45</u></u>

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d'Aoste

Cari Colleghi,

il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 chiude con un avanzo d'amministrazione di € 1.517.087,45.

Il documento contabile conferma che anche nel 2015 è stata data la piena attuazione al comma 2 dell'art. 3 dello Statuto in quanto dimostra con i fatti che l'ARER ha realmente operato con criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, di indirizzo e di controllo che la Regione esercita ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.

Il Conto consuntivo in esame offre una chiara e completa illustrazione dell'andamento della gestione, dell'adeguatezza delle azioni messe in atto, dei risultati ottenuti tramite un razionale impiego delle risorse e degli interventi effettuati in attuazione degli indirizzi e delle politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

La presente relazione sul Bilancio consuntivo dell'anno 2015 riporta in sintesi i dati relativi all'attività gestionale, fornisce una serie di indicatori che fotografano il reale stato dell'Azienda, quantifica il patrimonio di proprietà e quello gestito, commenta le risultanze più salienti del Piano Operativo 2015 ed espone le iniziative adottate per far fronte al fenomeno della morosità.

La gestione finanziaria


L'avanzo d'amministrazione di € 1.517.087,45 è così determinato:

• avanzo d'amministrazione al 31/12/2014	€ 1.476.663,20
• avanzo della gestione di competenza	€ 64.863,22
• miglioramento della gestione dei residui passivi	€ 19.058,62
• peggioramento della gestione dei residui attivi	€ - 43.497,59
totale	€ <u>1.517.087,45</u>


Come riportato nelle seguenti tabelle, le Entrate dell'anno 2015 ammontano complessivamente ad € 6.837.920,56, mentre le Spese sommano ad € 6.773.057,34, per cui la gestione di competenza evidenzia un avanzo di € 64.863,22:

Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d'Aoste

ENTRATE ANNO 2015			
TITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	%
I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte della Regione	0,00	0,0
II	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi, redditi e proventi patrimoniali, poste correttive e compensative di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci	2.794.550,75	40,9
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.794.550,75	40,9
III	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	642.089,37	9,4
IV	Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale (per investimenti)	1.032.013,34	15,1
V	Accensione di prestiti e altri debiti finanziari	80.433,85	1,2
VI	Partite di giro	2.288.833,25	33,4
TOTALE ENTRATE		6.837.920,56	100,0




SPESE ANNO 2015			
TITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	%
I	Spese per gli organi dell'Ente, oneri per il personale, spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi, spese per prestazioni istituzionali, oneri finanziari e tributari, poste correttive e compensative di entrate correnti	2.692.484,45	39,8
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.692.484,45	39,8
II	Spese in conto capitale, per acquisto immobilizzazioni tecniche e per TFR	1.070.152,01	15,8
III	Estinzione di mutui e di debiti	721.587,63	10,6
IV	Partite di giro	2.288.833,25	33,8
TOTALE GENERALE USCITE		6.773.057,34	100,0
AVANZO DI COMPETENZA		64.863,22	
TOTALE A PAREGGIO		6.837.920,56	




Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d'Aoste

Nelle tabelle che seguono sono elencate, con riferimento alle categorie di appartenenza, le Entrate correnti, che rappresentano il 40,9% del totale delle Entrate, e le Spese correnti, che costituiscono il 39,8% del totale delle Spese:

ENTRATE CORRENTI ANNO 2015			
CATEGORIA	DENOMINAZIONE	EURO	%
2	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,0
5	Prestazione di servizi	300.648,54	10,8
6	Redditi e proventi patrimoniali	2.295.629,99	82,1
7	Poste correttive di spese correnti	104.162,38	3,7
8	Entrate varie	94.109,84	3,4
T O T A L E		2.794.550,75	100,0



SPESE CORRENTI ANNO 2015			
CATEGORIA	DENOMINAZIONE	EURO	%
1	Spese per gli organi dell'Ente	72.413,11	2,7
2	Oneri per il personale	950.941,67	35,3
4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi	146.810,91	5,5
5	Spese per prestazioni istituzionali	903.060,54	33,5
6	Oneri tributari	615.949,62	22,9
7	Poste correttive di entrate correnti	3.308,60	0,1
T O T A L E		2.692.484,45	100,0



La gestione finanziaria del quinquennio 2011/2015

Nell'ultimo quinquennio la gestione aziendale ha prodotto le risultanze che si riportano nelle seguenti tabelle:

ANNO	ENTRATE CORRENTI ACCERTATE		SPESE CORRENTI IMPEGNATE		SPESE PER INVESTIMENTI IMPEGNATE	
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
2011	2.682.351,91	30,1	2.177.086,53	25,5	396.486,27	4,7
2012	2.577.749,99	38	2.320.966,14	34,7	1.789.500,93	26,7
2013	2.768.959,71	33,2	2.391.545,58	29,8	1.980.126,45	24,7
2014	2.737.721,70	27,4	2.562.648,40	26,1	3.495.809,71	35,5
2015	2.794.550,75	40,9	2.692.484,45	39,8	1.032.013,34	15,6

ANNO	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI DELL'AVANZO	FONDO CASSA
2011	968.995,39	68.995,39	6.263.985,88
2012	1.025.099,43	0,00	5.807.245,76
2013	1.341.502,35	0,00	4.622.999,30
2014	1.476.663,20	0,00	4.134.014,86
2015	1.517.087,45	0,00	6.690.738,73

Il patrimonio di proprietà e quello gestito/amministrato

Alla data del 31 dicembre 2015:

- il patrimonio di proprietà aziendale è ubicato nei Comuni di Aosta, Arvier, Aymavilles, Bard, Chambave, Champdepraz, Chatillon, Courmayeur, Etroubles, Hone, Issogne, Morgex, Pont St. Martin, Valpelline e Verrès ed è formato da:

- n. 791 alloggi
- n. 793 autorimesse (di cui 10 posti moto)
- n. 18 negozi/magazzini
- n. 9 unità immobiliari ad uso pubblico (casa famiglia - biblioteca - centri sociali, ecc...)

come risulta dalla seguente tabella:

PATRIMONIO ARER AL 31 DICEMBRE 2015			
COMUNI	ALLOGGI	AUTORIMESSE NEGOZI CENTRI SOCIALI	TOTALI
AOSTA	499	606	1.105
ARVIER	6	-	6
AYMAVILLES	30	30	60
BARD	8	3	11
CHAMBAVE	8	-	8
CHAMPDEPRAZ	14	14	28
CHATILLON	22	20	42
COURMAYEUR	5	-	5
ETROUBLES	6	6	12
HONE	6	3	9
ISSOGNE	22	21	43
MORGEX	27	27	54
PONT ST. MARTIN	58	45	103
VALPELLINE	12	15	27
VERRES	68	30	98
TOTALI	791	820	1.611

L'Azienda è anche proprietaria dei seguenti immobili:

- un gruppo di fabbricati in Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey, i cui lavori di ristrutturazione sono stati avviati il 6 novembre 2014;
- n. 1 fabbricato in Verrès – Fraz. Glair (ex foresteria ILVA) sul quale è stato effettuato uno studio preliminare di fattibilità per valutare l'ammissibilità dell'intervento;
- n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Saint Pierre – Via Chanoux n. 16 sui quali sarà effettuato un intervento manutentivo per renderli disponibili all'assegnazione;

- alcuni locali al piano 1° del fabbricato in Hône – Via Le Bois Vuillermoz n. 12, i quali, mediante opere di manutenzione straordinaria, saranno trasformati in alloggi di ERP;
- n. 1 fabbricato in Allein – Fraz. La Ville (ex scuola) che sarà alienato poiché l'intervento di recupero è stato dichiarato privo dei presupposti necessari alla sua realizzazione.

La locazione delle unità immobiliari di proprietà, ivi comprese alcune aree, ha prodotto ricavi per € 1.951.865,09; sul patrimonio sono stati effettuati interventi manutentivi ordinari o straordinari non incrementativi utilizzando le disponibilità esistenti in c/residui per € 343.739,87 e l'importo impegnato nell'anno ammonta ad € 750.000,00.

Alla fine dell'anno 2015 le unità immobiliari gestite/amministrate sono n. 1947, di cui n. 1611 di proprietà dell'ARER, n. 33 di proprietà di Comuni, n. 303 di proprietà di privati, come indicato dalla seguente tabella:

UNITA' IMMOBILIARI GESTITE/AMMINISTRATE AL 31 DICEMBRE 2015				
UBICAZIONE	DI PROPRIETA'			TOTALI
	ARER	COMUNI	PRIVATI	
AOSTA	1.105	12	266	1.383
ARVIER	6	-	-	6
AYMAVILLES	60	-	-	60
BARD	11	-	-	11
CHAMBAVE	8	-	-	8
CHAMPDEPRAZ	28	8	-	36
CHATILLON	42	-	8	50
COURMAYEUR	5	-	5	10
ETROUBLES	12	-	-	12
HONE	9	3	-	12
ISSOGNE	43	-	-	43
MORGEX	54	-	-	54
PONTBOSET	-	5	-	5
PONT ST. MARTIN	103	5	8	116
VALPELLINE	27	-	-	27
VERRES	98	-	16	114
TOTALI	1.611	33	303	1.947

I corrispettivi accertati per la gestione dei fabbricati e l'amministrazione dei condomini ammontano a € 131.607,39.

Il Piano Operativo 2015

Nel corso dell'anno in esame è stata data attuazione al Piano Operativo approvato con deliberazioneogg. n. 3 del 29 gennaio 2015, nell'ambito del quale spiccano:

L'Accordo di programma tra il Comune di Aosta, la Regione e l'ARER per l'affidamento all'Azienda della gestione del patrimonio di e.r.p. di proprietà comunale.

L'Accordo di programma, alla cui predisposizione l'Azienda ha partecipato in maniera sostanziale, è stato sottoscritto il 17 luglio 2015; tuttavia, nonostante i numerosi incontri svolti con l'Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e il Comune di Aosta, ancora oggi la sua attuazione si dimostra difficoltosa e costellata di ostacoli e la relativa pianificazione continua ad essere disattesa.

Infatti, sebbene la bozza dell'Appendice all'Accordo (atto propedeutico alla sua attuazione) sia stata predisposta dall'ARER già nel mese di giugno 2015, a causa della intempestività del Comune, soltanto il 21 marzo 2016 è stata ufficialmente approvata da Comune e ARER; a tutt'oggi si è in attesa della convocazione del Collegio di vigilanza per acquisire l'interpretazione su di un aspetto sostanziale, peraltro già affrontato e definito in sede di Conferenza dei Servizi, e successivamente si potrà procedere alla sua approvazione da parte degli organi preposti di Comune, ARER e APS e alla relativa sottoscrizione.

A questo rallentamento si aggiunge quello determinato dalla problematica riguardante gli accatastamenti di un consistente numero di unità immobiliari, in relazione alla quale non risultano ancora avviate le procedure di regolarizzazione, per cui, mancando i requisiti di congruità catastale, la cessione del diritto di superficie dal Comune all'ARER non può essere perfezionata.

Nel riconoscere che l'attuazione dell'Accordo di programma sia piuttosto complessa e impegnativa, poiché va a toccare una pluralità di aspetti, proprio per questo è auspicabile che ogni Ente svolga le attività di competenza rispettando puntualmente il cronoprogramma concordato.

2) L'intervento in Arvier.

In data 13 luglio 2015 alla presenza dell'Assessore alle opere pubbliche e all'edilizia residenziale, Mauro Baccega, e del Sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz, è stato inaugurato il fabbricato sito in Loc. Leverogne ristrutturato dall'Azienda a fini di Edilizia Residenziale Pubblica.

La nuova struttura, di proprietà dell'ARER, è costata complessivamente un milione di euro e consiste in n. 6 alloggi che sono stati concessi in locazione a coloro che sono risultati in posizione utile nella graduatoria comunale. Il fabbricato è allineato ai più recenti standard qualitativi e prestazionali prescritti per gli edifici residenziali e



rappresenta quindi la capacità di un Ente pubblico a muoversi in un settore squisitamente di carattere privatistico.

L'Azienda sta divenendo sempre più, sia per la Regione che e per i Comuni, il punto di forza su cui fare riferimento per offrire risposta alle esigenze abitative regionali, in particolar modo in questo momento di marcata sofferenza da parte delle fasce sociali più deboli. Oltre alla significativa presenza nel Comune capoluogo, l'obiettivo dell'Azienda è quello di far crescere la disponibilità di alloggi anche nei Comuni minori, con l'auspicio di realizzare tanti interventi come quello di Arvier, che siano socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibili.

3) La manutenzione straordinaria a Saint Pierre.

Nella seduta del 18 dicembre 2015 sono state approvate le procedure per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria che consentirà di reimmettere nel circuito delle locazioni ERP n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse siti in Via Chanoux n. 16 e attualmente sfitti.

Questo intervento riveste per noi una forte importanza in quanto va a completare l'offerta di alloggi pubblici in una parte della Valle, subito a ridosso del Comune di Aosta, in cui negli ultimi

anni abbiamo già realizzato alloggi, ad Aymavilles e ad Arvier, ma dove la richiesta è ancora molto marcata.

Le unità, già di proprietà del Comune di Aosta e acquistate dall'Azienda per circa 250.000 euro alla fine del 2013, sono di tipologia bilocali e trilocali e sono ubicate in condominio, per cui l'intervento sarà limitato ad una manutenzione interna di carattere edile ed impiantistico, escludendo quindi opere di carattere più generale all'intero stabile. Il costo per il recupero è stato valutato complessivamente in circa 235.000 euro ed è interamente finanziato dalla Regione.

4) La manutenzione straordinaria a Hône.

Nella seduta del 18 dicembre 2015 il Consiglio d'Amministrazione ha anche approvato il progetto esecutivo e la procedura di affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Via Le Bois Vuillermoz n. 12 che l'Azienda ha recentemente acquisito in proprietà dal Comune di Hône.

I lavori sono finanziati dalla Regione per 400.000,00 euro e sono diretti prioritariamente alla realizzazione di tre nuovi alloggi che vanno ad aggiungersi agli attuali sei, già a suo tempo realizzati nell'ambito di programmi di e.r.p.. L'intervento manutentivo prevede anche la riqualificazione dal punto di vista energetico dell'intero stabile mediante la realizzazione di opere di coibentazione esterna, la sostituzione dei serramenti di tutti gli alloggi e l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento alle nuove norme di termoregolazione e contabilizzazione del calore, con sostituzione della vecchia caldaia a gas.

L'intervento rientra nei nostri obiettivi di recupero di tutti quei fabbricati datati nel tempo che, pur non essendo propriamente degradati, necessitano comunque di interventi di riqualificazione come questo. L'obiettivo è quello di migliorare la vivibilità dei nuclei familiari residenti, promuovendo così una politica di crescita economica e sociale finalizzata ad offrire abitazioni dignitose a canoni calmierati. La 'mission' dell'ARER è anche quella di offrire abitazioni confortevoli e sostenibili, che mirino ad un benessere abitativo, dove le famiglie siano messe nelle condizioni di vivere in piena serenità.

i) La manutenzione straordinaria ad Aosta.

Nel corso del 2015 è stato realizzato l'intervento di rifacimento del manto di copertura del fabbricato sito in Viale Europa n. 19 e destinato a "casa-famiglia", mediante il quale si è provveduto a sostituire le originali lastre in cemento-amianto, ormai non più funzionali.

Le opere sono state finanziate dall'ARER utilizzando i proventi delle vendite alloggi L.R. 40/1995 con uno stanziamento di 91.500,00 euro.

i) Il piano di vendita.

Nel 2015 il Piano di vendita è divenuto pienamente operativo e il 29 settembre l'ARER ha sottoscritto l'atto di vendita del primo alloggio situato in Via Plan des rives ad Aosta, rispettando così l'impegno preannunciato di stipulare il primo rogito entro il mese di settembre. Entro il 31 dicembre 2015 sono stati perfezionati complessivamente n. 6 contratti di cessione.

Su 120 inquilini, di altrettanti alloggi ricompresi in 18 fabbricati, a cui abbiamo trasmesso l'informativa, una ventina hanno attivato le procedure di vendita. L'iter prevede l'effettuazione di un sopralluogo preventivo nell'alloggio per valutare i lavori di manutenzione eventualmente eseguiti direttamente dall'assegnatario e il prezzo di vendita viene stabilito prendendo a riferimento il valore minimo o massimo dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, con applicazione di abbattimenti, in misura fino ad un massimo del 45%, in relazione alla vetustà dell'immobile, allo stato manutentivo dell'unità immobiliare e all'anzianità di assegnazione.

Il Piano di vendita ricomprende n. 268 alloggi ubicati in massima parte (n. 249) nel Comune di Aosta, nonché nei Comuni di Courmayeur (n. 5), Chatillon (n. 2), Verrès (n. 4) e Pont St. Martin (n. 8). Oltre ai n. 94 alloggi rimasti invenduti con la precedente legge regionale 40/1995, nel Piano sono stati inseriti anche i fabbricati in Aosta, Via Plan des Rives n. 3-5-7-9, Viale Europa n. 29 e 42, Via Lys n. 39-41-43, Via Chavanne n. 25-27, Via Carrel n. 29, Viale C. Crotti n. 14-24-32, Via Gr. Eyvia n. 55, Via Valli Valdostane n. 49 e Via Berthet n. 11-13-15. Per formulare la proposta aziendale l'ARER si è avvalsa dei criteri dettati dalla vigente normativa in materia, privilegiando i fabbricati nei quali gli assegnatari hanno manifestato la volontà di acquistare l'alloggio in cui vivono.

La campagna di sensibilizzazione

Nella serata del 7 maggio 2015 il fabbricato ubicato nel Comune di Etroubles è stato interessato da un principio d'incendio, causato dalla fuga di gas proveniente da una bombola presente in un alloggio, che, per una serie di fortuite circostanze, ha causato danni solo all'immobile ma non ha determinato conseguenze ben più tragiche.

Tale evento ci ha persuaso ad avviare una campagna di sensibilizzazione del nostro inquinato sui temi della sicurezza negli ambienti domestici che si è svolta mediante un incontro con gli assegnatari presso il Municipio di Etroubles.

Molto spesso in casa, per disattenzione o sottovalutazione del rischio, si compiono gesti o si eseguono azioni, a volte anche inconsapevolmente, che mettono a repentaglio la nostra vita e quella di chi ci è vicino. Questi episodi possono accadere anche in fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, proprio come quello di Etroubles che è relativamente recente, adeguato e conforme a tutte le normative vigenti.

L'illustrazione delle modalità da utilizzare per il corretto uso del gas in bombole e degli aspetti correlati alla sicurezza sugli impianti in generale è stata affidata al personale tecnico dell'Azienda che ha spiegato ai presenti, in modo molto semplice ma efficace, tutto quanto va o non va fatto per garantire la sicurezza di tutti. Nel corso della riunione sono stati inoltre distribuiti alcuni opuscoli informativi sull'argomento predisposti dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicati sul proprio sito istituzionale per garantirne la massima diffusione.

In considerazione del fatto che nel fabbricato c'è una significativa presenza di nuclei provenienti da Paesi extraeuropei, i quali notoriamente mantengono una serie di comportamenti abitudinari dei rispettivi Paesi di origine ma che non sempre si coniugano con i nostri criteri abitativi e comportamentali, è stata richiesta la presenza di un Mediatore culturale, oltre che dei Servizi sociali della Regione, al fine di superare anche eventuali incomprensioni o l'instaurazione di conflitti ideologici.



Il fenomeno della morosità

Come di consueto, anche nel 2015 l'attività aziendale finalizzata al contenimento del fenomeno della morosità è stata particolarmente intensa e impegnativa. Infatti, le azioni poste in essere possono così riassumersi:

- attivazione di n. 390 azioni amministrative di recupero crediti (solleciti, aggiornamenti, diffide, piani di rientro, ecc...) e formalizzazione di n. 110 costituzioni in mora;
- richiesta di n. 31 relazioni sociali al competente Assessorato regionale o comunale;
- trasmissione ai legali di n. 206 comunicazioni riguardanti aggiornamenti di posizioni debitorie (integrazioni di debito, attestazioni di versamento, documentazione relativa alla posizione lavorativa, ai redditi, al patrimonio immobiliare, alla residenza, ecc...);
- passaggio ai legali di n. 3 pratiche e istruttoria di n. 3 proposte di dichiarazioni di inesigibilità.

Tuttavia, occorre ribadire che il tanto sforzo profuso, di fatto, non è stato ricambiato da altrettanti risultati positivi ed efficaci poiché gli strumenti che abbiamo a disposizione non sono sufficienti.

Siccome la morosità è determinata prevalentemente dalle posizioni debitorie dei "casi sociali" (gli assegnatari collocati nell'area protetta e in quella sociale sono 544 e rappresentano il 69% dell'inquilinato), nei confronti dei quali trova applicazione il concetto di "morosità giustificata" che dipende, cioè, non dalla volontà di non pagare ma dalla oggettiva impossibilità di farlo, in questa sede mi corre l'obbligo di reiterare ancora una volta la richiesta all'Amministrazione regionale di dare al più presto attuazione agli articoli 12 e 45 della L.R. 3/2013 che prevedono, rispettivamente, la concessione di contributi agli assegnatari per ridurre le spese per servizi accessori e il concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di e.r.p. per la copertura della morosità incolpevole.

Ad oggi, purtroppo, i menzionati provvedimenti attuativi non sono ancora stati formalizzati da parte della Giunta regionale e questo porta un danno al nostro Ente in quanto, anche a causa della crisi, la morosità sta crescendo di anno in anno creando ripercussioni inevitabili sul Bilancio aziendale, soprattutto per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione che, come stabilito dal Collegio dei Revisori dei conti, *si renderà disponibile esclusivamente qualora venga data effettiva attuazione alla normativa regionale in merito alla copertura della morosità di cui alla l.r. n. 3 del 13/2/2013*, per cui non può essere destinato al finanziamento di interventi strutturali di e.r.p..

Se da un lato, per legge istitutiva, all'ARER è stato attribuito un ruolo attivo in ambito sociale, poiché ha la *mission* di soddisfare il fabbisogno abitativo delle categorie meno abbienti realizzando e mettendo a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica e provvedendo alla loro gestione, dall'altro si deve ricordare che è anche un ente pubblico economico, per cui non può farsi carico del "costo sociale per l'abitazione" determinato dai mancati introiti.

Per approfondimenti sull'argomento si rimanda alla relazione tecnico-amministrativa del Direttore (pagg. da 9 a 11 e da 63 a 66).

A fronte della mancata emanazione dei suddetti provvedimenti regionali, nel 2015 l'Azienda ha ritenuto opportuno attivare una collaborazione con le Fiamme Gialle volta principalmente a individuare, sulla base di idonei accertamenti, gli utenti che hanno il diritto a mantenere il beneficio dell'alloggio, garantendo così un servizio pubblico adeguato ed efficace a beneficio di tutti i nostri concittadini.

Ritengo che oggi come mai sia un dovere sacrosanto agire in tal senso: in primis bisogna, da un lato, tutelare l'Azienda e tutti coloro che hanno diritto ad avere una casa di e.r.p., con l'applicazione del canone adeguato alla propria situazione reddituale, e, dall'altro, contrastare quelli che pensano di poter utilizzare la cosa pubblica come fosse affar proprio.

Con la firma del protocollo d'intesa si è dato avvio ad una collaborazione che permetterà al nostro Ente di avere degli strumenti di controllo che fino ad oggi non avevamo. In sostanza l'ARER potrà fornire alla Guardia di Finanza i nominativi degli assegnatari nei confronti dei quali emergono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni o della documentazione presentata e la Guardia di Finanza potrà controllare gli utenti segnalati per individuare ogni utile elemento indicativo della capacità contributiva come ad esempio l'attività lavorativa, il tenore di vita, la proprietà di beni, l'uso di autovetture, ecc...

Nei confronti di coloro che risulteranno in difetto saranno messe in atto le previste procedure che porteranno al ricalcolo del canone, al recupero delle somme dovute e, nei casi gravi, anche al rilascio dell'alloggio.

Non è accettabile che oggi ci siano appartamenti assegnati a soggetti che hanno la titolarità ma vivono da altre parti, che nascondono le proprietà immobiliari, che tengono vuote case che potrebbero servire alle persone in lista d'attesa o che truccano le dichiarazioni dei redditi.

La nostra intenzione è quella di ripristinare una maggior legalità a beneficio delle persone oneste che sono tante contro i cosiddetti "furbetti delle case popolari".



Conclusioni

In conclusione, ancora una volta rivolgo il mio ringraziamento più sincero a tutti i componenti della Struttura perché il risultato positivo, che oggi abbiamo potuto presentarVi, è evidentemente merito essenziale del lavoro svolto dagli stessi, con passione e competenza. Un ringraziamento particolare ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti per la loro costante collaborazione.

Approfitto dell'occasione per ringraziare di cuore fin d'ora due persone che a fine settembre andranno in pensione, il Direttore Loretta ZANI e la Funzionaria Rosanna PICCOT per tutto quello che hanno donato in tutti questi anni all'ARER. In questa Azienda si trascorre una parte importante della nostra vita e si condividono progetti da realizzare, obiettivi da raggiungere, momenti entusiasmanti e anche situazioni sconfortanti. Si diventa dei punti di riferimento, si diventa anche amici e quando qualcuno lascia il lavoro, come in questo caso, si è consapevoli che ci sarà inevitabilmente una sensazione di vuoto e di tristezza. Ci mancherà la loro presenza, la loro professionalità ma, soprattutto, ci mancherà la loro passione espressa sempre con il sorriso.

Aosta, 13 giugno 2016

IL PRESIDENTE
(Patrizia DIEMOZ)

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2015

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA



Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d'Aoste

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

costituito dal Presidente della Regione con decreto n.373 del 20 agosto 2013 e modificato con decreto n. 467 dell'8 novembre 2013

Patrizia DIEMOZ	- Presidente	- rappresentante della Regione
Roberto MALCUIT	- Vicepresidente	- rappresentante della Regione
Emilio ZIMARA	- Consigliere	- rappresentante della Regione
Michel MARTINET	- Consigliere	- rappresentante degli Enti Locali
Walter MUSSO	- Consigliere	- rappresentante del Comune di Aosta

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

costituito dal Presidente della Regione con decreto n. 374 del 20 agosto 2013

Stefano MAZZOCCHI	- Presidente	- nominato dalla Giunta regionale
Silvio ROLLANDIN	- Componente effettivo	- nominato dalla Giunta regionale
Daniele FASSIN	- Componente effettivo	- nominato dal Consiglio Permanente degli Enti Locali

DIRETTORE

Loretta ZANI	- nominata dal Consiglio d'Amministrazione dell'ARER con deliberazione ogg. n. 22 del 28 marzo 2000 e successivamente rinnovata nell'incarico con deliberazioni ogg. n. 65 del 14 ottobre 2003, ogg. n. 63 del 26 novembre 2008 e ogg. n. 10 del 19 febbraio 2014
---------------------	--

INDICE

Analisi del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2015	pag. 1
▶ <u>Rendiconto Finanziario</u>	pag. 2
▶ <u>Situazione Patrimoniale</u>	
• Attività	pag. 9
• Passività	pag. 16
▶ <u>Conto Economico</u>	
• Entrate finanziarie correnti	pag. 24
• Spese finanziarie correnti.....	pag. 27
• Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	pag. 31
Gestione aziendale: obiettivi e risultati.....	pag. 33
• obiettivo n. 1.....	pag. 34
• obiettivo n. 2.....	pag. 48
• obiettivo n. 3.....	pag. 59
• obiettivo n. 4.....	pag. 63
• obiettivo n. 5.....	pag. 67
• obiettivo n. 6.....	pag. 75
• obiettivo n. 7.....	pag. 76

Allegati:

- All. A: Rendiconto Finanziario
- All. B: Situazione Patrimoniale
- All. C: Conto Economico
- All. D: Situazione Amministrativa

ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2015

Signori Consiglieri e Signori Revisori,

il Bilancio consuntivo che viene sottoposto alla Vostra approvazione si riferisce all'esercizio 2015 e, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 33 e 37 del regolamento di contabilità approvato con D.M. 10 ottobre 1986, si compone dei seguenti documenti:

- 1) il Rendiconto Finanziario (All. A) che comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli e ripartitamente per competenza, residui e cassa;
- 2) la Situazione Patrimoniale (All. B) la quale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive nonché l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio;
- 3) il Conto Economico (All. C) il quale dà la dimostrazione del risultato economico conseguito durante l'esercizio finanziario ed evidenzia un **disavanzo economico di € 1.373.887,15**;
- 4) la Situazione Amministrativa (All. D) che evidenzia:
 - la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
 - **l'avanzo di amministrazione di € 1.517.087,45.**

Oltre che dalla presente relazione, il Bilancio Consuntivo è corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori dei conti.

RENDICONTO FINANZIARIO

Per ciascun articolo di entrata e di spesa il **Rendiconto finanziario** indica:

- nella gestione di competenza

- l'ammontare delle previsioni definitive di entrata (€ 8.567.528,15 compreso l'avanzo di amministrazione al 1/1/2015) e di spesa (€ 7.090.864,95) indicate nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- l'ammontare delle somme per le quali nel corso dell'esercizio è maturato, per le entrate (€ 6.837.920,56), il diritto alla riscossione e, per le spese (€ 6.773.057,34), l'obbligo del pagamento;
- l'ammontare delle entrate e delle spese di competenza, rispettivamente, riscosse (€ 4.483.230,31) e pagate (€ 3.240.823,35) nell'anno e di quelle rimaste da riscuotere (€ 2.354.690,25) e da pagare (€ 3.523.233,99) alla fine dell'esercizio;

- nella gestione dei residui

- l'ammontare dei residui attivi (€ 13.518.409,00) e passivi (€ 16.175.760,66) alla chiusura dell'esercizio precedente, dei residui riscossi (€ 2.842.250,42) e pagati (€ 1.527.933,51) nel corso dell'anno, di quelli rimasti da riscuotere (€ 10.632.660,99) e da pagare (€ 14.628.768,53) al 31 dicembre, nonché le variazioni intervenute in quelli attivi (- € 43.497,59) e in quelli passivi (- € 19.058,62);

- nella gestione di cassa


- gli importi complessivi effettivamente riscossi (€ 7.325.480,73) o pagati (€ 4.768.756,86) durante l'esercizio, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Il Rendiconto riporta altresì:


- fra le entrate di cassa, il fondo iniziale di cassa di € 4.134.014,86 pari a quello risultante dal Bilancio consuntivo dell'esercizio 2014;
- fra le entrate di competenza, l'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 di € 1.476.663,20 approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazioneogg. n. 28 del 23 giugno 2015.

In sintesi, il Rendiconto finanziario presenta le risultanze che si riportano nelle pagine che seguono:

ENTRATE ANNO 2015			
TITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	%
I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte della Regione	0,00	0,0
II	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi, redditi e proventi patrimoniali, poste correttive e compensative di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci	2.794.550,75	40,9
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.794.550,75	40,9
III	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	642.089,37	9,4
IV	Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale (per investimenti)	1.032.013,34	15,1
V	Accensione di prestiti e altri debiti finanziari	80.433,85	1,2
VI	Partite di giro	2.288.833,25	33,4
TOTALE ENTRATE		6.837.920,56	100,0
AVANZO AL 1° GENNAIO 2015		1.476.663,20	
TOTALE GENERALE ENTRATE		8.314.583,76	




USCITE ANNO 2015			
TITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	%
I	Spese per gli organi dell'Ente, oneri per il personale, spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi, spese per prestazioni istituzionali, oneri finanziari e tributari, poste correttive e compensative di entrate correnti	2.692.484,45	39,8
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.692.484,45	39,8
II	Spese in conto capitale, per acquisto immobilizzazioni tecniche e per TFR	1.070.152,01	15,8
III	Estinzione di mutui e di debiti	721.587,63	10,6
IV	Partite di giro	2.288.833,25	33,8
TOTALE GENERALE USCITE		6.773.057,34	100,0




Le tabelle che seguono illustrano più dettagliatamente le Entrate correnti, che ammontano a € 2.794.550,75 e costituiscono il 40,9% delle Entrate, e le Spese correnti, che ammontano a € 2.692.484,45 e formano il 39,8% delle Uscite:

ENTRATE CORRENTI ANNO 2015			
CATEGORIA	DENOMINAZIONE	EURO	%
2	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,0
5	Prestazione di servizi	300.648,54	10,8
6	Redditi e proventi patrimoniali	2.295.629,99	82,1
7	Poste correttive di spese correnti	104.162,38	3,7
8	Entrate varie	94.109,84	3,4
TOTALE		2.794.550,75	100,0



SPESE CORRENTI ANNO 2015			
CATEGORIA	DENOMINAZIONE	EURO	%
1	Spese per gli organi dell'Ente	72.413,11	2,7
2	Oneri per il personale	950.941,67	35,3
4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi	146.810,91	5,5
5	Spese per prestazioni istituzionali	903.060,54	33,5
6	Oneri tributari	615.949,62	22,9
7	Poste correttive di entrate correnti	3.308,60	0,1
TOTALE		2.692.484,45	100,0



I capitoli del Rendiconto finanziario dell'anno 2015 che presentano scostamenti significativi (oltre 10.000,00 Euro) rispetto ai dati preventivati sono riportati nelle tabelle che seguono, le quali indicano anche le cause che li hanno determinati:

ENTRATE					
Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Motivazioni dello scostamento
20801	Entrate eventuali	82.914,62	94.109,84	+ 11.195,22	minore introito per IVA detraibile e maggiore incasso per estinzione diritto di prelazione
30902	Alienazione stabili	700.000,00	591.136,22	- 108.863,78	perfezionata la vendita di n. 6 alloggi anziché di n. 7 come previsto
61901	Ritenute erariali	185.000,00	162.786,25	- 22.213,75	minori pagamenti soggetti a ritenuta
61903	Partite diverse	1.585.161,54	1.495.031,27	- 90.130,27	in contropartita alla minore spesa del cap. 41803
61904	Finanziamenti RAVA per interventi	522.052,28	493.848,28	- 28.204,00	in contropartita alla minore spesa del cap. 41804
minori entrate				238.216,58	

SPESE					
Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Motivazioni dello scostamento
10201	Prestazioni di lavoro e contributi	964.961,99	950.941,67	- 14.020,32	minori spese per retribuzioni, contributi, viaggi e fornitura di lavoro temporaneo
10401	Spese per il funzionamento degli uffici	105.600,00	87.876,36	- 17.723,64	minori spese per riscaldamento, manutenzione, telefonia, cancelleria, ecc...
31702	Reinvestimento vendite alloggi	732.382,03	623.518,25	- 108.863,78	in contropartita alla minore entrata del cap. 30902

41801	Versamenti all'Erario	185.000,00	162.786,25	- 22.213,75	in contropartita alla minore entrata del cap. 61901
41803	Partite diverse	1.585.161,54	1.495.031,27	- 90.130,27	minori spese per gestione stabili
41804	Utilizzo finanziamenti RAVA	522.052,28	493.848,28	- 28.204,00	minor costo sostenuto per l'intervento in Arvier
		minori spese		281.155,76	

Dal Rendiconto Finanziario si rilevano le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2015		
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio 2015	€	4.134.014,86
Riscossioni dell'esercizio	€ +	7.325.480,73
Pagamenti effettuati nell'esercizio	€ -	4.768.756,86
Fondo cassa al 31 dicembre 2015	€	6.690.738,73

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2015		
Fondo cassa al 31 dicembre 2015	€	6.690.738,73
Residui attivi alla fine dell'esercizio	€ +	12.987.351,24
Residui passivi alla fine dell'esercizio	€ -	18.161.002,52
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015	€	1.517.087,45

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

Tesoriere e valori diversi: l'importo di € 6.429.386,06 deriva dalla somma fra le giacenze al 31/12/2015 sul conto presso il Tesoriere di € 6.690.635,44 e l'ammontare del fondo cassa di € 103,29, al netto dei depositi degli assegnatari di € 261.352,67.

Conti correnti postali: il conto riporta il saldo al 31/12/2015 del c/c/p n. 11846110 di € 7.623,37.

Residui attivi

Crediti verso utenti per canoni: complessivamente ammonta a € 1.440.047,25 di cui:

- € 528.215,99 per bollette emesse nell'anno 2015;
- € 911.831,26 per bollette impagate relative ad anni precedenti.

Il dato contabile finale trova risponidenza nei seguenti prospetti desunti dalla contabilità finanziaria:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2015		
		ACCERTATA	RISCOSSA NEL 2015	DA RISCOUTERE AL 31/12/2015
20601/1	Stabili costruiti c/contr.	1.575.854,02	1.144.551,54	431.302,48
20601/2	Stabili costruiti s/contr.	130.920,93	90.145,70	40.775,23
20601/3	Locali costruiti s/contr.	130.964,68	103.119,04	27.845,64
20601/7	Stabili a canone concordato	113.277,35	85.026,50	28.250,85
20601/6	Aree	848,11	806,32	41,79
TOTALI		1.951.865,09	1.423.649,10	528.215,99

Rispetto al 2014 (carico € 1.920.588,00 e riscossioni € 1.375.310,44), si osserva che il monte canoni è aumentato di € 31.277,09 (pari a + 1,6%) e le riscossioni sono cresciute di € 48.338,66 (pari a + 3,5%); complessivamente la percentuale dei canoni incassati in conto competenza è passata dal 71,6% al 72,9%.

Come indicato nella seguente tabella, la morosità pregressa complessiva si è ridotta del 31,3%:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PREGRESSI			
		DA RISCOUTERE ALL'1/1/2015	INESIGIBILI	RISCOSSI NEL 2015	DA RISCOUTERE AL 31/12/2015
20601/1	Stabili costruiti c/contr.	1.133.507,85	7.322,84	334.656,20	791.528,81
20601/2	Stabili costruiti s/contr.	76.791,76	-	27.236,61	49.555,15
20601/3	Locali costruiti s/contr.	51.114,11	-	21.226,15	29.887,96
20601/5	Stabili di terzi c/contr.	1.717,79	-	-	1.717,79
20601/7	Stabili a canone concordato	63.672,11	-	24.690,50	38.981,61
20601/6	Aree	327,30	-	167,36	159,94
TOTALI		1.327.130,92	7.322,84	407.976,82	911.831,26

In relazione a quanto sopra esposto i residui al 31 dicembre 2015 risultano così formati:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIEPILOGO		
		RESIDUI PREGRESSI	RESIDUI DEL 2015	TOTALE RESIDUI AL 31/12/2015
20601/1	Stabili costruiti c/contr.	791.528,81	431.302,48	1.222.831,29
20601/2	Stabili costruiti s/contr.	49.555,15	40.775,23	90.330,38
20601/3	Locali costruiti s/contr.	29.887,96	27.845,64	57.733,60
20601/5	Stabili di terzi c/contr.	1.717,79	-	1.717,79
20601/7	Stabili a canone concordato	38.981,61	28.250,85	67.232,46
20601/6	Aree	159,94	41,79	201,73
TOTALI		911.831,26	528.215,99	1.440.047,25

Per approfondimenti sull'argomento cfr. paragrafo "Gestione aziendale: obiettivo n. 4".

Crediti verso utenti per IVA: ammonta a € 25.197,01, di cui:

- € 4.875,10 di competenza dell'anno 2015;
- € 20.321,91 relativi ad esercizi precedenti.

Crediti verso utenti per servizi a rimborso: ammonta a € 1.153.006,52, e più precisamente:

- € 416.418,50 per bollette emesse nell'anno 2015;
- € 736.588,02 per bollette emesse in anni precedenti.

Rispetto al 2014 (carico € 1.265.862,34 e riscossioni € 773.545,11), si osserva che il carico delle spese per servizi (€ 1.315.960,41) è aumentato di € 50.098,07 (pari a + 4%) e le somme riscosse in c/competenza (€ 899.541,91) sono cresciute di € 125.996,80 (+ 16,2%); complessivamente la percentuale delle spese per servizi incassate in conto competenza è passata dal 61,1% al 68,4%.

Per quanto concerne i residui per spese per servizi (ripartiti e da ripartire) si rileva che:

- al 1/1/2015 ammontavano a	€ 1.149.398,10
- nel corso dell'anno 2015 è stata riscossa la somma di	€ - 411.479,02
- i residui dichiarati inesigibili ammontano a	€ - 1.331,06
- al 31/12/2015 rimangono da riscuotere residui per	<u>€ 736.588,02</u>

La morosità pregressa si è ridotta del 36%.

Per approfondimenti sull'argomento cfr. paragrafo "Gestione aziendale: obiettivo n. 4".

Crediti per G.S. e per L.R. 40/95: complessivamente ammonta a € 165.056,92.

Alla data del 31/12/2014 i conti presentavano le seguenti risultanze:

- "Credito per contabilizzazioni G.S."	€ 164.521,56
- "Credito per contabilizzazioni L.R. 40/95"	€ 450,50
totale	<u>€ 164.972,06</u>

Nel corso dell'anno 2015:

- il "Credito per G.S." è rimasto invariato in quanto nel 2010 sono giunte a scadenza le ultime rate di riscatto alloggi; pertanto al 31/12/2015 risulta confermato in complessivi € 164.521,56;
- il "Credito per L.R. 40/95" è stato ridotto di € 450,50 per effetto della riscossione dell'intero credito risultante al 31/12/2014 ed è stato incrementato a seguito della contabilizzazione a favore dell'Azienda della somma di € 535,36 per corrispettivo 1,50% sulle rate di riscatto ed è pari all'importo risultante al 31/12/2015.

Crediti verso l'Erario: l'importo di € 49.390,97 risultante al 31/12/2014 si è ridotto di € 6.013,89 utilizzati per il versamento degli acconti IRES e IRAP 2015 (pari alle ritenute d'acconto sugli interessi attivi del 2014) ed è aumentato di € 4.497,88 per ritenute d'acconto operate dal Tesoriere e dalle Poste Italiane s.p.a. sugli interessi attivi maturati nel 2015; al 31/12/2015 ammonta a € 47.874,96.

Erario c/IVA: evidenzia l'IVA detraibile a credito di complessivi € 3.797,12.

Crediti diversi: ammontano a € 10.152.000,43 e si riferiscono a:

UniCredit Banca s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.: competenze lorde anno 2015	€ 5.309,70
---	------------

Corrispettivi gestione alloggi anno 2015:

• Comune di Champdepraz	€ 6.950,29	
• Comune di Hône	€ 1.270,32	
• Comune di Pontboset	€ 2.457,09	
• Comune di Pont St. Martin	€ 2.734,54	
		€ 13.412,24
Poste Italiane s.p.a.: interessi su buoni postali fruttiferi e capitale investito		€ 6.122.322,67
FEDERCASA: rimborso spese partecipazione Consiglio Direttivo		€ 545,77
Cessionari: rate riscatto arretrate		€ 12.471,32
Crediti diversi per rimborsi vari		€ 485,61
Crediti per rimborso spese registrazione contratti e bolli		€ 22.168,49
Utenti: rimborsi spese da addebitare		€ 150.347,38
Inquilini fabbricati di proprietà dei Comuni: affitti arretrati		€ 15.162,36
Fornitori: note di credito da liquidare, rimborsi, fatturazioni anticipate e spese da fatturare		€ 11.541,20
Reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione straordinaria in:		
• Aosta – allacciamento alla rete di tele riscaldamento	€ 60.798,90	
• Aosta – rifacimento manto di copertura Viale Europa n. 19	€ 4.168,37	
Reinvestimento L.R. 40/95 per recupero e nuova costruzione in:		
• Valpelline - Fraz. Fabbrica	€ 8.832,55	
Utilizzo esuberi CER per intervento in Verrès – Via Caduti della libertà/ Via Martorey		€ 46.513,72
Disponibilità per intervento di manutenzione straordinaria in:		
• Hône – Via Le Bois Vuillermoz n. 12	€ 396.500,00	
• St. Pierre – Via Chanoux n. 16	€ 231.800,00	
• Aosta e Verrès – contabilizzatori	€ 106.750,00	
Disponibilità per intervento di ristrutturazione:		
• Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey	€ 2.942.870,15	
		€ 10.152.000,43

Cessionari per quote riscossione: è pari a € 304,40.

Rimborsi per procedimenti legali: presenta un saldo di € 66,63.

Finanziamenti RAVA per interventi: accoglie il credito relativo ai finanziamenti regionali per investimenti nell'edilizia residenziale pubblica.

Il credito di € 1.667.272,65 risultante all'1/1/2015 per il finanziamento dell'intervento in Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey e quello integrativo maturato nel 2015 di € 132.727,35 per i lavori in economia n. 3 e 4 e la perizia suppletiva n. 1 sono stati interamente riscossi nell'esercizio; pertanto al 31/12/2015 risulta azzerato.

Rimanenze attive d'esercizio

Risconti attivi: sono stati rilevati risconti attivi per complessivi € 876,39 derivanti da spese sostenute per abbonamenti vari, assistenza informatica e premi assicurativi.

Crediti bancari e finanziari

Cessionari di alloggi per debito residuo: ammonta a € 364,01.

Crediti cessione alloggi L.R. 40/95: accoglie i crediti derivanti dalla vendita di alloggi con pagamento rateale del prezzo, ceduti ai sensi della L.R. 40/95. L'importo di € 119.884,94 risultante all'1/1/2015 si è ridotto di € 32.382,03 per quote capitale rate di competenza dell'anno. Al 31/12/2015 ammonta a € 87.502,91.

Crediti cessione alloggi ARER: accoglie il credito derivante dalla cessione con pagamento rateale del prezzo di alloggi costruiti con fondi propri. L'importo di € 14.046,38 risultante all'1/1/2015 è stato ridotto di € 3.057,38 per quote capitale rate di competenza dell'anno. Al 31/12/2015 ammonta a € 10.989,00.

Eccedenza fondi Stato – CER da reinvestire: nel conto è allocato l'ammontare di erogazioni statali residuali di risorse pervenute in passato. L'importo di € 1.274.467,26 risultante all'1/1/2015 si è ridotto di € 46.513,72 utilizzate per l'intervento di ristrutturazione in Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey. Al 31/12/2015 ammonta a € 1.227.953,54.

Immobili

Stabili in locazione: complessivamente ammonta a € 43.240.004,77. Il valore degli immobili all'1/1/2015 di € 42.280.890,28 è aumentato di € 1.011.369,87 per il trasferimento a patrimonio dei costi sostenuti per l'intervento ultimato e collaudato in Arvier – Loc. Leverogne e si è ridotto di € 52.255,38 quale valore dei n. 6 alloggi ceduti in attuazione del "Piano di vendita L.R. 3/2013".

Interventi ex legge 457: riporta il saldo dell'esercizio precedente. Al 31/12/2015 risultano contabilizzati i seguenti interventi:

6' biennio (88/89): Valtournenche	€	8.712,95
-----------------------------------	---	----------

8' biennio (92/93): Gignod	€ 180.759,91	
Aymavilles-Residence	€ 1.501,82	
	<hr/>	€ 182.261,73
9' biennio (94/95): Aosta – Viabilità Q.Cogne	€ 597.012,61	
Aosta – Via C. Chamonin	€ 434.003,40	
Champorcher	€ 20.658,28	
	<hr/>	€ 1.051.674,29
	totale	<hr/>
		€ 1.242.648,97

Interventi di reinvestimento L.R. 40/95: accoglie le somme che vengono spese per la realizzazione degli interventi in corso utilizzando i proventi delle vendite degli alloggi ceduti. Al 31/12/2015 ammonta ad € 85.349,90 ed è pari all'importo dei costi sostenuti per il rifacimento del manto di copertura del fabbricato sito in Aosta – Viale Europa n. 19.

Interventi finanziati da Stato e RAVA: accoglie il costo per l'attuazione degli interventi in corso finanziati dalla Regione Valle d'Aosta. Al 31/12/2015 ammonta ad € 657.129,85 ed è pari ai costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento in Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey.

Riqualificazione Sede aziendale: riporta il saldo dell'esercizio precedente di € 150.000,00.

Immobilizzazioni tecniche

Mobili, arredi, macchine d'ufficio e attrezzatura: ha subito un incremento di € 3.328,55 per acquisti effettuati nell'anno; al 31/12/2015 ammonta a € 129.317,61.

Hardware e software: si è incrementato di € 15.757,90 per acquisti effettuati nell'anno; al 31/12/2015 ammonta a € 182.649,15.

Impianti: nessuna variazione; al 31/12/2015 ammonta a € 27.794,02.

Automezzi: nessuna variazione; al 31/12/2015 ammonta a € 11.346,69.

Arredi alloggi Via Croix noire: nessuna variazione; al 31/12/2015 ammonta a € 7.814,63.

Arredi alloggi Corso St. Martin de C. n. 212: nessuna variazione; al 31/12/2015 ammonta a € 36.800,00.

Impegni di spesa per immobilizzazioni tecniche:

- hardware e software: è stato utilizzato per € 15.757,90 ed è stato incrementato complessivamente di € 30.000,00, di cui € 1.220,00 in applicazione del comma 7-quater dell'art. 93 del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserito dall'art. 13-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114; al 31/12/2015 presenta un saldo di € 63.872,31;
- mobili, arredi e attrezzatura: è stato utilizzato per € 3.328,55 ed è stato incrementato di € 1.000,00; al 31/12/2015 è disponibile la somma di € 9.522,10.

Disavanzo economico esercizi precedenti: ammonta a € 5.261.705,44.

Disavanzo economico d'esercizio: ammonta a € 1.373.887,15.

PASSIVITA'

Residui passivi

Fornitori: evidenzia l'ammontare del debito per fatture e per prestazioni ricevute entro il 31/12/2015, ma non ancora pagate, di complessivi € 83.901,43 di cui € 40.306,59 per fornitori Fabbricati e € 43.594,84 per fornitori ARER.

Fatture da ricevere: accoglie l'ammontare del debito di € 6.141.541,96 per impegni assunti ma non ancora liquidati. In particolare sono stati rilevati debiti per:

• intervento di manutenzione straordinaria in Aosta – allacciamento alla rete di teleriscaldamento	€	60.798,90
• intervento di ristrutturazione in Verrès – Via Caduti della libertà/ Via Martorey	€	2.899.383,87
• intervento di ristrutturazione in Valpelline – Fraz. Fabbrica	€	8.832,55
• intervento di manutenzione straordinaria in Hône – Via Le Bois Vuillermoz n. 12	€	357.500,00
• intervento di manutenzione straordinaria in St. Pierre – Via Chanoux n. 16	€	209.000,00
• intervento di manutenzione straordinaria in Aosta e Verrès (lotto A)	€	96.250,00
• intervento di manutenzione straordinaria in V.le Europa n. 19	€	4.168,37
• immobilizzazioni tecniche	€	74.270,46
• interventi di manutenzione degli stabili	€	2.191.589,37
• parcelle di professionisti (progettisti, collaudatori, consulenti, tecnici, legali, revisori, ecc...)	€	103.619,02
• forniture e servizi p/c fabbricati gestiti	€	117.087,89
• forniture e servizi per ARER	€	19.041,53
		<hr/>
	totale	€ 6.141.541,96

Erario c/IVA: riporta il debito nei confronti dell'Erario risultante al 31/12/2015 di € 3.377,12. Dalla somma algebrica fra il Residuo attivo per IVA a credito di € 3.797,12 (cfr. Attività – conto "Erario c/IVA") ed il Residuo passivo per IVA a debito di € 3.377,12, risulta un saldo a credito di € 420,00, come esposto nella dichiarazione annuale IVA.

IVA da reverse charge: viene movimentato contestualmente all'emissione delle autofatture virtuali e all'atto del versamento della relativa IVA. Al 31/12/2015 ammonta a € 3.935,22.

Erario: evidenzia il debito di complessivi € 25.618,20, di cui:

• per ritenute erariali trattenute nel mese di dicembre 2015 a dipendenti e a terzi	€	25.068,20
• per saldo imposta sostitutiva sul TFR	€	550,00
• per saldo imposte IRES e IRAP anno 2015	€	134.516,00
		<hr/>
totale	€	160.134,20

Debiti diversi: il conto ammonta a complessivi € 1.233.607,44 ed è così composto:

Amministratori e Revisore: indennità e contributi	€	7.409,76
Dipendenti: straordinario, salario di risultato e fondo progettazione	€	51.153,69
Enti assistenziali e previdenziali: contributi	€	37.195,11
Fondo potenziamento organico e sviluppo aziendale	€	13.545,89
Spese postali, di bollo, di registro, tributi sui rifiuti e varie	€	1.222,47
Erario: IVA a debito dicembre	€	6.546,16
Comune di Aosta: area Via Valli Valdostane	€	619,75
Stato: riscossioni Gescal e INA-CASA ante legge 513	€	382.892,81
Condomini amministrati da terzi: quote di amministrazione e manut.ne	€	6.262,99
Ex inquilini: rimborso depositi cauzionali	€	714,13
Inquilini: saldi a credito ripartizioni spese 2014/15	€	239.212,03
Fornitori: fatturazioni anticipate e NC da stornare	€	5.349,56
Utenti: somme versate prive di nominativo, con codifica errata da riversare, conguagli, rimborsi, ecc.	€	3.293,39
UniCredit Banca s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.: ritenute d'acconto su interessi attivi 4° trimestre	€	1.380,53
Debiti per canoni emessi per conto dei Comuni di:		
• Champdepraz	€	30.681,08
• Pontboset	€	4.011,48
• Pont St. Martin	€	6.950,00
• Hône	€	2.553,07
		<hr/>
	€	44.195,63

Compensi per interventi in:

• Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey	€	90.000,00	
• Aosta e Verrès – contabilizzatori	€	10.500,00	
• St. Pierre – Via Chanoux n. 16	€	22.800,00	
• Hone – Via Le Bois Vuillermoz n. 12	€	39.000,00	
			€ 162.300,00

Reinvestimenti L.R. 40/95:

• Aosta – allacciamento alla rete di teleriscaldamento	€	60.798,90	
• Valpelline – Fraz. Fabbrica	€	8.832,55	
• Aosta – Viale Europa n. 19	€	4.168,37	
			€ 73.799,82

Utilizzo esuberi CER per intervento in Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey € 46.513,72

Riqualificazione sede aziendale € 150.000,00

totale € 1.233.607,44

Debiti per G.S. e per L.R. 40/95: il conto accoglie il debito contabilizzato nella Gestione Speciale e quello derivante dalla rendicontazione degli alloggi di e.r.p. ceduti, in applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 40/1995 e dell'art. 46, c.2, della L.R. 3/2013; complessivamente ammonta a € 4.239.229,17.

L'importo al 1/1/2015 dei "Debiti per G.S." di € 1.277.128,03 si è ridotto di € 2.458,26 a seguito della cancellazione del residuo passivo inerente alla quota a favore dello Stato dei rientri da canoni di alloggi con contributo per il venir meno dell'obbligazione ad esso relativa, in conformità alla deliberazione ogg. n. 55 del 1° ottobre 2015; al 31/12/2015 ammonta a € 1.274.669,77.

L'importo al 1/1/2015 dei "Debiti per L.R. 40/95" di € 2.427.701,32:

• è stato aumentato di € 35.690,63 per la contabilizzazione dei rientri dell'anno per quote capitale (€ 32.382,03) e per interessi (€ 3.308,60);

• è stato ridotto di € 89.968,77 in quanto utilizzato come segue:

- accredito corrispettivi anno 2014	€	450,50
- intervento di manutenzione straordinaria in Aosta – Viale Europa n. 19	€	89.518,27
	- €	89.968,77

Al 31/12/2015 ammonta a € 2.373.423,18.

Nel sottoconto "Debiti per L.R. 3/2013", di nuova istituzione, è stata allocata la somma di € 591.136,22, pari all'importo complessivamente riscosso quale prezzo di vendita di n. 6 alloggi, i cui rogiti sono stati perfezionati entro l'anno.

Debiti verso RAVA e Stato: riporta l'ammontare delle disponibilità contabilizzate per la realizzazione dei seguenti interventi:

• Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey	€ 2.942.870,15
• Hône – Via Le Bois Vuillermoz n. 12	€ 400.000,00
• St. Pierre – Via Chanoux n. 16	€ 234.240,00
• Aosta e Verrès – contabilizzatori	€ 106.880,93

nonché le seguenti risorse residuali:

• Eccedenza finanziamento Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1	€ 1.327.201,23
• Eccedenza finanziamento Arvier – Loc. Leverogne	€ 56.130,13
• Avanzi finanziamenti Stato - CER	€ 1.227.953,54
totale	<u>€ 6.295.275,98</u>

Debiti diversi

Mutui passivi: ammonta a € 856.822,18.

Movimenti postali: ammonta a € 7.623,37, pari al saldo del conto “Conti correnti postali”.

Fondi vari

Fondo trattamento di fine rapporto: risulta di complessivi € 1.073.111,37. Sulla base della situazione giuridica del personale ed a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, al 31/12/2015 è stato aggiornato con un accantonamento di € 67.970,78.

Nel corso dell'anno è stato utilizzato complessivamente per € 7.138,67, di cui € 2.570,54 per la liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni annuali, istituita con decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e € 4.568,13 per l'erogazione di un'anticipazione sul TFR ad una dipendente (cfr. ogg. n. 4 del 29/1/2015).

Fondo riserva inesigibilità: ammonta a € 125.707,78. Nel corso dell'anno è stato utilizzato l'importo di € 28.230,08 a copertura di inesigibilità dichiarate con deliberazioni ogg. nn. 53, 54 e 55 dell'1/10/2015. L'accantonamento dell'esercizio ammonta a € 54.088,14 ed è stato quantificato in relazione all'esigibilità dei crediti per canoni, corrispettivi e servizi.

Fondo ammortamento fabbricati: è stato incrementato di € 1.272.605,60, quale quota di ammortamento dell'esercizio e ha subito un decremento di € 12.266,51 per effetto delle cessioni degli alloggi perfezionate nell'anno. Al 31/12/2015 ammonta a € 10.498.614,85.

Fondo ammortamento mobili, arredi e macchine d'ufficio: è stato incrementato di € 3.532,63, quale quota di ammortamento d'esercizio; al 31/12/2015 ammonta a € 128.533,81.

Fondo ammortamento hardware e software: è stato incrementato di € 9.042,52 quale quota di ammortamento d'esercizio; al 31/12/2015 ammonta a € 168.948,99.

Fondo ammortamento impianti: ammonta a € 27.794,02 ed è pari all'importo del cespite a cui si riferisce.

Fondo ammortamento automezzi: ammonta a € 11.346,69 ed è pari all'importo del cespite a cui si riferisce.

Fondo ammortamento arredi alloggi di Via Croix noire: è stato incrementato di € 264,00 quale quota di ammortamento dell'esercizio; al 31/12/2015 ammonta ad € 7.242,63.

Fondo ammortamento arredi alloggi di Corso St. Martin de C. n. 212: ammonta ad € 36.800,00 ed è pari all'importo del cespite a cui si riferisce.

Fondo stabili a riscatto ex Incis: riporta il saldo dell'esercizio precedente di € 26.503,85.

Rimanenze passive d'esercizio

Risconti passivi: ammonta complessivamente a € 16.553,23 e si riferisce:

- ai corrispettivi, di complessivi € 1.253,23, pagati dall'ENEL, dalla DEVAL e dalla COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD per l'utilizzo di:
 - un vano sito in Aosta – Via Brocherel 13, per il periodo 1/1/2016-31/12/2021, per € 373,98 (ENEL);
 - una cabina sita in Aosta – Quartiere Dora, per il periodo, 1/1/2016-31/12/2016, per € 77,40 (DEVAL);
 - una cabina sita in Aymavilles – Loc. Ferrière, per il periodo 1/1/2016-31/5/2018, per € 192,85 (DEVAL);
 - un locale sito in Valpelline – Fraz. La Fabrique 4, per il periodo 1/1/2016-31/12/2022, per € 609,00 (COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD);
- al canone di € 15.300,00 pagato dal Comune di Aosta e relativo al periodo 1/1/2016-31/3/2016 per la locazione degli immobili siti in Aosta – Via Croix noire n. 30 e 38 e Piazza Battaglione Cervino n. 1.

Patrimonio netto

Fondo di dotazione: è rimasto invariato e ammonta a € 26.545,42.

Contributi dello Stato in c/capitale: nel corso dell'anno è stata utilizzata la somma di € 46.513,72 per far fronte all'intervento in Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey; al 31/12/2015 ammonta a € 12.667.453,04.

Riserva contributi in sospensione (D.L. 554/93): è rimasto invariato. Contiene il 50% del finanziamento riscosso nel 1993 per gli interventi in Aosta - Via Chambéry e Via Sinaia.

Riserva contributi in sospensione (L. 503/94): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei contributi percepiti nel 1994 e nel 1995, per la costruzione di alloggi in Aosta - Via Chambéry e Via Sinaia.

Riserva contributi in sospensione (D.L. 323/96): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei contributi percepiti nel 1996 e nel 1997.

Riserva contributi in sospensione Comune (D.L. 323/96): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei contributi percepiti nel 1996 e nel 1998 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in Aosta – Viale Europa n. 19, destinato a micro-comunità per anziani.

Reinvestimenti L.R. 40/95: ammonta a € 12.952.722,89 ed è pari alla somma degli importi sinora spesi per la realizzazione dei seguenti interventi:

• Aymavilles – lotto 2 – Loc. Ferriere 14/15 – recupero	€ 2.256.416,90
• Champdepraz – Loc. Viering 24 – ristrutturazione e nuova costruzione	€ 789.987,84
• Pont St. Martin – Via Castello 10 – recupero	€ 936.898,24
• Verrès e Issogne – manutenzione straordinaria	€ 627.744,64
• Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey	€ 1.194.232,27
• Morgex – manutenzione straordinaria	€ 345.981,67
• Issogne – manut. straord. per trasformazione alloggio	€ 62.152,90
• Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 4 – nuova costruzione	€ 1.647.790,61
• Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212 – manutenzione straordinaria	€ 2.169.658,06
• Valpelline – Fraz. Fabbrica – recupero e nuova costruzione	€ 2.861.350,76
• Hône – Via Le Bois Vuillermoz n. 12 – acquisto immobile	€ 44.969,00
• Hône – Via Le Bois Vuillermoz – acquisto sub. 3	€ 15.540,00
• Aosta – Viale Europa n. 19 – manutenzione straordinaria	€ 85.349,90
totale	<u>€ 13.038.072,79</u>

Finanziamenti RAVA: accoglie la capitalizzazione dei finanziamenti erogati dalla Regione e utilizzati per l'acquisto di immobili e per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria. Al 31/12/2015 ammonta complessivamente a € 13.797.712,67 ed è così formato:

Finanziamento D.M. "20.000 alloggi in affitto": contiene l'importo del contributo statale, anticipato dalla Regione, per la realizzazione dell'intervento in Aosta - Quartiere Dora - zona UMI 4. Al 31/12/2015 ammonta a € 837.789,34;

Finanziamento UMI 1: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'intervento di nuova costruzione di n. 78 alloggi in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1. Al 31/12/2015 ammonta a € 8.788.492,33;

Finanziamento Etroubles: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'intervento di recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran. S. Bernardo n. 30. Al 31/12/2015 ammonta a € 934.098,17;

Finanziamento Plan des rives: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'intervento di riqualificazione dei fabbricati siti Aosta – Via Plan des rives n. 3 e n. 5/7/9. Al 31/12/2015 ammonta a € 715.802,22;

Finanziamento Verrès – Via I° Maggio n. 6: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria all'immobile per la realizzazione di n. 2 alloggi. Al 31/12/2015 ammonta a € 117.048,24;

Finanziamento Chambave – Via Chanoux n. 7: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria all'immobile. Al 31/12/2015 ammonta a € 82.572,52;

Finanziamento Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'intervento di ristrutturazione. Al 31/12/2015 ammonta a € 657.129,85;

Finanziamento Arvier – Loc. Leverogne: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'intervento di recupero di n. 6 alloggi. Al 31/12/2015 ammonta a € 1.011.369,87;

Finanziamento Allein – Fraz. La Ville: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'acquisto dell'immobile. Al 31/12/2015 ammonta a € 17.387,37;

Finanziamento St. Pierre – Via Chanoux n. 16: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'acquisto di n. 6 alloggi. Al 31/12/2015 ammonta a € 256.029,68;

Finanziamento Hône – Via Le Bois Vuillermoz n. 12: contiene l'importo utilizzato del finanziamento per l'acquisto dell'immobile. Al 31/12/2015 ammonta a € 379.993,08.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine pareggiano in € 261.404,32 e si riferiscono:

- ai depositi cauzionali versati dagli inquilini per € 261.352,67;
- alla cauzione versata dall'incaricato alla tenuta della cassa per € 51,65.

CONTO ECONOMICO

Il **Conto Economico** dell'esercizio 2015 chiude con un disavanzo economico di € 1.373.887,15.

Esso è costituito da una "parte prima" che mette in evidenza le entrate (€ 2.794.550,75) e le spese correnti (€ 2.692.484,45) e da una "parte seconda" ove sono indicate quelle poste che non comportano movimenti finanziari ma che vanno ad influire sul risultato economico di periodo.

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Cat. 5a – Entrate derivanti dalla prestazione di servizi

40501 **Corrispettivi per amministrazione stabili:** evidenzia le entrate per quote di amministrazione a carico degli assegnatari di alloggi a riscatto, i compensi per la rendicontazione dei servizi e per le amministrazioni condominiali e i corrispettivi vari. In particolare sono state accertate le seguenti entrate:

- amministrazione alloggi a riscatto rateale	€	610,00
- compensi rendicontazione servizi e amministrazione condomini	€	131.607,39
- corrispettivi rendicontazione proventi L.R. 40/95	€	535,36
- corrispettivi diversi	€	8.283,55
totale	€	<u>141.036,30</u>

40503 **Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:** evidenzia i compensi a favore dell'Azienda per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; nell'anno in esame sono state contabilizzate le seguenti entrate per interventi costruttivi e di recupero:

- Arvier – Loc. Leverogne – saldo	€	31.360,00
- Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey – acconto	€	100.000,00
- Aosta – Viale Europa n. 19 – saldo	€	9.000,00
totale	€	<u>140.360,00</u>

40504 **Servizi per conto terzi:** registra i corrispettivi derivanti dall'espletamento dei seguenti servizi:

- di gestione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. effettuati per i Comuni di Arvier, Chambave, Champdepraz, Chatillon e Valpelline	€	5.840,00
- di gestione del patrimonio di e.r.p. svolto per i Comuni di Champdepraz, Hône, Pontboset e Pont St. Martin	€	13.412,24
totale	€	19.252,24

Cat. 6a – Redditi e proventi patrimoniali

40601 **Canoni di locazione:** rileva l'entrata derivante dalla concessione in affitto degli immobili.

Secondo la nomenclatura di bilancio, sono state accertate le seguenti entrate per canoni di locazione di competenza dell'anno in esame:

- di immobili di proprietà costruiti con il contributo dello Stato	€	1.575.854,02
- di immobili di proprietà costruiti senza contributo	€	130.920,93
- di locali di proprietà adibiti ad uso diverso da abitazione e costruiti senza contributo	€	130.964,68
- di immobili locati a canone concordato	€	113.277,35
- delle aree	€	848,11
totale	€	1.951.865,09

40603 **Interessi su depositi:** gli interessi maturati sui depositi e contabilizzati al lordo delle ritenute operate dalla Banca UniCredit s.p.a. e dalle Poste Italiane s.p.a. ammontano complessivamente a € 17.299,40.

40604 **Interessi da assegnatari:** registra l'entrata di € 1.177,60 per interessi pagati dagli inquilini per ritardati pagamenti di canoni e di servizi.

40605 **Interessi da cessionari:** accoglie gli interessi maturati nell'anno sulle rate di riscatto a carico dei cessionari di alloggi, e più precisamente:

- da cessionari alloggi L.R. 40/95	€	3.308,60
- da cessionari alloggi ARER	€	330,10
totale	€	3.638,70

40606 **Interessi attivi:** riporta l'ammontare di € 321.649,20 per interessi maturati nell'anno sull'investimento in Buoni postali fruttiferi.

Cat. 7a – Poste correttive e compensative di spese correnti

40701 **Recuperi e rimborsi diversi:** sono stati accertati i seguenti recuperi e rimborsi di spese:

- rimborsi da Assicurazioni per danni a fabbricati vari	€	59.685,00
- rimborsi per procedimenti legali	€	4.211,21
- rimborso imposte di registro e di bollo	€	28.399,03
- rimborso IRES per IRAP deducibile	€	5.845,00
- recuperi e rimborsi diversi di spese correnti	€	6.022,14
totale	€	<u>104.162,38</u>

Cat. 8a – Entrate non classificabili in altre voci

40801 **Entrate eventuali:** sono state rilevate le seguenti entrate:

- IVA detraibile	€	3.008,12
- corrispettivi estinzione prelazione	€	91.101,63
- arrotondamenti	€	0,09
totale	€	<u>94.109,84</u>

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Cat. 1a – Spese per gli organi dell'Ente

30101 **Amministratori e Revisori:** nel 2015 sono stati impegnati € 72.413,11 per indennità, gettoni e rimborsi.

Le indennità e i gettoni sono stati calcolati nelle misure stabilite dall'art. 12 della legge reg. 9 settembre 1999, n. 30, ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Gestione Risorse e Patrimonio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta con nota prot. n. 9531 del 31 dicembre 2012, in attuazione della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35, riguardante la riduzione della spesa per il trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.


Cat. 2a – Oneri per il personale

30201 **Prestazioni di lavoro e relativi contributi:** la spesa lorda per il personale è stata di complessivi € 950.941,67 come appresso specificato:

- retribuzioni ed indennità	€	683.088,28
- lavoro straordinario	€	2.588,11
- diarie e trasferte	€	1.781,06
- contributi assicurativi e previdenziali	€	194.089,38
- fondo potenziamento organico e sviluppo aziendale	€	0,00
- fondo incentivazione progettazione	€	4.880,00
- fondo unico aziendale	€	22.993,88
- fornitura di lavoro temporaneo	€	41.520,96
	totale	<u>€ 950.941,67</u>

Nella pagina seguente si riporta la Pianta Organica del Personale, approvata con deliberazioneogg. n. 3 del 24 gennaio 2013 e modificata con deliberazioneogg. n. 75 del 25 novembre 2014, con l'indicazione della consistenza della struttura alla data del 31 dicembre 2015.

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2015



Legenda:

PTD = tempo parziale determinato

PTI = tempo parziale indeterminato

V = vacanza

(1) = diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'incarico di Direttore

(2) = tempo parziale determinato concesso dal 1/10/2014 al 30/9/2015 e rinnovato dal 1/10/2015 al 30/9/2016

(3) = tempo parziale determinato concesso dal 1/7/2014 al 30/6/2015 e rinnovato dal 1/7/2015 al 30/6/2016

(4) = tempo parziale determinato concesso dal 1/1/2015 al 31/12/2015 ; a tempo pieno dal 1/1/2016

Cat. 4a – Spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi

30401 Spese per il funzionamento degli uffici: contiene le spese per:

- servizi e manutenzione	€	36.570,60
- postali e telefoniche	€	11.632,83
- cancelleria, stampati e pubblicazioni	€	13.226,55
- manutenzione macchine d'ufficio	€	3.532,02
- gestione sistema informatico	€	22.437,36
- formazione professionale	€	477,00
		<hr/>
totale	€	87.876,36

30402 Spese diverse di amministrazione: accoglie le spese impegnate per:

- contributi associativi	€	11.621,00
- concorsi, seminari, convegni, commissioni	€	0,00
- consulenze e prestazioni professionali (gestione del personale € 3.864,00; consulenza fiscale € 5.100,00; consulenza in materia di protezione dei dati personali € 2.000,00; consulenza informatica € 2.600,00; consulenza tecnico-giuridica per rogiti trasferimento patrimonio di e.r.p. dal Comune all'ARER € 20.926,00; adempimenti d.lgs. 81/2008(RSPP e medico) € 6.521,40)	€	41.011,40
- minute spese e arrotondamenti	€	203,68
- gestione automezzo e viaggi	€	2.889,52
- pubblicità appalti e bandi	€	0,00
- comunicazione e informazione	€	2.600,95
- servizi telematici	€	608,00
		<hr/>
totale	€	58.934,55

Cat. 5a – Spese per prestazioni istituzionali

30501 Spese di amministrazione degli stabili: registra le spese attinenti all'amministrazione dei fabbricati gestiti. I costi rilevati sono i seguenti:

- assicurazione degli stabili	€	63.766,70
- bollettazione e riscossione canoni e spese	€	8.862,00
- procedimenti legali	€	2.712,41
- quote amministrazione alloggi in condominio	€	56.115,22
- istruttorie pratiche diverse	€	2.292,02
		<hr/>
totale	€	133.748,35

30502 Spese di manutenzione degli stabili: accoglie le spese impegnate per:

- appalti per manutenzione stabili	€	750.000,00
- quote manutenzione alloggi in condominio	€	15.732,19
totale	€	<u>765.732,19</u>

30504 Spese per interventi di e.r.p.: rileva le spese relative a incarichi professionali affidati esternamente per progettazioni, perizie statiche, geologiche e acustiche, direzione lavori, collaudi, certificazioni e pratiche catastali.

Nel 2015 sono state impegnate le seguenti spese:

- progettazione oggetti intervento in Aosta – Contratto di Quartiere 1	€	1.500,00
- espletamento pratiche catastali intervento in Aosta – Contratto di Quartiere 1	€	2.080,00
totale	€	<u>3.580,00</u>

Cat. 7a – Oneri tributari

30701 Imposte e tasse: gli oneri rilevati in questa categoria si riferiscono a:

- imposta di bollo	€	4.189,94
- imposta di registro	€	51.100,00
- IMU	€	94.341,00
- IRAP (acconti 2015)	€	29.181,00
- IRES (acconti 2015)	€	178.205,00
- TASI	€	60.928,88
- imposte e tasse diverse	€	685,87
- IVA su acquisti e prestazioni	€	62.801,93
- IRAP e IRES (saldi 2015)	€	134.516,00
totale	€	<u>615.949,62</u>

30802 Interessi da cessionari alloggi L.R. 40/95: accoglie la spesa (€ 3.308,60) relativa alla contabilizzazione degli interessi sugli alloggi ceduti con pagamento rateale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/1995.

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

Sopravvenienza attiva per cancellazione residui passivi: ammonta ad € 3.791,11 ed è determinata dalla cancellazione dei seguenti residui passivi dichiarati perenti con le deliberazioni appresso indicate:

- di € 1.332,85 all'art. 10501/3 – deliberazioneogg. n. 54 dell'1/10/2015
 - di € 2.458,26 all'art. 10801/1 – deliberazioneogg. n. 55 dell'1/10/2015
- € 3.791,11

Plusvalenza cessione alloggi: trattasi della plusvalenza di € 551.147,35 realizzata a seguito della vendita di n. 6 alloggi in Aosta in attuazione del "Piano di vendita L.R. 3/2013".

Entrate di competenza dell'esercizio accertate in precedenti esercizi: registra l'importo di complessivi € 15.606,53, di cui:

- € 62,33 quale indennità di occupazione del vano in Aosta – Via Brocherel 13 locato all'ENEL;
- € 79,80 quale canone della cabina elettrica in Aymavilles locata alla DEVAL;
- € 77,40 quale affitto della cabina elettrica in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 4 locata alla DEVAL;
- € 87,00 quale canone della cabina elettrica in Valpelline locata alla Cooperativa Elettrica Gignod;
- € 15.300,00 quale canone del 1° trimestre 2015 delle unità immobiliari site in Aosta – Via Croix noire n. 30 e 38 e Piazza Battaglione Cervino n. 1 locate al Comune di Aosta.

Spese pagate di competenza di successivi esercizi: riporta l'ammontare di € 876,39 per risconti attivi su spese contabilizzate nei conti "Cancelleria e pubblicazioni", "Spese per comunicazione e informazione" e "Assicurazione stabili".

SPESE

Perdita per rendicontazione vendite: registra la perdita derivante dalla destinazione a reinvestimento del ricavato delle vendite degli alloggi di e.r.p.. Nel corso dell'anno sono state contabilizzate le seguenti perdite:

- di € 32.382,03 quali somme (quote capitale) ricavate dalla vendita degli alloggi ai sensi della L.R. 40/1995 (ved. art. 31202/4 nella Parte Entrate e art. 31702/11 nella Parte Spese del Rendiconto Finanziario);
- di € 591.136,22 quale introito (prezzo) ricavato dalla vendita di n. 6 alloggi ai sensi della L.R. 3/2013 (ved. artt. 30902/3 E e 31702/12 S).

Ammortamenti: nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 67 e 68 del T.U. del 1986 e successive integrazioni e modificazioni ed in linea con i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del C.C., gli ammortamenti sono stati effettuati nelle seguenti misure:

- fabbricati: 1,5 e 3%;	€ 1.272.605,60
- mobili, arredi e macchine d'ufficio: 12, 20 e 100%	€ 3.532,63
- hardware e software: 10-20-33,3 e 100%	€ 9.042,52
- arredi alloggi Via Croix noire: 15%	€ 264,00
totale	<u>€ 1.285.444,75</u>

Accantonamento al fondo TFR: è stato calcolato in € 67.970,78.

Accantonamento al fondo riserva inesigibilità: è stata accantonata la somma di € 54.088,14, in relazione all'esigibilità dei crediti risultanti al 31/12/2015 per canoni, corrispettivi e servizi.

Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi: ammonta complessivamente ad € 15.300,00 e si riferisce al canone relativo alle unità immobiliari locate al Comune di Aosta, site in Aosta – Via Croix noire n. 30 e 38 e Piazza Battaglione Cervino n. 1, riscosso nel 2015 ma riguardante il periodo 1/1/2016-31/3/2016.

Spese di competenza dell'esercizio pagate in precedenti esercizi: ammonta a € 1.052,91, pari ai Risconti attivi al 31/12/2014.

GESTIONE AZIENDALE: OBIETTIVI E RISULTATI

Sulla base degli indirizzi e dei criteri programmatici stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1904 del 30 dicembre 2014 e in attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. c), n. 2) dello Statuto, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, disposta con deliberazioneogg. n. 9 del 27 marzo 2015, il Consiglio d'Amministrazione ha anche individuato gli obiettivi funzionali da conseguire nell'anno, e più precisamente:

- 1) realizzazione delle attività tecniche indicate nel "Piano operativo degli interventi dell'anno 2015";
- 2) avvio del Piano vendita degli alloggi erp destinando il ricavato, da rendicontare trimestralmente, al finanziamento degli interventi programmati secondo le priorità indicate dalla Regione;
- 3) collaborazione con il competente Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli obiettivi del programma della maggioranza di governo, per la redazione delle disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 3/2013;
- 4) applicazione dei nuovi canoni di locazione e definizione dei casi di morosità incolpevole a decorrere dal prossimo 1° luglio 2015;
- 5) definizione dell'Accordo di Programma fra il Comune di Aosta, la Regione e l'ARER per l'affidamento all'Azienda della gestione del patrimonio di e.r.p. di proprietà comunale;
- 6) elaborazione di studi di fattibilità per valutare, in accordo con l'Amministrazione regionale, l'ammissibilità degli interventi che saranno proposti nel corso dell'anno;
- 7) pubblicazione nella sezione "Portale Trasparenza" del sito aziendale dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013.

Al fine di consentire agli Organi preposti di esprimere le proprie valutazioni di competenza in merito alla gestione aziendale, alle attività ad essa correlate, nonché ai risultati raggiunti, nelle pagine che seguono si relaziona in ordine ad ognuno degli obiettivi prefissati per l'anno 2015 ed ai relativi esiti conseguiti.

OBIETTIVO N. 1

**Realizzazione delle attività tecniche indicate nel
"Piano operativo dell'esercizio 2015"**

Allo scopo di dare esecutività agli indirizzi programmatici aziendali stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1904 del 30 dicembre 2014, il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione ogg. n. 3 del 29 gennaio 2015, ha approvato il seguente "Piano operativo degli interventi dell'anno 2015":

PIANO OPERATIVO ANNO 2015		
N.	INTERVENTI	OBIETTIVI
1	AOSTA – Contratto per il Quartiere Cogne <i>nuova costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse, n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno, n. 1 centro anziani e n. 1 sala polivalente</i>	Esecuzione lavori Modifica Accordo di programma con il Comune di Aosta per realizzazione nuova sede ARER
2	ARVIER – ex Scuola di Leverogne – Loc. Leverogne <i>recupero di n. 6 alloggi</i>	Ultimazione lavori Collaudo Consegna alloggi
3	VERRES – Via Caduti della libertà/ Via Martorey <i>ristrutturazione di un gruppo di fabbricati per realizzare n. 17 alloggi e n. 3 locali ad uso commerciale</i>	Esecuzione lavori fino al 50%
4	ALLEIN – Fraz. La Ville	Alienazione immobile
5	HÔNE – Via Le Bois Vuillermoz n. 12 (ex Via Beauviermoz n. 6) <i>manutenzione straordinaria per realizzare n. 4/5 alloggi</i>	Progettazione esecutiva Procedure di appalto Aggiudicazione Avvio lavori
6	ST. PIERRE – Via Chanoux n. 16 <i>manutenzione straordinaria di n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse</i>	Procedure di appalto Aggiudicazione Avvio lavori
7	AOSTA – Viale Europa n. 19 <i>rifacimento manto di copertura</i>	Procedure di appalto Aggiudicazione Esecuzione lavori Ultimazione lavori

8	VERRES – Loc. Glair – ex foresteria ILVA <i>manutenzione straordinaria per realizzare n. 4/6 alloggi</i>	Reperimento finanziamento per avvio progettazione
9	AOSTA – Via Grand Eyvia n. 59 <i>ristrutturazione per realizzare n. 4/6 alloggi</i>	Studio preliminare di fattibilità per valutare l'ammissibilità dell'intervento

In ordine allo stato d'attuazione del predetto Piano si dà atto che:

- le attività preventivate per gli interventi n. 1, 2, 4, 7 e 9 sono state svolte e portate a compimento entro i tempi stabiliti;
- l'intervento n. 3 ha subito un ritardo dovuto alla sopravvenuta esigenza di redigere la perizia suppletiva e di variante n. 1 e al subentro di una nuova Impresa all'originaria aggiudicataria;
- la progettazione esecutiva dell'intervento n. 5 è stata leggermente rallentata per effetto della necessità di acquisire preliminarmente la formalizzazione, da parte del Comune di Hône, della "Variante non sostanziale n. 4 al vigente P.R.G.C." adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24 marzo 2015;
- le procedure per l'affidamento dell'intervento n. 6 hanno potuto essere approvate solo successivamente al formale trasferimento all'ARER del relativo finanziamento disposto con Provvedimento del Dirigente del Servizio e.r.p. n. 3877 del 20 ottobre 2015;
- l'avvio della progettazione dell'intervento n. 8 ha messo in luce la presenza di limitate potenzialità edificatorie e d'uso, dovute all'ubicazione dell'immobile che ricade nella zonizzazione di P.R.G.C. denominata "Area industriale", e di aspetti ambientali del contesto che possono recare pregiudizio al godimento delle unità immobiliari; inoltre l'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali non ha fornito complete indicazioni operative da utilizzare ai fini progettuali.

Seguono le schede descrittive di ciascun intervento.

N. 1) AOSTA – CONTRATTO PER IL QUARTIERE COGNE	
TIPOLOGIA INTERVENTO	nuova costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse, n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno, n. 1 centro anziani e n. 1 sala polivalente
PROPRIETA'	COMUNE di AOSTA e ARER Valle d'Aosta
FINANZIAMENTO	Legge 662/1996 € 9.716.620,10 Legge 448/1998 € 609.935,60 Comune di Aosta € 7.993.482,49 Totale € 18.320.038,19
ACCORDO DI PROGRAMMA	sottoscritto il 31/3/2000 da Comune di Aosta, ARER e A.P.S. della Città di Aosta
APPENDICE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA	sottoscritta il 20/9/2007 da Comune di Aosta, ARER e A.P.S. s.p.a..
PROTOCOLLO D'INTESA	sottoscritto il 27/4/2000 da Ministero dei Lavori Pubblici, Comune di Aosta e ARER
CONVENZIONE	sottoscritta il 17/6/2002 da Ministero dei Lavori Pubblici, Comune di Aosta e ARER
PROGETTO ESECUTIVO	Servizio Tecnico ARER - approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazioneogg. n. 118 del 27/12/2000 - approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 13 del 22/1/2001
DIREZIONE LAVORI	Servizio Tecnico ARER
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 lavori di predisposizione dell'area (demolizioni e scavi)	- approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 516 del 31/12/2003 - approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazioneogg. n. 4 del 28/1/2004
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO	Comune di Aosta 31 marzo 2004 e 6 aprile 2004
IMPRESA ESECUTRICE	MOCHETTAZ s.r.l. – Aosta
INIZIO LAVORI LOTTO 1	15 settembre 2004
FINE LAVORI LOTTO 1	30 giugno 2005
COLLAUDAZIONE LOTTO 1	7 aprile 2006
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2 lavori di predisposizione dell'area (completamento scavi)	- approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 143 del 28/4/2006 - approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazioneogg. n. 45 dell'8/8/2006
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO	Comune di Aosta 7 giugno 2006
IMPRESA ESECUTRICE	BESEVAL COSTRUZIONI s.r.l. – Sarre
INIZIO LAVORI LOTTO 2	6 novembre 2006
FINE LAVORI LOTTO 2	28 giugno 2007
COLLAUDAZIONE LOTTO 2	9 novembre 2007
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3 realizzazione opere edilizie	- approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 115 dell'11/4/2008 - approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazioneogg. n. 26 del 28/4/2008
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO	Comune di Aosta 20 novembre 2008
AGGIUDICAZIONE APPALTO	Comune di Aosta – determina n. 1009 del 22/8/2011
IMPRESA ESECUTRICE	C.R.E.A. Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l. - Napoli
INIZIO LAVORI LOTTO 3	16 maggio 2012
FINE LAVORI	il cronoprogramma prevede l'esecuzione dei lavori in complessivi n. 1320 giorni

STATI D'AVANZAMENTO LAVORI	13° S.A.L. emesso il 17/6/2015 14° S.A.L. emesso il 30/10/2015
MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI AOSTA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ARER	<p>L'Accordo di programma tra il Comune di Aosta, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale della Valle d'Aosta (ARER) per l'affidamento all'ARER della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Aosta è stato sottoscritto il 17 luglio 2015.</p> <p>Con questo Accordo il Comune e l'ARER si sono impegnati a porre in essere ogni atto utile e modificare l'Accordo di Programma del 31 marzo 2000, avente ad oggetto l'intervento denominato "Contratto di Quartiere 1", con riferimento al cambio di destinazione d'uso ed alla cessione della proprietà superficaria dei locali ubicati al piano terreno del menzionato intervento affinché l'ARER possa trasferirvi la propria sede.</p> <p>Nel mese di giugno 2015 l'Azienda ha provveduto a redigere una prima bozza del documento denominato "Appendice n. 2", con il quale è stato modificato l'Accordo di Programma del 31 marzo 2000, e a trasmetterla al competente Dirigente comunale che, a sua volta, si è confrontato con i colleghi a vario titolo interessati. Sono quindi seguiti numerosi incontri fra Comune e ARER volti ad approfondire i molteplici aspetti tecnici, economici e amministrativi del documento.</p> <p>Il testo definitivo dell'Appendice n. 2 è stato informalmente approvato in occasione dell'incontro del 21 marzo 2016 indetto dal Sindaco.</p>



N. 2) ARVIER – LOC. LEVEROGNE – EX SCUOLA DI LEVEROGNE	
TIPOLOGIA INTERVENTO	recupero di n. 6 alloggi
PROPRIETA'	ARER Valle d'Aosta
FINANZIAMENTO	RAVA € 1.150.000,00 deliberazioni della Giunta regionale n. 2439 del 6/9/2007 (€ 650.000,00) e n. 1722 del 24/8/2012 (€ 500.000,00)
PROTOCOLLO DI INTENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'“ACCORDO DI PROGRAMMA”	sottoscritto il 30 luglio 2008 da Regione, Comune e ARER
ATTO DI TRASFERIMENTO PROPRIETA'	sottoscritto il 29 gennaio 2009 da Regione e ARER
FRAZIONAMENTO AREE	Servizio Tecnico ARER le operazioni si sono concluse il 7 gennaio 2010; l'atto di trasferimento della proprietà, dall'ARER al Comune, dell'area da destinare a parcheggio pubblico è stato stipulato il 3/6/2010
PROGETTO PRELIMINARE	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazioneogg. n. 41 del 28/6/2010
AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI E ATTIVITA' CULTURALI	rilasciata con nota prot. n. 1649 del 21/2/2011
PROGETTO DEFINITIVO	Servizio Tecnico ARER presa d'atto con deliberazioneogg. n. 69 del 23/11/2011
DEROGA AL LIMITE DI COSTO	autorizzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1722 del 24/8/2012
PROGETTO DEFINITIVO	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazioneogg. n. 45 del 31/10/2012
PROGETTO ESECUTIVO	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazioneogg. n. 11 del 27/3/2013
DIREZIONE LAVORI	Servizio Tecnico ARER
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO	23 aprile 2013
AGGIUDICAZIONE LAVORI	deliberazioneogg. n. 17 del 29/5/2013
IMPRESA ESECUTRICE	IMEG s.r.l. – Torino
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	8 luglio 2013
INIZIO LAVORI	8 luglio 2013
FINE LAVORI	2 gennaio 2015
COLLAUDO	approvato con deliberazioneogg. n. 50 del 1° ottobre 2015
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2015	€ 28.204,00 per lavori in economia n. 2 e 3
PAGAMENTI 2015	5° S.A.L. e saldo € 110.926,27 lavori in economia n. 2 e 3 € 28.204,00 spese tecniche generali € 31.360,00 totale € <u>170.490,27</u>
COSTO COMPLESSIVO DA Q.T.E. FINALE	€ 1.011.369,87



N. 3) VERRES – VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ/VIA MARTOREY	
TIPOLOGIA INTERVENTO	ristrutturazione di un gruppo di fabbricati per realizzare n. 17 alloggi e n. 3 locali ad uso commerciale
PROPRIETÀ'	ARER Valle d'Aosta
FINANZIAMENTO	RAVA € 3.600.000,00 DGR n. 3825 del 21/12/2007 ARER € 400.000,00 ogg. n. 2 del 24/1/2013 totale € 4.000.000,00
LOCALIZZAZIONE DEFINITIVA	deliberazione della Giunta regionale n. 3825 del 21/12/2007 con la quale è stata anche impegnata la somma di € 3.600.000,00
PROGETTO PRELIMINARE	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazione ogg. n. 65 del 17 novembre 2010
PROGETTO DEFINITIVO	Servizio Tecnico ARER presa d'atto con deliberazione ogg. n. 35 del 23/8/2012
DEROGA AL LIMITE DI COSTO	autorizzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2476 del 21/12/2012
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO	approvata in € 400.000,00 con deliberazione ogg. n. 2 del 24/1/2013
PROGETTO DEFINITIVO	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazione ogg. n. 16 del 29/5/2013
AUTORIZZAZIONI SOPRINTENDENZA BENI E ATTIVITÀ' CULTURALI	rilasciate con note prot. n. 3397 del 9/5/2013 e prot. n. 8221 del 21/10/2013
PROGETTO ESECUTIVO	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazione ogg. n. 74 del 18/12/2013
DIREZIONE LAVORI	Servizio Tecnico ARER
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO	7-8-9/5/2014 e 4/6/2014
AGGIUDICAZIONE LAVORI	deliberazione ogg. n. 40 del 26/6/2014
IMPRESA ESECUTRICE	COSTRUZIONI ROSSARO s.r.l. – Tione di Trento
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	3 settembre 2014
INIZIO LAVORI	6 novembre 2014
FINE LAVORI	il cronoprogramma prevede l'esecuzione dei lavori in complessivi n. 1138 giorni
SUBENTRO NEL CONTRATTO	approvato con deliberazione ogg. n. 34 del 23/6/2015 a favore dell'Impresa ECOBUILDIT srl – Tione di Trento
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2015	€ 179.241,07 per lavori in economia n. 3, 4, 5 e 6 e per perizia suppletiva n. 1
PAGAMENTI 2015	lavori in economia n. 2, 3 e 4 € 49.501,16 spese tecniche generali € 100.000,00 totale € 149.501,16



N. 4) ALLEIN – FRAZ. LA VILLE – EX SCUOLA DI VILLE	
IPOTESI INIZIALE INTERVENTO	recupero di n. 2/3 alloggi
PROPRIETA'	ARER Valle d'Aosta
FINANZIAMENTO ACQUISTO IMMOBILE	RAVA € 17.387,37 deliberazione della Giunta regionale n. 2476 del 21/12/2012
ATTO DI TRASFERIMENTO PROPRIETA'	sottoscritto il 19/12/2013 con il Comune di Allein
PROGETTAZIONE	Servizio Tecnico ARER In sede di esame del progetto preliminare (deliberazioneogg. n. 41 del 26 giugno 2014) sono emerse una serie di oggettive criticità che hanno convinto il Consiglio d'Amministrazione a dichiarare l'intervento privo dei presupposti tecnico-amministrativi necessari alla sua realizzazione e a richiedere all'Assessorato di destinare il relativo finanziamento di € 400.000,00 per l'attuazione dell'intervento in Hône. Svolte le opportune verifiche e accolta la richiesta aziendale, l'Assessore ha formalizzato la nuova destinazione del finanziamento con DGR n. 1904 del 30/12/2014.
ALIENAZIONE IMMOBILE	In relazione alle caratteristiche dell'immobile, che ne limitano sostanzialmente la fruibilità e quindi anche l'interesse all'acquisto, si è ritenuto opportuno svolgere preliminarmente un sondaggio che è stato pubblicizzato mediante appositi cartelli posizionati sul fabbricato. Purtroppo, non sono pervenute manifestazioni di interesse. Stante il permanere della grave situazione di crisi del mercato immobiliare e non sussistendo motivi per attribuire alla cessione carattere d'urgenza, nell'interesse dell'Azienda si è deciso di attendere tempi migliori per attivare forme più incisive di promozione della vendita.



N. 5) HÔNE – VIA LE BOIS VUILLERMOZ N. 12	
TIPOLOGIA INTERVENTO	manutenzione straordinaria per la realizzazione di n. 3 alloggi e la riqualificazione energetica del fabbricato
PROPRIETA'	ARER Valle d'Aosta
FINANZIAMENTI ACQUISTO IMMOBILE	RAVA € 379.993,08 DGR n. 2476 del 21/12/2012 ARER € <u>44.969,00</u> ogg. n. 67 del 27/11/2013 totale € <u>424.962,08</u>
ATTO TRASFERIMENTO PROPRIETA' IMMOBILE	sottoscritto il 19/12/2013 con il Comune di Hône
FINANZIAMENTO LAVORI	RAVA € 400.000,00 DGR n. 3825 del 21/12/2007 e DGR n. 1904 del 30/12/2014 per trasferimento delle risorse precedentemente destinate all'intervento di Allein
VARIANTE AL P.R.G.C.	adottata dal Comune di Hône con deliberazione consigliere n. 11 del 24/3/2015
PROGETTO DEFINITIVO	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazione ogg. n. 51 dell'1/10/2015
PROGETTO ESECUTIVO	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazione ogg. n. 74 del 18/12/2015
INDIVIDUAZIONE ELEMENTI A CONTRARRE	deliberazione ogg. n. 75 del 18 dicembre 2015
DIREZIONE LAVORI	Servizio Tecnico ARER
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO	17 febbraio 2016
AGGIUDICAZIONE LAVORI	deliberazione ogg. n. 13 del 29/3/2016
IMPRESA ESECUTRICE	ALPI SCAVI srl – Doues
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2015	€ 396.500,00 per lavori, IVA e spese tecniche come da Q.T.E..
PAGAMENTI 2015	€ 0,00



N. 6)		ST. PIERRE – VIA CHANOUX N. 16	
TIPOLOGIA INTERVENTO		manutenzione straordinaria di n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse	
PROPRIETA'		ARER Valle d'Aosta	
FINANZIAMENTO IMMOBILIARI	ACQUISTO UNITA'	RAVA € 256.029,68 deliberazione della Giunta regionale n. 1884 del 22/11/2013	
FINANZIAMENTO LAVORI		RAVA € 234.240,00 provvedimento dirigenziale n. 3877 del 20/10/2015	
ATTO TRASFERIMENTO PROPRIETA' PROGETTO ESECUTIVO		sottoscritto il 19/12/2013 con il Comune di Aosta Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazioneogg. n. 81 del 17 dicembre 2014	
INDIVIDUAZIONE ELEMENTI A CONTRARRE	deliberazioneogg. n. 75 del 18 dicembre 2015		
DIREZIONE LAVORI		Servizio Tecnico ARER	
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO		17 febbraio 2016	
AGGIUDICAZIONE LAVORI		deliberazioneogg. n. 12 del 29/3/2016	
IMPRESA ESECUTRICE		PIROZZOLO NICOLA – St. Vincent	
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2015		€ 231.800,00 per lavori, IVA e spese tecniche come da Q.T.E.	
PAGAMENTI 2015		€ 0,00	



N. 7) AOSTA – VIALE EUROPA N. 19	
TIPOLOGIA INTERVENTO	refacimento manto di copertura
PROPRIETA'	ARER Valle d'Aosta
FINANZIAMENTO	ARER € 91.500,00 ogg. n. 82 del 17/12/2014
PROGETTO ESECUTIVO	Servizio Tecnico ARER approvato con deliberazione ogg. n. 82 del 17 dicembre 2014
DIREZIONE LAVORI	Servizio Tecnico ARER
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	approvata con deliberazione ogg. n. 19 del 13/5/2015
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO	28/5/2015
AGGIUDICAZIONE LAVORI	deliberazione ogg. n. 36 del 23/6/2015
IMPRESA ESECUTRICE	J.B. COSTRUZIONI s.r.l. – Arvier
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	8 settembre 2015
INIZIO LAVORI	28 settembre 2015
FINE LAVORI	9 novembre 2015
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	approvato con deliberazione ogg. n. 6 del 27/1/2016
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2015	€ 89.518,27 per aggiudicazione e lavori in economia n. 1
PAGAMENTI 2015	1° S.A.L. € 76.349,90 spese tecniche generali € 9.000,00 totale € <u>85.349,90</u>
COSTO COMPLESSIVO DA Q.T.E. FINALE	€ 89.518,27



N. 8) VERRES – LOC. GLAIR – EX FORESTERIA ILVA	
TIPOLOGIA INTERVENTO	manutenzione straordinaria per realizzare n. 4/6 alloggi da destinare a prima e/o seconda accoglienza
PROPRIETA'	ARER Valle d'Aosta
STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA'	Servizio Tecnico ARER L'Assessorato ha valutato favorevolmente l'ammissibilità dell'intervento
FINANZIAMENTO	Per far fronte al costo dell'intervento, valutato presuntivamente in € 400.000,00, l'Assessorato e l'ARER hanno ipotizzato di operare come segue: - Regione: € 340.000,00 mediante utilizzo dei fondi destinati inizialmente all'intervento di recupero della Cascina Rosset a St. Christophe ma non realizzato; - ARER: € 60.000,00 mediante utilizzo dei proventi disponibili e derivanti dalle vendite degli alloggi L.R. 40/1995.
PROGETTAZIONE	Servizio Tecnico ARER L'avvio della progettazione ha messo in luce la presenza di limitate potenzialità edificatorie e d'uso del fabbricato, dovute all'ubicazione del medesimo che ricade nella zonizzazione del P.R.G.C. denominata "Area industriale", e di aspetti ambientali del contesto che possono recare pregiudizio al godimento delle unità immobiliari anche se con destinazione abitativa a carattere temporaneo. Inoltre, da parte dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali non sono state fornite complete indicazioni operative da utilizzare ai fini progettuali. Le criticità riscontrate sono state segnalate all'Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, il quale si è fatto carico di svolgere gli opportuni approfondimenti con gli uffici regionali e comunali interessati e con l'ARER.



N. 9) AOSTA – VIA GRAND EYVIA N. 59	
TIPOLOGIA INTERVENTO	ristrutturazione per realizzare n. 4/6 alloggi da destinare a prima accoglienza/emergenza abitativa/bando
PROPRIETA'	Regione Autonoma Valle d'Aosta ex sede del B.R.E.L. (Bureau Regional pour l'Ethnologie e la Linguistique)
STUDIO DI FATTIBILITA'	Servizio Tecnico ARER presa d'atto con deliberazioneogg. n. 76 del 18/12/2015 e trasmissione all'Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica con nota prot. n. 5210 del 23/12/2015. Lo studio di fattibilità ha messo in luce una serie di criticità che influiscono sulla qualità abitativa e sul rapporto costi/benefici.



OBIETTIVO N. 2

Avvio del Piano di vendita degli alloggi erp destinando il ricavato, da rendicontare trimestralmente, al finanziamento degli interventi programmati secondo le priorità indicate dalla Regione

La proposta di Piano di vendita degli alloggi di erp è stata formulata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione ogg. n. 13 del 13 marzo 2014 e risulta così strutturata:

Nr.	Cod. Patr.	Ann. Ultimazione	Comune	Indirizzo	Situaz. spazim.	Fattore selezione	Nr. Alloggi			Alloggi in Cessione	Prezzo base di cessione
							Totale	Cedibili	Non Ced.		
1	001	1937	AOSTA	Via dell'Archet 10	B	1	3	3		3	€ 818.728,50
2	002	1937	AOSTA	Via Matteotti 7	B	1	2	2		2	€ 502.758,50
3	003	1937	AOSTA	Via Stevenin 15	B	1	2	2		2	€ 461.187,00
4	005	1939	AOSTA	Via Liconi 9	B	1	1	1		1	€ 39.541,50
5	006	1939	AOSTA	Via Liconi 13	B	1	1	1		1	€ 64.219,50
6	007	1939/1952	AOSTA	Via M. Falère 2/1-2	B	1	4	4		4	€ 197.586,00
7	008	1939/1952	AOSTA	Via M. Falère 3/1-2-3	B	1	6	6		6	€ 362.164,50
8	009	1941	AOSTA	Via Avondo 11	B	1	1	1		1	€ 87.412,50
9	010	1941	AOSTA	Via Avondo 15	B	1	1	1		1	€ 87.507,00
10	011	1943	AOSTA	Via Monte Grivola 9	B	1	2	2		2	€ 173.043,00
11	012	1947	AOSTA	Via Gastaldi 8	B	1	5	5		5	€ 455.476,50
12	016	1953	VERRES	Via Cretier 46	B	1	2	2		2	€ 190.716,00
13	017	1953	AOSTA	Viale C. Crotti 14-24-32	C	1+0	7	6	1	6	€ 881.833,50
14	020	1955	AOSTA	Via Carrel 29	C	1	7	7		7	€ 801.751,50
15	021	1956	AOSTA	Via Avondo 5	B	1	1	1		1	€ 114.223,50
16	022	1956	AOSTA	Via Sacco 14	B	1	1	1		1	€ 137.052,00
17	024a	1959	AOSTA	Via Brocherel 9	C	1	1	1		1	€ 102.935,50
18	024b	1959	AOSTA	Via Brocherel 15	C	1	1	1		1	€ 127.295,50
19	025	1959	AOSTA	Via Brocherel 21	B	1	1	1		1	€ 116.971,50
20	026	1961	AOSTA	Via Avondo 9	B	1	1	1		1	€ 131.490,00
21	027	1962	AOSTA	Via Buthier 18	B	1	1	1		1	€ 135.297,00
22	028	1962	COURMAYEUR	Via Allée Blanche 4	B	1	5	5		5	€ 968.704,00
23	030	1965	AOSTA	Via Monte Emilius 37-39-41	B	1	6	6		6	€ 798.123,50
24	032	1966	AOSTA	Via Brocherel 7/3	B	1	3	3		3	€ 459.331,00
25	034	1967	AOSTA	Via Buthier 32	B	1	1	1		1	€ 178.983,00
26	036	1969	AOSTA	Viale Europa 46	B	1	3	3		3	€ 476.982,00
27	037	1969	CHATILLON	Via Martiri Libertà 7	B	1	2	2		2	€ 256.200,00
28	038	1969	VERRES	Via Cretier 20	B	1	2	2		2	€ 243.542,40
29	039	1971	AOSTA	Viale Europa 11-13	B	1	2	2		2	€ 289.089,00
30	040	1971	AOSTA	Viale Europa 15-17	B	1	2	2		2	€ 286.186,50
31	041	1972	AOSTA	Viale Europa 21-23	B	1	4	4		4	€ 682.465,50
32	042	1972	AOSTA	Viale Europa 25	B	1	1	1		1	€ 143.910,00
33	043	1972	AOSTA	Viale Europa 31-33-35	B	1	4	4		4	€ 627.210,00
34	045	1973	AOSTA	Viale Europa 42	D	2	8	8		8	€ 1.036.746,00
35	046	1973	AOSTA	Viale Europa 29	D	2	12	12		12	€ 1.659.501,00
36	049	1976	P. ST. MARTIN	Via Monte Rosa 2-4	B	1	8	8		8	€ 1.157.424,00
37	050	1975	AOSTA	Via Lys 39-41-43	C	1	16	16		16	€ 3.061.098,00
38	051	1976	AOSTA	Via Chavanne 25-27	C	1	19	19		19	€ 3.051.486,00
39	052	1977	AOSTA	Via Montmayeur 41-43-45	B	1	16	16		16	€ 1.733.305,50
40	053	1977/2009	AOSTA	Via Plan des Rives 3	D	2+6	15	13	2	13	€ 2.491.564,00
41	057	1980	AOSTA	Via Plan des Rives 5-7-9	D	2	27	27		27	€ 4.367.530,50
42	077	1986	AOSTA	Via Grand Eyvia 55	C	1	4	4		4	€ 465.615,00
43	070	1982	AOSTA	Via Valli Valdostane 49/A-B	D	3	24	24		24	€ 3.830.341,50
44	072	1983	AOSTA	Via Berthet 11-13	D	3	24	24		24	€ 3.740.593,50
45	073	1984	AOSTA	Via Berthet 15	D	3	12	12		12	€ 1.956.973,50
TOTALE PIANO							271	268	3	268	€ 39.952.095,90

N.B.: l'effettivo prezzo di vendita di ciascun alloggio sarà definito in sede di istruttoria del procedimento in relazione alle caratteristiche manutentive dell'unità immobiliare e del fabbricato, alla vetustà, al valore OMI da applicare e all'anzianità di assegnazione dell'aspirante acquirente.

Dopo aver deliberato il Piano di vendita si è ritenuto opportuno svolgere tempestivamente un'azione di informazione e di sondaggio presso gli Assegnatari delle unità immobiliari ricomprese nel Piano mediante l'invio della nota prot. n. 1218 del 20 marzo 2014. Con tale circolare, oltre a fornire indicazioni in ordine ai requisiti da possedere e alle condizioni della cessione, è stato chiesto agli interessati di restituire debitamente compilato l'apposito modulo allegato e finalizzato ad acquisire notizie circa la propensione all'acquisto, utili per la messa in atto delle successive fasi di programmazione aziendale.

Nel frattempo si è anche provveduto a integrare la documentazione preliminare redatta e utilizzata per la definizione del Piano di vendita; a tal fine è stato predisposto e/o acquisito il seguente materiale complementare ai futuri atti di cessione:

- planimetrie di ogni unità immobiliare (alloggio, cantina);
- visure catastali (zona censuaria, classamento, classifica, rendita);
- regolamenti di condominio e tabelle millesimali delle unità facenti parte di fabbricati già parzialmente alienati;
- regolamenti di condominio e tabelle millesimali delle unità inserite in fabbricati di nuovo inserimento nel Piano di vendita;
- verifica delle coerenze e delle situazioni in essere per evidenziare le eventuali servitù e i diritti attivi e passivi da riportare in atto, con riferimento sia al fabbricato che alla singola unità immobiliare;
- schede anagrafiche di ogni unità con i dati di cui sopra e tabulati riassuntivi;
- "Cartella di vendita" per ciascun alloggio contenente i dati da utilizzare per l'istruzione della pratica;
- schede di analisi dei dati raccolti mediante l'indagine conoscitiva in ordine alla propensione all'acquisto;
- modulistica interna per la raccolta e la gestione dei dati relativi all'acquirente e all'unità in vendita, finalizzata alla quantificazione del prezzo e alla predisposizione del fascicolo per il rogito.

La proposta di Piano di vendita formulata dall'Azienda è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 658 del 16 maggio 2014. Purtroppo, non è stato possibile dare immediata operatività al medesimo poiché al momento mancavano ancora due provvedimenti di competenza, rispettivamente, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, propedeutici alle procedure di cessione.

In presenza dei sopra indicati provvedimenti regionali (la legge 5 agosto 2014, n. 8, e la DGR n. 1606 del 14 novembre 2014) e sulla base degli esiti dell'indagine conoscitiva condotta presso gli Assegnatari, il Consiglio d'Amministrazione con deliberazione ogg. n. 83 del 17 dicembre 2014:

1. – ha approvato la vendita degli alloggi di e.r.p. inseriti nel "Piano di vendita L.R. 3/2013" formulato con deliberazione ogg. n. 13 del 13 marzo 2014 e ha individuato catastalmente le unità immobiliari oggetto di cessione;
2. – ha stabilito che le alienazioni degli alloggi saranno effettuate previo aggiornamento dei canoni avente effetto dal 1° gennaio 2015 e seguendo l'ordine di priorità indicato nella seguente tabella, a favore dei fabbricati ove l'interesse all'acquisto ha avuto maggiore riscontro:

Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d'Aoste

Nr.	Cod. Patr.	Anno Ultimazione	Comune	Indirizzo	Alloggi in Cessione	Tipo risposta			
						NO	%	SI	%
1	001	1937	AOSTA	Via dell'Archet 10	3	0	0,00	3	100,00
20	026	1961	AOSTA	Via Avondo 9	1	0	0,00	1	100,00
21	027	1962	AOSTA	Via Buthier 18	1	0	0,00	1	100,00
40	053	1977/2009	AOSTA	Via Plan des Rives 3	13	1	7,69	12	92,31
37	050	1975	AOSTA	Via Lys 39-41-43	16	5	31,25	11	68,75
2	002	1937	AOSTA	Via Matteotti 7	2	1	50,00	1	50,00
3	003	1937	AOSTA	Via Stevenin 15	2	1	50,00	1	50,00
12	016	1953	VERRES	Via Cretier 46	2	1	50,00	1	50,00
13	017	1953	AOSTA	Viale C. Crotti 14-24-32	6	3	50,00	3	50,00
27	037	1969	CHATILLON	Via Martiri Libertà 7	2	1	50,00	1	50,00
28	038	1969	VERRES	Via Cretier 20	2	1	50,00	1	50,00
42	077	1986	AOSTA	Via Grand Eyvia 55	4	2	50,00	2	50,00
41	057	1980	AOSTA	Via Plan des Rives 5-7-9	27	14	51,85	13	48,15
35	046	1973	AOSTA	Viale Europa 29	12	7	58,33	5	41,67
23	030	1965	AOSTA	Via Monte Emilius 37-39-41	6	4	66,67	2	33,33
24	032	1966	AOSTA	Via Brocherel 7/3	3	2	66,67	1	33,33
38	051	1976	AOSTA	Via Chavanne 25-27	19	14	73,68	5	26,32
6	007	1939/1952	AOSTA	Via M. Falère 2/1-2	4	3	75,00	1	25,00
31	041	1972	AOSTA	Viale Europa 21-23	4	3	75,00	1	25,00
33	043	1972	AOSTA	Viale Europa 31-33-35	4	3	75,00	1	25,00
34	045	1973	AOSTA	Viale Europa 42	8	6	75,00	2	25,00
11	012	1947	AOSTA	Via Gastaldi 8	5	4	80,00	1	20,00
22	028	1962	COURMAYEUR	Via Allée Blanche 4	5	4	80,00	1	20,00
14	020	1955	AOSTA	Via Carrel 29	7	6	85,71	1	14,29
36	049	1976	P. ST. MARTIN	Via Monte Rosa 2-4	8	7	87,50	1	12,50
39	052	1977	AOSTA	Via Montmayeur 41-43-45	16	14	87,50	2	12,50
4	005	1939	AOSTA	Via Liconi 9	1	1	100,00	0	0,00
5	006	1939	AOSTA	Via Liconi 13	1	1	100,00	0	0,00
7	008	1939/1952	AOSTA	Via M. Falère 3/1-2-3	6	6	100,00	0	0,00
8	009	1941	AOSTA	Via Avondo 11	1	1	100,00	0	0,00
9	010	1941	AOSTA	Via Avondo 15	1	1	100,00	0	0,00
10	011	1943	AOSTA	Via Monte Grivola 9	2	2	100,00	0	0,00
15	021	1956	AOSTA	Via Avondo 5	1	1	100,00	0	0,00
16	022	1956	AOSTA	Via Sacco 14	1	1	100,00	0	0,00
17	024a	1959	AOSTA	Via Brocherel 9	1	1	100,00	0	0,00
18	024b	1959	AOSTA	Via Brocherel 15	1	1	100,00	0	0,00
19	025	1959	AOSTA	Via Brocherel 21	1	1	100,00	0	0,00
25	034	1967	AOSTA	Via Buthier 32	1	1	100,00	0	0,00
26	036	1969	AOSTA	Viale Europa 46	3	3	100,00	0	0,00
29	039	1971	AOSTA	Viale Europa 11-13	2	2	100,00	0	0,00
30	040	1971	AOSTA	Viale Europa 15-17	2	2	100,00	0	0,00
32	042	1972	AOSTA	Viale Europa 25	1	1	100,00	0	0,00
TOTALE PIANO					208	133	63,94	75	36,06

Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d'Aoste

3. – ha rinviato la cessione degli alloggi ubicati nei seguenti fabbricati:

Nr.	Cod. Patr.	Anno Ultimazione	Comune	Indirizzo	Alloggi in Cessione	Tipo risposta			
						NO	%	SI	%
43	070	1982	AOSTA	Via Valli Valdostane 49/A-B	24	2	8,33	22	91,67
45	073	1984	AOSTA	Via Berthet 15	12	1	8,33	11	91,67
44	072	1983	AOSTA	Via Berthet 11-13	24	8	33,33	16	66,67
TOTALE PIANO					60	11	18,33	49	81,67

successivamente alla definizione delle problematiche in essere afferenti le aree su cui sorgono gli edifici stessi ed esplicitate in calce alla tabella 4 della relazione del Dirigente del Servizio Tecnico dell'8 gennaio 2014, integralmente riportata nella deliberazioneogg. n. 13/2014;

4. – ha quantificato in € 380,00 + IVA il corrispettivo da applicare per l'istruttoria delle pratiche di cessione che l'inquilino dovrà corrispondere come segue:

- 50% in sede di domanda preliminare di acquisto;
- 50% in sede di conferma di acquisto.

A fronte della sopra riportata deliberazione consiliare, sono stati predisposti i fac-simile di lettere da utilizzare per la procedura di cessione, e più precisamente:

- informativa n. 2/b – Attivazione procedure di acquisto;
- informativa n. 3 – Sopralluogo;
- informativa n. 4 – Comunicazione del prezzo di cessione.

L'invio delle lettere denominate "informativa 2/b" è stato effettuato mediante raccomandata RR seguendo l'ordine stabilito dalla deliberazioneogg. n. 83/2014; nella tabella che segue per ogni immobile sono riportati i contingenti trasmessi e le date di spedizione:

Nr.	Cod. Patr.	Anno Ultimazione	Comune	Indirizzo	Alloggi in Cessione	Informativa 2/b	
						N. Alloggi	Data
1	1	1937	AOSTA	Via dell'Archet 10	3	3	1/4/2015
20	26	1961	AOSTA	Via Avondo 9	1	1	1/4/2015
21	27	1962	AOSTA	Via Buthier 18	1	1	1/4/2015
40	53	1977/2009	AOSTA	Via Plan des Rives 3	13	13	20/4/2015
37	50	1975	AOSTA	Via Lys 39-41-43	16	16	21/5/2015
2	2	1937	AOSTA	Via Matteotti 7	2	2	21/5/2015
3	3	1937	AOSTA	Via Stevenin 15	2	2	21/5/2015
12	16	1953	VERRES	Via Cretier 46	2	2	18/6/2015
13	17	1953	AOSTA	Viale C. Crotti 14-24-32	6	6	18/6/2015
27	37	1969	CHATILLON	Via Martiri Libertà 7	2	2	18/6/2015
28	38	1969	VERRES	Via Cretier 20	2	2	18/6/2015
42	77	1986	AOSTA	Via Grand Eyvia 55	4	3	18/6/2015

Nr.	Cod. Patr.	Anno Ultimazione	Comune	Indirizzo	Alloggi in Cessione	Informativa 2/b	
						N. Alloggi	Data
41	57	1980	AOSTA	Via Plan des Rives 5-7-9	27	26	30/7/2015
35	46	1973	AOSTA	Viale Europa 29	12	11	10/9/2015
23	30	1965	AOSTA	Via Monte Emilius 37-39-41	6	6	10/9/2015
24	32	1966	AOSTA	Via Brocherel 7/3	3	3	10/9/2015
38	51	1976	AOSTA	Via Chavanne 25-27	19	19	30/9/2015
6	7	1939/1952	AOSTA	Via M. Falère 2/1-2	4	2	30/9/2015
31	41	1972	AOSTA	Viale Europa 21-23	4	4	10/2/2016
33	43	1972	AOSTA	Viale Europa 31-33-35	4	4	10/2/2016
34	45	1973	AOSTA	Viale Europa 42	8	8	10/2/2016
11	12	1947	AOSTA	Via Gastaldi 8	5	4	10/2/2016
22	28	1962	COURMAYEUR	Via Allée Blanche 4	5	4	11/3/2016
14	20	1955	AOSTA	Via Carrel 29	7	7	11/3/2016
36	49	1976	P. ST. MARTIN	Via Monte Rosa 2-4	8	8	11/3/2016
39	52	1977	AOSTA	Via Montmayeur 41-43-45	16	16	11/3/2016
4	5	1939	AOSTA	Via Liconi 9	1	1	7/4/2016
5	6	1939	AOSTA	Via Liconi 13	1	1	7/4/2016
7	8	1939/1952	AOSTA	Via M. Falère 3/1-2-3	6	5	7/4/2016
8	9	1941	AOSTA	Via Avondo 11	1	1	7/4/2016
9	10	1941	AOSTA	Via Avondo 15	1	1	7/4/2016
10	11	1943	AOSTA	Via Monte Grivola 9	2	2	7/4/2016
15	21	1956	AOSTA	Via Avondo 5	1	1	7/4/2016
16	22	1956	AOSTA	Via Sacco 14	1	1	7/4/2016
17	024a	1959	AOSTA	Via Brocherel 9	1	1	7/4/2016
18	024b	1959	AOSTA	Via Brocherel 15	1	1	7/4/2016
19	25	1959	AOSTA	Via Brocherel 21	1	1	7/4/2016
25	34	1967	AOSTA	Via Buthier 32	1	1	7/4/2016
26	36	1969	AOSTA	Viale Europa 46	3	3	7/4/2016
29	39	1971	AOSTA	Viale Europa 11-13	2	2	7/4/2016
30	40	1971	AOSTA	Viale Europa 15-17	2	2	7/4/2016
32	42	1972	AOSTA	Viale Europa 25	1	1	7/4/2016
TOTALI					208	200	

Rispetto alle n. 120 lettere di "attivazione procedure di acquisto" inviate nel 2015, solo n. 22 assegnatari hanno presentato la "domanda preliminare di acquisto" e hanno versato ciascuno la somma di € 190,00 quale 50% del corrispettivo "diritti di istruttoria".

Dopo aver svolto i relativi sopralluoghi da parte del Servizio Tecnico, sono state inviate ai n. 22 utenti interessati le lettere di "comunicazione del prezzo di cessione".

Entro l'anno in esame sono stati perfezionati n. 6 rogiti, e più precisamente:

N.	Data atto	Comune	Indirizzo
1	29 settembre 2015	AOSTA	Via Plan des Rives 3
2	27 ottobre 2015	AOSTA	Via Plan des Rives 5-7-9
3	27 ottobre 2015	AOSTA	Via Lys 39-41-43
4	26 novembre 2015	AOSTA	Via C. Crotti 14-24-32
5	27 novembre 2015	AOSTA	Via Lys 39-41-43
6	27 novembre 2015	AOSTA	Via Plan des Rives 5-7-9

tutti con pagamento del prezzo in unica soluzione per un introito complessivo di € 591.136,22. Detta entrata è stata registrata nell'art. 30902/3 "Vendita alloggi LR 3/2013" e pari importo è stato iscritto in contropartita all'art. 31702/12 per destinare le risorse ricavate dalle cessioni a favore di futuri investimenti nell'e.r.p., come stabilito dal comma 2 dell'art. 46 della LR 3/2013.

La prescritta rendicontazione trimestrale è stata effettuata al Servizio edilizia residenziale con nota prot. n. 1162 del 24 marzo 2016.

Di seguito si riportano i fac-simile delle lettere in uso per la fattispecie:

Informativa n. 2/b – Attivazione procedure di acquisto

Facendo seguito alla precedente comunicazione, ns. prot. 1218/UT del 20.03.2014, con la quale è stato attivato presso gli Assegnatari interessati un sondaggio finalizzato ad acquisire dati conoscitivi sul grado di adesione alla possibilità di acquisto degli alloggi posti in vendita nell'ambito del Piano adottato dall'Azienda, con la presente si conferma che tutte le n. 268 unità immobiliari potranno essere alienate nell'arco del prossimo quinquennio.

In esito ai riscontri pervenuti, questa Azienda procederà scaglionando l'attivazione delle procedure di vendita a partire da quei fabbricati in cui è risultato maggioritario l'interesse all'acquisto.

Pertanto l'alloggio da Lei occupato rientra tra le unità immobiliari che verranno poste in vendita. Al fine di fornire una più dettagliata guida informativa ai potenziali acquirenti, vengono di seguito riportate le principali condizioni per l'acquisto previste dalla vigente normativa:

A) Art. 49 – Requisiti per l'acquisto:

- 1) Hanno titolo all'acquisto gli Assegnatari o loro familiari conviventi che alla data di presentazione della domanda di acquisto:
 - Abbiano maturato cinque anni di locazione;
 - Siano in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi;
 - Non siano oggetto di procedure di annullamento o di decadenza.
- 2) In caso di acquisto da parte di un componente il nucleo familiare, è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dei restanti componenti il nucleo stesso.

Ad integrazione di quanto sopra si specifica che:

- a) L'intestazione del Contratto di compravendita avverrà a favore del soggetto richiedente, previo accertamento dei requisiti di legge. Ai fini del calcolo degli anni di locazione è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (sia dell'Azienda che dei Comuni);
- b) L'acquisto potrà essere richiesto con intestazione dell'alloggio a favore di un convivente con l'Assegnatario titolare del contratto di locazione. Anche in questo caso dovranno comunque essere posseduti dall'intestatario del contratto di acquisto i requisiti di permanenza nell'alloggio per almeno cinque anni, anche non consecutivi;
- c) Qualora l'acquisto sia effettuato da un familiare convivente, sull'immobile sussiste comunque il *diritto di abitazione* a favore degli altri componenti il nucleo familiare;

- d) Il pagamento dei canoni e dei servizi dovrà essere regolarizzato comunque entro la data di presentazione della *conferma di acquisto* da parte dell'interessato e sarà riferito per le intere spettanze dovute, compreso il mese di stipula del relativo atto di compravendita.

B) Art. 51 – Prezzo di vendita:

- 1) Il prezzo di vendita è determinato prendendo a riferimento il “valore minimo” di libero mercato, relativo ad abitazioni di “tipo economico”, vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'ente proprietario e individuato dall'O.M.I. – Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
- 2) Per gli Assegnatari che occupano alloggi a “canone adeguato” ai valori massimi di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. 3/13, i valori dell'O.M.I. saranno quelli riferiti al “valore massimo” di abitazioni di “tipo economico”.
- 3) Al prezzo-base come sopra definito, verranno applicati i coefficienti correttivi in diminuzione individuati dalla D.G.R. n. 1330/13 e dal Provvedimento del Dirigente regionale della Struttura Edilizia Residenziale n. 5794 del 30.12.2013.
- 4) I coefficienti correttivi in diminuzione di cui sopra, singolarmente quantificabili fino ad un massimo del 15% del prezzo-base, sono rispettivamente afferenti a:
 - Vetustà dell'immobile;
 - Stato di conservazione dell'immobile;
 - Anzianità di assegnazione.
- 5) Le compravendite potranno essere effettuate con le seguenti modalità:
 - Pagamento in unica soluzione, con applicazione di una ulteriore riduzione del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo-base aggiornato con applicazione dei coefficienti correttivi di cui sopra;
 - Pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente fino a quindici anni, a un interesse fisso del:
 - a) 2% per gli Assegnatari che occupano alloggi a “canone adeguato”;
 - b) 1% per tutti gli altri Assegnatari.

Ad integrazione di quanto sopra si specifica che:

- a) L'Agenzia delle Entrate pubblica semestralmente, in forma sintetica i valori risultanti dal monitoraggio delle quotazioni immobiliare per singole città e zone dell'intero territorio nazionale. Le quotazioni individuano un intervallo di valori minimo e massimo con riferimento ad unità immobiliari ordinarie aventi una data destinazione d'uso (residenziale, ufficio, negozio, ecc.), site in una data zona omogenea;
- b) Il prezzo di vendita è determinato dal prodotto della “superficie convenzionale lorda” dell'unità immobiliare comprese le relative pertinenze (così come definita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1330 del 12.08.2013) per il “valore minimo” di abitazioni di “tipo economico” individuato dall'O.M.I. – Osservatorio del Mercato Immobiliare, curato dall'Agenzia delle Entrate, vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'Azienda venditrice determinato a seguito del sopralluogo all'immobile;
- c) Il “canone adeguato” è periodicamente fissato con apposita deliberazione della Giunta Regionale;
- d) Il sopralluogo all'immobile richiesto in cessione è finalizzata all'acquisizione di dati oggettivi ed aggiornati circa lo stato manutentivo dell'unità nel suo complesso oltre ad accertare eventuali opere di manutenzione eseguite direttamente dall'aspirante proprietario. A tale proposito sarà richiesta agli interessati la compilazione di un apposito “Modulo di dichiarazione di lavori eseguiti direttamente dall'assegnatario” che sarà posto in allegato all'istruttoria.
- e) Per la corresponsione del prezzo di acquisto in “Unica soluzione” si specifica che:
 - Al fine di poter consentire gli opportuni riscontri contabili, l'operazione di accredito a favore dell'Azienda dell'importo di Contratto dovrà essere eseguita almeno 4 (quattro) giorni prima la data di stipula;
 - Nel caso in cui l'acquirente, al fine di corrispondere il prezzo di acquisto in *unica soluzione*, intenda accedere a forme di finanziamento agevolato dovrà rivolgersi autonomamente ad Istituto di Credito di propria fiducia.
 - Qualora la Banca mutuante reputi necessario determinare il valore commerciale dell'immobile, ricorrendo ad un professionista abilitato, tali spese, unitamente a quelle di istruttoria del mutuo, resteranno a carico del richiedente;
 - L'eventuale atto di concessione del mutuo verrà stipulato dal medesimo Notaio individuato dall'Acquirente, in pari data e subito prima l'atto di compravendita dell'immobile, presso la stessa sede dell'Azienda;
 - Per gli acquisti degli alloggi di che trattasi non è possibile accedere a forme di finanziamento agevolato regionale (cd. *mutui prima casa*).

- f) Per la corresponsione del prezzo di acquisto in “*Forma dilazionata*” si specifica che:
- Al fine di poter consentire gli opportuni riscontri contabili, l'operazione di accredito a favore dell'Azienda di un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo di Contratto dovrà essere eseguita almeno 4 (quattro) giorni prima la data di stipula.
 - Il pagamento della restante quota capitale, non superiore al 70% (settanta per cento) del prezzo in Contratto, oltre agli interessi, verrà corrisposta all'Azienda in rate mensili, costanti, posticipate a partire dal mese successivo a quello di stipula del Contratto;
 - La dilazione del pagamento potrà avvenire per periodi fissi di 5 (cinque), 10 (dieci) o 15 (quindici) anni. L'interesse applicato sarà del 2% (due per cento) per gli Assegnatari che occupano alloggi a “*canone adeguato*” e dell'1% (uno per cento) per tutti gli altri Assegnatari. Trattandosi di importi variabili in dipendenza sia della quota capitale che si intende dilazionare oltre che di diverse percentuali di interesse, lo schema di *piano di ammortamento* verrà comunicato agli aspiranti acquirenti contestualmente alla comunicazione del prezzo di cessione;
 - A garanzia del pagamento delle suddette rate mensili, verrà iscritta in atto apposita *clausola risolutiva espressa* a favore dell'Azienda venditrice;
 - In qualsiasi momento l'Acquirente potrà provvedere al pagamento a saldo della quota capitale non ancora corrisposta, con conseguente chiusura del *piano di ammortamento*.
- g) Gli onorari spettanti al Notaio rogante l'atto di compravendita tra Azienda e Acquirente, compresi gli oneri accessori di trascrizione, anticipazioni e tasse, verranno corrisposti direttamente da quest'ultimo con le modalità concordate tra le stesse Parti. Parimenti resteranno a carico dell'Acquirente le ulteriori spettanze derivanti dalla stipula dell'eventuale atto di mutuo tra la Banca ed il richiedente.

C) Art. 52 – Divieti e sanzioni:

- 1) L'alloggio acquisito non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può essere modificata la destinazione d'uso per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto, e comunque, sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione a tali disposizioni sono nulli.
- 2) A coloro i quali contravvengono alla disposizione di cui sopra si applica la sanzione, in caso di importo rateizzato, di corresponsione immediata dell'intero prezzo rapportato al libero mercato, ovvero, in caso di pagamento in unica soluzione, di corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita ed il valore di libero mercato, maggiorata degli interessi legali conteggiati dalla data di acquisto.
- 3) Sugli immobili ceduti ai sensi della presente normativa regionale, grava inoltre il “*diritto di prelazione*” all'acquisto a favore dell'Azienda cedente per un periodo di trenta anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Tale diritto può essere estinto decorsi dieci anni dalla data di acquisto.

Ulteriori informazioni di carattere generale:

- Le tempistiche per l'espletamento dell'intero iter amministrativo prevedono le seguenti scadenze temporali:
 - a) Presentazione della “*Domanda preliminare di acquisto*” da parte dell'interessato;
 - b) Effettuazione del sopralluogo ricognitivo all'immobile da parte di un tecnico dell'Azienda, redazione della conseguente perizia e relativa comunicazione all'interessato del prezzo di cessione, entro i successivi 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza preliminare di acquisto;
 - c) Presentazione della “*Conferma dell'acquisto*” da parte dell'interessato contenente le specifiche inerenti le modalità di corresponsione del prezzo, l'eventuale ricorso a prestito finanziario presso Istituto di Credito (mutuo) ed il nominativo del Notaio rogante;
 - d) L'Azienda, accertati i requisiti di legge del richiedente, provvederà a trasmettere la necessaria documentazione al Notaio prescelto. Restano di stretta competenza dell'Acquirente tutti gli ulteriori rapporti preliminari con lo stesso Notaio;
 - e) La stipula dell'atto di compravendita avverrà presso la sede dell'Azienda in Aosta, Corso XXVI Febbraio, n. 23, con sottoscrizione, di norma, nel corso dell'ultima settimana del mese, con esclusione dei mesi di agosto e dicembre. Fatte salve eventuali specifiche problematiche che potrebbero presentarsi per singole fattispecie, l'iter amministrativo di cessione si concluderà entro i successivi 45 giorni dalla data di presentazione della stessa *Conferma di acquisto*.
- Per l'espletamento di tutte le procedure di vendita è prevista la corresponsione all'Azienda dell'importo di €. 380,00 (Euro trecento ottanta/00) oltre all'IVA gravante, quale corrispettivo per “*Diritti di istruttoria*”. In tale importo sono compresi tutti gli oneri pre-contrattuali, fino al rogito, quali quelli: per spese di perizia dell'immobile, di visura catastale, per cancelleria, copia e collazione della pratica. Tale importo, per il quale verranno rilasciati regolari documenti fiscali, dovrà essere corrisposto per il 50% al momento della presentazione della “*Domanda preliminare di acquisto*” e per il

restante saldo, contestualmente alla presentazione della "Conferma di acquisto". Una volta avviata la procedura di cessione dell'immobile, qualora non si perfezionasse l'atto di vendita, le quote di istruttoria fino ad allora corrisposte all'Azienda non verranno per alcun motivo restituite.

In esito a tutto quanto sopra esplicitato, qualora la S.V. intenda procedere nell'attivazione delle procedure di acquisto, dovrà compilare in ogni sua parte l'unito "Modulo di domanda preliminare di acquisto" e restituirlo presso il competente Ufficio dell'Azienda.

La facoltà di acquisto potrà essere esercitata dagli interessati nell'arco di validità del Piano Vendita approvato e pertanto **entro il 15 maggio 2019**. Si ribadisce che **l'acquisto non è obbligatorio** e pertanto anche in caso di mancata richiesta di acquisto, ovvero in caso di mancato perfezionamento della pratica già avviata, continuerà ad applicarsi il regime di assegnazione in locazione.

L'apposito Ufficio aziendale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito nell'ambito del seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 12,00.

Si ribadisce infine che tutte le pratiche di istruttoria verranno svolte direttamente dall'A.R.E.R. e che nessuna organizzazione (Agenzia, Associazione, Finanziaria, ecc.) è stata incaricata a prendere contatti con gli Assegnatari interessati, a nome e per conto dell'Azienda per qualsiasi aspetto relativo alla vendita di che trattasi.

Informativa n. 3 – Sopralluogo

In riferimento alla pratica di acquisizione dell'alloggio sito in – Via, 00 piano, interno 00, attivata con Sua comunicazione del 00.00.201. (ns. prot. 0000/UT del 00.00.201.), con la presente si comunica che il previsto sopralluogo di ricognizione all'immobile avverrà alle ore 0.00 del giorno 00.00.201.

In considerazione del fatto che, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 51, comma 2 della L.R. 3/13, la D.G.R. n. 1330/13, punto 1, lett. b) ed il Provvedimento Dirigenziale n. 5794 del 30.12.2013 del dirigente della struttura Regionale Edilizia Residenziale prevedono che nella determinazione del prezzo di cessione venga tenuto conto dei lavori di manutenzione eventualmente eseguiti direttamente dall'aspirante acquirente, alla presente si allega l'apposito modulo di dichiarazione che dovrà essere restituito, opportunamente compilato in ogni sua parte, al tecnico dell'A.R.E.R. incarico del sopralluogo.

Detto modulo è predisposto per la segnalazione fino a due interventi. Qualora la S.V. intenda segnalare un numero maggiore di lavori eseguiti potrà richiedere ulteriori moduli. Il modulo dovrà essere restituito anche nel caso in cui non siano stati svolti lavori.

L'apposito Ufficio aziendale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito nell'ambito del seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 12,00.

Informativa n. 4 – Comunicazione del prezzo di cessione

In riferimento alla pratica di acquisizione dell'alloggio sito in – Via, 00 piano, interno 00, attivata con Sua comunicazione del 00.00.201. (ns. prot. 0000/UT del 00.00.201.), a seguito dell'espletamento delle prescritte procedure di legge per la determinazione del prezzo di cessione, con la presente si comunica che il relativo importo è stato quantificato in €. 000.000,00= (Euro mila cento/ 00).

A proposito della quantificazione del prezzo di cessione si precisa che per la sua determinazione sono stati applicati i seguenti parametri di calcolo:

- a) Valore O.M.I. – Anno 201. – Semestre ... – Valore *minimo* di abitazioni di tipo *economico*;
- b) Abbattimenti:
 - 15% per vetustà dell'immobile;
 - 15% per stato di conservazione dell'immobile;
 - 15% per anzianità di assegnazione.

La compravendita potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

A) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE:

con il prezzo come sopra quantificato in €. 000.000,00= ulteriormente abbattuto del 10% (dieci per cento) pari ad €. 00.000,00= e pertanto definitivamente fissato in €. 00.000,00= (Euromilacento/00). L'importo come sopra quantificato dovrà essere integrato con € 2,00 per imposta di bollo sulla relativa fattura, da versare tramite bonifico bancario eseguito con le seguenti coordinate bancarie e relativo "importo" e "causale":
BANCA: UniCredit S.p.A. - Aosta
IBAN: IT29Q 02008 01210 0000 0326 7789
BENEFICIARIO: ARER della Valle d'Aosta
IMPORTO: €. 00.000,00=
CAUSALE: Acquisto alloggio in Aosta - Via, 00 (Fg. 00 part. 000, sub. 00) - Intero prezzo.
(dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Azienda copia della ricevuta entro quattro giorni precedenti la data di stipula).

B) PAGAMENTO IN FORMA DILAZIONATA:

con versamento di una quota non inferiore ad €. 00.000,00= (Euromilacento / 00). L'importo come sopra quantificato dovrà essere integrato con € 2,00 per imposta di bollo sulla relativa fattura, tramite bonifico bancario eseguito con le seguenti coordinate bancarie e relativo "importo" e "causale":
BANCA: UniCredit S.p.A. - Aosta
IBAN: IT29Q 02008 01210 0000 0326 7789
BENEFICIARIO: ARER della Valle d'Aosta
IMPORTO: €. 00.000,00=
CAUSALE: Acquisto alloggio in Aosta - Via, 00 (Fg. 00, part. 000, sub. 00) -
Acconto per pagamento dilazionato.
(dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Azienda copia della ricevuta entro quattro giorni precedenti la data di stipula).

Successiva dilazione del pagamento della quota rimanente di €. 00.000,00= (Euromilacento / 00) con applicazione del tasso di interesse fisso dell'1% (uno/due per cento) nel numero di rate mensili e per gli importi di seguito specificati:

- Per pagamenti in 5 anni: n. 60 rate da €. /cad. 000,00= (Eurocento / 00);
- Per pagamenti in 10 anni: n. 120 rate da €. /cad. 000,00= (Eurocento / 00);
- Per pagamenti in 15 anni: n. 180 rate da €. /cad. 000,00= (Eurocento / 00).

Si specifica che potrà essere corrisposta in acconto una somma anche superiore alla soglia minima del 30% (trenta per cento), con conseguente ricalcolo dell'importo dilazionato e delle relative rate di ammortamento.

Le rate dovranno essere corrisposte all'A.R.E.R. con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di stipula dell'atto di compravendita. Per le rate eventualmente non pagate, verrà applicata penale nella misura del vigente tasso di mora. La procedura di pagamento in forma dilazionata prevede la corresponsione del corrispettivo per la gestione del riscatto, nella misura stabilita dal C.d.A. dell'ARER (attualmente fissata in €. 5,00/mensili + IVA).

A garanzia del pagamento dell'intero importo dilazionato, in conformità alle prescrizioni di cui alla L.R. 3/13, art. 51, co. 3, lett. b), verrà apposta nell'atto di compravendita la seguente *clausola risolutiva espressa*:

"Ricorrendo le modalità di corresponsione del prezzo di cui all'art. 51, comma 3, lett. b) della L.R. 3/13, a garanzia del pagamento del detto prezzo dilazionato, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le parti convengono all'apposizione della seguente clausola risolutiva espressa:

Il contratto si intende risolto di diritto, mediante semplice comunicazione scritta della parte Venditrice alla parte Acquirente, senza preavviso e senza obbligo d'indennizzo e/o risarcimento alcuno, in caso di "mancato pagamento" delle rate verificatosi almeno sei volte, anche non consecutive.

In tale caso il "mancato pagamento" di sei rate, anche non consecutive, produrrà la risoluzione del contratto trascorsi novanta giorni dalla scadenza del pagamento della sesta ed ultima rata non pagata.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'Ente originariamente proprietario riacquista la piena proprietà dell'immobile oggetto di mancato pagamento con perdita per la parte Acquirente delle somme sino ad allora versate nella seguente misura:

Quota in anticipo: l'equivalente delle rate mensili dovute e non pagate, fino al momento della risoluzione del contratto, calcolate con riferimento al maggior importo tra il valore della rata mensile determinata per il pagamento dilazionato e il valore del canone di locazione che sarebbe stato dovuto in assenza di atto di acquisto dell'alloggio, oltre tre mensilità aggiuntive a titolo di penale.

Quota dilazionata: l'eventuale differenza delle rate versate per il maggior importo del canone di locazione che sarebbe stato dovuto in assenza di atto di acquisto.

La restante parte delle somme versate e non trattenute è restituita, contestualmente all'atto di riacquisto della piena proprietà, da parte dell'Ente originariamente proprietario."

Indipendentemente dalla modalità prescelta per la corresponsione del prezzo di acquisto, resteranno a Sua cura e spese gli oneri notarili e di trascrizione dell'atto di compravendita che dovrà regolare direttamente con lo studio notarile individuato.

Per dar corso al perfezionamento della pratica, la S.V. dovrà pertanto compilare in ogni sua parte l'unito "Modulo di conferma acquisto" e restituirlo al competente Ufficio dell'Azienda. L'atto di compravendita verrà stipulato, fatte salve eventuali specifiche problematiche che potrebbero presentarsi per singole fattispecie, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del Suo riscontro.

In relazione alle modalità di calcolo fissate dalla Norma di riferimento, si evidenzia che l'importo comunicato avrà valenza fino alla data di pubblicazione del successivo valore semestrale O.M.I. (indicativamente emesso alle scadenze del 1° Maggio e del 1° Novembre). Qualora la *conferma di acquisto* pervenga dopo tale data si procederà pertanto a ricalcolare il prezzo di cessione comunicato con la presente comunicazione, aggiornandolo in relazione agli intervenuti nuovi indici e parametri.

L'apposito Ufficio aziendale resta a disposizione per tutte le ulteriori necessità operative, sia della S.V. che dello studio notarile incaricato, nell'ambito del seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 12,00.

OBIETTIVO N. 3

Collaborazione con il competente Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli obiettivi del programma della maggioranza di governo, per la redazione delle disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 3/2013

In ossequio alla propria natura giuridica di ente pubblico economico *strumentale della Regione*, l'Azienda svolge regolarmente la funzione che l'art. 2 della legge istitutiva le ha attribuito, collaborando con l'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ogni qualvolta le viene richiesto, mediante analisi, studi, ricerche, verifiche, simulazioni, consultazioni e riflessioni su diversi argomenti in materia di edilizia residenziale pubblica, a supporto delle decisioni e delle scelte regionali.

Ciò posto, si segnala che il 2015 è il 3° anno consecutivo che l'Assessorato assegna all'Azienda l'obiettivo in oggetto finalizzato alla *redazione delle disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 3/2013*.

Alla data del 1° gennaio 2015 dovevano ancora essere redatte le *disposizioni attuative* che corrispondono alle deliberazioni della Giunta regionale evidenziate negli articoli di cui di seguito si riporta il testo (integrale o parziale):

Art. 12 – *Sostegno alle locazioni*

1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di:
 - a) contributi a favore dei soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione;
 - b) contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori.
2. I contributi non possono coprire integralmente gli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo, tenuto conto di altre provvidenze percepite per le medesime finalità.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.

Art. 20 – *Indicatore di reddito*

1. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare, sentita la commissione consiliare competente, i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.

Art. 37 – *Determinazione del canone di locazione*

1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai valori definiti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate:
 - a) i valori dei canoni di riferimento da applicare al metro quadrato e le modalità di aggiornamento dei canoni medesimi;
 - b) le modalità di determinazione della superficie dell'unità immobiliare e delle pertinenze;
 - c) le percentuali di riduzione o di maggiorazione del canone, tenuto conto delle caratteristiche, dell'ubicazione e dello stato manutentivo dell'alloggio e dell'immobile;
 - d) le fasce del valore dell'ISE o dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;
 - e) la riduzione o la maggiorazione del canone mensile da applicare in particolari situazioni sopravvenute in corso d'anno.

Art. 44 – *Risoluzione del contratto per morosità*

4. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità incolpevole accertata dalla Commissione, su richiesta dell'ente proprietario, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale devono essere definiti:
 - a) i controlli che l'ente proprietario deve effettuare per certificare l'impossibilità degli assegnatari morosi di far fronte al pagamento del debito accumulato;
 - b) i parametri socio economici per individuare gli assegnatari morosi rientranti in tale categoria.

Art. 45 – *Concorso nella copertura della morosità*

1. La pianificazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la copertura della morosità incolpevole.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo.

Sin dall'entrata in vigore della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3, recante "Disposizioni in materia di politiche abitative", l'Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ha ritenuto opportuno attribuire la priorità all'attuazione dell'art. 37 e quindi alla redazione della deliberazione riguardante la determinazione del canone di locazione.

Su questo argomento l'Azienda aveva già lavorato fattivamente nel 2013 producendo ben n. 3 elaborazioni interessanti tutti gli alloggi gestiti (n. 798) e redigendo un "data base", piuttosto complesso, che è stato utilizzato sia dall'ARER, sia dal Comune di Aosta per effettuare le successive proiezioni (cfr. da pag. 55 a pag. 60 della relazione tecnico-amministrativa al Bilancio consuntivo dell'esercizio 2013).

Dopo alcuni incontri interlocutori, in occasione dei quali sono state presentate varie ipotesi, nel 2014 il Servizio regionale di e.r.p. ha espresso l'intenzione di mettere in atto una modifica "transitoria" dei canoni avente effetto dal 1° gennaio 2015 e considerando i redditi da lavoro dipendente per intero, anziché al 60% come previsto dalla tuttora vigente L.R. 39/1995, per poi introdurre, in un secondo tempo, i nuovi criteri di cui all'art. 37 della L.R. 3/2013.

L'ARER (cfr. da pag. 57 a pag. 60 della relazione tecnico-amministrativa al Bilancio consuntivo dell'esercizio 2014) ha prontamente provveduto ad effettuare le relative simulazioni e le successive rielaborazioni, prendendo a riferimento ulteriori elementi, che sono state trasmesse, rispettivamente, con note prot. n. 4495 del 14 ottobre 2014 e prot. n. 4637 del 22 ottobre 2014. Dall'esame dei tabulati sono emerse delle criticità che, pur introducendo correttivi di differente natura, non hanno avvalorato l'adozione di un provvedimento in tal senso.

Quindi, dopo numerosi incontri fra il Dirigente del Servizio e.r.p. e la Responsabile dell'U.O. Utenza dell'ARER, nella riunione del 3 novembre 2014 l'Assessore ha stabilito di:

- non dare corso alla fase intermedia di rideterminazione delle fasce valutando il reddito derivante da lavoro dipendente al 100% anziché 60%;
- individuare dei criteri di calcolo del nuovo canone che siano, per quanto possibile, di facile comprensione e comportino un risultato quantificabile percentualmente nella misura del 50/55% degli affitti applicati nel mercato privato;
- redigere la DGR attuativa in materia di canoni di locazione, avente effetto dal 1° luglio 2015, con riferimento all'ISE rilasciato nell'anno 2014 e ai redditi del 2013;
- effettuare delle nuove simulazioni sulla base dell'ISE indicata al punto precedente per valutare l'opportunità di rettificare i limiti reddituali inizialmente stabiliti dalla citata DGR (se nel frattempo già emanata).

Alla luce della riforma nazionale dell'ISE, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il 13 febbraio 2015 l'Assessore ha indetto una riunione per ponderare le decisioni precedentemente assunte e al fine di garantire l'adozione di una disciplina congrua e sostenibile.

In tale circostanza si è rilevato che:

- i parametri da considerare per il calcolo dell'ISE sono stati ampiamente modificati;
- l'attestato ISE rilasciato nel 2014 e avente validità di un anno dalla data di emissione si riferisce ai redditi soggetti ad IRPEF e prodotti nell'anno 2013;
- l'attestato ISE rilasciato nel 2015 che avrà validità fino al 15 gennaio 2016 è anch'esso riferito ai redditi dell'anno 2013 ma comprende una pluralità di introiti economici del nucleo familiare (soggetti ad IRPEF, esenti, contributi, assegni di invalidità, ecc....).

A fronte di tali elementi si è riscontrato che, applicando i nuovi canoni a decorrere dal 1° luglio 2015 e sulla base dell'ISE rilasciata nel 2014, i redditi dell'anno 2013 andrebbero considerati per determinare sia i canoni del 2015, sia quelli del 2016, con conseguente necessità di rivisitare le fasce del valore dell'ISE entro la fine del 2015, stante la sostanziale differenza del sistema di calcolo dell'ISE ante o post 1° gennaio 2015.

Pertanto, l'Assessore ha ritenuto opportuno procrastinare al 1° gennaio 2016 l'adozione dei criteri di determinazione dei canoni di cui all'art. 37 e, al fine di addivenire all'emanazione della DGR entro il mese di settembre 2015, ha impartito le seguenti direttive all'ARER e all'APS di Aosta:

- richiedere agli utenti di presentare il nuovo modello ISE entro il 31 luglio 2015;
- effettuare nel contempo nuove elaborazioni sulla base della documentazione man mano acquisita;
- analizzare la sostenibilità delle ipotesi fin'ora individuate in rapporto all'indicatore di reddito rilasciato nel 2015;
- prevedere, in caso di aumenti elevati riferiti alle fasce più deboli, un'eventuale applicazione progressiva (parziale il 1° anno e messa a regime dal 2°);
- definire le riduzioni o le maggiorazioni del canone mensile da applicare in particolari situazioni sopravvenute durante l'anno (art. 37, c. 1, lett. e).

Stante le difficoltà segnalate dal Coordinatore dei CAF e incontrate dagli uffici preposti alla gestione delle pratiche di rilascio dell'ISE, il Servizio edilizia residenziale, l'ARER e l'APS hanno concordato di far slittare al 20 settembre 2015 la data per la presentazione da parte degli assegnatari del nuovo modello ISE; comprensibilmente, le attività conseguenti alla raccolta di tale documentazione hanno subito un differimento.

Successivamente, in occasione dell'incontro svoltosi il 29 ottobre 2015 l'Assessore ha comunicato che, nelle more degli approfondimenti in corso in materia di ISE e anche in considerazione del perdurare della fase congiunturale di recessione, la predisposizione della DGR di cui all'art. 37 è stata sospesa e che i nuovi canoni decorreranno, se possibile, dal 1° luglio 2016 o dal 1° gennaio 2017, compatibilmente agli impegni del Servizio edilizia residenziale, al quale dal 1° luglio 2015 è stato assegnato il compito di gestire l'emergenza abitativa regionale, come stabilito dalla DGR n. 655 dell'8 maggio 2015.

A questo punto l'attività di elaborazione che l'ARER aveva avviato nel mese di maggio 2015, contestualmente alla raccolta della documentazione relativa all'ISE, è stata interrotta.

Infine, per completezza, si ricorda che fra gli obiettivi da conseguire nell'anno 2016, approvati con deliberazioneogg. n. 9 del 29 marzo 2016 in attuazione degli indirizzi definiti dalla DGR n. 73 del 22 gennaio 2016, il Consiglio d'Amministrazione al n. 3) ha allocato il seguente obiettivo:

- "3) collaborazione con il competente Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli obiettivi del programma della maggioranza di governo, per la redazione delle disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 3/2013 con particolare riferimento all'applicazione dei nuovi canoni di locazione e alla definizione dei casi di morosità incolpevole da avviare nell'anno 2016".

OBIETTIVO N. 4

Applicazione dei nuovi canoni di locazione e definizione dei casi di morosità incolpevole a decorrere dal prossimo 1° luglio 2015

Il presente obiettivo rappresenta la naturale conseguenza del precedente obiettivo n. 3 recante "Collaborazione con il competente Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli obiettivi del programma della maggioranza di governo, per la redazione delle disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 3/2013", il quale non è stato raggiunto poiché l'Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ha ulteriormente rinviato al 2016 l'elaborazione e l'emanazione della DGR attuativa delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3, riguardante la determinazione dei canoni di locazione.

Per quanto attiene alla tematica relativa alla morosità incolpevole si segnala che, diversamente da quanto avvenuto in materia di determinazione dei canoni, l'Assessorato non ha ancora aperto un tavolo di confronto con gli enti proprietari e gestori finalizzato alla redazione delle relative disposizioni attuative, cioè le deliberazioni della Giunta regionale evidenziate negli articoli seguenti:

Art. 12 – *Sostegno alle locazioni*

1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di:
 - a) contributi a favore dei soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione;
 - b) contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori.
2. I contributi non possono coprire integralmente gli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo, tenuto conto di altre provvidenze percepite per le medesime finalità.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.

Art. 44 – *Risoluzione del contratto per morosità*

4. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità incolpevole accertata dalla Commissione, su richiesta dell'ente proprietario, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale devono essere definiti:
 - a) i controlli che l'ente proprietario deve effettuare per certificare l'impossibilità degli assegnatari morosi di far fronte al pagamento del debito accumulato;
 - b) i parametri socio economici per individuare gli assegnatari morosi rientranti in tale categoria.

Art. 45 – Concorso nella copertura della morosità

1. La pianificazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la copertura della morosità incolpevole.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo.

Per non trovarsi impreparata allorchè l'argomento sarà esaminato con l'Amministrazione regionale, anche nel corso del 2015 l'Azienda ha continuato a monitorare gli Utenti che presentano le caratteristiche per appartenere ai "casi sociali", in modo da acquisire la documentazione a supporto della condizione di morosità incolpevole, la quale determina l'impossibilità di provvedere al pagamento di quanto dovuto per canoni e spese per servizi a causa dello stato di povertà o per effetto della sopravvenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a seguito di licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro, pensionamento, cassa integrazione, scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, cessazione dell'attività di impresa, separazione coniugale, malattia, infortunio, decesso, ecc....

Come noto, l'Azienda, attraverso il proprio "sportello dedicato", opera con attenzione, sensibilità e riguardo, in modo da sviluppare un efficace rapporto con l'Utenza più debole e maggiormente esposta al rischio povertà, la quale, sovente, ad una situazione di debolezza economica associa una limitata capacità nella gestione e nell'utilizzo delle proprie scarse risorse reddituali, oltre ad altre fragilità e disagi di tipo relazionale o ambientale.

A tutti viene dedicato il tempo necessario per conoscere i motivi del mancato pagamento, le condizioni economiche e sociali e le cause che le hanno determinate, nel rispetto della dignità della persona e della tutela della riservatezza. Se, per validi motivi, l'interessato ha difficoltà a venire in sede, si provvede ad effettuare delle visite domiciliari, anche unitamente alle Assistenti Sociali.

Oltre alla documentazione prodotta dagli Assegnatari, le pratiche di morosità dei "casi sociali" vengono opportunamente integrate con relazioni dei Servizi Sociali competenti per territorio e per età del soggetto. A volte accade che, pur possedendo i requisiti per essere ricompresi nella casistica in parola, gli interessati non vogliono rivolgersi ai Servizi Sociali, i quali, non avendoli "in carico" e non essendo tenuti a contattarli, non sono in condizione di produrre la relazione richiesta dall'ARER. In tal caso e per quanto possibile l'Azienda acquisisce informazioni prioritariamente presso i Comuni di residenza e, qualora necessario, anche presso altre amministrazioni pubbliche, associazioni o soggetti privati.

Al termine di ogni incontro, finalizzato alla conoscenza del caso o al suo aggiornamento, viene redatta una nota informativa sottoscritta dall'Utente e accompagnata da documentazione a supporto di quanto dichiarato. Sovente, quando il nucleo familiare presenta una pluralità di problematiche, al colloquio viene invitata a partecipare l'Assistente Sociale di riferimento per l'acquisizione di conferme o integrazioni e per concertare le misure da mettere in atto a sostegno del debitore. In ogni caso, i Servizi Sociali, coi quali è stata creata una rete virtuosa, sono costantemente tenuti al corrente sull'evoluzione delle pratiche.

Come nel periodo di vigenza della L.R. 39/1995, ancor oggi la morosità dei soggetti che ricadono nella fattispecie della morosità incolpevole, a favore dei quali troveranno applicazione le disposizioni attuative di cui all'art. 44, comma 4 e all'art. 45 della L.R. 3/2013, non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi.

Al fine di assicurare l'attribuzione di tali benefici esclusivamente a favore di coloro i quali ne hanno l'effettivo diritto, nelle more della DGR di cui al citato art. 44, si è ritenuto opportuno avviare un rapporto di collaborazione con il Comando regionale della Guardia di Finanza.

Il Protocollo d'intesa sottoscritto il 3 dicembre 2015 è diretto all'attivazione di procedure di controllo sostanziale, mirato e a campione, sulle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica di proprietà o gestite dall'ARER. Con questo atto:

l'ARER si è impegnata a:

- fornire alla Guardia di Finanza, anche attraverso procedure informatizzate, i nominativi degli assegnatari nei confronti dei quali emergono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate o della documentazione presentata;
- fornire, su richiesta della Guardia di Finanza, documentazione e assistenza utile allo scopo del controllo predisposto;

la Guardia di Finanza si è impegnata a:

- effettuare i controlli nei confronti degli utenti segnalati dall'ARER con criteri e procedure previsti dai propri regolamenti e nel rispetto delle normative di riferimento al fine di individuare ogni utile elemento indicativo della capacità contributiva dei medesimi (quali le attività lavorative, il tenore di vita, la proprietà di beni, l'uso di autovetture, ecc.);
- comunicare all'ARER le violazioni di natura amministrativa e penale (queste ultime previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria);
- trasmettere all'ARER copia degli atti compilati per la messa in atto delle conseguenti procedure amministrative (es. variazione canone, recupero crediti, decadenza) e, qualora la medesima risulti competente, per l'irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni contestate.

Una prima lista di nuclei familiari da verificare è stata trasmessa alle Fiamme Gialle in data 11 dicembre 2015.

In relazione a quanto sopra esposto, pare evidente che, in attuazione della propria veste giuridica di ente strumentale della Regione, l'ARER ha fatto e sta facendo quanto possibile per raccogliere e fornire all'Assessorato ogni elemento, soggettivo e oggettivo, utile alla individuazione dei requisiti, delle condizioni e dei parametri socio economici a cui fare riferimento per attribuire la qualifica di morosi incolpevoli agli Assegnatari che possiedono i titoli per essere tutelati nel diritto alla casa e aiutati economicamente nel pagamento dei canoni e delle spese per servizi.

Non pare pleonastico in questa sede sottolineare ancora una volta l'importanza che riveste per l'ARER l'emanazione della deliberazione attuativa prevista dall'art. 44 della L.R. 3/2013 e di quelle correlate agli articoli 12 e 45 proprio per l'incidenza che ha sul Bilancio aziendale la presenza della morosità incolpevole che dipende non dalla volontà dell'Assegnatario di non pagare ma dall'oggettiva impossibilità di farlo.

La grave crisi economica iniziata nel 2008 e che ancora perdura, la quale da episodio congiunturale si è trasformata in ciclo recessivo, ha provocato un generale calo dei redditi delle famiglie; tale fatto ha creato ripercussioni non indifferenti sulle entrate aziendali poiché ha determinato:

- 1° una progressiva riduzione del monte canoni in quanto l'ammontare dell'affitto dell'alloggio è correlato all'entità del reddito del nucleo familiare;
- 2° un conseguente e inevitabile aumento degli insoluti in quanto le fasce sociali economicamente deboli, le cosiddette "nuove povertà", sono cresciute significativamente.

Oltre a ciò, è venuto a mancare il supporto economico fornito dal "Fondo regionale per l'abitazione", istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, e cessato dal mese di novembre 2013, del quale gli Assegnatari più indigenti si avvalevano per far fronte alle spese per affitti e servizi.

Alla sistematica attività posta in essere dall'ARER per il recupero dei crediti è indispensabile che l'Amministrazione regionale provveda al più presto ad associare i supporti economici che la normativa regionale ha istituito da tempo ma che a tutt'oggi non sono operanti per l'omessa emanazione delle relative disposizioni attuative.

Confidiamo che l'Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica riscontri con sollecitudine questa richiesta, reiterata da vari anni anche con il sostegno del Collegio dei Revisori dei conti, al fine, da un lato, di limitare le conseguenze che il fenomeno della morosità dei "casi sociali" ha sul Bilancio aziendale e, dall'altro, per rispondere alle legittime aspettative di oltre 500 famiglie indigenti, assicurando ai destinatari i benefici economici di cui agli artt. 12 e 45 della L.R. 3/2013: l'Azienda non è più in grado di sostenere da sola il peso di una "assistenza implicita" che non le compete.

Per approfondimenti sull'argomento si richiamano le relazioni tecnico-amministrative ai Bilanci consuntivi degli esercizi 2013 (da pag. 61 a pag. 72) e 2014 (da pag. 61 a pag. 70).

OBIETTIVO N. 5

Definizione dell'Accordo di Programma fra il Comune di Aosta, la Regione e l'ARER per l'affidamento all'Azienda della gestione del patrimonio di e.r.p. di proprietà comunale

Il procedimento finalizzato alla definizione dell'Accordo di Programma in oggetto è stato avviato dalla Conferenza di Programma tenutasi il 10 novembre 2014.

In tale circostanza la Conferenza ha concordato i seguenti indirizzi:

- 1) consentire che il patrimonio E.R.P. comunale sia gestito integralmente (manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione rapporti contrattuali) dall'ARER individuando a tal fine i negozi giuridici più appropriati e assicurando che lo stesso non sia definitivamente trasferito;
- 2) prevedere il trasferimento della sede di ARER in locali, logisticamente idonei all'attività di gestione suddetta, ubicati in un edificio in fase di realizzazione nell'ambito del Contratto di Quartiere 1, con i costi dell'intera operazione a carico dell'ARER;
- 3) stabilire che i profitti derivanti dall'attuazione del piano vendite dei suddetti alloggi siano reinvestiti in immobili destinati all'ERP nella città di Aosta;
- 4) dare atto che i proventi derivanti dalla locazione degli immobili trasferiti al netto delle spese di gestione ordinaria (spese di amministrazione e manutenzioni ordinarie) siano destinati ad investimenti sul patrimonio ERP oggetto dell'accordo;
- 5) qualora dai negozi giuridici individuati ai fini della concreta attuazione dell'Accordo emergesse la necessità di trasferire diritti reali, valutare l'opportunità di procedere mediante rogito e successivi adempimenti da parte del Segretario generale del Comune di Aosta avvalendosi, qualora l'organizzazione interna non lo consentisse, di una assistenza tecnico giuridica esterna finalizzata alla predisposizione degli atti e alle successive incombenze di legge, i cui costi saranno a carico dell'ARER.

Alla Conferenza di Programma è seguita la Conferenza di Servizi, avente lo scopo di acquisire i pareri, le autorizzazioni e gli assensi necessari alla redazione del testo definitivo dell'Accordo di Programma.

La Conferenza di Servizi si è riunita il 10 dicembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 5 e 18 febbraio 2015 e il 5 marzo 2015 e alla stessa, oltre al Presidente dell'ARER, hanno partecipato il Segretario generale del Comune, i Dirigenti comunali delle Aree T3 Patrimonio e T4 Stabili, il Coordinatore del Dipartimento regionale legislativo e legale, i Dirigenti regionali del Servizio Contratti immobiliari e del Servizio ERP, il Direttore dell'APS, il Direttore e il Dirigente Tecnico dell'ARER, con il supporto del legale di fiducia del Comune.

Le strutture operative degli Enti interessati hanno cooperato per individuare, predisporre e raccogliere tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, per svolgere le opportune verifiche preliminari anche presso altre Amministrazioni e per analizzare i molteplici aspetti giuridici che l'Accordo comporta.

Per quanto concerne il trasferimento della sede dell'Azienda nei locali ubicati al piano terreno degli immobili siti nel Quartiere Cogne e costituenti il programma statale denominato "Contratto di Quartiere 1", la Regione, con nota prot. n. 2639 del 9 marzo 2015 dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta, prot. n. 9594 del 24 febbraio 2015, di rimodulazione dell'intervento sottoscritta dal Sindaco e dal Presidente dell'ARER e diretta al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza di Servizi il 5 marzo 2015 unitamente ai seguenti relativi allegati:

- A) Elenco del patrimonio di ERP del Comune di Aosta in cessione all'ARER;
- B) Contratto di Quartiere 1 – Progetto di variante per realizzazione sede dell'ARER;
- C) Elenco alloggi oggetto di ristrutturazione ed interventi manutentivi ordinari e straordinari di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma;

dai quali si evince che il patrimonio oggetto della cessione in proprietà superficiaria per un periodo di anni 50 dal Comune di Aosta all'ARER è costituito dalle seguenti unità immobiliari: n. 971 alloggi, n. 225 cantine, n. 796 autorimesse/posti auto e n. 66 locali vari, per un totale di n. 2058 subalterni.

L'Accordo di programma tra il Comune di Aosta, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale della Valle d'Aosta (ARER) per l'affidamento all'ARER della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Aosta è stato poi approvato:

- dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 24 marzo 2015;
- dal Consiglio d'Amministrazione dell'ARER con deliberazione n. 10 del 27 marzo 2015;
- dalla Giunta regionale con deliberazione n. 529 del 10 aprile 2015;

ed è stato sottoscritto dalle parti il 17 luglio 2015.

Allegato: testo dell'Accordo.

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI AOSTA, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA (A.R.E.R.) PER L'AFFIDAMENTO ALL'A.R.E.R. DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AOSTA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, della l.r. n. 54/1998 e degli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 della l.r. n. 19/2007, al fine di definire i prioritari adempimenti per la presentazione e la redazione del programma di affidamento all'A.R.E.R. della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Aosta

TRA

- il Comune di Aosta, C.F. 00120680079 e P.I. 00040890071, con sede in piazza E. Chanoux n. 1, rappresentato che nel prosieguo sarà denominato, per brevità, Comune, nella persona del Sindaco pro tempore, signor Bruno Giordano
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, piazza Deffeyes, 1, C.F. 80002270076 che nel prosieguo sarà denominata, per brevità, Regione, nella persona del Presidente della Regione pro tempore, signor Augusto Rollandin,
- l'Azienda Regionale Edilizia Residenziale con sede in Aosta (AO) – Corso XXVI Febbraio n. 23 - C.F. e P.I.: 00061400073, che nel prosieguo sarà denominata, per brevità, A.R.E.R. , nella persona del Presidente dell'Azienda pro tempore, signora Patrizia Diemoz,

PREMESSO,

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto,

- che è intenzione delle parti ottimizzare la gestione del patrimonio ERP oggi in capo al Comune di Aosta costituito da oltre 800 alloggi realizzati dal 1919 in poi per una superficie di approssimativi 50.000 mq, abitato da circa 1500 persone di cui 500 circa ultrasessantacinquenni;
- che l'A.R.E.R. per legge, è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dalla Regione, e che ha, tra i possibili compiti previsti dalla l.r. n. 30/1999, all'art. 3, comma 1, lettera b), quello di "gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o di altri enti pubblici";
- che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ottica di uniformare la gestione del patrimonio immobiliare a ciò destinato su tutto il territorio regionale;

- che in data 10 novembre 2014 è stata convocata la conferenza di programma per l'avvio di un procedimento finalizzato ad affidare all'A.R.E.R la gestione del patrimonio ERP di proprietà del Comune di Aosta;
- che in data 25 novembre 2014 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di servizi per la predisposizione e la redazione dell'accordo di programma per l'affidamento all'A.R.E.R della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Aosta;
- che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono conclusi in data marzo 2015 con la definizione del sotto esteso testo di Accordo di Programma che è stato approvato, rispettivamente:
 - a) in data con deliberazione n. del Consiglio Comunale di Aosta;
 - b) in data con deliberazione n. della Giunta Regionale;
 - c) in data con deliberazione n. del Consiglio di Amministrazione dell'A.R.E.R.;

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 - Impegni del Comune di Aosta

Il Comune si impegna a:

- a) cedere la proprietà superficaria del proprio patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica meglio individuato e determinato nell'elenco descrittivo che, previa sottoscrizione si allega al presente Accordo sotto la lettera A a formarne parte integrante e sostanziale, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite dell'A.R.E.R. per la durata di anni 50;
- b) acconsentire al cambio di destinazione d'uso ed alla cessione della proprietà superficaria dei beni immobili meglio individuati nell'allegato B che si allega al presente Accordo a formarne parte integrante e sostanziale, per la durata di anni 50 affinché l'A.R.E.R. possa trasferirvi la propria sede con spese a carico A.R.E.R.;
- c) porre in essere ogni atto utile a modificare l'Accordo di Programma avente ad oggetto il contratto di Quartiere 1 nel senso sopraindicato alla lettera b);
- d) porre in essere ogni azione preordinata ad assicurare la continuità della gestione del trasferendo patrimonio collaborando e coordinandosi con l'Azienda Pubblici Servizi (A.P.S. s.p.a.) della Città di Aosta attuale gestore dei beni cedendi impegnandosi a mettere in atto ogni azione utile alla tutela degli aspetti occupazionali di APS spa nel rispetto delle norme vigenti;
- e) rilasciare celermente tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni che si rendessero necessari al fine di dare attuazione al presente accordo di programma;

- f) a porre in essere ogni necessaria modifica al contratto di gestione attualmente vigente tra il comune di Aosta e APS s.p.a.;
- g) garantire per gli immobili cedendi, laddove possibile in base alla normativa vigente, per tutta la durata della cessione del diritto di superficie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo agevolazioni e/o esenzioni per quel che concerne le tasse e le imposte sugli immobili di competenza comunale;

Art. 2 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- a) acquisire per il tramite dell'A.R.E.R., proprio ente strumentale cui conferisce con la stipula del presente accordo apposito mandato, la proprietà superficaria del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Aosta meglio individuato e determinato nell'elenco descrittivo allegato al presente Accordo sotto la lettera A, per la durata di anni 50;
- b) gestire, per il tramite dell'A.R.E.R., il patrimonio immobiliare di cui all'allegato A, curando che sia reinvestito il ricavato netto della gestione degli immobili cedendi per la riqualificazione del patrimonio stesso o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica nella città di Aosta;
- c) garantire e promuovere il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ottica di uniformare la gestione del patrimonio immobiliare a ciò destinato su tutto il territorio regionale.

Art. 3 – Impegni dell'A.R.E.R.

L' A.R.E.R. si impegna a:

- a) acquisire la proprietà superficaria del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Aosta meglio individuato e determinato nell'elenco descrittivo allegato al presente Accordo sotto la lettera A, per la durata di anni 50;
- b) gestire il patrimonio immobiliare di cui all'allegato A uniformandolo alle modalità di conduzione e gestione usualmente adottate per il restante patrimonio presente sul territorio regionale e reinvestirne il ricavato della gestione, al netto delle spese ed eventuali imposte, degli immobili cedendi per la riqualificazione del patrimonio o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica nella città di Aosta;
- c) acconsentire al cambio di destinazione d'uso ed all'acquisto della proprietà superficaria dei beni immobili meglio individuati nell'allegato B che si allega al presente Accordo a formarne parte integrante e sostanziale, per la durata di anni 50 al fine di potervi trasferire la propria sede con spese a proprio carico che saranno ammortizzate con una quota del 2% annuo che confluirà nell'ambito dei costi di gestione degli immobili cedendi;

d) porre in essere ogni atto utile a modificare l'Accordo di Programma avente ad oggetto il contratto di Quartiere 1 nel senso sopraindicato alla lettera c);

Art. 4 – Modifica atti che disciplinano il Contratto di Quartiere 1

Il Comune e l'A.R.E.R. si impegnano a porre in essere ogni modifica degli atti che disciplinano il Contratto di Quartiere 1 qualora necessaria a rendere gli stessi compatibili con gli impegni assunti con il presente accordo.

Art. 5 – Cessione e durata della proprietà superficaria degli immobili E.R.P. di proprietà del Comune

La cessione della proprietà superficaria del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Aosta meglio individuato e determinato nell'elenco descrittivo allegato al presente Accordo sotto la lettera A, dal Comune di Aosta a favore di A.R.E.R. avverrà con atto a rogito del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante.

Il trasferimento della proprietà superficaria dei singoli immobili potrà avvenire anche non in unica soluzione a seconda dell'esigenza di ultimare sia le necessarie pratiche amministrative o catastali, utili a rendere formalmente possibili i trasferimenti medesimi, sia gli interventi di manutenzione straordinaria in corso.

Il termine di 50 anni di durata del diritto di superficie decorrerà per tutti gli immobili dalla sottoscrizione del primo atto di trasferimento.

Alla scadenza del termine di cui all'art 1 lett. a) e b) l'A.R.E.R. provvederà alla riconsegna degli immobili già in proprietà superficaria fatte salve le unità immobiliari vendute in forza dei procedimenti di cui all'art. 7 ed in esecuzione della normativa di settore.

La proprietà delle unità immobiliari eventualmente realizzate ex novo dall'A.R.E.R., utilizzando le somme ricavate dai piani vendita, sarà trasferita al Comune di Aosta, a titolo gratuito, allo scadere del medesimo termine.

Art. 6 – Cessione proprietà superficaria per realizzazione sede A.R.E.R.

La cessione della proprietà superficaria per la realizzazione della sede A.R.E.R., dal Comune di Aosta a favore della medesima Azienda, avverrà con atto a rogito del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante.

Le parti concordano che la destinazione dei beni trasferiti non potrà essere modificata.

Art. 7 - Vendita del patrimonio ceduto e relativi adempimenti

Le vendite del patrimonio in attuazione del "Piano di vendita del patrimonio di ERP" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2014 saranno gestite dall'A.R.E.R. previo specifico atto di delega, integrativo del presente Accordo.

Una volta favorevolmente terminato il procedimento amministrativo concernente la richieste di acquisto l'A.R.E.R e il Comune si impegnano a partecipare, per quanto di competenza, all'atto di vendita dell'intera proprietà delle unità immobiliari stesse.

Il Comune di Aosta nell'ottica di adempiere al disposto del comma 2 dell'art. 46 della l.r. n. 3/2013 trasferirà semestralmente, le risorse ricavate dalla realizzazione dei piani di vendita all'Azienda che ne curerà il reinvestimento per la riqualificazione del patrimonio o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica.

Art. 8 - Modalità di gestione del patrimonio ceduto e relativi adempimenti

A seguito della cessione della proprietà superficaria di cui agli articoli precedenti l'A.R.E.R. subentrerà nella realizzazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari e ristrutturerà gli alloggi attualmente liberi, meglio individuati nell'elenco che previa sottoscrizione si allega al presente Accordo sotto la lettera C a formarne parte integrante e sostanziale al fine di reimmetterli, entro 24 mesi dal trasferimento della proprietà superficaria sugli stessi, in disponibilità al patrimonio di E.R.P.

Il Comune e l'A.R.E.R., ai sensi del comma 2 dell'art 46 della l.r. n. 3 /2013, dovranno rendicontare annualmente alla struttura competente in ordine all'attuazione del piano di vendita e al relativo utilizzo delle risorse ricavate.

Art. 9 – Pattuizioni accessorie

Le parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, a promuovere ogni azione necessaria ad attivare gli istituti contrattuali e normativi utili a permettere il trasferimento, anche solo temporaneo, di personale già in forza ad APS spa all'A.R.E.R. nell'ottica di assicurare la continuità della gestione del trasferendo patrimonio collaborando e coordinandosi con l'Azienda Pubblici Servizi (A.P.S. s.p.a.) della Città di Aosta attuale gestore dei beni cedendi.

Art. 10 – Collegio/commissione vigilanza

La vigilanza sull'esatta e corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente accordo di programma, ivi compresa la possibilità di apportare allo stesso quelle modifiche e/o integrazioni utili e/o necessarie a dare piena attuazione al medesimo, anche derivanti da modifiche normative, nonché di porre rimedio in ordine a possibili contrasti interpretativi tra le parti, è demandata ad un Collegio composto dai seguenti membri:

- a) Sindaco del Comune, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta o suo delegato;
- c) Presidente dell'A.R.E.R o suo delegato.

Il Collegio verrà convocato su istanza di uno dei tre enti ad opera del Presidente e delle riunioni dello stesso verrà redatto processo verbale che costituirà titolo per poter procedere anche esecutivamente.

Aosta, li

COMUNE

R.A.V.A.

A.R.E.R.

Il Sindaco

Il Presidente

Il Presidente

ELENCO ALLEGATI:

- A – Elenco patrimonio di ERP del Comune di Aosta in cessione all'A.R.E.R.;
- B – Contratto di Quartiere 1 - Progetto di variante per realizzazione sede dell'A.R.E.R.;
- C – Elenco alloggi oggetto di ristrutturazione ed interventi manutentivi ordinari e straordinari di cui all'art. 8 dell'accordo di programma.

OBIETTIVO N. 6

Elaborazione di studi di fattibilità per valutare, in accordo con l'Amministrazione regionale, l'ammissibilità degli interventi che saranno proposti nel corso dell'anno

Durante l'esercizio 2015 l'Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica non ha commissionato all'Azienda l'elaborazione di studi di fattibilità su nuove proposte di intervento individuate nell'anno in esame per mancanza di ipotesi operative da valutare.

OBIETTIVO N. 7

Publicazione nella sezione "Portale Trasparenza" del sito aziendale dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, con deliberazioneogg. n. 5 del 29 gennaio 2014, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2014-2016 si è tempestivamente provveduto a creare e ad inserire nella *home page* del sito istituzionale l'apposita sezione denominata "Portale Trasparenza", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

La principale finalità del primo Programma Triennale 2014-2016 è stata quella di rispondere all'esigenza più immediata di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti, quali contenuti minimi, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, andando debitamente ad integrare quanto già reso disponibile nel sito aziendale in applicazione dell'art. 38, commi 1 e 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

La sezione "Portale Trasparenza" è stata strutturata seguendo le indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazioni n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013 e alla data del 30 settembre 2014 è risultata totalmente accessibile e aggiornata.

Con riferimento al PTTI 2015-2017, approvato con deliberazioneogg. n. 6 del 29 gennaio 2015, nel corso dell'anno in esame si è provveduto ad ampliare il novero dei dati da pubblicare e ad aggiornare regolarmente quelli pubblicati.

Al termine dell'esercizio 2015 la sezione "Portale Trasparenza" risulta così conformata:

PORTALE TRASPARENZA

▪ DISPOSIZIONI GENERALI

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Atti generali
 - Leggi dello Stato
 - Leggi della Regione
 - Statuto dell'ARER
 - Regolamento per l'uso e la ripartizione delle spese negli edifici di erp
 - Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
 - Codice di comportamento
 - Codice disciplinare delle categorie
 - Codice disciplinare della dirigenza

▪ ORGANIZZAZIONE

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
 - Competenze e composizione
 - Amministratori in carica nel quinquennio 2013/2018
 - Dichiarazioni

- Struttura operativa
 - Articolazione degli uffici
 - Responsabili e referenti
 - Orario di apertura al pubblico
 - Recapiti
- **CONSULENTI E COLLABORATORI**
 - Incarichi conferiti
- **PERSONALE**
 - Incarichi amministrativi di vertice
 - Dirigenti
 - Elenco dei dirigenti
 - Dirigente Servizio Tecnico
 - Posizioni di particolare professionalità
 - Dotazione Organica
 - Pianta organica
 - Costo del personale
 - Personale non a tempo indeterminato
 - Tassi di assenza
 - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
 - Incarichi conferiti
 - Incarichi autorizzati
 - Contrattazione collettiva
 - Contrattazione decentrata
 - Commissione indipendente di valutazione della performance
- **BANDI DI CONCORSO**
 - Reclutamento personale
- **PERFORMANCE**
 - Piano della performance
 - Relazione sulla performance
 - Sistema di misurazione e valutazione della performance
 - Prospetto sintetico a consuntivo degli obiettivi

- Dati relativi ai premi
 - Premi erogati
- **ATTIVITA' E PROCEDIMENTI**
 - Dati aggregati
 - Tipologie di procedimento, responsabili e referenti
- **PROVVEDIMENTI**
 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione
 - Provvedimenti del Presidente
 - Provvedimenti del Direttore
- **BANDI DI GARA E CONTRATTI**
 - Bandi di gara
 - Bandi in corso
 - Avvisi integrativi di gare in corso
 - Aggiudicazioni
 - Pubblicazione contratti Legge 190/2012
- **SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**
 - Variazioni in diminuzione dei canoni
- **BILANCI**
 - Bilancio preventivo
 - Bilancio di previsione
 - Relazione tecnico-amministrativa
 - Relazione del Presidente
 - Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
 - Bilancio consuntivo
 - Bilancio consuntivo
 - Relazione tecnico-amministrativa
 - Relazione del Presidente
 - Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
- **BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO**
 - Patrimonio immobiliare locato
 - Fabbricati da recuperare
 - Canoni di locazione alloggi

- Canoni di locazione (dati aggregati)
- Canoni di locazione passivi
- **RILIEVI SULL'ENTE**
 - Rilievi del Collegio dei Revisori dei conti
 - Rilievi della Corte dei conti
- **PAGAMENTI**
 - Tempistica dei pagamenti
 - IBAN e c/c/p
- **OPERE PUBBLICHE**
 - Piano programmatico e piano operativo annuale
- **PREVENZIONE CORRUZIONE**
 - Piano triennale di prevenzione della corruzione
 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
 - Relazione del responsabile

Le operazioni di aggiornamento dell'intero Portale sono state svolte con cadenza trimestrale, nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre 2015 e gennaio 2016; l'inserimento di alcuni documenti a carattere periodico, quali i Bilanci, il PTTI, il PTPC, il Piano della performance, ecc..., nonché dei bandi di gara è avvenuto immediatamente dopo la loro approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Nell'ambito delle misure organizzative adottate per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, la scrivente, in qualità di Responsabile della trasparenza, anche nell'anno 2015, ha ritenuto opportuno operare congiuntamente ai Referenti designati, a volte anche sostituendosi ai medesimi, affinché la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati fossero eseguiti nel rispetto del principio della tempestività.

Con riferimento alle indicazioni fornite dalla CIVIT, con delibere n. 105/2010 e n. 2/2012, in ordine alle caratteristiche che i dati pubblicati devono possedere, è possibile attestare che l'ARER garantisce la qualità delle informazioni riportate nella sezione "Portale Trasparenza" e ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Azienda.

Come di consueto la relazione al Bilancio si conclude con il resoconto delle prestazioni operative ordinarie poste in essere nell'esercizio in esame:

- sono stati emessi n. 2.345 mandati di pagamento e n. 2.075 ordinativi d'incasso;
- sono state registrate n. 1.370 fatture di vendita e n. 2.053 fatture di acquisto;
- sono state emesse n. 12.661 bollette per affitti e servizi;
- sono stati consegnati n. 32 alloggi, n. 29 autorimesse e n. 3 negozi a nuovi Assegnatari;
- sono stati sottoscritti n. 105 contratti di locazione, di cui n. 58 per alloggi e n. 47 per autorimesse, posti moto, posti auto, negozi e aree;
- sono state effettuate n. 721 registrazioni contrattuali (nuovi, annualità, proroghe e risoluzioni);
- sono state istruite n. 12 pratiche di subentro nella locazione;
- sono stati concessi n. 11 cambi di alloggio;
- sono state vagliate n. 28 pratiche di ampliamento stabile del nucleo familiare, di cui n. 14 ammissibili senza autorizzazione, e n. 4 domande di ospitalità temporanea ai fini assistenziali (badanti);
- sono state istruite n. 130 richieste di variazione in diminuzione del canone;
- sono stati emessi n. 11 avvisi per l'assegnazione di autorimesse;
- sono state istruite n. 10 pratiche per l'estinzione del diritto di prelazione, di cui n. 5 si sono perfezionate nell'anno;
- sono state svolte n. 25 assemblee condominiali ordinarie e n. 3 straordinarie;
- la rendicontazione delle spese per servizi e di quelle condominiali ha interessato n. 2.298 unità immobiliari, di cui n. 1.355 alloggi, n. 810 autorimesse, n. 19 locali ad uso diverso e n. 114 posti auto;
- sono state raccolte le attestazioni ISE/ISEE di n. 767 nuclei familiari;
- sono state istruite n. 22 pratiche di cessione di alloggi e sono stati sottoscritti n. 6 atti di vendita;
- sono state attivate n. 390 azioni amministrative di recupero crediti (solleciti, aggiornamenti, diffide, piani di rientro, ecc...) e formalizzate n. 110 costituzioni in mora;
- sono state richieste n. 31 relazioni sociali al competente Assessorato regionale o comunale;
- sono state trasmesse ai legali n. 206 comunicazioni riguardanti aggiornamenti di posizioni debitorie (integrazioni di debito, attestazioni di versamento, documentazione relativa alla posizione lavorativa, ai redditi, al patrimonio immobiliare, alla residenza, ecc...);
- sono state passate ai legali n. 3 pratiche e istruite n. 3 proposte di dichiarazioni di inesigibilità.

IL DIRETTORE
(Loretta ZANI)

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
al bilancio consuntivo per l'anno 2015

I Revisori dei conti

Rag. Stefano Mazzocchi
Dott. Silvio Rollandin
Dott. Daniele Fassin

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 20/08/2013 n. 374:

- 1 visto l'art. 13 della Legge Regionale 09/09/1999 n. 30;
- 2 visto lo Statuto dell'A.R.E.R. con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Collegio dei Revisori;
- 3 vista la certificazione del conto resa dal Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. rilasciata in data 31/12/2014;
- 4 verificato che la contabilità dell'ente è tenuta su sistemi informatici,

attestano quanto segue:

- a) il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2015, composto secondo quanto stabilito dall'articolo 33 del Regolamento di contabilità dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico e corredato dalle relazioni del Presidente e del Direttore e dalla situazione amministrativa, è stato redatto in conformità alle indicazioni ed ai modelli ministeriali e corrisponde alle risultanze della gestione;
- b) nel conto sono evidenziate le risultanze dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;
- c) i residui attivi e passivi sono stati verificati e sono risultati effettivamente accertati in base alle vigenti norme di legge e previsioni di incasso/pagamento negli esercizi futuri;
- d) il conto corrente coincide con le scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria ed espone le seguenti risultanze;

	<i>In conto</i>		<i>Totale</i>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
Fondo di cassa al 01 gennaio			4.134.014,86
Riscossioni	4.483.230,31	2.842.250,42	7.325.480,73
Pagamenti	3.240.823,35	1.527.933,51	4.768.756,86
<i>Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015</i>			<i>6.690.738,73</i>

L'ammontare del fondo cassa al 31/12/2015, come evidenziato nel Rendiconto finanziario, trova riscontro nella Situazione Patrimoniale nei seguenti conti:

Arer c/c 3267789	€	6.429.282,77
Fondo di cassa	€	103,29
Cauzioni di assegnatari	€	<u>261.352,67</u>
Totale	€	6.690.738,73

La Situazione Patrimoniale riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.

I saldi finali al 31.12.2014 risultano regolarmente ripresi quali saldi iniziali al 01.01.2015.

Le risultanze evidenziano in modo particolare l'applicazione dei seguenti criteri:

- sono state obbligatoriamente iscritte in inventario le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
- per i beni mobili, il valore è dato dal costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione;
- i crediti esposti nella voce residui attivi risultano in quadratura con la contabilità finanziaria per € 12.987.351,24
- il credito per IVA detraibile è pari ad euro 3.797,12
- i residui passivi risultano in quadratura con l'importo finanziario per € 18.161.002,52;
- i debiti per mutui passivi ammontano ad euro 856.822,18
- i risconti attivi e passivi sono stati determinati con riguardo alla competenza temporale;
- il fondo TFR è stato calcolato in base alla situazione giuridica del personale ed è ritenuto congruo.

Risulta pertanto una Situazione Patrimoniale che si configura quale consistenza finale nel modo seguente:

	Consistenza al 01/01/2015	Variazioni intervenute nel 2015		Consistenza al 31/12/2015
		in aumento	in diminuzione	
Disponibilità liquide	3.873.119,52	2.563.889,91		6.437.009,43
Residui attivi	13.518.409,00		531.057,76	12.987.351,24
Rimanenze attive d'esercizio	1.052,91		176,52	876,39
Crediti bancari e finanziari	1.408.762,59		81.953,13	1.326.809,46
Immobili	45.022.047,54	353.085,95		45.375.133,49
Immobilizzazioni tecniche	438.116,51	31.000,00		469.116,51
Disavanzo economico	808.583,38	345.186,07		1.153.769,45
Disavanzo ec. esercizi prec.	4.107.935,99	1.153.769,45		5.261.705,44
TOTALE ATTIVITA'	69.523.213,51	3.708.675,60		73.231.889,11
CONTI D'ORDINE ATTIVO	263.526,11		2.121,79	261.404,32
Residui passivi	16.175.760,66		1.985.241,86	18.161.002,52
Debiti diversi	859.401,30		5.044,25	864.445,55
Fondi vari	10.744.735,58		1.359.868,41	12.104.603,99
Risconti passivi	16.859,76	306,53		16.553,23
Patrimonio netto	41.726.456,21		358.827,61	42.085.283,82
TOTALE PASSIVITA'	69.523.213,51		3.708.675,60	73.231.889,11
CONTI D'ORDINE PASSIVO	263.526,11		2.121,79	261.404,32

Il Conto consuntivo nella gestione di competenza presenta le seguenti variazioni rispetto al Bilancio di previsione assestato per l'anno 2015:

Confronto tra previsioni definitive e rendiconto dell'anno 2015- competenza

<i>ENTRATA</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Scostamento accertamento/previsione definitiva</i>
Titolo I	0,00	0,00	0,00%
Titolo II	2.785.897,32	2.794.550,75	0,31%
Totale entrate correnti	2.785.897,32	2.794.550,75	0,31%
Titolo III	755.439,41	642.089,37	-15,00%
Titolo IV	1.038.084,27	1.032.013,34	-0,58%
Titolo V	78.100,00	80.433,85	2,99%
Titolo VI	2.433.343,95	2.288.833,25	-5,94%
Totale entrate	8.567.528,15	8.314.583,76	-2,95%

<i>SPESA</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Scostamento impegno/previsione definitiva</i>
Titolo I	2.746.273,90	2.692.484,45	-1,96%
Totale spese correnti	2.746.273,90	2.692.484,45	-1,96%
Titolo II	1.076.284,27	1.070.152,01	-0,57%
Titolo III	834.962,83	721.587,63	-13,58%
Titolo IV	2.433.343,95	2.288.833,25	-5,94%
Disavanzo Amministrazione	0,00	0,00	0,00%
Totale spesa	7.090.864,95	6.773.057,34	-4,48%

Dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo e della contabilità dell'ente riferita al 2015 si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio scorso con quelli registrati nella contabilità ed il risultato viene riepilogato nel seguente prospetto:

RESIDUI ATTIVI

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui esercizi precedenti da riportare</i>	<i>Totale residui di competenza</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I, II	3.857.756,45	442.316,34	3.392.549,86	882.840,76	22.890,25
Entrate per alienaz. Beni e risc. Crediti Tit. III	3.559.124,21	13.525,35	3.545.598,86	20.926,45	
Trasferimenti c/capitale titolo IV	3.186.829,19	245.468,03	2.926.093,65	872.140,04	15.267,51
Accensione prestiti titolo V	30.066,78	5.714,70	20.343,31	4.908,10	4.008,77
Partite di giro titolo VI	2.884.632,37	2.135.226,00	748.075,31	573.874,90	1.331,06
Totale	13.518.409,00	2.842.250,42	10.632.660,99	2.354.690,25	43.497,59

RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui esercizi precedenti da riportare	Totale residui di competenza impegnati	Residui stornati
Corrente Tit. I	3.232.920,49	493.992,91	2.735.136,47	1.022.565,91	3.791,11
C/capitale Tit. II	3.399.909,36	263.262,53	3.121.379,32	903.509,58	15.267,51
Estinzione mutui e debiti Tit. III	3.006.338,60	92.503,72	2.913.834,88	644.044,15	
Partite di giro Tit. IV	6.536.592,21	678.174,35	5.858.417,86	962.114,35	
Totale	16.175.760,66	1.527.933,51	14.628.768,53	3.532.233,99	19.058,62

I residui attivi e passivi al 31/12/2014 risultano ripresi al 01/01/2015.

Residui attivi

I residui attivi provenienti dalla gestione di competenza comprendono tra gli altri:

	RESIDUI ATTIVI	
20501	Corrispettivi per amministrazione degli stabili	685,36
20504	Servizi per conto terzi	13.412,24
20601	Canoni di locazione	528.215,99
20603	Interessi su depositi	5.309,70
20606	Interessi attivi	321.649,20
20605	Interessi da cessionari	894,00
20701	Recuperi e rimborsi diversi	9.666,15
20801	Entrate eventuali	3.008,12
31202	Cessionari per quote capitale	7.753,87
31204	Anticipazioni e crediti diversi	13.172,58
41301	Finanziamenti in c/capitale da Stato e Regione	867.971,67
41302	Reinvestimento proventi vendite L.R. 40/95	4.168,37
51802	Iva su prestazioni diverse	4.908,10
61903/2	Canoni immobili gestiti per conto terzi	3.895,75
61903/4	Rimborsi per gestione stabili e amministrazione condomini	471.741,35
61903/10	Rimborsi da alloggi locati in condominio	97.891,03

In particolare i crediti diversi complessivi (anno 2015 e precedenti) sono così dettagliati:


<i>Descrizione conto</i>	<i>Crediti diversi</i>
Competenze lorde Tesoreria-PT	€ 5.309,70
Corrispettivi gestione alloggi	€ 13.412,24
Inquilini fabbricati di proprietà dei Comuni: affitti arretrati	€ 15.162,36
Rimborsi da Federcasa per partecipazione Consiglio Direttivo	€ 545,77
Crediti per rimborso spese registrazione contratti	€ 22.168,49
Cessionari: rate riscatto arretrate	€ 12.471,32
Crediti diversi per rimborsi vari	€ 485,61
Interessi attivi su Buoni postali fruttiferi e capitale investito	€ 6.122.322,67
Utenti: rimborsi spese da addebitare	€ 150.347,38
Fornitori: note di credito da stornare	€ 11.541,20
Utilizzo esuberi CER per intervento in Verres	€ 46.513,72
Reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione straordinaria - Aosta	€ 60.798,90
Reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione straordinaria - Aosta	€ 4.168,37
Reinvestimento L.R. 40/95 per recupero e nuova costruzione - Valpelline	€ 8.832,55
Disponibilità per intervento di nuova costruzione – Hone	€ 396.500,00
Disponibilità per intervento di recupero – Saint Pierre	€ 231.800,00
Disponibilità per intervento di ristrutturazione – Aosta e Verrès	€ 106.750,00
Disponibilità per intervento di ristrutturazione –Verrès	€ 2.942.870,15

Fra i residui attivi compaiono i crediti verso utenti per canoni, servizi ed IVA.

La relazione tecnico-amministrativa del Direttore analizza dettagliatamente la situazione relativa alla morosità.

Di seguito viene presentato un prospetto che evidenzia la morosità relativa agli ultimi sette esercizi chiusi. Gli importi dei crediti per canoni e per servizi desunti dai conti consuntivi degli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 sono riferiti a situazioni di effettiva morosità, quindi vengono presi in considerazione solo gli importi dei residui al 31 dicembre al netto degli incassi registrati nei primi mesi dell'anno successivo sino alla data in cui sono stati predisposti i conti consuntivi relativi agli esercizi presi in esame.

Anni	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Euro	1.137.475,96	1.174.106,14	1.265.520,74	2.036.210,33	1.540.933,86	1.837.288,17	2.043.264,02



In riferimento alla morosità il Collegio rimanda alle considerazioni espone nelle conclusioni.

Residui passivi

I residui passivi provenienti dalla gestione di competenza tra gli altri comprendono:

RESIDUI PASSIVI		
10101	Indennità amministratori	18.625,96
10201	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	58.744,38
10401	Spese per il funzionamento degli uffici	14.576,57
10402	Spese diverse di amministrazione	27.347,89
10501	Spese di amministrazione degli stabili	5.578,29
10502	Spese di manutenzione degli stabili	752.184,70
10504	Spese per interventi di e.r.p.	3.580,00
10701	Imposte e tasse	138.619,52
10802	Interessi cessionari alloggi L.R. 40/95	3.308,60
21001	Interventi costruttivi e di recupero in conto capitale	132.921,67
21002	Interventi di manutenzione straordinaria in conto capitale	732.050,00
21007	Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per manutenz. straordinaria	4.168,00
21101	Acquisto immobilizzazioni tecniche	30.000,00
21102	Acquisto attrezzature	819,54
21401	TFR	550,00
31701	Deposito cauzionali	714,13
31702	Stato per G.S. e reinvestimento fondi L.R. 40/95	623.518,25
31703/1	IVA: versamenti all'erario	9.923,28

31703/2	Debiti diversi	9.888,49
41801	Versamento all'erario ritenute dipendenti, terzi e condomini	25.068,20
41802	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	10.122,96
41803/2	Canoni immobili gestiti p/c terzi	24.243,95
41803/4	Spese per gestione stabili e amministrazione condomini	399.020,23
41804	Utilizzo finanziamenti RAVA per interventi	447.528,88
41805	Finanziamenti residuali in esubero	56.130,13

Il dettaglio dei debiti diversi complessivi (2015 e precedenti) comprende tra gli altri:

<i>descrizione conto</i>	<i>Debiti diversi</i>
Indennità, compensi, rimborsi ecc. Amministratori e Revisori	€ 7.409,76
Dipendenti c/retribuzioni	€ 51.153,69
Enti assistenziali e previdenziali	€ 37.195,11
Spese postali, di bollo, registro e bancarie e varie fino al 31/12	€ 1.222,47
Fondo potenziamento organico e sviluppo aziendale	€ 13.545,89
Comune di Aosta: area Via Valli Valdostane	€ 619,75
Riscossioni Gescal e Ina Casa ante legge 513	€ 382.892,81
Condomini amministrati da terzi	€ 6.262,99
Erario c/iva dicembre	€ 6.546,16
Inquilini: saldi a credito ripartizioni spese 2014/2015	€ 239.212,03
Ex inquilini: rimborso e depositi cauzionali	€ 714,13
Utenti: somme versate prive di nominativo o con errori	€ 3.293,39
Fornitori e fatturazioni anticipate e note credito da stornare	€ 5.349,56
Debiti per canoni emessi per conto dei comuni	€ 44.195,63
Unicredit e Poste Italiane: ritenute acconto su int. attivi 4° trimestre	€ .380,53
Reinvestimento L.R. 40/95: Aosta – allacciamento teleriscaldamento	€ 60.798,90
Reinvestimento L.R. 40/95: Valpelline, Frazione Fabbrica	€ 8.832,55
Reinvestimento L.R. 40/95: Aosta – Viale Europa 19	€ 4.168,37
Compensi per Saint Pierre	€ 22.800,00
Compensi per intervento a Verrès	€ 90.000,00
Compensi per intervento a Hone	€ 39.000,00
Compensi per intervento a Aosta e Verres	€ 10.500,00
Riqualificazione Sede aziendale	€ 150.000,00

Residui attivi e passivi eliminati

Risultano eliminati residui attivi per € 43.497,59 a seguito del venir meno delle obbligazioni ad essi relative, dettagliati come segue:

<i>articolo</i>	<i>importo</i>	
20504/1	15.000,00	<i>Ogg. n. 53 dell'01/10/2015</i>
20601/1	7.322,84	<i>Ogg. n. 55 dell'01/10/2015</i>
20701/5	567,41	<i>Ogg. n. 54 e 55 dell'01/10/2015</i>
41301/1	15.267,51	<i>Ogg. n. 50 dell'01/10/2015</i>
51802/1	4.008,77	<i>Ogg. n. 53 e 55 dell'01/10/2015</i>
61903/4	1.331,06	<i>Ogg. n. 55 dell'01/10/2015</i>
Totale	43.497,59	

Risultano eliminati residui passivi per complessivi € 19.058,62 a causa del venir meno delle obbligazioni ad essi relative, dettagliati come segue:

<i>articolo</i>	<i>importo</i>	
10501/3	1.332,85	<i>Ogg. n. 54 dell'01/10/2015</i>
10801/1	2.458,26	<i>Ogg. n. 55 dell'01/10/2015</i>
21001/2	13.879,56	<i>Ogg. n. 50 dell'01/10/2015</i>
21001/3	1.387,95	<i>Ogg. n. 50 dell'01/10/2015</i>
Totale	24.656,95	

SPESE Titolo I - Spese Correnti

Di seguito viene rappresentata la spesa corrente riclassificata per categorie:

	<i>Rendiconto 2011</i>	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Rendiconto 2015</i>	<i>Var. % 15/14</i>
Spese organi ente	112.763,24	99.965,97	67.467,07	73.603,47	72.413,11	1,62%
Personale	966.053,08	963.132,26	993.063,00	937.117,94	950.941,67	-1,48%
Acquisto beni di consumo e/o servizi	138.521,72	133.150,47	148.468,10	124.532,59	146.810,91	-17,89%
Spese per prestazioni istituzionali	623.997,07	599.711,48	752.732,97	920.931,81	903.060,54	1,94%
Oneri finanziari	7.452,63	4.057,66	604,16	0,00	0,00	-0,00%
Oneri tributari	321.911,61	515.310,83	424.342,11	502.304,25	615.949,62	22,62%
Poste correttive di entrate correnti	6.387,18	5.637,47	4.868,17	4.158,34	3.308,60	-20,43%
Totale spese correnti	2.177.086,53	2.320.966,14	2.391.545,58	2.562.648,40	2.692.484,45	5,07%

<i>Indice di rigidità della spesa corrente</i>	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Rendiconto 2015</i>
<i>spese pers. + organi ente + quota amm.to mutui/entrate correnti</i>	46,71%	61,70%	68,22%	37,93%

L'indice di rigidità della spesa corrente evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale, per gli organi dell'ente e per il rimborso di rate dei mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

Risultato contabile di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione è ottenuto sommando al fondo di cassa l'importo dei residui attivi e detraendo dal risultato l'importo dei residui passivi entrambi opportunamente riaccertati negli importi e revisionati nelle ragioni del mantenimento.

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			4.134.014,86
RISCOSSIONI	4.483.230,31	2.842.250,42	7.325.480,73
PAGAMENTI	3.240.823,35	1.527.933,51	4.768.756,86
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			6.690.738,73

<i>Differenza</i>			6.690.738,73
RESIDUI ATTIVI	10.632.660,99	2.354.690,25	12.987.351,24
RESIDUI PASSIVI	14.628.768,53	3.532.233,99	18.161.002,52
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			1.517.087,45

Di seguito vengono riportate le risultanze del Conto economico dell'esercizio:

CONTO ECONOMICO				Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
	ENTRATE FINANZIARIE					
	Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Cat. 2a	Trasferimenti da parte della Regione		-	-
	Titolo II Altre entrate	Cat. 5a	Entrate derivanti da prestazioni di servizi	300.648,54		
		Cat. 6a	Redditi e proventi patrimoniali	2.295.629,99		
		Cat. 7a	Poste correttive e compensative di spese correnti	104.162,38		
		Cat. 8a	Entrate non classificabili in altre voci	94.109,84		
Alfa			<i>Totale Parte prima Entrata</i>		2.794.550,75	
	SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
	Titolo I Spese correnti	Cat. 1a	Spese per gli organi dell'ente	72.413,11		
		Cat. 2a	Oneri per il personale	950.941,67		
		Cat. 4a	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	146.810,91		
		Cat. 5a	Spese per prestazioni istituzionali	903.060,54		
		Cat. 6a	Oneri finanziari			
		Cat. 7a	Oneri tributari	615.949,62		
		Cat. 8a	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.308,60		
		Cat. 9a	Spese non classificabili in altre voci	-		
Beta			<i>Totale Parte prima Spesa</i>		2.692.484,45	
	COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI					
	A		Sopravvenienze attive	3.791,11		
	B		Plusvalenze	551.147,35		
	C		Entrate di competenza dell'esercizio	15.606,53		
	D		Spese pagate di competenza di successivi esercizi	876,39		

Gamma			<i>Totale Parte seconda componenti positivi</i>		571.421,38	
	TOTALE Alfa+Gamma					3.365.972,13
	COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI					
	A		Quota capitale alloggi	623.518,25		
	B		Ammortamenti	1.285.444,75		
	C		Accantonamenti	122.058,92		
	D		Sopravvenienze passive			
	E		Minusvalenze			
	F		Entrate accertate di competenza esercizi successivi	15.300,00		
	G		Spese competenza esercizio	1.052,91		
Delta			<i>Totale Parte seconda componenti negativi</i>		2.047.374,83	
	TOTALE Beta + Delta (segno negativo)					4.739.858,28
	DISAVANZO ECONOMICO					-
	TOTALE A PAREGGIO					4.739.859,28

Tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si precisa che:

- gli ammortamenti sono stati determinati secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103 del D.P.R. n. 917/86 e sono ritenuti coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- relativamente alle considerazioni sull'adeguatezza dell'accantonamento al fondo riserva inesigibilità, si rimanda alle conclusioni.

Ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di contabilità il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole alla cancellazione dei seguenti residui attivi, trattandosi di somme non più riscuotibili:

<i>articolo</i>	<i>importo</i>	
20504/1	15.000,00	<i>Ogg. n. 53 dell'01/10/2015</i>
20601/1	7.322,84	<i>Ogg. n. 55 dell'01/10/2015</i>
20701/5	567,41	<i>Ogg. n. 54 e 55 dell'01/10/2015</i>
41301/1	15.267,51	<i>Ogg. n. 50 dell'01/10/2015</i>

51802/1	4.008,77	Ogg. n. 53 e 55 dell'01/10/2015
61903/4	1.331,06	Ogg. n. 55 dell'01/10/2015
Totale	43.497,59	

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili.

In riferimento alla regolarità ed economicità della gestione il Collegio dei revisori formula le seguenti osservazioni.


Vista la relazione tecnico amministrativa che analizza dettagliatamente all'obiettivo 4 la situazione della morosità dell'utenza e la relazione del Presidente che illustra come tale fenomeno sia attualmente a carico dell'Azienda, considerata la particolare situazione della morosità pregressa e corrente, il Collegio ritiene che l'avanzo di amministrazione 2015 si renderà disponibile esclusivamente qualora venga data effettiva attuazione alla normativa regionale in merito alla copertura della morosità di cui alla l.r. n. 3 del 13/02/2013.

Il collegio ribadisce quanto scritto nelle relazioni relative agli anni 2013 e 2014 e in particolare che, nel caso in cui non si perfezionasse l'iter legislativo di cui sopra verso un obiettivo di copertura della morosità, la situazione genererebbe probabilmente, anche in considerazione del particolare periodo di crisi generalizzata, un disavanzo di amministrazione con copertura a carico dell'ente mediante l'adozione di opportune variazioni ai bilanci di previsione. Anche alla luce di queste motivazioni il collegio ritiene che, in tale ipotesi, andrebbero riviste le valutazioni effettuate in relazione all'accantonamento al fondo di riserva per inesigibilità

Aosta, 20 Giugno 2015.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Stefano Mazzocchi



Dott. Silvio Rollandin



Dott. Daniele Fassin

